

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	73

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	123
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	125
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	157
AGRICOLTURA (XIII)	»	180
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	277
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	278

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 8 novembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 14, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 novembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 novembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente di aver fatto cenno, nel corso del-

l'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ad una lettera con la quale l'onorevole Fabio Rampelli, lamentando la violazione di prerogative parlamentari e costituzionali, gli ha rappresentato una questione relativa all'apposizione di sigilli, avvenuta il 31 ottobre scorso da parte della Polizia di Roma Capitale, presso i locali siti in Roma, via Terme di Traiano, sede del circolo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale e del suo ufficio parlamentare.

Tanto ha ritenuto di rappresentare alla Giunta, ritenendo che la questione possa presentare profili di interesse.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea. JOIN(2017) 30 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Documento approvato</i>)	8

RISOLUZIONI:

7-01324 Spadoni: Sui profili attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00269</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 novembre 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto DELLA VEDOVA.

La seduta comincia alle 15.45.

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea.

JOIN(2017) 30 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Alli, una proposta di documento finale, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori.

Deliberano, altresì, di trasmettere i documenti approvati al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.50.

7-01324 Spadoni: Sui profili attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00269).

Le Commissioni iniziano la discussione.

Maria Edera SPADONI (M5S), illustrando la risoluzione di cui è prima firmataria, ricorda che essa impegna il Governo a provvedere alla celere traduzione del questionario del gruppo di esperti in tema di lotta contro la violenza nei confronti delle donne (GREVIO) rivolto alle amministrazioni pubbliche italiane, previsto solo in inglese e in francese. Sottolinea, infatti, che tale questionario è fondamentale per valutare l'efficace attuazione della cosiddetta Convenzione di Istanbul nel nostro Paese, anche in considerazione della rilevanza dei profili di raccolta dei dati ai fini del monitoraggio sull'andamento del fenomeno della violenza di genere. A tale proposito, ricorda che l'autorizzazione alla ratifica di questa importante Convenzione è stato il primo atto adottato dal Parlamento nella XVII legislatura, anche grazie alla sollecitazione della Presidente Laura Boldrini. Tutto ciò premesso, auspica una rapida approvazione della risoluzione in esame.

Marilena FABBRI (PD), con riferimento al primo impegno della risoluzione in esame, fa notare che il tema oggetto del questionario del gruppo di esperti in tema

di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica — GREVIO — rivolto alle amministrazioni pubbliche italiane è stato oggetto di esame da parte dell'Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità, presieduto dalla Presidente Boldrini. Fa notare, dunque, che il questionario è stato tradotto in italiano ad opera della Presidenza della Camera ed è pubblicato sul sito *web* della Camera dei deputati. Osserva, inoltre, che il Dipartimento per le pari opportunità ha avviato il 27 ottobre 2017 l'esercizio di compilazione del questionario GREVIO, finalizzato alla successiva stesura del corrispondente rapporto nazionale. Quanto al secondo impegno della risoluzione, auspica che il Governo possa fornire delucidazioni al riguardo.

Maria Edera SPADONI (M5S), preso atto delle precisazioni della collega Fabbri, auspica che il rappresentante del Governo confermi la recente pubblicazione sul sito del Dipartimento per le pari opportunità di Palazzo Chigi della traduzione in italiano del questionario. Sottolinea, però, che la risoluzione impegna il Governo anche a provvedere alla traduzione dello *Explanatory Report* della Convenzione di Istanbul, anch'esso necessario alla efficace attuazione della disciplina prevista dalla Convenzione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla risoluzione in oggetto a condizione che essa sia riformulata nel senso di sopprimere il primo punto della parte dispositiva considerato che è già stata redatta predisposta la traduzione di cortesia in italiano del questionario, stilato nelle due lingue ufficiali che sono il francese e l'inglese, consultabile sul sito del Dipartimento per le pari opportunità. Quanto al secondo impegno, sul quale il Governo esprime un orientamento favorevole, fa notare che la traduzione dell'*Explanatory Report* della Convenzione di Istanbul è in fase di preparazione.

Maria Edera SPADONI (M5S), anche a nome degli ulteriori firmatari, accetta di

riformulare la sua risoluzione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I), anche alla luce della sua conoscenza della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), osserva che il tema delle traduzioni di cortesia, oltre all'inglese e al francese, è solo in apparenza di secondaria importanza. Coglie, inoltre, l'opportunità di questo dibattito per sottolineare che si avverte l'esigenza di una migliore comunicazione interistituzionale su quanto il Governo e il Parlamento fanno per in materia di rispetto e parità di genere e soprattutto di una strategia di Governo sul cosiddetto *gender mainstreaming*. Anche alla luce del-

l'incontro, attualmente in corso, tra l'Intergruppo donne della Camera dei deputati e la Dottoressa Francesca Romana Capaldo, vice questora aggiunta della Polizia di Stato, ritiene, infatti, che sia necessario avere una visione complessiva su questi temi e che si debba potere individuare un punto di riferimento unitario. A tale proposito, porta l'esempio dell'Austria, dove è stato istituito un organismo di riferimento *ad hoc*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 2*), che assume il numero 8-00269.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea (JOIN(2017) 30 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride (JOIN(2017)30) presenta congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alta Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

rilevato che:

la Relazione illustra i progressi realizzati nell'ambito di tale Quadro congiunto e gli obiettivi delle ulteriori misure che intendono presentare per contrastare le cd. « minacce ibride »;

nelle valutazioni della Commissione europea, si intendono per minacce ibride le attività, che quasi sempre combinano metodi convenzionali e non convenzionali che possono essere realizzate in modo coordinato da soggetti diversi dalle entità statuali, il cui obiettivo non consiste soltanto nel provocare danni diretti, approfittando delle vulnerabilità degli Stati e delle comunità che ne sono vittime, ma anche di provocare destabilizzazioni;

si tratta di un fenomeno che presenta notevoli elementi di novità non essendo riscontrabile negli scenari internazionali fino a qualche anno fa e che si caratterizza per la difficile prevedibilità sia nei tempi in cui tali minacce possono essere tradotte in comportamenti lesivi

concreti così come nelle modalità, per quanto concerne i mezzi impiegati, e nei danni che ne possono derivarne;

la natura transnazionale di tali minacce impone la necessità di adottare strategie di prevenzione e contrasto comuni, in primo luogo a livello europeo, volte a coordinare e supportare l'azione degli Stati membri ai quali compete la responsabilità principale nel contrasto alle minacce ibride;

è quindi indispensabile un approccio integrato che deve tenere conto sia della dimensione della politica estera dell'UE sia delle politiche interne dell'UE;

si tratta, dunque, di porre in essere una serie di iniziative coerenti dirette a realizzare una migliore capacità di intercettare con ampio anticipo e monitorare le minacce; di rafforzare la resilienza (in particolare per quanto riguarda i trasporti, le comunicazioni, l'energia, i sistemi finanziari e le infrastrutture di sicurezza); di promuovere la capacità degli Stati membri e dell'Unione di agire in modo coordinato; di rafforzare la cooperazione con la NATO;

nell'auspicio che:

con riferimento all'Azione 1, il Governo possa fornire, nelle opportune sedi parlamentari, elementi sull'attività svolta nell'ambito del Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio con funzioni preparatorie del COREPER, incaricato di individuare entro la fine dell'anno i principali indicatori delle minacce ibride, ad integrarli nei

meccanismi di allarme rapido, di valutazione e di condivisione dei rischi esistenti;

con riferimento all'Azione 2, concernente l'istituzione di una cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride, nell'intento di potenziare la cooperazione tra l'UE e la NATO, possa essere altresì segnalata, in sede parlamentare, la portata dei bollettini di informazione predisposti dalla stessa cellula e la necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi di intelligence militare e la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride;

con riferimento all'Azione 4, l'Italia voglia siglare il *memorandum of understanding* per la creazione di uno *European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats* siglato ad Helsinki il 12 aprile 2017, con cui è stato istituito in Finlandia il Centro europeo per la lotta contro le minacce ibride;

con riferimento all'Azione 16, richiamato il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006,;

evidenziato, con riferimento all'Azione 17, l'impegno profuso dal Parlamento italiano sul terreno della deradicalizzazione nella prospettiva della approvazione anche da parte del Senato del provvedimento recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, già licenziato dalla Camera dei deputati;

raccolto in generale l'appello della Commissione e dell'Alta Rappresentante per il rapido raggiungimento di accordi tra gli Stati membri nell'interesse del rafforzamento della resilienza europea contro le minacce ibride;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ai fini di una più efficace attività di prevenzione e contrasto delle diverse tipologie di minacce ibride, appare indispensabile realizzare una collaborazione più stretta, anche sperimentando forme originali di partenariato, con i Paesi terzi e, in particolare, con quelli che si trovino nelle aree più direttamente investite da fenomeni terroristici o da conflitti e instabilità, in modo da responsabilizzarli e allo stesso tempo da consolidarne la capacità di reazione;

b) carattere prioritario, ai fini della prevenzione e del monitoraggio delle minacce, assume la realizzazione, attraverso l'adozione di tutti gli strumenti informatici utili, e con le opportune cautele a salvaguardi della riservatezza dei dati, un costante ed efficace scambio di informazioni fra le strutture specializzate degli Stati membri, le agenzie dell'Unione europea più direttamente investite nella materia e i corrispondenti organismi degli Stati terzi maggiormente coinvolti;

c) tra le azioni da realizzare, carattere assolutamente prioritario assume il rafforzamento degli strumenti di protezione e resilienza delle cosiddette infrastrutture critiche. A tal fine, si raccomanda la massima attenzione nella definizione degli indicatori di vulnerabilità e nella evidenziazione delle lacune e delle carenze cui occorre porre rimedio con urgenza;

d) fra le infrastrutture critiche, particolare attenzione dovrà essere dedicata al comparto dei trasporti, stante l'evidente asimmetria che attualmente si registra per

quanto concerne il livello dei controlli e della sicurezza tra il settore aereo e le altre modalità di trasporto, in particolare quelli ferroviario e marittimo. A quest'ultimo proposito, è auspicabile un rafforzamento delle misure di prevenzione relativamente alla circolazione dei mezzi navali di maggiori dimensioni, sia per il trasporto passeggeri sia per il traffico commerciale, specie per quanto concerne il trasporto di fonti energetiche e di merci pericolose, particolarmente esposti ad attacchi e minacce ibride;

e) massima attenzione dovrà essere assicurata anche alla protezione dei siti

che ospitano centrali nucleari in considerazione dell'ampiezza delle aree geografiche che potrebbero essere investite dalle conseguenze di un attacco, che supererebbe i confini degli Stati membri che ospitano le centrali stesse;

f) occorre, inoltre, limitare quanto più possibile i rischi che possono discendere da attacchi mossi alle infrastrutture informatiche e ai sistemi di rete, suscettibili di paralizzare l'attività di interi Paesi o di settori molto ampi, stante il fatto che già si registrano sempre più frequenti e invasivi attacchi informatici e alle reti di comunicazione.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 8-00269 Spadoni: Sui profili attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari),

premessi che:

L'Italia ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011;

il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77; pertanto la Convenzione è in vigore dal 1o agosto 2014;

si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

L'articolo 3 della Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne; una volta recepita, il suo testo è stato ovviamente tradotto in lingua italiana, a differenza del cosiddetto « *Explanatory Report* », fondamentale per comprendere correttamente il significato di tutti i termini utilizzati nella stessa;

ai sensi della Convenzione è stato istituito un gruppo di esperti indipendenti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Vio-*

lence - GREVIO), incaricato di monitorare l'attuazione della stessa da parte degli Stati aderenti;

il GREVIO è tenuto a pubblicare i *report* valutativi degli strumenti adottati dalle Parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione;

allo stato attuale sono due gli Stati che, sulla base del *timetable* stabilito dallo stesso Consiglio, hanno sottoposto i propri *report* al controllo del GREVIO: l'Austria e il Principato di Monaco, che hanno inviato il questionario il 1° settembre 2016;

il questionario è stato adottato dal GREVIO l'11 marzo 2016 e prevede, al punto C, intitolato « *State obligations and due diligence* », che i *report* debbano contenere tutte le informazioni rilevanti affinché sia possibile un monitoraggio sufficiente a prevenire, investigare, punire e garantire la riparazione per qualsiasi atto di violenza di cui alla Convenzione, perpetrato da parte dei soggetti non statali; esso prevede, inoltre, che le Parti reagiscano a tutte le forme di violenza descritte dalla stessa, in modo tale da permettere alle autorità di agire in modo conforme agli obblighi convenzionali;

il questionario del GREVIO è stato elaborato esclusivamente in lingua francese e inglese;

L'Italia sarà chiamata alla trasmissione del proprio *report* nel gennaio 2018; pertanto, a partire da questa data, sulla base della compilazione effettuata, sarà

possibile verificare l'efficacia degli strumenti utilizzati per l'attuazione dei pre-cetti contenuti nella Convenzione;

nelle amministrazioni pubbliche italiane potrebbe non esserci un'adeguata traduzione del questionario, in particolare per le parti normative che si riferiscono a un modello di ordinamento giuridico dif-ferente (*common law*),

impegnano il Governo

ad assumere iniziative per la traduzione dell'*Explanatory Report* della Convenzione di Istanbul.

(8-00269) « Spadoni, Dadone, Manlio Di Stefano, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso anche il previsto parere del Consiglio di Stato e che sono pervenuti i rilievi della Commissione Agricoltura.

Ricorda, quindi, che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, nella riunione di giovedì 26 ottobre, hanno convenuto – su proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle – di chiedere l'invio di una relazione scritta ad alcune associazioni non comprese tra quelle audite, e segnatamente all'Unione forestali carabinieri e diritti (UNFORCED), al Partito diritti militari, alla rappresentanza degli Operai a tempo indeterminato (OTI), oltre che al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER-Interforze), per la componente dei Carabinieri forestali. Avverte che sono pervenute le relazioni dell'Unione forestali carabinieri e diritti (UNFORCED) e del Partito diritti militari.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione Affari costituzionali, chiarisce che i relatori stanno lavorando alla predisposizione della proposta di parere, confrontandosi per definire un testo che tenga conto di tutti i suggerimenti pervenuti, nonché delle va-

lutazioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della difesa Roberta Pinotti e della Viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 96</i>)	16
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	19

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono la ministra della difesa Roberta Pinotti e la viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione della Ministra della difesa Roberta Pinotti e della Viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale

della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La ministra Roberta PINOTTI e la viceministra Teresa BELLANOVA svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Daniele MARANTELLI (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL-TIPI), Vincenzo D'ARIENZO (PD) e Angelo SENALDI (PD).

La ministra Roberta PINOTTI e la viceministra Teresa BELLANOVA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa. (COM(2017)294 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa. (COM(2017)295 final).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 96).

Le Commissioni proseguono l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che con la giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni programmato dalle Commissioni. Ricorda, quindi, che la proposta di documento finale redatta dai relatori è stata anticipata ai gruppi già nella giornata di giovedì 2 novembre e che oggi è stata loro inoltrata una nuova versione della stessa proposta, integrata alla luce di quanto emerso nelle audizioni di questa mattina.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato*) che, rispetto a quella trasmessa la scorsa settimana, reca alcune integrazioni inserite a seguito dell'audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, e della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova, svoltasi nell'odierna seduta antimeridiana. Sottolinea che all'osservazione di cui alla lettera c), relativamente ai programmi di eccellenza nazionale che possono essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee, è stata inserita l'opportunità di valutare l'acquisizione successiva di tali capacità in base alle effettive necessità. Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera e), relativamente alla proposta di regolamento sul programma europeo di sviluppo, sottolinea che è stato inserito il finanziamento del 100 per cento dei costi totali di sviluppo del programma e non già il 100 per cento dei soli costi ammissibili. Rileva infatti che lo sviluppo di prodotti militari presenta un elemento di rischio tecnolo-

gico e tecnico molto elevato, dovuto alle specifiche richieste dei clienti.

Andrea VALLASCAS (M5S), pur condividendo in generale l'istituzione del Fondo europeo per la difesa, esprime perplessità sulla destinazione di risorse finanziarie aggiuntive nel settore delle spese militari e della difesa, come esplicitato nell'osservazione di cui alla lettera *c)* della proposta di documento finale. Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *e)*, dichiara di non condividere quanto definito al primo periodo dell'elenco circa il fatto che le azioni ammissibili debbano essere promosse da imprese stabilite in un limite minimo di soli tre diversi Stati membri. Con riferimento infine all'osservazione di cui alla lettera *f)*, lamenta che i contributi nazionali alle spese per la difesa sono già elevati e che le risorse dei cittadini dovrebbero essere destinate ad altri settori industriali. In conclusione, dichiara un voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale elaborata dai relatori.

Donatella DURANTI (MDP) manifesta la propria perplessità sulla possibilità di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure *una tantum* nel quadro del patto di stabilità e crescita, non computabili nel calcolo del deficit strutturale. Ritiene errata quest'impostazione, considerato che non è possibile fare altrettanto per le spese pubbliche, ben più importanti, a suo avviso, relative al *welfare* e al lavoro. Sottolinea, inoltre, l'importanza di sviluppare una politica europea di difesa comune che non ponga l'accento esclusivamente sull'industria degli armamenti e sulla necessità di aumentare la spesa relativa. In conclusione, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di documento finale predisposta dai relatori.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia innanzitutto i relatori per il lavoro svolto, esprimendo altresì apprezzamento per gli

elementi emersi nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata odierna.

Ritiene che il contesto internazionale stia offrendo nuove sfide fino a poco tempo fa imprevedibili, sottolineando che l'Europa svolge un ruolo essenziale per la difesa e il mantenimento della pace nel mondo. Osserva che l'Italia è chiamata a dare il proprio contributo a fianco di altri Paesi europei quali la Francia e la Germania nello sviluppo sia dei sistemi d'arma sia di una politica di difesa comune.

Rileva che lo scomputo di alcune spese comuni nell'ambito della difesa europea non può essere considerato in contrasto con altre azioni che l'Italia ha chiesto di escludere dal Patto di stabilità. Richiamato quanto emerso nell'odierna audizione relativamente all'importanza della ricerca e al coinvolgimento delle piccole e medie imprese, evidenzia che la ricerca nel campo della difesa comune rappresenta un potente volano per l'economia del Paese ed esprime apprezzamento per le osservazioni formulate al riguardo nella proposta di documento finale. Per queste ragioni e per il fatto che non rileva alcun contrasto con le politiche messe in campo dal Governo in altri settori, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale.

Ludovico VICO (PD) esprime un particolare apprezzamento per il nuovo capoverso inserito nell'elenco dell'osservazione di cui alla lettera *e)*, in cui si prevede sia consentito il finanziamento del 100 per cento dei costi totali di sviluppo del programma, e non già il 100 per cento dei soli costi ammissibili.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, evidenzia l'importanza di approvare il documento in tempo utile perché serva al dibattito in sede europea e rimarca come le integrazioni della proposta di parere illustrate dal relatore per la Commissione Attività produttive rispondano in pieno alle questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva.

Ritiene che le problematiche sollevate dal collega Vallascas possano essere valu-

tate più attentamente in un successivo momento. Quanto all'aver scomputato dal patto di stabilità le spese per gli investimenti destinati alla difesa, osserva che ciò consente di liberare una quantità maggiore di risorse da destinare ad altri settori di spesa pubblica.

Conclude sottolineando l'importanza di affermare un'unità europea nel settore della difesa: un obiettivo tanto più rile-

vante in quanto l'Unione europea è oggi il più cospicuo presidio dei diritti umani nel mondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Istituzione del Fondo europeo per la difesa » (COM(2017)295 final), nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final);

preso atto che gli atti esaminati si inseriscono nel quadro delle prime iniziative concrete presentate dalla Commissione europea in attuazione del Piano d'azione europeo in materia di difesa, sul quale la IV Commissione difesa della Camera si è pronunciata lo scorso 19 luglio con un documento finale (doc. XVIII, n. 73) recante una valutazione positiva con alcune osservazioni;

considerato che il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre scorso ha sollecitato un rapido accordo sulla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

affinché i primi progetti possano essere finanziati nel 2019 e incoraggiato gli Stati membri a sviluppare meccanismi di finanziamento flessibili e solidi nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, al fine di consentire l'acquisizione congiunta di capacità e/o la loro manutenzione congiunta;

considerato che la proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa mira in primo luogo a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole, nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza;

rilevato che tale iniziativa, alla luce del riposizionamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti e della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, segna una svolta fondamentale che, nel potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione, è volta anche a rafforzare la competitività degli apparati produttivi eu-

ropei, recuperando la vocazione manifatturiera, settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri paesi produttori, fra cui le potenze emergenti;

considerato che il Piano d'azione europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento, e tenuto conto che la stagione dei grandi programmi europei lanciati nello scorso secolo si va esaurendo senza che per ora siano state avviate nuove iniziative cooperative;

considerato che, come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure «*una tantum*» nel quadro del patto di stabilità e crescita, e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare anche nel nostro Paese una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria creando un effettivo rapporto di collaborazione con la Difesa che superi, come indicato nel *Libro bianco sulla sicurezza internazionale e la difesa*, la logica della semplice fornitura per entrare in quella della *partnership*, favorendo la crescita delle dimensioni di scala del comparto;

b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, evitando che si perda questa importante occasione per partecipare alla costruzione di una difesa comune. A tal fine è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;

c) il Governo deve seguire i negoziati con un approccio proattivo, identificando per tempo le tecnologie, le capacità e i programmi di eccellenza nazionali (in particolare, su: osservazione, comunicazione e navigazione spaziale; sorveglianza aerea e navale; cyberdifesa; difesa anti-missile; sistemi a pilotaggio remoto) che possano essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee prevedendo risorse aggiuntive che consentano di rispettare gli impegni assunti in sede Nato ed europea, di cofinanziare i nuovi programmi di sviluppo che saranno avviati e di valutare l'opportunità di acquisire successivamente tali capacità in base alle effettive necessità;

d) i programmi che saranno finanziati dovranno essere selezionati anche tenendo conto delle competenze e delle specializzazioni di cui sono portatori le PMI, i centri di ricerca e le università, le quali dovranno essere coinvolte sia nel quadro di iniziative transnazionali con realtà analoghe, sia attraverso partenariato con imprese di maggiori dimensioni;

e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, e nella prospettiva della definizione del futuro programma post 2020, occorre che:

la definizione delle azioni ammissibili, di cui all'articolo dell'articolo 6, comma 2, persegua concretamente l'obiettivo del carattere transnazionale, in particolare garantendo che le azioni debbano

essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri, e non due, come previsto attualmente, al fine di non creare condizioni di oligopolio che potrebbero avvantaggiare alcuni Stati membri dell'UE a scapito di altri e di superare l'esperienza delle collaborazioni bilaterali, tendenzialmente esclusive, perseguendo quelle multilaterali, per loro natura più inclusive;

la definizione dei soggetti ammissibili a partecipare alle azioni finanziate dal programma di cui all'articolo 7, comma 1, preveda che i beneficiari debbano essere imprese europee in termini di presenza effettiva delle capacità tecnologiche, industriali e manageriali sul territorio europeo e che le attività nell'ambito dei programmi di sviluppo europei debbano essere svolte prevalentemente in Europa, sfruttando *know-how* e proprietà intellettuali europee;

sia consentito ai gruppi industriali europei di utilizzare capacità tecnologiche da loro controllate anche in Paesi non UE, a condizione che i risultati siano poi utilizzati solo all'interno dell'Unione o sotto il controllo del proprio Governo;

sia favorita l'apertura intracomunitaria delle subforniture sollecitando le grandi imprese a selezionare i subfornitori europei più efficienti e competitivi, indipendentemente dalla loro nazionalità;

sia riservata una quota limitata, ma adeguata, del programma di sviluppo a

progetti di minori dimensioni rivolti unicamente alle PMI, ai centri di ricerca e alle università;

sia assicurata copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo sia sulle azioni previste nell'ambito del programma 2019-2020 sia, in prospettiva, sul futuro programma 2020, senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo;

sia consentito il finanziamento del 100 per cento dei costi totali di sviluppo del programma e non già del 100 per cento dei soli costi ammissibili (*eligible costs*); lo sviluppo di prodotti militari, infatti, presenta un elemento di rischio tecnologico e tecnico molto elevato, dovuto alle specifiche richieste dei clienti, senza dimenticare i limiti alla commercializzazione di tali prodotti;

sia confermato in maniera chiara che i sistemi, le capacità e le tecnologie rimangono di proprietà di chi li genera e non dell'UE;

f) si chiarisca in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «*una tantum*» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (atto n. 469).

Audizione di rappresentanti di: Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA), Associazione produttori TV (APT), 100autori, Sky Italia e Confindustria radio-televisioni 22

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2017.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e

italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (atto n. 469).

Audizione di rappresentanti di: Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA), Associazione produttori TV (APT), 100autori, Sky Italia e Confindustria radio-televisioni.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 23

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci 23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

Atto n. 467.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che la Presidente della Camera ha sciolto la riserva dell'assegnazione, essendo pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, propone che l'esame del provvedimento venga rinviato, al fine di prendere visione dei pareri pervenuti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ritiene accolta la proposta della collega Maestri e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 novembre 2017.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'ampio ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge, nel quale si è registrato l'intervento di tutti i soggetti

interessati, chiede ai relatori quali siano le loro proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame delle medesime proposte.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del deputato Boccuzzi, relatore per la XI Commissione, propone che i lavori sul provvedimento in esame proseguano in sede di Comitato ristretto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone di nominare, secondo quanto prospettato dal relatore per la XII Commissione, un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto, riservandosi le presidenze di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	25
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in og-

getto rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore per la XII Commissione, onorevole Capone, ha illustrato, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, onorevole Oliverio, una proposta di parere favorevole con tre condizioni.

Comunica, altresì, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza dello schema di decreto legislativo in esame, con il quale si provvede, tra l'altro, ad introdurre nell'ordinamento una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Pur riconoscendo che il carattere dissuasivo delle sanzioni è spesso legato alla loro entità, esprime l'auspicio che, nel

delineare un sistema sanzionatorio particolarmente gravoso, il legislatore delegato abbia svolto un'approfondita disamina delle sanzioni vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di scongiurare il rischio che le sanzioni introdotte nell'ordinamento nazionale comportino, di fatto, un elemento di svantaggio per i prodotti italiani.

Preannuncia quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456);

osservato preliminarmente che il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine alle informazioni da fornire al consumatore attraverso l'etichetta dei prodotti;

rilevato, al riguardo, che risulta quanto mai auspicabile che venga completato il processo di riforma individuato nel provvedimento europeo *de quo*, prevedendo che l'indicazione dell'origine del prodotto o della materia prima diventi obbligatoria per tutti i Paesi membri;

considerato, altresì, che sempre più spesso vengono commercializzati anche nel nostro Paese i cosiddetti « *baby food* », cibi industriali quali biscotti, yogurt e pasta, destinati alla tavola dei bimbi da 0 a 3 anni, nonostante per tale fascia di età sia prevista l'applicazione di una normativa europea più severa sui limiti di micotossine e antiparassitari ammessi;

ritenuto, al riguardo, opportuno promuovere iniziative finalizzate all'adozione di un'etichettatura che renda maggiormente chiaro che tali tipologie di prodotti non sono adatte ai bambini di età inferiore a 36 mesi;

preso atto favorevolmente del fatto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015 – , è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che prevede l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

preso atto che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione di quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della medesima legge 12 agosto 2016, n. 170, che ha conferito delega al Governo per la revisione della normativa nazionale in relazione a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, individuando i seguenti criteri specifici:

adeguare, fatte salve le fattispecie di reato vigenti, il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 1169/2011, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione;

demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con l'individuazione, quale Autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra Autorità, fatte salve le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quella degli organi preposti all'accertamento delle violazioni;

preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 26 ottobre 2017;

considerato che il predetto schema, come si evince anche dal titolo, è chiamato ad aggiornare, in relazione alle novità introdotte con il regolamento (UE) n. 1169/2011, sostituendole, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, attuative della direttiva 2011/91/UE, la quale detta norme in merito alle marche e diciture, che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

preso atto, al riguardo, che gli articoli da 17 a 20 dello schema in oggetto dettano disposizioni relative alle informazioni che debbono figurare: nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17); nei prodotti venduti ai distributori automatici (articolo 18); nei prodotti non preimballati (articolo 19); nei prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20);

rilevato, al riguardo, che l'articolo 25 prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, in quanto rientranti, secondo quanto specifica la relazione illustrativa, in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato, in proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia;

ritenuto, quindi, opportuno, premettere all'articolo 25 un inciso dove si faccia salva l'applicazione della normativa europea vigente;

considerata, altresì, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nel provvedimento in esame affluiscono, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari;

ritenuto, inoltre, che occorra tenere nella debita considerazione il particolare ruolo svolto dalle microimprese, tutelate a livello europeo dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ed elemento rappresentativo del sistema produttivo nazionale;

considerato, al riguardo, opportuno prevedere che in caso di commissioni degli illeciti da parte delle microimprese, la sanzione possa essere ridotta fino a un terzo, e non fino alla metà, come attualmente previsto dall'articolo 27, comma 3,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 25, siano premesse le seguenti parole: « Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, »;

2) all'articolo 27, comma 3, le parole: « la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà » siano sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo »;

3) dopo l'articolo 27, sia aggiunto il seguente: « ART. 27-*bis* – 1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del Capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B Businarolo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	43
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che in data odierna è stato trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali. La Commissione può pertanto pronunciarsi definitivamente sul provvedimento entro il termine fissato per il 12 novembre prossimo.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, informa che sta ultimando la predisposizione di una nuova proposta di parere che depo-

siterà entro la giornata odierna. Chiede che sia trasmessa ai componenti della Commissione al fine di poter votare il parere nella seduta di domani, giovedì 9 novembre.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere al Governo entro il 9 novembre 2017.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è stato assegnato dalla Presidenza della Camera con riserva, in quanto la richiesta del Governo non era corredata del parere della Conferenza unificata, che è previsto dalla legge. La Presidente della Camera, con lettera del 2 ottobre scorso, ha pertanto ricordato che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto all'acquisizione e trasmissione del suddetto parere, il quale ad oggi non è stato trasmesso.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se abbia elementi utili in ordine

alla data di trasmissione del suddetto atto, anche al fine di definire eventualmente una data per l'espressione del parere successiva al predetto termine, fermo restando l'impegno del Governo ad attendere per l'emanazione del decreto legislativo che la Commissione esprima il proprio parere.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE informa che l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame da parte della Conferenza unificata è all'ordine del giorno della seduta della Conferenza medesima fissata per domani, giovedì 9 novembre. Assicura che sarà sua cura sollecitare una rapida trasmissione del parere alla Commissione, in modo da permettere alla Commissione medesima di esprimere il proprio parere all'inizio della prossima settimana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione sarà convocata per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame entro martedì 14 novembre prossimo.

Comunica che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1).

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con sette osservazioni. Si sofferma in particolare sull'osservazione di cui alla lettera *a*), relativa al diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano. Sottolinea che la questione è stata posta come osservazione e non come condizione perché in quest'ultimo caso si sarebbe corso il rischio di ottenere l'effetto contrario. Rileva infatti che il diritto all'ascolto del minore è già contenuto nella norma vigente, ma con l'osservazione posta si vuole eliminare qualsiasi incertezza interpretativa. Sull'osservazione di cui alla lettera *b*), volta a prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica nei casi previsti dallo schema in esame, sottolinea che si tratta di una

disposizione contemplata per tutti i giudizi inerenti la tutela.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, condivide le osservazioni poste dal relatore, ma desidera fare una precisazione rispetto all'osservazione di cui alla lettera *a*), in particolare riguardo al riferimento a ogni stato e grado dei procedimenti che riguardano il minore. Ricorda che il decreto-legge n. 13 del 2017 ha previsto il solo ricorso in Cassazione per questioni di legittimità avverso l'atto di primo grado. Con l'estensione del diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado del giudizio si andrebbe quindi a creare una nuova fattispecie di giudizio. Ritiene quindi opportuna una specificazione e una modifica del parere nel senso da lui indicato.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di una riflessione sul tema. Osserva però che la questione potrebbe essere posta anche sotto il profilo dell'opportunità di derogare per i minori non accompagnati alle disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, osserva che nel corso della conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 si è stabilita la necessità di una deroga per i minori non accompagnati, ma con riferimento alla loro permanenza nei centri di accoglienza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-B Businarolo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 3365-B – approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 e modificata dal Senato il 18 ottobre 2017 – riguarda il cosiddetto *whistle-blowing*, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. La proposta integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. Il profilo su cui la proposta di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato. Ricorda che il Comitato si è già espresso in data 20 gennaio 2016, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera. Dà conto sinteticamente del contenuto della proposta C. 3365-B, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Senato.

Rileva che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico. La nuova disciplina proposta prevede, anzitutto, che colui il quale – nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione – segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di

ruolo di prima fascia in servizio; negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012) o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione – comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 – risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, riferendosi a «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza» il dipendente pubblico. L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza. In particolare, nel nuovo testo dell'articolo 54-*bis*: riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, è sostituito il riferimento al «superiore gerarchico» con quello del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (il riferimento anche alla trasparenza è frutto di una integrazione del Senato avente natura di coordinamento con la definizione dello stesso responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge anticorruzione, n. 190 del 2012 e dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013); resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile (comma 1); sotto il profilo soggettivo, il Senato ha soppresso l'estensione della disciplina ai «collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico», già prevista nel testo-Camera; di

converso, la disciplina dell'articolo 54-*bis* riguarda – oltre che i dipendenti della pubblica amministrazione, nell'accezione allargata di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico – anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all'articolo 2359 del codice civile), i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (comma 2); il Senato ha soppresso la locuzione «a qualsiasi titolo», riferita ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, e ha sostituito con la preposizione articolata «delle» la preposizione semplice «di» riferita alle stesse imprese fornitrici, utilizzata nel testo approvato dalla Camera; sotto il profilo oggettivo, si specifica che l'ambito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dal Senato ha soppresso, rispetto al testo approvato dalla Camera, il requisito della «buona fede» dell'autore della segnalazione o denuncia (comma 2); quest'ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha conseguentemente soppresso la definizione legislativa di «buona fede»; viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Viene affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante; si prevedono a tal fine modalità informatiche e, «ove possibile», strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza del segnalante (comma 5). Si ricorda che

l'ANAC ha già adottato linee guida sui suddetti profili con la determina n. 6 del 28 aprile 2015, «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cosiddetto *whistleblower*)»; se durante l'istruttoria dell'ANAC sia accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente, l'Autorità anticorruzione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Il Senato ha sostituito il riferimento all'ente, quale soggetto che ha adottato le misure discriminatorie, con quello a «una delle amministrazioni pubbliche» o «uno degli enti di cui al comma 2». All'adozione di procedure non conformi alle citate linee guida o all'assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni consegue una sanzione da 10.000 a 50.000 (il limite edittale è stato aumentato dal Senato; il testo approvato dalla Camera prevedeva una sanzione da 5.000 a 20.000 euro); il Senato ha, poi, introdotto un nuovo illecito: l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L'ANAC determina la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione. Il Senato ha aggiunto due nuove disposizioni: in base al comma 7 spetta all'amministrazione o all'ente l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il comma 8, anch'esso introdotto dal Senato, prevede il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice, al risarcimento del danno subito e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione; a tal fine è stabilita l'applicazione alle pubbliche amministrazioni dell'articolo 2

del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; è prevista una clausola di esclusione, non modificata rispetto al testo della Camera, in base cui le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9, già comma 7 del testo approvato dalla Camera; disposizione analoga è contenuta nel vigente articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, dove, tuttavia, è necessaria la definitività della sentenza e non è presente il richiamo ai reati commessi con la denuncia); è stata soppressa dal Senato la disposizione (*ex* comma 8) secondo la quale, ove al termine del procedimento (penale, civile o contabile) o all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e l'assenza di buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare che, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso.

L'articolo 2 della proposta di legge estende al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa degli enti), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. L'articolo 2 consta di un'unica disposizione di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi: 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Il comma 2-*bis*, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione del-

l'ente, è stato complessivamente riformulato dal Senato e prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente (e a coloro che da questi siano sottoposti a direzione o vigilanza), segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato: ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente dagli obblighi di segnalazione; ha previsto che i modelli di organizzazione dell'ente – anziché l'obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante « anche » con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere « almeno un canale » alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante); ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla « ragionevole convinzione » dell'illiceità delle condotte); ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riserva-

tezza dell'informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231); è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza – anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all'ambito disciplinare); ha introdotto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate; confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione. Non sono, invece, stati oggetto di modifiche da parte del Senato i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6. Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell'interessato, anche da parte dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (non è, quindi, previsto un obbligo di denuncia); non è invece prevista la denuncia relativa a misure di ritorsione. Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni

disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione – dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

L'articolo 3 è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato. La nuova disposizione – con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico (articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001) o privato (articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001) introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (articolo 326 del codice penale), del segreto professionale (articolo 622 del codice penale), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 del codice penale) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 del codice civile) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa della rivelazione sembra sostanzialmente operare come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione. Rammenta che la Corte costituzionale (sentenza 5/2004) ha affermato che « formule quali « senza giustificato motivo », « senza giusta causa », « senza necessità », « arbitrariamente » e formule ad essa equivalenti od omologhe sono destinate in linea di massima a fungere da « valvola di sicurezza » del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti – in assenza di cause di giustificazione vere e proprie – allorché l'osservanza del precetto appaia concretamente « inesigibile » in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare gli interessi confliggenti, con rango

pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Nella giurisprudenza di merito si afferma che affinché sussista la giusta causa della rivelazione di segreti professionali è necessario sussista un interesse positivamente valutato sul piano etico- sociale, proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione, e che la rivelazione costituisca l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo all'autore della stessa ». La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3). Il comma 3 costituisce quindi una eccezione rispetto alla sussistenza della giusta causa. In presenza di modalità eccedenti rispetto alle finalità della eliminazione dell'illecito non troverebbe più applicazione la giusta causa e sussisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge può essere ricondotto alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile e penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.**Nuovo testo C. 4631 Governo ed abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, osserva che l'obiettivo del disegno di legge in esame è, in particolare, quello di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti. Il testo del disegno di legge, come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia, consta di 6 articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicita che il provvedimento tutela l'equità del compenso corrisposto all'avvocato nei rapporti regolati da convenzioni relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria dell'attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese non rientranti nella categoria delle piccole o medie imprese e delle microimprese. Il comma 2 definisce equo il compenso dell'avvocato quando è « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » nonché « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale », anche tenendo conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Il comma 3 introduce una presunzione legale relativa stabilendo che, fino a prova contraria, le convenzioni tra professionisti e imprese si presumono predisposte unilateralmente da queste ultime.

L'articolo 2, comma 1, qualifica come « clausole vessatorie » le clausole contrattuali che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente diverso dal consumatore e dall'utente, determinano un significativo squilibrio contrattuale a svantaggio dell'avvocato, anche determinato dal compenso non equo. Si osserva che si presume la natura

vessatoria di alcune categorie di clausole, che vengono elencate. La presunzione è, tuttavia, relativa e fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria della specifica trattativa ed approvazione della clausola, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso. Ai sensi del comma 2, si presumono vessatorie, a meno che non siano state oggetto di specifica trattativa ed approvazione, le clausole che: consentono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia; impongono all'avvocato di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse allo svolgimento della prestazione professionale oggetto della convenzione; prevedono termini di pagamento della fattura, o analoga richiesta di pagamento, emessa dal professionista superiori a sessanta giorni; prevedono, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; nel caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, prevedono che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; prevedono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto. Il comma 3 prevede, invece, che è assoluta la presunzione di vessatorietà delle clausole della convenzione che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito. Tali clausole sono, quindi, considerate vessatorie anche ove siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Il comma 3-*bis* precisa che non costituiscono

prova delle citate trattativa e dell'approvazione le dichiarazioni della convenzione che, genericamente, attestano dell'avvenuto svolgimento delle trattative senza indicarne le specifiche modalità di svolgimento.

L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede la nullità delle clausole vessatorie; la nullità – che opera solo a vantaggio dell'avvocato, a cui, quindi, è esclusivamente riservata la relativa azione – riguarda tuttavia la sola clausola e non coinvolge l'intero contratto. Il comma 2-*bis* introduce un termine di 24 mesi, al cui decorso decade l'azione da parte del professionista volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole: si prevede che il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione tra cliente e avvocato.

L'articolo 4 prevede la determinazione dell'equo compenso da parte del giudice. Quando, infatti, sia dichiarata la nullità della clausola e accertata l'iniquità del compenso dell'avvocato, il giudice individua il compenso sulla base dei parametri forensi previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liqui-

dazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, emanato con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

L'articolo 5 del provvedimento rinvia, per quanto non previsto dalla disciplina in esame, alle disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

preso atto della valutazione favorevole espressa, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, dalla V Commissione il 25 ottobre 2017;

preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla III Commissione il 18 ottobre 2017;

preso atto delle osservazioni formulate dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione svolta il 7 novembre 2017;

ricordato che l'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che «il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito»,

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, modificando l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, attribuisce al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore non accompagnato;

evidenziata l'opportunità nei suddetti casi, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica;

osservato che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che reca disposizioni sull'elenco dei tutori volontari »;

rilevato che nel suddetto ambito, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Au-

torità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;

rilevato che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati, specificando che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo,

evidenziata l'opportunità di specificare espressamente, al medesimo articolo 19-bis, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che « in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano »,

ricordato che il provvedimento in esame dispone che il presidente di ciascuna commissione territoriale è tenuto a svolgere l'incarico in via esclusiva,

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali,

preso atto che il Ministro dell'interno, in data 8 settembre 2017, ha adottato il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale,

rilevata l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal sud-

detto Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale in ordine all'estensione dell'applicazione delle linee guida previste dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 anche alle strutture straordinarie di accoglienza individuate dalle prefetture-UTG ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 142,

rilevata altresì l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, ai fini dell'introduzione di accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare: la presenza nelle strutture di accoglienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari; lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza; la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici; l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti,

considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1), del provvedimento in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 gennaio 2008, n. 25, nel senso di specificare che per le competenze del tribunale per i minorenni ivi previste per la nomina del tutore, si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile « in quanto compatibili »,

evidenziata, alla luce delle suddette modifiche disposte dall'articolo 2, l'opportunità di introdurre analogha specificazione (si applicano « in quanto compatibili ») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa

menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, così da evitare incertezze in sede applicativa,

ricordato infine che è in corso la procedura di infrazione n. 2014/2171 – Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo in cui la Commissione europea ha rilevato nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale ritenendo inoltre i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; tale situazione di fatto, secondo la Commissione europea, viola, tra l'altro: l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva accoglienza ove si prevede che «il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori» e l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza,

evidenziata dunque l'opportunità di introdurre tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità, al fine di rimuovere ogni eventuale incertezza interpretativa, di specificare espressamente, all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto

legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano»;

b) si valuti l'opportunità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica laddove agisce per aprire la tutela e nominare il tutore del minore non accompagnato;

c) si valuti l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali;

d) si valuti l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche legislative, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'interno l'8 settembre 2017, con particolare riguardo ai profili evidenziati in premessa;

e) alla luce delle modifiche disposte dall'articolo 2, si valuti, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di introdurre analogha specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;

f) nell'ambito delle disposizioni in materia di elenco dei tutori volontari, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attri-

buite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio, che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di

Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;

g) si valuti l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B Businarolo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante, recante « Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato »;

ricordato il parere espresso dal Comitato in data 20 gennaio 2016, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;

osservato che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) prevedendo, anzitutto, che colui il quale – nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione – segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per

motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;

rilevato che l'articolo 1, capoverso articolo 54-*bis*, comma 6, terzo e quarto periodo – sulla base di modifiche introdotte al Senato – prevede che l'ANAC applichi la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, e che l'ANAC medesimo determini la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione;

osservato che tale previsione pare suscettibile di approfondimento nella parte in cui pone la determinazione della misura della sanzione in correlazione al solo criterio delle dimensioni dell'amministrazione;

preso atto poi che l'articolo 1, capoverso articolo 54-*bis*, comma 9, non modificato presso il Senato, sancisce una clausola di esclusione delle tutele previste dal provvedimento, secondo cui le stesse non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico (articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001) o privato (articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001) introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (articolo 326 del codice penale), del segreto professionale (articolo 622 del codice penale), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 del codice penale) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 del codice civile) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni;

rilevato poi che il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito « e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine »;

osservato, dunque, che il comma 3 costituisce una eccezione rispetto alla sussistenza della giusta causa e che in presenza di modalità eccedenti rispetto alle finalità della eliminazione dell'illecito sus-

sisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto;

segnalata l'opportunità di valutare la determinatezza della condotta penalmente sanzionabile di violazione dell'obbligo del segreto attuata attraverso la rivelazione « con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine », anche alla luce del soprarichiamato nuovo articolo 54-*bis* del testo unico del pubblico impiego che, nel testo modificato dal provvedimento fa venire meno, al nuovo comma 9, la garanzia delle tutele per i segnalanti anche nel caso di reati commessi con la loro denuncia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito le disposizioni recate dall'articolo 1, capoverso articolo 54-*bis*, comma 6, quarto periodo, nella parte in cui pongono la determinazione da parte dell'ANAC della misura della sanzione a carico del responsabile in correlazione al solo criterio delle dimensioni dell'amministrazione;

b) all'articolo 3, comma 3, valutino le Commissioni di merito la determinatezza della condotta penalmente sanzionabile di violazione dell'obbligo del segreto attuata attraverso la rivelazione « con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (Atto n. 465) del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia	46
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	53

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	47
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi)</i>	57

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	47
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo della proposta Molteni C. 4376 adottato come testo base)</i>	60
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2017.

Audizione nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (Atto n. 465) del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che è appena terminata l'audizione informale sull'atto in titolo del capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, chiede se vi siano interventi.

Sofia AMODDIO (PD) fa notare che l'introduzione nel provvedimento in titolo della possibilità per il pubblico ministero

di proporre appello incidentale significherebbe, di fatto, vanificare gli obiettivi dello schema di decreto legislativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che le considerazioni svolte dalla collega Amoddio, così come gli orientamenti emersi nel corso dell'audizione informale testé svoltasi, potranno essere oggetto di ampia valutazione da parte del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta di ieri, una proposta di deliberazione favorevole con alcuni rilievi. All'esito di una più approfondita valutazione, presenta una nuova proposta di deliberazione favorevole con alcuni rilievi che tiene conto della considerazione che ciascun tutore può espletare la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati, « salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni » (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento Cinque Stelle sulla proposta della presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato ». Al riguardo, rammenta che nella seduta del 4 ottobre scorso, la correlatrice, onorevole Giuliani, si era impegnata ad ultimare le verifiche presso il proprio gruppo in ordine alle possibili linee di intervento sull'attuale disciplina in materia di rito abbreviato in relazione ai reati particolarmente efferati. Chiede, quindi, all'onorevole Giuliani di riferire in merito alle verifiche effettuate.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, informa che, all'esito delle verifiche effettuate, come già aveva avuto modo di anticipare nella seduta del 4 ottobre scorso, sono stati individuati alcuni possibili percorsi per intervenire in modo efficace sulla disciplina relativa al rito abbreviato.

Al riguardo, di intesa con il correlatore, Onorevole Molteni, ritiene preferibile, anche alla luce delle riflessioni di alcuni autorevoli processualisti con cui ci siamo confrontati, ritornare alla soluzione già approvata dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura, adottata dal legislatore in occasione della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989, che aveva superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 176 del 1991). Tale disciplina prevedeva il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Rileva che l'individuazione solo di alcune fattispecie di reato, di competenza della Corte di assise, per le quali escludere l'applicazione del rito abbreviato, nella direzione indicata dall'attuale formulazione della proposta di legge C. 4376 oggi in discussione, potrebbe, infatti, prestarsi a censure di irragionevolezza e non esaustività. Appare, pertanto, preferibile, sul piano tecnico-giuridico, la soluzione sopra proposta, peraltro oggetto dell'A.S. 2567, risalente alla XVI legislatura.

Fa presente che ulteriore necessaria linea di intervento è quella diretta a consentire, per i restanti reati di competenza della Corte di assise, la celebrazione del giudizio abbreviato di fronte alla medesima Corte di assise. Tale soluzione è, peraltro, già presente nell'attuale testo della proposta di legge C. 4376. Sul punto, rammento che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2 aprile 1999, ha ritenuto che, nel caso del rito abbreviato, « l'attribuzione di competenza al giudice dell'udienza preliminare, con cui il legislatore, all'evidenza, ha valorizzato i connotati specifici del giudizio abbreviato quale giudizio a prova contratta, articolato su attività e cadenze comunque più semplici e spedite, al cui governo poteva bastare un giudice monocratico, costituisca una opzione non arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali, semmai opinabili, ma non censurabili sul piano della legittimità costituzionale ». Traspare da questa motivazione, pertanto, lo scarso apprezzamento degli stessi giudici costituzionali per una soluzione normativa certamente infelice, che sottrae discutibilmente ai giudici popolari, vale a dire al giudice naturale, sul solo presupposto della « semplicità » e « speditezza » della procedura, la competenza a giudicare comportamenti illeciti che devono essere valutati anche con la sensibilità propria dei giudici non togati.

Fa presente che con il collega Molteni ha poi ritenuto necessario intervenire su un altro aspetto, strettamente connesso all'efficacia delle norme repressive relative ai reati contro la persona, prevedendo, analogamente alla scelta già effettuata dal

legislatore in altri casi, l'esclusione del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, laddove concorrono con le aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, l'aver agito con crudeltà verso le persone) del codice penale.

Ciò premesso, conformemente alle linee di intervento sopra illustrate, sottopone all'attenzione della Commissione, di intesa con l'Onorevole Molteni, una nuova formulazione del testo della proposta di legge C. 4376 (*vedi allegato 3*), facendo presente che tale nuova formulazione del testo, che specifica e modifica il perimetro di intervento della proposta di legge C. 4376, potrebbe essere adottata dalla Commissione come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel rammentare che la Camera dei deputati, nel luglio del 2015 aveva già approvato una proposta di legge a sua prima firma in materia di limiti da porre all'utilizzazione del rito abbreviato, stigmatizza la circostanza per cui la Commissione Giustizia del Senato, nonostante si trattasse di un testo avente ad oggetto una materia estremamente delicata ed importante per l'opinione pubblica, ne aveva « arenato » il percorso, abbinandolo ad altro provvedimento, il cui contenuto era ben più vasto, avendo ad oggetto la riforma del processo penale. Da tale riforma sono poi state escluse le disposizioni in materia di rito abbreviato. Evidenzia come il lavoro effettuato con la collega Giuliani tenga conto di quel testo, estendendone la formulazione e rendendola più completa e congrua. In particolare, fa presente che l'articolo 1, che modifica l'articolo 438 c.p.p. attraverso l'introduzione del comma 1-*bis*, esclude dall'applicazione del rito abbreviato i procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo, secondo l'impostazione adottata dal legislatore del 1987, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 176 del 23 novembre 1991).

L'articolo 2, che introduce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 438 c.p.p. e

modifica per coordinamento il comma 6 del medesimo articolo, consente la richiesta di rito abbreviato, subordinata a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

Rileva che l'articolo 3, che introduce un nuovo articolo 438-*bis* del codice di procedura penale, consente il rito abbreviato nel dibattimento in tre casi: rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di diversa qualificazione del fatto o di integrazione probatoria; diversa qualificazione, nel decreto di rinvio a giudizio, del fatto come reato non punito con l'ergastolo; modifica dell'imputazione nel dibattimento per reato diverso da quelli puniti con l'ergastolo. Sulle richieste decide con ordinanza il giudice del dibattimento. Il medesimo articolo introduce, inoltre, un nuovo articolo 438-*ter* del codice di procedura penale, prevedendo, in applicazione del principio del giudice naturale e dell'articolo 102 della Costituzione, un rito abbreviato davanti alla corte di assise, quando si procede per uno dei delitti su cui essa è competente, per i quali la legge non prevede la pena dell'ergastolo. In tal caso il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione. Si applicano le disposizioni di attuazione del c.p.p., relative al decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale (articolo 5, che introduce l'articolo 134-*ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.p.).

Fa presente che l'articolo 4 modifica per coordinamento l'articolo 442 del codice di procedura penale nelle parti in cui presuppone la possibilità di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo.

Segnala l'opportunità di valutare, nel seguito dell'esame, l'introduzione di una disposizione di carattere transitorio relativa ai procedimenti in corso.

Con riguardo al concorso di circostanze, fa presente che l'articolo 6 modifica l'articolo 69 c.p., stabilendo — con riguardo ai delitti contro la persona — il divieto di equivalenza o prevalenza delle

circostanze attenuanti laddove concorrano con le aggravanti dell'articolo 61, primo comma, numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone) del codice penale.

In considerazione dell'ampio lavoro istruttorio effettuato dalla Commissione sul tema nel corso degli anni e nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo 27 novembre, richiama l'attenzione sulla recrudescenza di gravi fatti di cronaca relativi a crimini particolarmente efferati ed auspica la rapida approvazione di quella che lui ritiene essere una proposta di giustizia e di civiltà giuridica.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) ritiene che il testo illustrato dai relatori sia il frutto di un accordo di fine legislatura tra forze politiche di opposizione e di maggioranza che parte da assunti non veritieri. Nel replicare al collega Molteni, fa presente che le statistiche dimostrano che particolari tipi di reato non sono influenzati dalla gravità o meno della pena per essi prevista. Al riguardo, quindi, evidenzia che, nonostante nel corso di questa legislatura siano state approvate numerose disposizioni volte ad aggravare le pene, il numero di queste fattispecie di reato non tende a diminuire.

Alessia MORANI (PD) nel ringraziare preliminarmente i colleghi Giuliani e Molteni per il lavoro svolto, replica al collega Farina osservando che tale lavoro non costituisce affatto il suggello di un « accordo » politico di fine legislatura, bensì un passo avanti nei confronti delle vittime di reati di particolare efferatezza troppo spesso puniti non adeguatamente. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S) nell'apprezzare la scelta fatta dai relatori di ritornare alla soluzione già approvata dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura, preannuncia che il testo presentato dagli onorevoli Giuliani e Molteni

sarà oggetto di attenta valutazione da parte dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, al fine di proporre eventuali osservazioni costruttive che ne consentano una rapida approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Farina, precisa che con il provvedimento in discussione non intende aggravare alcuna pena, ma semplicemente prevedere che per certi reati, particolarmente efferati, per i quali è previsto l'ergastolo, sia sempre previsto il processo senza sconti per il rito. Rileva, inoltre, che nel corso della legislatura non sono state aggravate le pene di alcun reato, ad esclusione di quelli di corruzione e di associazione a delinquere di stampo mafioso che, a suo avviso, fanno parte di fenomeni che andavano comunque puniti con maggiore severità. Precisa che per quanto riguarda gli altri reati, ad eccezione dell'innalzamento del minimo della pena per il furto e per la rapina, non è stata approvata alcuna proposta di aggravamento della pena. Rammenta, inoltre, che già nella scorsa legislatura il Partito democratico aveva sostenuto con il proprio voto l'approvazione del provvedimento in discussione, che tuttavia non era riuscito a terminare il proprio *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Pone, quindi, in votazione la proposta dei relatori di adottare, come testo base per il prosieguo dei lavori, il nuovo testo della proposta di legge C.4376 Molteni, che modifica e specifica, rispetto alla formulazione originaria, il perimetro di intervento del provvedimento, estendendolo anche alla disciplina relativa al concorso delle circostanze in riferimento ai delitti contro la persona. Tale perimetro sarà considerato ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il nuovo testo della proposta di legge C. 4376 Molteni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare

della proposta di legge in titolo, fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 13 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella giornata di ieri l'Assemblea ha esaminato diverse mozioni (1-01727 Carfagna, 1-01732 Binetti, 1-01733 Saltamartini, 1-01734 Brignone e 1-01742 Di Salvo) presentate dai gruppi di maggioranza e di opposizione dirette ad impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative normative dirette a riconsiderare l'ambito di applicazione delle misure di giustizia ripartiva escludendovi il reato di *stalking*. Osserva di non aver rilevato, nel corso dell'esame, alcun intervento volto a stigmatizzare tale richiesta, sottolineando, invece, di essere stata accusata di aver sostenuto che la giustizia riparativa, se bene esercitata, possa valere anche per il reato di *stalking*, nel caso in cui è prevista la molestia.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge di contenuto analogo a quello dei provvedimenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che nella prossima seduta, una volta adottato il testo base, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, verosimilmente, per la giornata di martedì 14 novembre prossimo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede alla presidente se sia pervenuto l'assenso da parte del Governo al trasferimento dell'esame in sede legislativa della proposta di legge a sua firma C. 4299 recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Agostinelli, fa presente che la Commissione è ancora in attesa di ricevere tale assenso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

C. 4512 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che sono pervenute da parte del relatore, onorevole Dambruoso, e dell'onorevole Ferraresi alcune richieste di audizione. In particolare, il relatore, ha chiesto che vengano auditi Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale; Marilisa D'AMICO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano; Massimo LUCIANI, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » e presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti e Gaetano SILVESTRI, Presidente emerito della Corte costituzionale, oltre ai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione donne magistrato italiane. L'onorevole Ferraresi, invece, aveva indicato

tra i soggetti da audire le correnti dell'Associazione nazionale magistrati.

Ritiene quindi che dovrebbe essere valutata l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti di tutte le correnti interne dell'ANM, in conformità ai rispettivi statuti.

Arcangelo SANNICANDRO (MDP) chiede al collega Ferraresi per quali ragioni ritenga opportuno audire le correnti dell'Associazione nazionale magistrati e non soltanto i rappresentanti dell'associazione stessa.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che, poiché il provvedimento si riferisce al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, appare a suo avviso opportuno audire gli organi che hanno una parte attiva in tale processo di elezione.

Carlo SARRO (FI-PdL) nel ritenere che l'audizione dei rappresentanti delle correnti interne all'ANM costituirebbe un precedente che andrebbe poi esteso anche in caso di indagini conoscitive riferite ad altri provvedimenti, si dichiara contrario a che la Commissione proceda ad audire tali soggetti.

Franco VAZIO (PD) nel ritenere che la Commissione, nello svolgere attività conoscitiva, debba audire i rappresentanti di associazioni e non delle correnti interne alle stesse, si dichiara contrario a che la Commissione proceda ad audire tali soggetti.

Arcangelo SANNICANDRO (MDP) dichiara di non comprendere la *ratio* della richiesta del collega Ferraresi, ritenendo superfluo audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche quelli delle correnti presenti al suo interno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura non si menziona le correnti interne all'ANM. Ritiene, tuttavia, che potrebbe essere utile

audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche i rappresentanti delle correnti che non sono presenti all'interno della giunta esecutiva centrale dell'associazione stessa.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nel replicare ai colleghi testé intervenuti, ritiene che nei loro interventi gli stessi abbiano posto l'attenzione sulla forma tralasciando la sostanza.

Osserva che è di tutta evidenza che, seppure non menzionate all'interno della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, le correnti interne all'ANM siano parte attiva di tali elezioni sottolinea pertanto che i rappresentanti di tali correnti siano auditi dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul provvedimento in titolo.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, ritiene che potrebbe essere un valido punto di sintesi prevedere l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati nonché del procuratore Davigo, rappresentante dell'unica corrente che non fa parte della giunta esecutiva centrale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non concorda con la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che l'ANM rappresenta la sintesi sindacale di tutte le correnti all'interno della magistratura, ritiene che, oltre al presidente dell'ANM, potrebbero essere auditi tutti i componenti della giunta esecutiva centrale. Nel riservarsi di effettuare la più equilibrata valutazione possibile in merito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fernando PRODOMO, *presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze* e Alessandro SIMEONE, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF)*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Sofia AMODDIO (PD) e Arcangelo SANNICANDRO (MDP).

Rispondono ai quesiti posti Fernando PRODOMO, *presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze* e Alessandro SIMEONE, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;

in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, dall'altro, in via di stretta correlazione, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

la disposizione sulla riserva di codice, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo inserisce nella parte generale del codice penale, rappresenta una fondamentale norma di indirizzo, di-

retta a porre un argine alla proliferazione, al di fuori dell'ambito codicistico e in modo non sistematico, della legislazione in materia penale;

la delega va intesa come limitata al solo inserimento nel codice penale di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi intervento di modifica delle stesse. Diversamente, una revisione generale della parte speciale del codice penale, pure auspicabile, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi criteri direttivi che, invece, non sono individuabili nella legge delega;

rilevato che:

l'articolo 2 del provvedimento (« Modifiche in materia di tutela della persona »), alla lettera *a*), introduce nel codice penale, nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge;

posto che la nuova collocazione della predetta fattispecie nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato rende applicabile l'articolo 7 del codice penale (« Reati commessi all'estero »), con conseguente punibilità, senza restrizioni, dei fatti commessi all'estero sia dal cittadino italiano che da quello straniero, appare necessario sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 289-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. Tale ultima disposizione (che,

peraltro, figura tra quelle oggetto di abrogazione all'articolo 7, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo) delinea, infatti, una disciplina speciale, e più restrittiva, in materia di giurisdizione, dal tenore non del tutto chiaro. In particolare, la norma in questione pur essendo restrittiva rispetto alle regole generali in materia di giurisdizione, al contempo fa espressamente salve, attraverso una clausola di rinvio, le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 11 del codice penale;

considerato che:

la lettera *d*) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di « Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti », attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-*bis*, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;

appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-*bis*, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di « drogaggio sportivo », inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971,

n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;

evidenziato che:

la lettera *f*) dell'articolo 2 riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. L'inserimento di tali fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta l'applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-*ter* c.p. (persona offesa minorenni, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa), con aumento della pena da un terzo alla metà;

posto che tali aggravanti attualmente non sono riferite ai delitti di tratta previsti dal codice della navigazione, per evitare un ulteriore aggravio sanzionatorio, peraltro interdetto dai limiti della legge di delega, occorre modificare il testo dell'articolo 602-*ter* (Circostanze aggravanti), specificando che il richiamo all'articolo 601 si riferisce unicamente alle ipotesi dei primi due commi;

osservato che:

la successiva lettera *h*) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-*bis*). Vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto dell'articolo 3 della legge richiamata è

integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-*bis*. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale;

il testo del nuovo articolo 604-*bis* dovrà essere coordinato con le modifiche che saranno eventualmente introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 (*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST*) dell'AC 4505-B (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (*Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*), già approvato dalla Camera;

nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, andrebbe, inoltre, inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. Tale ultima disposizione prevede *che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1)*. La medesima disposizione aggiunge, inoltre, *che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'au-*

mento conseguente alla predetta aggravante (comma 2);

sottolineato che:

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, alla lettera b), inserisce, nel titolo VII del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'*integrità del sistema finanziario*. Nel nuovo capo è inserito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Tale delitto è inserito all'articolo 493-*quater* codice penale;

il delitto in questione dovrebbe essere più correttamente collocato all'interno del titolo VIII del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dove, peraltro, la nuova fattispecie è collocata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;

sottolineato altresì che:

L'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato « confisca in casi particolari », nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992). Trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della « confisca allargata » e della « confisca per equivalente ». Nello specifico, la riforma abroga l'articolo 12-*sexies* (articolo 7, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La « confisca in casi particolari » di cui all'articolo 240-*bis* riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-*sexies*, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;

posto che l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 12-sexies, appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso ART. 289-ter, sopprimere il quarto comma;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso ART. 586-bis, comma 3, lettera *c*), aggiungere infine le seguenti parole: « dal Comitato olimpico nazionale »;

3) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *g*), inserire la seguente: « *g-bis*) all'articolo 602-ter del codice penale, alinea, dopo la parola 601, inserire le seguenti: « primo e secondo comma »;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), dopo il capoverso ART. 604-bis, sia inserito il seguente: « ART. 604-ter. Circo- stanza aggravante. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo com- messi per finalità di discriminazione o di

odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità » prevede che la pena sia aumentata fino alla metà. Le circo- stanze attenuanti, diverse da quella pre- vista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante »;

5) sia inserita la fattispecie (Trasfe- rimento fraudolento di valori) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel libro primo, Titolo VIII, del codice penale, re- lativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

6) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia coordinato il testo del nuovo articolo 240-bis, relativo alla « confisca in casi particolari », con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato;

e con le seguenti osservazione:

all'articolo 7, comma 1, dopo la let- tera *l*), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: « *l*) bis – articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale –giudice tutelare e giudice minorile – che potrebbe, di fatto, determinare interferenze e sovrapposizioni tra i distinti procedimenti, oltre che un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali;

l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;

considerato che:

lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, trasferisce dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato;

al riguardo, appare opportuno prevedere che tale procedimento si svolga innanzi al tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Tale scelta, infatti, determinerebbe una significativa riduzione dei tempi del procedimento, oltre che un minor impatto organizzativo

per i tribunali dei minori; al fine di evitare possibili contrasti interpretativi appare altresì opportuno richiamare espressamente, nei limiti della prevista clausola di compatibilità, oltre che le norme di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile, in materia di tutela, anche le relative disposizioni di attuazione del medesimo codice che dettano importanti modalità applicative, quale, ad esempio, quelle relative all'istituzione e alla tenuta del registro delle tutele;

rilevato che:

analogamente, il richiamato articolo, al comma 2, lettera *b*), individua nel tribunale per i minorenni l'autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore medesimo, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015;

in proposito, appare opportuno introdurre specifiche disposizioni dirette a prevedere la conservazione, in via informatica, dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, nei casi in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato. A questo scopo, potrebbe essere utilizzato il « Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati », istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017. Tale soluzione consentirebbe, infatti, di scongiurare il rischio di eventuali duplicazioni di procedimenti nei confronti del medesimo minore non accompagnato, nell'ipotesi in cui questi, come sovente accade, si sposti in differenti aree geografiche del Paese, con conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento, modifica l'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per

i minori non accompagnati, sostituendo il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale, con quello delle disposizioni del titolo IX, capo I, concernenti la tutela del minore;

al riguardo, appare opportuno inserire, nel corpo dell'articolo, una disposizione volta ad attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il coordinamento, in ambito nazionale, delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari, attualmente affidata ai garanti regionali, prevedendo, inoltre, che ciascun tutore possa espletare la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati, salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia previsto che il procedimento di nomina del tutore del minore straniero non accompagnato si svolga innanzi al tribunale per i minorenni in composizione monocratica, anziché collegiale; nonché siano espressamente richiamate le disposizioni di attuazione del codice civile relative agli articoli 343 e seguenti del medesimo codice;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativamente al caso in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato, siano introdotte misure volte a consentire la conservazione informatica dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, a tal fine utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 9 della legge n. 47 del 2017;

al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "quando la tutela riguarda fratelli

o sorelle” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo di tre salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni”;

b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per garantire l’attuazione uniforme sul territorio nazionale del sistema di tutela volontaria, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza coordina le attività di selezione e di formazione dei tutori volon-

tari. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano informano l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in merito alle attività realizzate in attuazione al presente articolo, con cadenza almeno trimestrale”;

c) al comma 2, le parole: “titolo IX” sono sostituite dalle seguenti. “titolo X, capo I”. »

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni.**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA MOLTENI
C. 4376 ADOTTATO COME TESTO BASE**

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo ».

ART. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo »;

b) al comma 6, le parole: « del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 4-*bis* e 5 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 438-*bis*. – (*Rito abbreviato nel dibattimento*). – 1. Nel caso di rigetto della richiesta di cui ai commi 4-*bis* e 5 dell'articolo 438, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può rinnovare al giudice la richiesta.

2. Può altresì proporre la richiesta al giudice nel caso in cui il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

3. Se, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

ART. 438-*ter*. – (*Rito abbreviato in corte di assise*). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione ».

ART. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*ter*. — (*Decreto che dispone il giudizio immediato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). — 1. Quando

il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti disposizioni ».

ART. 6.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nei delitti contro la persona le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituenti aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 62

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 65

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 68

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 66

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 69

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 67

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coor-

dinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere il parere entro il prossimo 26 novembre, avverte che la Commissione Bilancio, assegnataria del provvedimento ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, esprimerà il proprio parere sulle conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'atto al nostro esame nel corso della prossima settimana.

Alessio TACCONI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega conferita con l'articolo 1 e l'Allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) e recepisce, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 della medesima legge di delegazione ed agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, che introduce misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e abroga la decisione 95/553/CE.

Segnala che l'articolo 6 della legge di delegazione europea 2015 detta, al comma 1, un importante principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2015, alla luce del quale il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio – sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi –, dovrà prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in re-

lazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

Sottolinea che la direttiva (UE) 2015/637 – adottata il 20 aprile 2015, e che, tra l'altro, ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata –, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima, infatti, che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in Paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.

Evidenzia che la direttiva mira (articolo 1) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di assistenza consolare in Paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel Paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.

Ricorda che, dal punto di vista giuridico, la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Difatti, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un Paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale.

Segnala inoltre che l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede, al paragrafo primo, che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. Ricorda che questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE.

Fa presente che il secondo paragrafo prevede poi che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare direttive sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi e che la direttiva 2015/637 costituisce l'attuazione di quest'ultima previsione.

Per quanto concerne, invece, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rileva che l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.

Sottolinea che, in questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una tutela consolare non discriminatoria, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico Paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (articolo 2) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (articolo 9). Evidenzia, inoltre, che la direttiva specifica la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (articolo 5) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di Paesi terzi.

Segnala che il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri Paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.

Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1° maggio 2018.

Passando ad illustrare lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea del 2015, evidenzia che esso si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. Sottolinea che l'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali.

Segnala che con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011, riguardante l'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari, viene introdotto il concetto di « cittadino europeo non rappresentato », cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.

Il provvedimento consente, quindi, agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).

Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.

Ricorda, altresì, che sono previste norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.

Sottolinea che, ai fini di facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.

Segnala che dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di prima categoria.

Ricorda che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poiché si tratta di un

atto di adeguamento all'ordinamento dell'UE, segnala che non si evidenziano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, anche perché la collaborazione fra Stati in materia di tutela consolare è espressamente prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963.

Concludendo, ritiene che il provvedimento costituisce un rilevante progresso nell'ambito della tutela consolare, in particolare perché consente la necessaria flessibilità a fronte di situazioni che possono essere molto diversificate.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Laura Garavini, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice*, illustrando i propri emendamenti 3.1, e 3.2 (*vedi allegato 1*), segnala che, relativamente al comma 1 dell'articolo 3, la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario posticipare dal 2017 al 2018 la decorrenza degli oneri previsti dal provvedimento, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, imputando i medesimi oneri al bilancio triennale 2018-2019, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame.

Segnala, inoltre, che l'emendamento soppressivo del comma 2 si è reso necessario perché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, ivi richiamata, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Laura Garavini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Laura Garavini, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice*, illustrando i propri emendamenti 3.1, e 3.2 (*vedi allegato 2*), segnala che, relativamente al comma 1 dell'articolo 3, la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario posticipare dal 2017 al 2018 la decorrenza degli oneri previsti dal provvedimento, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, imputando i medesimi oneri al bilancio triennale 2018-2019, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo al nostro esame.

Segnala, inoltre, che l'emendamento soppressivo del comma 2 si è reso necessario perché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri even-

tualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, ivi richiamata, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile.

Sottolinea, poi, che nonostante gli oneri recati dal provvedimento in discussione siano di modesta entità, il beneficio che la ratifica dell'Accordo in discussione può arrecare nel campo della cooperazione giudiziaria è notevole.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Laura Garavini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Agricoltura, Trasporti e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione per le questioni regionali ha

comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Andrea Manciuoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, e Agricoltura, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Sandra Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (C. 4627 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. La Relatrice.*Sopprimere il comma 2.***3. 2.** La Relatrice.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (C. 4628 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede me-

dante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. La Relatrice.*Sopprimere il comma 2.***3. 2.** La Relatrice.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	70
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO)

relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento rilevando che il disegno di legge C. 4906 reca l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali. In particolare, tre di queste organizzazioni – IDLO (Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo), ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali) e MFO (*Multinational Force and Observers*) – hanno la loro sede sul territorio nazionale, a Roma, in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate. Gli altri due accordi riguardano, invece, la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia (IEF) e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia.

Si sofferma, quindi, sullo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO), emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, che riguarda più da vicino gli ambiti di competenza della Commissione difesa.

Al riguardo, ricorda che la *Multinational Force and Observers* (MFO) – il cui quartier generale è a Roma – è un'organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace tra la Repubblica Araba d'Egitto e lo Stato d'Israele.

Il fondamento giuridico di questa organizzazione risale agli accordi di pace di Camp David. Oggi ne fanno parte 13 Paesi (Australia, Canada, Colombia, Isole Fiji, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Ungheria, Uruguay, USA e Italia). Le risorse economiche di cui necessita l'Organizzazione sono stanziare – in parti uguali – da Egitto, Israele e Stati Uniti d'America, mentre gli altri Stati contribuiscono allo svolgimento della missione mediante l'invio di propri contingenti. La Forza vede attualmente impiegate circa 1.700 unità di personale.

Fa presente, poi, che l'Italia – che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO sin dalla sua istituzione (1982) – è il quarto Paese contributore in termini di uomini.

L'attuale contributo nazionale è fissato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Doc. CCL n. 2), che ha confermato per l'anno 2017 un volume massimo di 75 militari e 3 mezzi navali.

In particolare, il contingente militare italiano, denominato *Coastal Patrol Unit* (CPU), ha il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso, e riportare possibili violazioni dell'articolo 5 del Trattato di pace tra Egitto e Israele. Tale compito viene assicurato con tre pattugliatori costieri classe Esploratore, permanentemente assegnati al contingente in Sinai, nell'ambito del 10° Gruppo Navale Costiero. Per ultimo, ma non meno importante, gli assetti navali della CPU svolgono anche i normali compiti istituzionali demandati alla Forza armata, fra cui il supporto alle autorità locali nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Quanto al contenuto dell'accordo, evidenzia che l'oggetto dello scambio di Note è la richiesta di MFO, accolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia. La modifica è finalizzata ad incrementare da sette fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, si tratta di un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle deteriorate condizioni di sicurezza della regione.

Per completezza d'informazione segnala che le altre intese oggetto di ratifica riguardano la revisione dell'Accordo di sede con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) in ragione

dell'opportunità sia di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese, la modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione, l'adozione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), luogo del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, con lo scopo di definire la missione e regolare l'organizzazione e le attività del medesimo Forum e, infine, l'attribuzione all'unità del Consiglio d'Europa già informalmente operante a Venezia dello status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato

alla gestione di attività di cooperazione euromediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i>	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i>	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	86
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
AVVERTENZA	92

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge in esame, già esaminata in prima lettura dal Senato (A.S. 951-1082), prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine. Osserva che il testo originario del provvedimento, di iniziativa parlamen-

tare, non è corredato di relazione tecnica ma che, nel corso dell'esame presso il Senato, è pervenuta una relazione tecnica utilizzabile ai fini dell'analisi del provvedimento.

In merito all'articolo 1, che reca disposizioni sul distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sulla sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica relativi alle variazioni di entrate conseguenti all'attuazione della norma, basati su elementi tratti da banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto attiene alle stime riportate, pur prendendo atto che gli importi sono caratterizzati da un certo margine di approssimazione, ritiene che andrebbero comunque esplicitati i passaggi logico-matematici attraverso i quali si giunge a una stima di 705.000 euro annui partendo dalla differenza fra 1.200.000 e 515.000, che invece risulta pari a 685.000 euro.

Infine, evidenzia che la relazione tecnica indica che tali oneri sono riferiti a ciascuna annualità, mentre il testo della norma non esplicita il loro carattere annuo.

Ribadisce che la relazione tecnica è incentrata sulla stima delle variazioni nelle entrate tributarie, mentre non sono fornite informazioni correlate alle eventuali spese sostenute per funzioni svolte dallo Stato per le regioni a statuto ordinario che dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di verificare se sussistano eventuali effetti finanziari.

Per quanto concerne, in particolare, le variazioni attese nella spesa sanitaria, la relazione tecnica rinvia la quantificazione degli effetti finanziari al momento in cui saranno disponibili i necessari dati ISTAT mentre, relativamente alle spese per il personale, la relazione tecnica si limita ad affermare la possibilità di « contenuti scarti rispetto ai costi attuali », fornendo il costo complessivo attuale del personale quale elemento informativo. Ai fini di una verifica delle quantificazioni del provvedimento, ritiene quindi utile acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti netti attesi dall'applicazione delle norme.

Considera inoltre utile acquisire ulteriori elementi, non esplicitati nella relazione tecnica, riferiti:

agli adempimenti che dovessero risultare necessari per l'attività amministrativa di trasferimento, quali ad esempio la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte, il trasferimento di eventuali atti e affari amministrativi pendenti, il trasferimento di obblighi di spese pluriennali già deliberate. In proposito considera necessario acquisire la conferma che ai relativi, eventuali, oneri si potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'eventuale trasferimento di beni statali ubicati nel comune di Sappada. Rileva in proposito che dal sito agenzia-demanio.it non risultano immobili dello Stato nel territorio comunale: pertanto non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera comunque opportuna una conferma, che dal provvedimento in esame non derivino variazioni nella consistenza e nel valore del patri-

monio dello Stato, con riflessi sui relativi redditi.

In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge in esame, valutati in 705.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Osserva inoltre che, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, l'onere di 705.000 euro deve intendersi a carattere annuale e che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a dare compiuta risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Federico D'INCÀ (M5S), nel segnalare il proprio orientamento favorevole sul provvedimento, evidenzia l'esistenza di problematiche di carattere finanziario in relazione al passaggio dei cittadini residenti nel comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia. Segnala infatti che la previsione di oneri per la finanza pubblica, da attribuire alla spesa sanitaria, valutati in 705.000 euro, in conseguenza di detto passaggio, evidenzia chiaramente come lo Stato sostenga spese sensibilmente superiori per i cittadini residenti nelle regioni a statuto speciale

rispetto a quelle relative ai cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario.

Prosegue poi sottolineando la situazione di crisi in cui versa da anni la zona montuosa della provincia di Belluno, la quale registra un costante spopolamento e progressivo impoverimento demografico, non giustificati dalle caratteristiche morfologiche dei luoghi, evidenti soprattutto se paragonati al tasso di crescita demografica della confinante regione Trentino Alto Adige, che è il più alto d'Italia.

Fa presente che, a fronte di questa crisi, il Parlamento e il Governo non adottano i provvedimenti che sarebbero necessari per un suo superamento intercettando la richiesta di un maggiore riconoscimento della specificità montana di tali aree. Fa notare che, in assenza di una risposta adeguata da parte delle istituzioni, vi è la possibilità concreta che numerosi altri comuni intraprendano la medesima strada, rivendicando una maggiore autonomia e un trattamento analogo a quello riservato alle regioni a statuto speciale.

Si tratta, dunque, di elaborare politiche adeguate volte a diminuire le differenze di trattamento tra territori confinanti, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse nell'ambito della legge di bilancio. In caso contrario, l'avvio di numerose altre procedure di distacco sarà inevitabile e anzi, a suo avviso, auspicabile.

Propone pertanto l'istituzione di un Fondo di riequilibrio in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, destinato a contrastare le motivazioni che sono alla base delle richieste di aggregazione a dette regioni. Invita quindi il Parlamento e il Governo a impegnarsi per la creazione di detto fondo e per dotarlo di adeguate risorse.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, in relazione a quanto segnalato dal collega D'Incà, sottolinea che l'articolo 75 del disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente all'esame del Senato, incrementa in misura considerevole le risorse destinate agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne.

Osserva inoltre che l'onere di 705.000 euro annui derivante dal provvedimento in esame non riguarda la spesa sanitaria dei cittadini residenti nel comune di Sappada, ma attiene – al netto di altri effetti fiscali – alla determinazione della compartecipazione delle entrate erariali di spettanza della regione Friuli Venezia Giulia. Segnala infine che il Fondo di solidarietà comunale non subirà variazioni per effetto del provvedimento in discussione.

Federico D'INCÀ (M5S), pur riconoscendo l'incremento delle risorse destinate allo sviluppo delle aree interne previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2018, ribadisce lo stato di crisi delle zone montuose del Veneto, che risulta evidente nel confronto con le confinanti zone del Trentino Alto Adige.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'Accordo in oggetto, assicura che la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della

disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente.

Inoltre, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4627 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'Accordo in oggetto, la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente;

in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;

sopprimere il comma 2. ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 7 novembre il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), evidenzia che la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'extradizione nel pro-

prio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente.

Aggiunge quindi che, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Segnala infine la necessità di specificare il carattere « annuo » dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4628 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione

europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'extradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente;

in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

appare necessario inoltre specificare il carattere « annuo » dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché

agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;

sopprimere il comma 2. ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015,

stanziare a valere sul capitolo 7290 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Accordo in esame e garantire la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), si riferiscono alla copertura degli oneri connessi al suo funzionamento quantificati complessivamente in euro 29.026.383, per tutto il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018. Segnala poi che, al fine di assicurare che la procedura di messa in concorrenza venisse garantita a partire dal 1° luglio 2018, il citato comma 645 stanziava risorse pari a 10 milioni di euro per il periodo 2018-2022, mentre in seguito alla rimodulazione delle predette somme, intervenuta con legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano allo stato disponibili 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027. Ricorda inoltre che, atteso che « le Parti, hanno convenuto di farsi carico del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio », come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo in esame, il servizio AFA è stato denominato « transitorio » a partire dal 1° luglio 2013 poiché « propedeutico alla definizione e preparazione di una nuova procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale » a partire dal 30 giugno 2018.

Conferma infine che il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di organismi o esperti il cui avvalimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4685 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, stanziare a valere sul capitolo 7290 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Accordo in esame e garantire la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), si riferiscono alla copertura degli oneri connessi al suo funzionamento quantificati complessivamente in euro 29.026.383, per tutto il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018;

al fine di assicurare che la procedura di messa in concorrenza venisse garantita a partire dal 1° luglio 2018, il citato comma 645 stanziava risorse pari a 10 milioni di euro per il periodo 2018-2022, mentre in seguito alla rimodulazione delle predette somme, intervenuta con legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano allo stato disponibili 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027;

inoltre, atteso che « le Parti, hanno convenuto di farsi carico del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio », come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo in esame, il servizio AFA è stato denominato « transitorio » a partire dal 1° luglio 2013 poiché « propedeutico alla definizione e preparazione di una nuova procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale » a partire dal 30 giugno 2018;

il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di organismi o esperti il cui avvalimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla relazione tecnica;

ritenuto che:

la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, al di là del suo tenore letterale, dovrebbe essere intesa nel senso che le risorse di cui all'articolo 1, comma

654, della legge n. 208 del 2015, saranno destinate all'attuazione della presente legge, anziché alla « copertura degli oneri derivati dalla presente legge », giacché i soli oneri non incorporati nella legislazione vigente e che derivano dall'attuazione dell'Accordo dovrebbero essere quelli alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 3, relativi alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, istituito dall'articolo 6 dell'Accordo;

l'onere di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, al di là del tenore letterale della disposizione in esso contenuta, come risulta dalla natura dell'onere stesso quale evidenziata dalla relazione tecnica, rappresenta una mera previsione di spesa e non un limite massimo di spesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, posto che la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del « Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – *European Centre for medium weather forecast* » rappresentava una delle finalità per le quali erano state stanziato tali risorse. Sottolinea inoltre che l'impatto sui saldi di finanza pubblica derivante dall'utilizzo delle predette risorse è compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge n. 232 del 2016.

Con riguardo alla non coerenza, dal punto di vista formale, della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che prevede la messa a disposizione gratuita degli immobili, rispetto al comma 2 del medesimo articolo, che prevede invece un onere di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, evidenzia che tali risorse sono comunque necessarie per le opere di infrastrutturazione, il cui dettaglio è descritto nella relazione tecnica, e che tali opere sono opere finalizzate a rendere tecnologicamente adeguato ad accogliere il *data center* l'immobile messo a disposizione dalla Regione.

Con riferimento allo sviluppo temporale dei lavori, osserva che il profilo di cassa delle relative risorse finanziarie, prefigurato dal presente provvedimento, è allineato con il cronoprogramma dei lavori e che, a tal fine, il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca ha stipulato un apposito accordo con la Regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Conferma quindi che la clausola arbitraria di cui all'articolo 7 dell'Accordo potrà essere esercitata per la composizione delle eventuali controversie insorgenti tra le parti, giacché l'Accordo non prevede penali specifiche in caso di ritardi nella consegna dell'opera.

Osserva inoltre che, per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, poiché il relativo bando di gara provvederà a esplicitare eventuali penali a carico del *contractor* incaricato della realizzazione dell'opera medesima in caso di ritardi nella consegna, non si determineranno ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al contributo statale alla Regione Emilia-Romagna di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020 (anno di entrata in funzione del Centro dati), di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, che costituiscono limite di spesa, rappresenta che trattasi della componente nazionale sul riparto tra Italia e Organismo delle spese di manutenzione annuali della struttura immobiliare, che spettano, in analogia a precedenti Accordi di sede, allo Stato ospitante;

Conferma che la riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dal citato comma 4 dell'articolo 3, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale.

Relativamente agli edifici e terreni, di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Accordo, opzionabili dal Centro dal luglio 2024 al 30 giugno 2033, conferma che, come specificato al successivo comma 3, i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi saranno a carico dell'Organismo internazionale, senza impatto quindi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda la possibilità che tali aree della Regione Emilia-Romagna

concedibili a titolo gratuito all'Organismo possano configurare mancati introiti in termini di costo opportunità per la mancata concessione ad utilizzi alternativi, rappresenta che tali aree erano in disuso ed allo stato di degrado (ex Manifatture Tabacchi) e pertanto non sono ipotizzabili, nell'attuale stato in cui versano le predette aree, eventuali minori introiti per la Regione Emilia-Romagna in assenza di onerose opere di riqualificazione.

Con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, precisa quindi che le esenzioni fiscali sulle retribuzioni corrisposte in Italia dal Centro, anche a favore di altri soggetti che attualmente percepiscono altri redditi fiscalmente imponibili in Italia, non configura perdita di gettito, giacché l'imponibile generato dalle retribuzioni pagate in Italia dal Centro è in ogni caso reddito attualmente non prodotto nel nostro Paese.

Assicura infine che alle eventuali prestazioni erogate dai sistemi italiani di previdenza sociale al personale dell'Organismo si farà fronte attraverso versamenti idonei effettuati dal personale stesso o dal citato Organismo, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (PD) *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4685 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e

della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, posto che la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del « Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – *European Centre for medium weather forecast* » rappresentava una delle finalità per le quali erano state stanziati tali risorse;

l'impatto sui saldi di finanza pubblica derivante dall'utilizzo delle predette risorse è compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge n. 232 del 2016;

con riguardo alla non coerenza, dal punto di vista formale, della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che prevede la messa a disposizione gratuita degli immobili, rispetto al comma 2 del medesimo articolo, che prevede invece un onere di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, si evidenzia che tali risorse sono comunque necessarie per le opere di infrastrutturazione, il cui dettaglio è descritto nella relazione tecnica;

tali opere sono opere finalizzate a rendere tecnologicamente adeguato ad accogliere il *data center* l'immobile messo a disposizione dalla Regione;

con riferimento allo sviluppo temporale dei lavori, il profilo di cassa delle relative risorse finanziarie prefigurato dal presente provvedimento è allineato con il cronoprogramma dei lavori;

a tal fine, il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha stipulato un apposito accordo con la Regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio;

la clausola arbitrale di cui all'articolo 7 dell'Accordo potrà essere esercitata per la composizione delle eventuali controversie insorgenti tra le parti, giacché l'Accordo non prevede penali specifiche in caso di ritardi nella consegna dell'opera;

per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, poiché il relativo bando di gara provvederà a esplicitare eventuali penali a carico del *contractor* incaricato della realizzazione dell'opera medesima in caso di ritardi nella consegna, non si determineranno ulteriori oneri per la finanza pubblica;

relativamente al contributo statale alla Regione Emilia-Romagna di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020 (anno di entrata in funzione del Centro dati), di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, che costituiscono limite di spesa, si rappresenta che trattasi della componente nazionale sul riparto tra Italia e Organismo delle spese di manutenzione annuali della struttura immobiliare, che spettano, in analogia a precedenti Accordi di sede, allo Stato ospitante;

la riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dal citato comma 4 dell'articolo 3, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale;

relativamente agli edifici e terreni opzionabili dal Centro dal luglio 2024 al 30 giugno 2033, di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Accordo, si conferma che, come specificato al successivo comma 3, i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi saranno a carico dell'Organismo internazionale, senza impatto quindi sulla finanza pubblica;

per quanto riguarda la possibilità che tali aree della Regione Emilia-Romagna concedibili a titolo gratuito all'Organismo possano configurare mancati in-

troiti in termini di costo opportunità per la mancata concessione ad utilizzi alternativi, si rappresenta che tali aree erano in disuso ed allo stato di degrado (ex Manifatture Tabacchi), e pertanto non sono ipotizzabili, nell'attuale stato in cui versano le predette aree, eventuali minori introiti per la Regione Emilia-Romagna in assenza di onerose opere di riqualificazione;

con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, si precisa che le esenzioni fiscali sulle retribuzioni corrisposte in Italia dal Centro, anche a favore di altri soggetti che attualmente percepiscono altri redditi fiscalmente imponibili in Italia, non configura perdita di gettito, giacché l'imponibile generato dalle retribuzioni pagate in Italia dal Centro è in ogni caso reddito attualmente non prodotto nel nostro Paese;

alle eventuali prestazioni erogate dai sistemi italiani di previdenza sociale al personale dell'Organismo si farà fronte attraverso versamenti idonei effettuati dal personale stesso o dal citato Organismo, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che le modifiche introdotte al provvedimento, recante « Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato », nel corso dell'esame presso il Senato, di portata sostanzialmente limitata, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario rispetto alle disposizioni contenute nel testo già approvato dalla Camera, in considerazione del loro carattere essenzialmente ordinamentale e procedimentale.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 ottobre 2017 erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17,

comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 –, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, concernenti l'ambito di applicazione del provvedimento e modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM), evidenzia che l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2214-*quater* del COM al fine di estendere l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei

carabinieri. La relazione tecnica afferma che tale intervento normativo non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, in quanto lo stesso consiste in un'alternativa, a scelta dell'interessato, al cosiddetto « montante contributivo » di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, già previsto anche per detto personale antecedentemente all'assorbimento, in quanto forza di polizia a ordinamento civile. Sul punto si rileva che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, prevede che la disciplina ivi contenuta del « montante contributivo » operi in alternativa, previa opzione dell'interessato, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e non anche per le Forze di polizia ad ordinamento cd. « civile », quale era il disciolto Corpo forestale dello Stato.

Tanto premesso, evidenzia preliminarmente che il carattere di alternatività tra l'applicazione dell'ausiliaria e del « montante contributivo », anche per il Corpo forestale dello Stato, riferito dalla relazione tecnica, non appare deducibile dalla lettera dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che viceversa sembrerebbe limitarsi a riconoscere al personale del Corpo forestale dello Stato, al pari di quello di altri corpi di polizia ad ordinamento civile, l'accesso all'applicazione del solo istituto del « montante contributivo ». L'applicabilità dell'ausiliaria alle 5.840 unità di personale forestale transitate nell'Arma dei carabinieri non sembrerebbe, pertanto, configurabile come « già scontata » nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento dell'ausiliaria per l'Arma dei carabinieri (1392,41 milioni di euro). In proposito andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento.

Inoltre, poiché il meccanismo opzionale per l'accesso al predetto istituto implica la possibilità di scelta per il regime potenzialmente più favorevole per i soggetti interessati, andrebbero verificati gli eventuali effetti di tali previsioni per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2, fa presente che andrebbe confermato che la previsione non risulti suscettibile di incidere sull'equilibrio del Fondo di previdenza interessato.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, considerato il tenore meramente definitorio della norma, e alle restanti disposizioni dell'articolo 2.

Per quanto concerne l'articolo 7, recante applicazione dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza, evidenzia che la norma estende l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza. In proposito rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), ribadendo che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che disciplina il riconoscimento dell'istituto del « montante contributivo » in favore degli appartenenti alle forze di polizia, qualifica tale istituto come alternativo al beneficio dell'ausiliaria solo con riguardo al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne esclude, pertanto, l'applicazione al disciolto Corpo forestale dello Stato, stante la sua configurazione come corpo di polizia civile. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Anche con riferimento alle norme in esame richiama inoltre l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo agli eventuali effetti finanziari relativi al riconoscimento del beneficio dell'ausiliaria agli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nel Corpo della Guardia di finanza, tenuto conto che il meccanismo opzionale consente l'accesso al regime più favorevole per gli interessati.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 452.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. A tal fine viene novellato il codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto 7 marzo 2005, n. 82. Rammenta che, a norma della clausola di invarianza confermata dal decreto legislativo n. 179 del 2016, all'attuazione del CAD si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (articolo 90 del CAD).

Con riferimento all'articolo 2, recante finalità e ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale, rileva che la norma prevede un'estensione dell'obbligo di applicare il CAD ad ulteriori amministrazioni, quali autorità portuali e autorità indipendenti, ed attività, quali le funzioni ispettive e di controllo fiscale, che rilevano ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Pur considerando che il CAD è assistito da una clausola di invarianza, di cui all'articolo 90, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate – anche a seguito della predetta estensione – di dare applicazione al codice medesimo senza nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne gli articoli 5 e 61, comma 1, in materia di identità e domicilio digitale, rileva che la disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai servizi offerti *on line* dalle pubbliche amministrazioni tramite la propria identità digitale, a

decorrere dal 1° gennaio 2018 (articolo 61, comma 1). In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se la fruibilità dei servizi offerti *on line* attraverso l'identità digitale richieda adeguamenti delle applicazioni esistenti tali da comportare, per le amministrazioni interessate, nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, concernenti l'utilizzo del domicilio digitale, evidenzia che la relazione tecnica afferma che dal complessivo svolgimento delle attività previste dalle norme in esame non derivano oneri per la finanza pubblica. Ritiene che andrebbe peraltro chiarito se l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) debba sostenere spese nella fase di avvio (fino a dicembre 2017) dell'Indice nazionale dei domicilia digitali. A tal proposito, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che i costi da sostenere nella prima fase sono marginali e possono essere riassorbiti dall'infrastruttura complessiva di Infocamere, rileva che la responsabilità della gestione e della realizzazione dell'indice fa capo all'AgID; alcuni elementi di costo (direzione delle attività, responsabilità del progetto) non sembrerebbero pertanto trasferibili sulle strutture informatiche di Infocamere; quali spese debbano essere sostenute nella seconda fase (entro marzo 2018). La relazione tecnica, infatti, afferma che il relativo onere non è allo stato quantificabile in quanto dipende dal reale sviluppo del registro e dalla domanda dei fruitori. Tuttavia poiché il comma 1 dell'articolo 63 dispone che all'attuazione di una serie di articoli, tra cui l'articolo 9 in esame, si dovrà provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 – pari a 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 –, al fine di verificare la congruità di tale copertura andrebbe indicata l'entità delle spese poste a carico del predetto stanziamento per le finalità in questione e per le ulteriori finalità di spesa indicate dallo stesso articolo 63; a quali spese faccia specificamente riferimento l'onere, stimato pari a 200.000 euro per l'anno 2018, che la relazione tecnica sembra imputare alle

attività di « manutenzione ed erogazione del servizio »; andrebbe altresì chiarito se anche tale onere, alla stregua di quello relativo alla « realizzazione » dell'indice dei domicilia digitali, debba intendersi a carico delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016.

In merito agli articoli 10 e 61, comma 4, concernenti il diritto a servizi *on line* semplici e integrati, rileva che le disposizioni presentano portata analoga a quelle dell'articolo 3, comma 1-*sexies*, del CAD, nel testo attualmente vigente, relative al diritto a fruire di servizi *on line*. Peraltro, le disposizioni in esame individuano un termine (data di attivazione del punto unico di accesso) a decorrere dal quale il medesimo diritto è riconosciuto. Andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti da tale previsione: in particolare, andrebbe precisato se l'effetto della norma in esame sia quello di garantire l'effettiva operatività del predetto diritto e se ciò sia possibile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 15, in materia di responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, fermo restando quanto osservato con riferimento all'articolo 62, comma 2, cui si rinvia, si rileva che le norme in esame prevedono l'istituzione *ex novo* di un Ufficio, incaricato di una funzione non svolta in precedenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per far fronte alle relative occorrenze finanziarie non sembrano utilizzabili i risparmi eventualmente conseguiti da altre amministrazioni per la soppressione dei propri garanti, in quanto – in assenza di un preciso vincolo in tal senso – le risorse rimarrebbero comunque nella disponibilità delle medesime amministrazioni. Fa presente che la relazione tecnica menziona quale fonte di finanziamento risorse già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, secondo il profilo temporale richie-

sto dalla disciplina in esame. Osserva in proposito che i predetti oneri assumono in parte (almeno per la quota riferita alle attività di manutenzione) carattere permanente: andrebbe quindi acquisito, a suo avviso, l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo per tali finalità di spesa di disponibilità di bilancio da verificare su base annua. Segnala che andrebbe infine precisato se, ed eventualmente in quale misura, a fronte della creazione di una struttura amministrativa dedicata, possano determinarsi – oltre agli oneri indicati dalla relazione tecnica – ulteriori spese per la dotazione strumentale necessaria (dotazione *hardware*, utenze, locali, eccetera).

Sull'articolo 16, recante piattaforma nazionale per il governo della trasformazione digitale, osserva che la relazione tecnica non esplicita i dati sulla cui base è stato stimato l'onere indicato: in merito sono opportuni chiarimenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 62, comma 7, e 63 del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 35, recante il sistema di ricerca documentale, osserva che la relazione tecnica non indica i dati in base ai quali è stato stimato l'onere da sostenere per lo sviluppo e la sperimentazione del sistema previsto dalle norme. Evidenzia altresì che la relazione tecnica non prefigura spese di carattere permanente da sostenere per l'adeguamento e la manutenzione del sistema stesso. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Rileva, inoltre, che la sperimentazione prevista è finalizzata a definire una soluzione tecnica alla quale dovranno adeguarsi tutte le amministrazioni pubbliche al fine di consentire la consultazione telematica dei fascicoli del protocollo. In proposito, prende atto del fatto che, secondo la relazione tecnica, il modulo aggiuntivo non altererà il funzionamento delle piattaforme utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e non determinerà l'esigenza di modificare i sistemi e che (come affermato dalla me-

desima relazione riguardo all'articolo 38) la nuova soluzione determinerà solo costi che rientrano nella «attività di naturale aggiornamento dei sistemi e dei servizi delle pubbliche amministrazioni». Ciò posto, ritiene che andrebbe chiarito se ciò includa anche gli oneri per la manutenzione evolutiva del *software* in uso presso le amministrazioni. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 62, comma 7, e 63 del provvedimento in esame.

Con riferimento agli articoli 36, 37 e 38, concernenti il fascicolo informatico e conservazione ed accesso ai documenti, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori elementi a sostegno della neutralità finanziaria delle norme, considerato che ad una ristrutturazione dei criteri di archiviazione e di protocollazione potrebbe corrispondere l'esigenza di un'attività di aggiornamento e revisione degli archivi già creati e delle procedure sviluppate per alimentarli, riguardanti non soltanto gli indici, ma anche la struttura degli archivi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 44, recante il fascicolo informatico e conservazione ed accesso ai documenti, segnala che andrebbe precisata la portata normativa della disposizione in base alla quale «per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale». In particolare, ritiene che andrebbe chiarito quale sia l'ammontare delle risorse reperibili tramite tali rimodulazioni e andrebbero altresì forniti elementi volti a confermare la congruità di tali risorse rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 62, comma 2, in materia di potenziamento dell'AgID, rileva che la facoltà di AgID di avvalersi di

un contingente di 40 unità di personale in posizione di fuori ruolo o comando è prevista in relazione allo svolgimento di compiti che hanno anche natura permanente – quali, ad esempio, l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico digitale e la gestione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche – che non sembrano poter essere soddisfatte con il ricorso ad istituti di carattere temporaneo, in assenza di una rideterminazione delle dotazioni organiche. Rileva che andrebbero pertanto forniti chiarimenti al fine di escludere che l'insieme delle nuove funzioni attribuite all'AgID possa determinare il presupposto per un futuro incremento della dotazione organica, con conseguenti oneri, che potrebbero determinarsi una volta esaurito il ricorso all'istituto del comando. Ritiene, altresì, opportuno che sia chiarito se le disponibilità di bilancio utilizzate a fronte delle esigenze determinate dalle norme in esame abbiano una proiezione anche di carattere permanente, tenuto conto che, come già evidenziato, le esigenze amministrative dell'AgID non sembrano limitate alla fase di avvio delle attività in questione.

Per quanto concerne gli articoli 62, comma 7, e 63, recanti norme finanziarie, rileva che la norma in esame, attraverso la riformulazione dell'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, appare finalizzata a consentire un più ampio utilizzo delle risorse stanziato dal medesimo comma 585, attualmente destinate all'attuazione dell'Agenda digitale. Fa presente che andrebbe dunque confermato che le risorse in questione permangono sufficienti anche a seguito dell'ampliamento di attività conseguente alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame. Osserva in proposito che queste ultime attività assumono, in base alle norme, carattere obbligatorio mentre le risorse di cui al citato comma 585 sono configurate come un limite di spesa. Rileva che andrebbero quindi stimati i costi derivanti dalle singole modifiche introdotte dal provvedimento in esame, posti a carico della predetta autorizzazione di spesa, nonché le effettive disponibilità utilizzabili a valere

su quest'ultima sulla base degli impegni di spesa e delle attività già programmate in base alla vigente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 63, comma 1, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 16 e 35 – concernenti, rispettivamente, l'istituzione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, la realizzazione della Piattaforma nazionale per il governo della trasformazione digitale e la sperimentazione di un Sistema di ricerca dei documenti protocollati – si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 62 del presente schema di decreto. In proposito, rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa ha stanziato 11 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui le risorse medesime risultano effettivamente allocate, negli ammontari testé indicati, sul capitolo n. 849. Ciò posto, ritiene opportuno rinviare a quanto già rilevato in merito ai profili di quantificazione dei predetti articoli 9, 16 e 35, con particolare riferimento all'esigenza di pervenire ad una puntuale individuazione dell'entità e della natura delle voci di spesa da imputare alle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, in modo tale da poter procedere ad una corretta valutazione circa la congruità e l'idoneità della copertura finanziaria prevista all'articolo 63 del presente schema di decreto. Segnala come appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, ciò anche in considerazione, da un lato, della riformulazione dell'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 prevista dall'articolo 62,

comma 7, del presente schema, che sembrerebbe finalizzata a consentire, come in precedenza evidenziato, un più ampio utilizzo delle risorse medesime, dall'altro, del definanziamento per l'anno 2018 della suddetta autorizzazione di spesa contenuto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, le cui risorse dovrebbero passare da 20 milioni di euro a 18.021.546 euro.

Segnala infine che l'articolo 63, comma 2, reca una specifica clausola di invarianza riferita all'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente schema di decreto, in conformità alla previsione di neutralità finanziaria dei decreti attuativi disposta dall'articolo 23 della legge di delega n. 124 del 2015.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 455.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 125 del 2014 e reca lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016, concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994.

Segnala che l'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, tra i

principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla *governance*. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Alla delega in riferimento è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha definito il nuovo assetto organizzativo e funzionale delle autorità di gestione portuale. Alle norme del decreto legislativo non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica (AdSP).

Evidenzia che la relativa relazione tecnica, con riguardo al medesimo decreto legislativo, ha escluso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando l'invarianza della spesa pubblica.

Segnala altresì che l'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura del medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame adottate ad integrazione della nuova disciplina organizzativa e funzionale delle Autorità di servizi portuali (AdSP) prevista dal decreto legislativo n. 169 del 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma dispone che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente. In considerazione del contenuto dell'articolo 16, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 19 ottobre erano stati chiesti al rappresentante del

Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che le attività attribuite dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, rientrano nelle competenze istituzionali dell'ICQRF e possono pertanto essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (atto n. 456);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività attribuite dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, rientrano nelle competenze istituzionali dell'ICQRF e possono pertanto essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A/R.*

*Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.*

ALLEGATO 1

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 196

16637 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma, 7 NOV. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE


Prot. Nr. 198955/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 196879/2017
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: A.C. 4653 - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. Relazione tecnica trasmessa dal Ministero dell'interno

Si fa riferimento alla relazione tecnica "di passaggio" predisposta dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e relativa al progetto di legge indicato in oggetto, approvato dal Senato della Repubblica e all'esame della Camera dei Deputati, che prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica "di passaggio" positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



MISURARE
INTELLIGENZA 0196879/2017

MOD. 4UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO A.C. 4653

La proposta di legge A.C. 4653 prevede il distacco del Comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Il testo, risultante dall'unificazione dei disegni di legge A.S. 951 e A.S. 1082, è già stato approvato al Senato ed è composto da un unico articolo.

Al **comma 1** si dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine. Conseguentemente, dall'entrata in vigore della legge, ogni riferimento alla regione e alla provincia di appartenenza del comune di Sappada presente in disposizioni legislative riguarderà, rispettivamente, il Friuli-Venezia Giulia e Udine, e non più il Veneto e Belluno (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede che l'attuazione della legge sia demandata ad un regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al **comma 4** si stabilisce che gli oneri del provvedimento sono quantificati in 705.000 euro a decorrere dal 2017 e sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Tale quantificazione tiene conto dell'esiguità demografica del comune di Sappada e, conseguentemente degli effetti contenuti che il suo distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia inducono sui bilanci degli enti territoriali coinvolti. L'attuazione della proposta comporta effetti sulla determinazione della compartecipazione delle entrate erariali di spettanza della regione secondo quanto previsto dall'articolo 49 della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia. Per la stima degli

MDDP/ARCS 0196879/2017
INTERV.33

MOD. 4UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

effetti sono stati utilizzati i dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe tributaria (versamenti F24/F23) e relativi ai versamenti afferenti il comune di Sappada. Applicando le modalità di determinazione delle spettanze della predetta regione si stimano maggiori oneri per il bilancio dello Stato di circa 1,22 milioni di euro su base annua. Tali oneri vengono parzialmente compensati dagli effetti per ciò che riguarda la determinazione di maggiori accantonamenti a carico della regione Friuli di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (extra gettito IMU – ICI): sulla base delle modalità di determinazione dell'accantonamento 2016 si stima una maggiore trattenuta a carico della regione di circa 515 mila euro. Nel complesso, quindi, i maggiori oneri per il bilancio dello Stato risultano pari a 705 mila euro su base annua.

Il comma 5, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

7 NOV. 2017

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 196

10598



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

SAL.

31 OTT. 2017.

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 195025
Rif. Prot. Entrata nr. 192999
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: AC 4619 - "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato". **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica sul disegno di legge indicato in oggetto, predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico e pervenuta il 25 ottobre 2017 per l'esame di questo Dipartimento.


Al riguardo, non avendo per quanto di competenza osservazioni da formulare, si restituisce la suddetta relazione tecnica positivamente verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 2 NOV. 2017

Prot. n. 1-6225

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Il testo originario del disegno di legge in esame si limitava a prevedere l'estensione del campo di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni anche alle numerazioni, sia fisse che mobili, non presenti negli elenchi telefonici pubblici con l'obiettivo di rendere possibile a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che il numero sia o meno iscritto negli elenchi, la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato.

Nel corso dell'esame presso la competente 8a Commissione del Senato il testo del disegno di legge, ora adottato come testo base dalle Commissioni IX e X della Camera, si è arricchito con numerose altre previsioni che innovano sensibilmente la disciplina del trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini pubblicitari, di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

Ciò posto, si dà luogo all'esame dell'articolato che si compone di quattro articoli, il primo dei quali reca numerose disposizioni.

L'articolo 1, comma 1, richiama la definizioni contenute nel c.d. Codice della Privacy e nel regolamento istitutivo del registro delle opposizioni.

I commi 2 e 3 ampliano il campo di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, al quale possono iscriversi tutti coloro che intendono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini pubblicitari, di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; la sua operatività è estesa a tutte le numerazioni, sia fisse che mobili, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici (**comma 2**); è previsto che gli operatori siano tenuti a fornire al gestore del registro le numerazioni fisse (**comma 3**); agli utenti è comunque consentito revocare la propria opposizione, in qualunque momento e anche per periodi di tempo definiti (**comma 4**).

Non si ravvisa alcun profilo di onerosità per la finanza pubblica derivante dall'ampliamento della platea di coloro che potranno iscriversi al registro delle opposizioni, posto che, attualmente, i costi del funzionamento del suddetto registro sono posti a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Mise sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Mise stesso.

Si veda in argomento anche il criterio per l'aggiornamento delle tariffe dettato dalla lettera c) del successivo comma 13, che conferma la necessità che le tariffe aggiornate coprano integralmente i costi di tenuta del registro.

I commi 5 e 6 disciplinano gli effetti dell'iscrizione sui consensi espressi al trattamento delle proprie utenze a fini commerciali: è espressamente previsto che l'iscrizione nel registro delle opposizioni comporta la revoca di diritto di tutti i consensi precedentemente spesi, compresi i consensi all'uso delle numerazioni telefoniche cedute

a terzi (**comma 5**); è valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato dati a titolari successivamente al registro delle opposizioni (**comma 6**).

Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

I commi 7 e 8 innovano la disciplina della comunicazione a terzi, del trasferimento e della diffusione dei dati personali degli iscritti al registro per fini di pubblicità o di vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali da parte del titolare del trattamento, nonché della cessione a terzi dei dati riferibili alle numerazioni telefoniche.

Non si ravvisa alcun profilo di onerosità per la finanza pubblica derivante dall'introduzione dei nuovi divieti e obblighi previsti dalle disposizioni in esame.

I commi 9 e 10 prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive connesse alla violazione del divieto di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali di cui al precedente comma 7; è prevista, in caso di violazioni, la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche (**comma 11**).

Trattandosi dell'estensione di fattispecie sanzionatorie ad ipotesi nuove e dell'ampliamento del numero dei soggetti obbligati, le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. Anzi, considerato il disposto dell'articolo 166 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, l'eventuale incremento delle sanzioni contribuirebbe ad aumentare le risorse del fondo statale stanziato nel bilancio dello stato per coprire le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Al **comma 12** viene disposto un obbligo mensile di consultazione del registro e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale a carico degli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica.

Si tratta di adempimenti posti a carico di soggetti privati a cui non è riconducibile alcun aggravio per la finanza pubblica.

Al **comma 13** è prevista l'adozione di un decreto MISE, sentiti il gestore del registro e, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per fissare i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe per la consultazione periodica degli elenchi da parte degli operatori con l'obiettivo di rendere "più agevole e meno costosa" la consultazione.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato considerato che, da una parte, i costi del funzionamento del registro delle opposizioni sono attualmente posti a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso (si vedano le osservazioni sub commi 2, 3 e 4) e che, dall'altra, la lettera c) prevede, tra i criteri direttivi da seguirsi nella determinazione dell'aggiornamento delle tariffe, l'integrale copertura dei costi.

Il **comma 14** dispone il divieto di utilizzare i compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi degli abbonati; la violazione di detto divieto comporta l'applicazione di sanzioni.

La disposizione è di carattere prettamente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 15** affida ad un regolamento di delegificazione il compito di modificare, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, il decreto istitutivo del registro delle opposizioni nonché l'abrogazione delle disposizioni regolamentari incompatibili con le norme del progetto di legge.

L'attività in oggetto ha carattere ordinamentale, trattandosi della conferma dell'attribuzione del potere di dettare norme regolamentari di modifica del quadro regolatorio esistente, competenza già rientrante tra i compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 introduce una disposizione in base alla quale tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* sono tenuti a garantire l'obbligo di identificazione della linea chiamante tramite codice o prefisso specifico atto ad indentificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale; all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandato il compito di individuare il suddetto codice o prefisso specifico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal comma in esame.

L'AGCOM, può svolgere tali compiti con le risorse disponibili, non comportando un carico di lavoro significativo e di conseguenza un aggravio dei costi posto che si tratta di attività (una tantum) di integrazione del Piano nazionale di numerazione (PNN) con un codice o prefisso specifico per le chiamate effettuate a fini commerciali o di ricerche di mercato e di attività di vigilanza e sanzionatoria che viene assorbita nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di gestione e uso della numerazione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico. Il sistema di firma è per chi
ha firmato il documento. Il documento è stato firmato il 08/11/2017 alle ore 10:00:00.
Il documento è stato firmato il 08/11/2017 alle ore 10:00:00.


POSITIVO

NEGATIVO

HP

08/11/2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01353 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).	
7-01385 Fregolent: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).	
7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (<i>Discussione congiunta – Conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01353 e 7-01385 e approvazione delle risoluzioni 8-00266 e 7-01385 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01386</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	111
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del dottor Fabrizio Barini, Partner di Intermonte SIM (*Svolgimento e conclusione*) ... 108

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti e C. 4608 Ruocco, recanti disposizioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito 108

AVVERTENZA 108

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO.

La seduta comincia alle 13.35.

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

7-01353 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo, al fine di consentire al Governo di valutarne attentamente il contenuto e di esprimere la sua valutazione in merito.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

7-01385 Fregolent: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).

7-01386 Sibilìa: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

(Discussione congiunta – Conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01353 e 7-01385 e approvazione delle risoluzioni 8-00266 e 7-01385 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01386).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le risoluzioni 7-01385 Fregolent e 7-01386 Sibilìa, presentate nella giornata di ieri, vertendo su materia analoga a quella trattata dalla risoluzione 7-01353 Giacomoni, già in discussione, saranno discusse congiuntamente a quest'ultima.

Informa quindi che i presentatori hanno riformulato la risoluzione 7-01353 Giacomoni (*vedi allegato 1*) e la risoluzione 7-01386 Sibilìa (*vedi allegato 2*).

Avverte altresì che la risoluzione 7-01385 Fregolent è stata sottoscritta anche dal deputato Barbanti e che il deputato Sottanelli ha sottoscritto la risoluzione 7-01353 Giacomoni, come riformulata.

Michele PELILLO (PD) illustra la risoluzione 7-01385 Fregolent, di cui è cofirmatario, la quale sottopone al Governo la questione del rafforzamento delle misure agevolative in favore dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Al riguardo rammenta in primo luogo che i commi da 88 a 114 dell'articolo 1

della legge di bilancio 2017 hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR), evidenziando come tali misure agevolative stiano già sortendo effetti positivi, ben oltre le aspettative.

A tale proposito fa presente come, attualmente, siano attivi sul mercato 44 fondi PIR *compliant*, i quali, nei primi 9 mesi dell'anno, hanno raccolto circa 5 miliardi di euro, oltre le iniziali stime del Governo, pari a 2 miliardi di euro, che ha così rivisto l'obiettivo per tutto il 2017 a 10 miliardi e come, secondo le stime, la raccolta dei PIR cumulata al 2021 potrebbe superare i 70 miliardi.

Nel sottolineare come tali risultati siano stati conseguiti nonostante le masse gestite e amministrate dal *private banking*, che ammontano a circa 750 miliardi di euro su circa 900.000 clienti ricchi, non siano ancora interessate all'attuale normativa se non in maniera molto marginale, ritiene che lo strumento dei PIR rappresenti una straordinaria opportunità per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che stanno investendo nell'innovazione.

In questa prospettiva, sottolinea inoltre come il Governo abbia individuato nel *venture capital* una delle leve di crescita del Paese, considerato che le imprese altamente innovative soffrono di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori. In tale contesto evidenzia tuttavia come l'industria del *venture capital* in Italia risulti tuttavia ancora molto arretrata rispetto al resto dell'Europa, posto che l'Italia investe solo lo 0,005 per cento del suo PIL in tale settore, contro una media europea che si attesta intorno allo 0,028 per cento.

Al riguardo segnala come, nel primo trimestre 2017, gli investimenti sulle *start-up* siano stati solo di 35 milioni di euro su un totale di 4,9 miliardi di euro in *private equity* e *private debt* e come si

renda quindi necessario rilanciare e rafforzare lo sviluppo del mercato italiano, anche strutturando strumenti finanziari appropriati in grado di soddisfare adeguatamente la domanda degli investitori.

In tale contesto reputa inoltre necessario mitigare l'impatto di alcuni fattori che limitano la competitività del mercato dei capitali italiano, favorendo nel contempo il collocamento e la quotazione sul mercato di un paniere sempre più ampio di titoli azionari e obbligazionari emessi da società italiane, sia per rafforzare l'industria finanziaria domestica, che dalla Brexit potrebbe cogliere importanti vantaggi, sia per ampliare le opportunità di investimento dei PIR.

Alla luce di tali considerazioni la risoluzione impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, per:

a) favorire la canalizzazione del risparmio privato verso il *venture capital*, prevedendo che, per usufruire dell'agevolazione fiscale sui PIR, sia obbligatorio investire almeno il 3 per cento della soglia di investimento prevista dai PIR in Organismi di investimento collettivo del risparmio quotati che investano prevalentemente in *start-up* innovative o in piccole e medie imprese innovative;

b) allargare l'agevolazione fiscale dei PIR alle quote di Fondi di credito e alle obbligazioni emesse a fronte di cartolarizzazioni di crediti erogati a piccole e medie imprese tramite piattaforme *peer-to-peer* specializzate, gestite peraltro da intermediari soggetti a vigilanza dalla Banca d'Italia;

c) estendere l'agevolazione fiscale PIR anche a forme di gestione individuale (gestioni patrimoniali) e non solo collettiva (fondi) per permettere anche al mondo delle gestioni di *private banking* di accedere direttamente agli investimenti PIR, lasciando i vincoli PIR in capo alla gestione e non agli investimenti sottostanti;

d) innalzare dal 5 per cento fino al 10 per cento il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o

fondi pensione, limitatamente alla sottoscrizione dei PIR, nonché di ampliare i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche, ad esempio portando il primo limite a 100.000 euro e il secondo a 500.000 euro;

e) prevedere un credito di imposta del 50 per cento per tutte le società che optano per la quotazione, purché sotto la soglia di 1,5 miliardi di euro di capitalizzazione post-quotazione, oppure che effettuino aumenti futuri di capitale o emissione di obbligazioni.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra la risoluzione 7-01386, di cui è primo firmatario, che sottopone al Governo la questione del rafforzamento della disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

In tale contesto ricorda innanzitutto le agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2017, le quali sono volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR), le quali stanno determinando effetti positivi.

Al riguardo ricorda inoltre che i fondi PIR *compliant* hanno raccolto circa 5 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017 e che le stime di settore prevedono una raccolta complessiva pari a 10 miliardi di euro entro la fine del 2017 e di oltre 70 miliardi di euro entro il 2021.

Evidenzia inoltre come le imprese altamente innovative soffrano di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori e come, per tale ragione, sia fondamentale favorire la produttività e la crescita del Paese, convogliando più fonti di finanziamento verso le imprese tecnologicamente innovative. In tale contesto ritiene quindi opportuno rafforzare il sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto a favore di piccole e medie imprese e società che non possono aspirare alla quotazione presso i principali mercati regolamentati. Rileva

infatti come lo strumento dei PIR possa rappresentare un'ottima opportunità per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che investono in innovazione con l'obiettivo di essere maggiormente competitive nei mercati internazionali.

Sulla scorta di tali considerazioni la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative normative volte a:

a) prevedere l'applicazione del meccanismo di detassazione previsto per gli investimenti qualificati ai sensi dell'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, anche agli investimenti effettuati tramite sottoscrizione di strumenti obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei titoli (quote e azioni) elencati dal comma 89 della medesima legge;

b) prevedere, nel caso di cessione degli investimenti assistiti dalle agevolazioni tributarie prima del termine di 5 anni, la piena vigenza delle agevolazioni tributarie, a condizione che le liquidità liberate vengano reinvestite in altri strumenti finanziari della medesima tipologia;

c) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché di promuovere la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari, fermi restando tutti gli opportuni controlli delle autorità di vigilanza;

d) predisporre adeguate procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – PIR e strumenti di quotazione semplificati – con il profilo personale di rischio del cliente implementando l'attuale sistema di vigilanza sul credito e sul risparmio;

e) istituire presso la CONSOB un Fondo – finanziato mediante una contribuzione degli intermediari degli strumenti

PIR e degli strumenti di quotazione semplificati – preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di *misselling* di strumenti finanziari ai danni di risparmiatori frodati con strumenti finanziari non coerenti con il proprio profilo di rischio;

f) introdurre un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio « portafoglio di investimento » complessivamente inteso;

g) estendere l'agevolazione fiscale sui PIR anche a forme di gestione individuale (gestioni patrimoniali) e non solo collettiva (fondi) per permettere anche al mondo delle gestioni di *private banking* di accedere direttamente agli investimenti PIR, lasciando i vincoli PIR in capo alla gestione e non agli investimenti sottostanti.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione 7-01353 Giacomoni, come riformulata, nonché sulla risoluzione 7-01385 Fregolent, mentre chiede di rinviare ad altra seduta la discussione della risoluzione 7-01386 Sibilìa, al fine di poterne valutare più attentamente i contenuti, anche alla luce della riformulazione dell'atto di indirizzo effettuata dal presentatore nella giornata odierna.

Carlo SIBILIA (M5S) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro, auspicando peraltro che la risoluzione a sua prima firma possa essere nuovamente discussa la prossima settimana.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) rileva innanzitutto come la discussione odierna delle tre risoluzioni riguardanti i PIR confermi che, al di là dell'appartenenza politica, tutte le forze politiche sono ormai convinte che sia giunto il momento di usare la leva fiscale per creare una vera sinergia tra i due punti di forza dell'economia italiana, ossia, tra il risparmio delle famiglie italiane e le PMI, che rappresentano il 98 per cento del tessuto produttivo nazionale.

In tal senso sottolinea come, anche grazie a un confronto serio e costruttivo

svolto, tra la maggioranza e l'opposizione, nell'ambito della Commissione Finanze, si sia riusciti a indurre il Governo a utilizzare la leva fiscale non per tassare il risparmio, come era stato fatto dai governi precedenti, ma per incentivare gli italiani a indirizzare i loro risparmi verso l'economia reale del Paese. La legge di bilancio 2017, infatti, prevede che chi investe nei PIR, per almeno 5 anni, non debba pagare l'aliquota del 26 per cento sui redditi di capitale o di natura finanziaria.

Rileva inoltre come, successivamente, sempre grazie al lavoro svolto in Commissione, si sia riusciti a far estendere le stesse agevolazioni fiscali anche alle Casse di previdenza ed ai Fondi Pensione, che sottoscrivono i PIR.

Alla luce di tali considerazioni ritiene si possa affermare che, in questo caso, la politica ha fatto la sua parte, antepo- nendo, finalmente, agli schieramenti politici, l'interesse del Paese, in quanto una proposta, sebbene sia nata da una forza di opposizione, è stata portata avanti anche dalla maggioranza e approvata.

Nel ricordare come sia noto che l'acronimo PIR significa Piani individuali di risparmio, rileva come PIR significhi ora, a suo avviso, anche un'altra cosa, ossia « Politici insieme per la ripresa del nostro Paese »: la politica, infatti, con questo provvedimento, ha creato le condizioni del cambiamento e ora la palla passa nelle mani dei risparmiatori italiani e dei piccoli e medi imprenditori italiani.

In tale contesto evidenzia che, come riportato dai giornali economici in questi giorni, la « PIR mania » sembrerebbe avere conquistato tutti, visto il successo che essi stanno avendo, con raccolte *record* sin dalle prime settimane di circolazione, per oltre 5 miliardi di euro in pochi mesi.

Nel rilevare quindi come gli italiani, con i loro risparmi, stiano creando le condizioni per far crescere l'economia e per rendere moderne e competitive le piccole e medie imprese, contribuendo alla modernizzazione del mercato finanziario e del sistema produttivo del nostro Paese, sottolinea come, attraverso la sua risoluzione, come riformulata, il suo gruppo

chieda al Governo innanzitutto l'aumento delle risorse che i risparmiatori privati e istituzionali possono investire nei PIR, sottolineando al riguardo che concedere un vantaggio fiscale a chi investe i propri risparmi nei PIR non abbia alcun costo per le casse pubbliche, perché i 1.400 miliardi di euro di risparmi, che ad oggi sono fermi sui conti correnti degli italiani, con tassi di interesse pari a zero, non producono alcun introito per lo Stato, perché il 26 per cento di zero, produce zero.

Inoltre si chiede di semplificare e ridurre i costi di emissione, per consentire alle PMI di quotarsi e di emettere obbligazioni, nonché di consentire ai PIR di sottoscrivere anche quote di Fondi immobiliari, contemplando anche, in prospettiva, la possibilità di sottoscrivere quote di un Fondo Immobiliare *ad hoc*, in cui far confluire il patrimonio pubblico, cosicché il risparmio degli italiani, oltre al rilancio dell'economia reale, potrà essere utilizzato anche per abbattere il debito pubblico.

In tale quadro sottolinea come ora la cosa più importante sia far sì che le PMI sappiano rispondere alla fiducia che i risparmiatori stanno riponendo in loro e, soprattutto, che le istituzioni preposte sappiano vigilare per evitare che, attraverso i PIR, il rischio di credito passi dalle banche ai piccoli risparmiatori.

In tal senso evidenzia come sia compito degli organi preposti alla vigilanza svolgere la propria attività in modo serio e rigoroso.

Michele PELILLO (PD) intende in primo luogo sottolineare la consapevolezza del suo gruppo, peraltro dichiarata nel corso della discussione degli atti di indirizzo, della validità dello strumento dei PIR nel favorire la canalizzazione del risparmio privato a beneficio dell'economia reale del Paese. In particolare sottolinea come tali positivi aspetti connessi all'agevolazione fiscale sui PIR siano stati resi evidenti dal successo di tale strumento in termini di raccolta di capitali nel mercato domestico, nonché dalle considerazioni svolte da numerosi operatori del mercato finanziario i quali, anche in oc-

casione delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, hanno in larga misura espresso il proprio apprezzamento rispetto a tali misure e affermato che esse devono essere rafforzate.

Dichiara quindi la propria soddisfazione, in particolare in relazione a due aspetti: in primo luogo per il fatto che è stato adottato un meccanismo che si sta dimostrando efficace nel promuovere il finanziamento delle imprese italiane e, inoltre, che tale strumento sia stato introdotto nell'ambito della legge di bilancio 2017 ad opera del gruppo del PD, il quale si è quindi dimostrato lungimirante nell'individuare una misura efficace a beneficio del tessuto produttivo del Paese.

Con riferimento alla risoluzione 7-01385 Fregolent, di cui è cofirmatario, la quale sottopone al Governo la necessità di adottare misure di rafforzamento dei PIR, sottolinea come essa, sebbene largamente aderente ai contenuti della risoluzione 7-01353 Giacomoni, come riformulata, se ne discosti per taluni limitate sfumature, affrontando la questione da un punto di vista non del tutto coincidente, pur nell'ampia sintonia di prospettiva e di intenti tra i due atti di indirizzo.

In tale ambito sottolinea come il punto di maggiore e più rilevante sintonia sia costituito dalla consapevolezza della necessità di elevare le soglie di investimento nei PIR, innalzando, dal 5 per cento al 10 per cento, il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o fondi pensione, nonché ampliando i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche. Reputa essenziale il predetto innalzamento delle soglie, ritenendo evidente che tale misura sarà in grado di potenziare ulteriormente la raccolta di capitali per il 2018, già stimata in termini estremamente positivi, a legislazione vigente.

In tale quadro preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione 7-01385 Fregolent e sulla risoluzione 7-01353 Giacomoni, come riformulata.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva innanzitutto l'interesse e l'attenzione del suo gruppo per i PIR, quale misura utile a favorire un canale di finanziamento alternativo a favore delle PMI, le quali risultano ad oggi in gravi difficoltà, a causa della carenza di liquidità e alla restrizione della concessione di credito da parte dei canali tradizionali.

In tale contesto sottolinea come, nell'ambito della risoluzione a sua prima firma, il gruppo M5S abbia voluto porre in particolare l'accento sull'esigenza di contenere la diffusione e lo sviluppo dei predetti strumenti finanziari con l'esigenza di tutelare i risparmiatori. Nel rammentare i gravi casi di *misselling* che hanno prodotto veri e propri disastri in danno dei piccoli risparmiatori, ritiene infatti essenziale che tali leggerezze non abbiano a ripetersi mai più.

In tale prospettiva la risoluzione presentata dal gruppo M5S intende fissare alcune regole, a presidio della tutela dei risparmiatori, attraverso la previsione di procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari con il profilo personale di rischio dei clienti, nonché attraverso l'istituzione di un Fondo preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di *misselling* e l'introduzione di un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio « portafoglio di investimento ».

Nel ribadire la condivisione dello strumento dei PIR nel suo complesso, preannuncia quindi l'astensione del gruppo M5S sulle risoluzioni 7-01385 Fregolent e 7-01353 Giacomoni, in vista della discussione e del voto sulla risoluzione di cui è primo firmatario, la quale affronterà i predetti aspetti a tutela dei risparmiatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sottolinea la grande importanza del dibattito svolto dalla Commissione Finanze su uno strumento, quello dei PIR, introdotto nell'ordinamento anche grazie al lavoro compiuto dalla stessa Commissione, che sta svolgendo un ruolo molto significativo per fornire alle imprese italiane strumenti alternativi di finanziamento, contribuendo

in tal modo ad attenuare il problema della riduzione della disponibilità di credito per le medesime imprese e per il tessuto produttivo nazionale nel suo complesso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-01353 Giacomoni, come riformulata, che assume il numero 8-00266, nonché la risoluzione 7-01385 Fregolent.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione 7-01386 Sibilìa.

7-01358 Sibilìa: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Michele PELILLO (PD), nel ribadire l'interesse del gruppo del PD per le problematiche affrontate dalla risoluzione, suggerisce l'opportunità di rinviare la discussione dell'atto di indirizzo, al fine di giungere ad una riformulazione il più possibile condivisa dello stesso.

Carlo SIBILIA (M5S) accoglie il suggerimento, avanzato dal deputato Pelillo, di rinviare la discussione della risoluzione, così da definire un testo condiviso, auspicando, peraltro, che alla sua disponibilità corrisponda altrettanta disponibilità della maggioranza e del Governo rispetto ai contenuti dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.*

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 3*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* nel pomeriggio di ieri a tutti i componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. **C. 4686 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 4*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, si riserva di formulare alcuni emendamenti, al fine di migliorare la formulazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del dottor Fabrizio Barini, *Partner* di Intermonte SIM.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio BARINI, *Partner di Intermonte SIM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Michele PELILLO (PD), ai quali risponde Fabrizio BARINI, *Partner di Intermonte SIM*.

Pone ulteriori quesiti Carlo SIBILIA (M5S), ai quali risponde Fabrizio BARINI, *Partner di Intermonte SIM*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Barini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti e C. 4608 Ruocco, recanti disposizioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

ALLEGATO 1

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

i commi da 88 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR);

in particolare, tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale;

da un altro lato, ai commi da 100 a 114, prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;

la normativa appena richiamata sta già sortendo effetti positivi, testimoniati dal fatto che i PIR stanno raccogliendo una massa sempre più ingente di risparmi delle famiglie italiane, consentendo una diversificazione degli investimenti e fornendo risorse fresche per finanziarie le imprese produttive italiane;

L'attuazione di tale articolata disciplina ha tuttavia fatto emergere alcuni dubbi e problemi applicativi che appare necessario chiarire, nonché l'opportunità di estenderne l'applicazione, al fine di rafforzarne gli effetti di sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto nelle piccole e medie imprese e nelle società che non possono aspirare alla quotazione;

in tale contesto appare inoltre necessario favorire il collocamento e la quotazione sul mercato di un paniere più ampio di titoli azionari e obbligazionari emessi da società italiane, al fine di evitare che le maggiori risorse finanziarie mobilitate dai predetti incentivi tributari finiscano per provocare un effetto di « bolla speculativa » sui pochi titoli esistenti, nonché favorire il recupero dei prezzi delle azioni delle società domestiche quotate sul listino di Borsa italiana, la cui sottovalutazione è stimata, ad esempio, nella misura del 35 per cento da Morgan Stanley: il recupero di una corretta valutazione di tali titoli contribuirebbe infatti ad evitare che le società domestiche possano essere

oggetto di acquisti totalitari, a prezzi scontati, anche da parte di società estere,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, per:

a) prevedere l'applicazione del meccanismo di detassazione previsto per gli investimenti qualificati ai sensi dell'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, anche agli investimenti effettuati tramite sottoscrizione di strumenti obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei titoli (quote e azioni) elencati dal comma 89;

b) introdurre la possibilità, nel caso di cessione entro il periodo di 5 anni degli investimenti assistiti dalle agevolazioni tributarie, di reinvestire, entro il termine di 90 giorni, i redditi realizzati attraverso la cessione, mantenendo l'esenzione anche sul nuovo investimento, ovvero quantomeno escludendo l'applicazione degli interessi sull'imposta dovuta sui medesimi redditi;

c) valutare la possibilità di innalzare dal 5 per cento fino al 10 per cento il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o fondi pensione, limitatamente alla sottoscrizione dei PIR, nonché di ampliare i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche, ad esempio portando il primo limite a 100.000 euro e il secondo a 500.000 euro;

d) prevedere che le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 siano calcolate sull'ammontare dei soli investimenti effettivamente effettuati e non sulla raccolta totale dei PIR, permettendo ai fondi di avere più libertà di azione sugli investimenti e consentendo loro maggiore possibilità di diversificazione sui mercati esteri, mantenendo comunque inalterate le finalità della richiamata normativa sui PIR;

e) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché promuovere, anche da parte di Borsa italiana, la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari;

f) ampliare il numero di società che accedono al mercato azionario e obbligazionario, ad esempio prevedendo agevolazioni fiscali per favorire la crescita di veicoli sul modello delle *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC);

g) introdurre agevolazioni tributarie (ad esempio nella forma di una riduzione dell'aliquota di imposta dal 26 per cento al 12,5 per cento) per le obbligazioni il cui emittente non sia una sola società, ma una pluralità di società di piccole/medie dimensioni (PMI), prevedendo inoltre che tali emissioni obbligazionarie, realizzate da consorzi di emittenti, possano essere, in aggiunta, associate a forme di garanzia a tutela del sottoscrittore/risparmiatore, realizzando in tal modo una riduzione dei costi di emissione per ciascuna singola società e una diversificazione del rischio emittente per l'investitore;

h) prevedere che i PIR possano anche investire sia in titoli emessi da società aventi ad oggetto attività immobiliari sia in quote di fondi immobiliari che investano principalmente in Italia e/o nell'area euro;

i) valutare l'opportunità di consentire ai PIR di acquistare anche quote di un Fondo immobiliare *ad hoc*, in cui far confluire il patrimonio immobiliare pubblico, con l'obiettivo di abbattere il debito pubblico utilizzando a tal fine il risparmio privato degli italiani, che è di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi, i quali hanno un debito pubblico più basso ma nei quali si registra un livello maggiore di indebitamento privato.

(8-00266) « Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Sottanelli ».

ALLEGATO 2

7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

i commi da 88 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR);

in particolare, tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale;

da un altro lato, ai commi da 100 a 114, prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR, a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;

attualmente sono attivi sul mercato 44 fondi PIR *compliant* che, nei primi 9 mesi dell'anno, hanno raccolto circa 5 miliardi di euro; le stime di settore prevedono una raccolta complessiva pari a 10 miliardi di euro entro la fine del 2017 e di oltre 70 miliardi di euro entro il 2021; le imprese altamente innovative soffrono di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori e, per tale ragione, è fondamentale favorire la produttività e la crescita del Paese, convogliando più fonti di finanziamento verso le imprese tecnologicamente innovative: in linea con quanto appena asserito sarebbe altresì opportuno rafforzare il sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto a favore di piccole e medie imprese e società che non possono aspirare alla quotazione presso i principali mercati regolamentati;

lo strumento dei PIR potrebbe quindi rappresentare una straordinaria opportunità per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che investono in innovazione con l'obiettivo di essere maggiormente competitive nei mercati internazionali e di essere al passo con i cambiamenti in atto nel sistema economico,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte a:

a) prevedere l'applicazione del meccanismo di detassazione previsto per gli investimenti qualificati ai sensi dell'arti-

colo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, anche agli investimenti effettuati tramite sottoscrizione di strumenti obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei titoli (quote e azioni) elencati dal comma 89 della medesima legge;

b) prevedere, nel caso di cessione degli investimenti assistiti dalle agevolazioni tributarie prima del termine di 5 anni, la piena vigenza delle agevolazioni tributarie, a condizione che le liquidità liberate vengano reinvestite in altri strumenti finanziari della medesima tipologia;

c) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché di promuovere la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari, fermi restando tutti gli opportuni controlli delle autorità di vigilanza;

d) predisporre adeguate procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – PIR e

strumenti di quotazione semplificati – con il profilo personale di rischio del cliente implementando l'attuale sistema di vigilanza sul credito e sul risparmio;

e) istituire presso la CONSOB un Fondo – finanziato mediante una contribuzione degli intermediari degli strumenti PIR e degli strumenti di quotazione semplificati – preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di *misselling* di strumenti finanziari ai danni di risparmiatori frodati con strumenti finanziari non coerenti con il proprio profilo di rischio;

f) introdurre un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio « portafoglio di investimento » complessivamente inteso;

g) estendere l'agevolazione fiscale sui PIR anche a forme di gestione individuale (gestioni patrimoniali) e non solo collettiva (fondi) per permettere anche al mondo delle gestioni di *private banking* di accedere direttamente agli investimenti PIR, lasciando i vincoli PIR in capo alla gestione e non agli investimenti sottostanti.

(7-01386) « Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano ».

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione (C. 4628 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4628, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 »;

rilevato come i due Accordi di cui si propone la ratifica siano finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale, intensificando in particolare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, ed escludendo la possibilità che l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi possa essere rifiutata per motivi attinenti al segreto bancario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati (C. 4686 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4686, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica risponda a esigenze di adeguamento tecnologico del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Me-*

dium-Range Weather Forecasts – ECMWF), connesse alla costituzione del più grande Data Centre in materia a livello mondiale, il quale sarà ubicato in Italia, nel Tecnopolo di Bologna;

evidenziata la rilevanza strategica dell'iniziativa, che potrà apportare significativi benefici al nostro Paese, sia in termini di prestigio internazionale sia in termini di sviluppo del patrimonio scientifico e tecnologico nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	116
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	120
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	116
Sull'ordine dei lavori	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
RISOLUZIONI:	
7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale. <i>(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00267)</i>	116
ALLEGATO 2 <i>(Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	121
7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume <i>(Discussione e rinvio)</i>	118
ERRATA CORRIGE	119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un ser-

vizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 7 novembre scorso.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, alla luce della relazione svolta nella precedente seduta e in assenza di specifiche sollecitazioni da parte dei gruppi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 7 novembre scorso.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, presenta una proposta di parere favorevole, in cui, in linea con le sollecitazioni del presidente, viene sottolineato l'interesse che la Commissione ambiente ha in più occasioni manifestato per il rafforzamento e il coordinamento dei centri di previsione meteorologica, a livello nazionale ed internazionale (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 7 novembre scorso.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, richiamando la relazione svolta nella precedente seduta e non essendo pervenute specifiche osservazioni da parte dei gruppi, presenta una proposta di parere favorevole.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, sussistendo gli opportuni presupposti in termini di presenza dei gruppi e in considerazione della disponibilità di tempo rispetto al successivo punto all'ordine del giorno, previsto per le ore 14.30, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente, al seguito della discussione della risoluzione n. 7-01366.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 novembre 2017

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Intervengono il sottosegretario di stato per i trasporti e le infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00267).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

Enrico BORGHI (PD), richiama brevemente i contenuti e le finalità della risoluzione in oggetto, che impegna il Governo ad accelerare l'*iter* di trasferimento all'ANAS delle strade destinate a tornare alla competenza statale, anticipando l'operatività degli interventi di manutenzione in pendenza di tale formalizzazione, e a prevedere risorse adeguate per la viabilità provinciale. Sottolinea il ruolo positivo che il Parlamento può svolgere rispetto ad una questione urgente, di particolare complessità sul piano amministrativo e rispetto alla quale vi è grande aspettativa anche in riferimento all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2018.

Tino IANNUZZI (PD), nel condividere lo spirito ed i contenuti della risoluzione del collega Borghi, stigmatizza in proposito il fatto che lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS per il 2016-2020, pur approvato dal CIPE agli inizi del mese di agosto, non è ancora stato trasmesso alla Commissione per il prescritto parere. Sottopone al collega due proposte di integrazione del testo della risoluzione, la prima delle quali volta a sollecitare, nell'ambito del primo impegno rivolto al Governo, la rapida trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari del decreto recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale. Propone altresì che il secondo impegno del Governo sia riformulato nel senso di richiedere un incremento delle risorse messe a disposizione delle province, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, dall'articolo 70 del disegno di legge di bilancio 2018, attualmente all'esame del Senato.

Federica DAGA (M5S) propone, anche a nome dei componenti del gruppo M5S, di integrare il testo della risoluzione nel senso di impegnare il Governo a riconsiderare la scelta del Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A., come previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di preservare la gestione pubblica della rete viaria. Propone altresì di impegnare il Governo, in subordine, ad assumere gli opportuni interventi affinché, anche all'esito della procedura di trasferimento delle azioni della Società ANAS S.p.A. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non sia in alcun modo compromessa la continuità, nonché la qualità degli interventi di manutenzione sulle strade ex statali e provinciali in capo ad ANAS. Si rammarica che il Governo proceda alla privatizzazione della gestione pubblica della rete viaria come soluzione alle gravi carenze del passato, malgrado le privatizzazioni realizzate nel nostro Paese abbiano sistematicamente fallito il proprio obiettivo. Se il problema è l'insufficiente capacità di spesa degli enti locali, ritiene che sia tempo di riconsiderare questa impostazione e rivalutare in generale il ruolo degli enti locali. È consapevole, quindi, che la posizione del gruppo M5S, volta a garantire un servizio adeguato ai cittadini, evitando la privatizzazione della gestione della rete viaria nazionale, confligge con le scelte del Governo e delle forze di maggioranza e preannuncia, quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione in oggetto, tanto più se le sue proposte di riformulazione non dovessero essere accolte.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprimere parere favorevole sulla risoluzione in oggetto, nel testo formulato dall'onorevole Borghi. Accoglie, altresì, la prima delle proposte di riformulazione, avanzate dall'onorevole Iannuzzi. Ritiene, invece, non opportuna la richiesta al Governo di incrementare le risorse destinate alle province, intervenendo su un provvedimento tuttora in corso di esame. Sull'argomento segnala, peraltro, che la Conferenza Stato-regioni nel mese di ottobre ha destinato alle province per la manutenzione della rete viaria di competenza la somma di 150 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 270 milioni di euro ad oggi previsti dal

citato articolo 70 del disegno di legge di bilancio 2018. Con riferimento ai rilievi avanzati dalla deputata Daga, ritiene che non sia questa la sede opportuna per affrontare la questione posta, che considera di grande rilievo e meritevole della dovuta attenzione.

Enrico BORGHI (PD) accoglie a sua volta la prima proposta di riformulazione avanzata dal collega Iannuzzi e riformula la risoluzione in oggetto nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione n. 7-01366, come riformulata, che assume il numero 8-00267.

7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume.

(*Discussione e rinvio*).

Chiara BRAGA (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è prima firmataria, sottolineando che essa è finalizzata ad un impegno del Governo utile a favorire un approccio amministrativo efficiente nell'interesse dello sviluppo locale e anche della prevenzione del dissesto idrogeologico.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI), nel ricordare che la componente Alternativa Libera si è sempre espressa in senso favorevole ai contratti di fiume, considerati lo strumento ideale per garantire la qualità dei corpi idrici, tutelare l'assetto del territorio e contrastare il rischio idrologico, esprime la convinzione che elemento centrale di tali esperienze dovrebbero essere i soggetti privati disposti ad intervenire nel senso di una gestione sostenibile delle risorse idriche. Preannunciando la presentazione di una risoluzione di analogo contenuto, esprime comunque la disponibilità a valutare insieme alla

collega Braga la fattibilità di un testo condiviso.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che anche la collega Daga ha preannunciato la presentazione di una risoluzione sulla stessa materia a nome del gruppo M5S.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel sottoscrivere a nome suo e del Ministero dell'ambiente le considerazioni fin qui svolte, ricorda che l'istituzione del tavolo nazionale dei contratti di fiume ha rappresentato una delle prime iniziative da lei assunte ad avvio del suo mandato istituzionale, anche in considerazione del fatto che alcune realtà locali avevano inteso anticipare la piena attuazione della disposizione dell'articolo 68-*bis* del cosiddetto collegato ambientale. Nell'esprimere la convinzione che i contratti di fiume possano rappresentare il quadro unitario di coordinamento delle diverse iniziative connesse all'attività delle autorità di bacino, nonché all'attuazione della strategia sul cambiamento climatico, ritiene doveroso ed utile dare un riconoscimento ufficiale alle esperienze in questione, rendendo meno volontaristico il loro intervento. Nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sull'atto di indirizzo in titolo, propone di riformulare il testo della risoluzione nel senso di aggiungere al quarto punto della parte dispositiva, dopo le parole: « ad assumere iniziative per destinare apposite risorse finalizzate a sostenere e diffondere tali processi, selezionati, » l'inciso: « nell'ambito della pianificazione di bacino, ».

Chiara BRAGA (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI-I) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, nella prospettiva della presentazione di risoluzioni sulla stessa materia dell'atto in titolo, da discutere congiuntamente alla risoluzione a prima firma della collega Braga nell'obiettivo di un testo condiviso, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo concorde in tal senso anche la sottosegretaria Velo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 904 del 7 novembre 2017:

a pagina 206, seconda colonna, trentottesima riga, la parola: «appaltanti» deve intendersi sostituita dalle seguenti: « , stazioni appaltanti ».

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (C. 4686 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato il disegno di legge C. 4686 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017;

sottolineato l'interesse manifestato in più occasioni dalla VIII Commissione per il rafforzamento e il coordinamento dei centri di previsione meteorologica, a livello nazionale ed internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici)

premessi che:

una parte del sistema stradale nazionale, a seguito della devoluzione avvenuta alla fine degli anni Novanta, è stata progressivamente regionalizzata o provincializzata;

tale processo ha dato luogo a un sistema che non risponde all'esigenza di eliminare le disuguaglianze territoriali e di garantire l'accesso alla rete autostradale e alle reti europee ed è carente sia in termini di tempi di percorrenza sia di comfort e di sicurezza rispetto alle moderne esigenze di accessibilità sostenibile e di facilità di raggiungimento di nodi strategici del sistema medesimo;

tale situazione rende urgente la revisione complessiva della rete stradale nazionale, come previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 461, il quale impone che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente si provveda, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di conseguenza attivato le procedure stabilite dalla legislazione vigente che hanno condotto alla definizione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione della rete stradale di interesse nazionale che prevede la riclassificazione di 6.576,53 chilometri di strade ex statali e provinciali e la declassificazione di circa 630 chilometri;

al fine di attivare una fase di concertazione e condivisione con le regioni e con gli altri soggetti interessati, è stato avviato un tavolo tecnico sfociato nella seduta straordinaria della Conferenza unificata del 3 agosto 2017, che ha sancito l'intesa (ai sensi dell'articolo 1-bis comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461) sul citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria;

lo schema di decreto recepisce le linee espresse dal Coordinamento tecnico interregionale e dalle regioni, prevedendo:

la sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

la sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse

regionale relativa alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008 e 8 luglio 2010;

l'integrazione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e l'integrazione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale;

la previsione che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restino di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed i), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti;

la previsione che eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rettificata d'intesa con le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna delle strade interessate;

il trasferimento delle strade ad Anas spa sarà perfezionato una volta completato l'iter del provvedimento, ma tale iter si sta allungando in modo preoccupante, mentre una parte delle strade individuate dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrebbero essere trasferite alla rete stradale nazionale, a causa delle varie calamità che hanno caratterizzato, negli anni 2016 e 2017, l'intero Paese, versano in gravi condizioni e gli enti locali interessati

sono incerti sulle decisioni da assumere a causa del previsto passaggio alla rete stradale nazionale di tali arterie;

nel corso dell'audizione del Presidente di Anas spa, sul nuovo contratto di programma 2016-2020, svoltasi presso l'VIII Commissione della Camera, il 4 ottobre 2017, è stata sollevata da più parti la necessità di accelerare l'iter del più volte citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad accelerare l'iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in premessa con la sua rapida trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari e, nelle more della conclusione di tale iter, ad assumere iniziative per anticipare l'operatività del trasferimento all'Anas delle strade di cui è certa la riclassificazione;

a prevedere adeguate risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2018.

(8-00267) « Borghi, Realacci, Burtone, Fragonelli, Bonomo, Lodolini, Bergonzi, Minnucci, Tino Iannuzzi, Manzi, Patriarca, Culotta, Arlotti, Amato, Valiante, Bruno Bossio, Ventricelli, Falcone, Schirò, Capozzolo, Braga, Preziosi, Mariani, Senaldi, Mazzoli, Romanini, Manfredi, Giacobbe, Carrescia, Camani, Iacono, Venittelli, Gribaudo, Valeria Valente, Stella Bianchi, Moscat, Marco Di Maio, De Menech, Albanella, Porta, Familietti, Miotto, Cominelli, Capone, Giovanna Sanna, Magorno, Zanin, Antezza, Carnevali, Pinna, Ascani ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	123

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 455.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 14 novembre nonché che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione « con riserva ». Al riguardo, comunica che è stato trasmesso il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017, mentre non è stato ancora espresso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata. Pertanto la Commissione medesima non è nelle condizioni di pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta nel senso indicato.

Segnala, altresì, che la disposizione di delega fissa il termine di esercizio al prossimo 14 dicembre 2017 e che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere, che hanno ulteriori dieci giorni per esprimersi.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ricorda che, in occasione del recente esame del-

l'atto n. 461, la Commissione si è pronunciata pur in assenza della tempestiva trasmissione del parere della Conferenza unificata, in ragione della richiesta governativa di sciogliere la « riserva », accolta dalla Presidenza della Camera. Al riguardo afferma di essere in ogni caso nelle condizioni di poter presentare già nella prossima settimana una sua proposta di pa-

rere, rimettendo al presidente Meta ogni valutazione in ordine alle eventuali iniziative del Governo nel senso indicato.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	132
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti presentati</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792 Baldelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Avverto altresì che il relatore, Lorenzo Becattini, ha presentato alcuni emendamenti anch'essi in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi che hanno voluto contribuire in questa fase a creare un clima di proficua collaborazione fra i gruppi parlamentari, illustra gli emendamenti a sua prima firma, sottolineando che il provvedimento in esame ha la finalità di consentire al cliente finale di gestire la prestazione erogata dalla società di vendita nel settore della fornitura del servizio elettrico, idrico e del gas. Ricorda il lavoro già svolto in questo senso dal Parlamento sia con l'approvazione delle risoluzioni in materia di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (Fragomeli n. 8-00240 e Crippa 8-00241) sia con le disposizioni inserite nella prima legge sulla concorrenza (n. 124 del 2017).

Simone BALDELLI (FI-PdL), nel ringraziare il relatore per l'apprezzabile sforzo di recepire le indicazioni emerse nel corso dell'esame da parte dei diversi gruppi, considerata l'imminente scadenza della legislatura, auspica che il provvedimento in esame possa essere rapidamente approvato dalla Commissione in un testo il più ampiamente condiviso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti domani, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 15.

La Commissione concorda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*) che sono in distribuzione. Avverte altresì che la Viceministra Bellanova, delegata a seguire il provvedimento in titolo, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna in cui si sarebbe dovuto procedere all'esame degli emendamenti presentati.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, i fornitori non possono emettere fatture a debito nei riguardi del cliente relative a consumi antecedenti i due anni dalla data di emissione del conguaglio stesso

2. Sul fornitore, in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, non gravano le tariffe, i costi e gli oneri della filiera connessi e/o strumentali alla fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allocazione della relativa energia, anche in relazione al *settlement*, le tariffe per la remunerazione dei servizi di rete, gli oneri di sistema. Con specifico riferimento agli oneri fiscali, compreso il versamento di IVA e accise, l'Agenzia delle entrate vigila sul fatto che i volumi interessati dalla mancata emissione delle fatture di conguaglio di cui al comma 1 siano esentati da oneri fiscali o tributari derivanti da IVA e accise.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture relative ai volumi immessi in consumo a partire dal 1° giugno 2018 per il settore elettrico, dal 1° luglio 2019 per il settore del gas, dal 1° luglio 2020 per il settore idrico. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni impiantistiche strumentali all'attuazione della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Ministero dello sviluppo

economico un rapporto contenente lo stato di avanzamento delle installazioni di contatori di seconda generazione di energia elettrica e gas, con evidenza dell'incidenza dei nuovi contatori funzionanti rispetto all'intero parco misuratori installato presso i clienti. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui al periodo precedente, il Governo, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dispone con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie con riferimento ai termini di cui al primo periodo del presente articolo e agli obblighi di cui al presente articolo.

4. Nell'ottica di garantire, anche in assenza di contatori di nuova generazione, una fatturazione più precisa e basata sul consumo effettivo, aumentando allo stesso tempo la consapevolezza dei clienti sui propri consumi, i distributori riconoscono, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, una specifica riduzione della tariffa di distribuzione in relazione al ricevimento delle autoletture da parte dei clienti.

5. Quanto stabilito ai commi precedenti di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione del dato di misura sia riconducibile alla responsabilità del cliente.

1. 1. Bargerò.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, il diritto del venditore di esigere la prestazione relativa a fatture a debito nei riguardi dei consumatori domestici e delle microimprese ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per conguagli riferiti a periodi maggiori di 24 mesi si prescrive decorsi inutilmente due anni dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul misuratore. Il distributore è tenuto a fornire al venditore, entro un termine congruo, i dati di misura reali e le eventuali rettifiche.

1. 2. Baldelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico per le microimprese e per i consumatori l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *c-bis*), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il termine per remissione della fattura di conguaglio inizia a decorrere dal giorno in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul misuratore tramite la società distributrice.

1. 3. Galgano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Per conguaglio si intende l'operazione di rettifica dei consumi di gas, energia elettrica ed idrico stimati, ma non ancora fatturati. La fattura di conguaglio è il documento contabile che è generato a seguito dell'effettiva verifica dei consumi dell'utenza.

1. 4. Galgano.

Al comma 3, sostituire le parole da: qualora fino alla fine del comma con le seguenti: la contestazione, da parte dell'utente, dell'importo della fattura, sospende il pagamento della fattura contestata e delle fatture successive, fino alla comunicazione, da parte del venditore, di una risposta motivata alla contestazione dell'utente.

1. 5. Baldelli.

Al comma 3, dopo la parola: l'utente *inserire le seguenti:* che ha inoltrato un reclamo inerente il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

1. 6. Galgano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma, nonché i diritti ad esso spettanti.

1. 7. Baldelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soli contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nel caso in cui le fatturazioni stimate siano imputabili a condotte del distributore quali: la mancata rilevazione dei dati reali, la mancata o tardiva comunicazione al venditore degli stessi, la comunicazione di letture stimate come dati reali, la mancata validazione di autoletture correttamente effettuate, la mancata sostituzione di contatori guasti o sospetti malfunzionanti ovvero di malfunzionamenti dei sistemi di fatturazione del venditore e/o mancato recepimento dei dati del distributore o delle autoletture, o ancora dalla mancata comunicazione delle autoletture da parte del consumatore, anche a fronte di solleciti del venditore e di persistenza della fatturazione sulla base di stime, la sospensione di cui al presente comma si estende anche ai rapporti tra

venditore e distributore ad eccezione delle azioni risarcitorie tra le medesime parti.

1. 8. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pagamento delle fatture aggiungere le seguenti: derivanti da consumi prescritti o non effettuati.

1. 9. Baldelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A seguito della comunicazione, da parte dell'utente, dell'autolettura adeguatamente documentata, il fornitore ha l'obbligo di emettere una nuova fattura sulla base dei consumi effettivi. I consumatori possono trasmettere l'autolettura, di cui il venditore e il distributore devono tener conto nelle rispettive fatturazioni, qualunque sia la tipologia di misuratore installato.

1. 10. Baldelli.

Sopprimere i commi 5 e 7.

1. 11. Baldelli.

Sopprimere il comma 5.

1. 12. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto o a distanza, fatto salvo che il fornitore abbia dato in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni al consumatore, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo, non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.

1. 13. Galgano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Nei contratti di cui al comma 1, le richieste di conguaglio per periodi superiori ai 5 anni determinano un indennizzo per l'utente finale pari al triplo dell'importo richiesto.

1. 14. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio, espressamente consentito ai sensi del comma 5, e ciò deve essere reso esplicito nella medesima fattura di conguaglio. In caso di richiesta di pagamento rateale non sono applicati interessi di dilazione. Il numero di rate concesse non può essere inferiore a dodici per ogni anno di conguaglio.

1. 16. Ricciatti.

Al comma 8, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 17. Baldelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 18. Galgano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico.

1. 19. Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce le misure atte a promuovere e incentivare l'autolettura, individuando altresì le modalità di invio, da parte dell'utente, dell'autolettura medesima.

1. 20. Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. È istituito presso Acquirente Unico Spa un sistema unico nazionale per la comunicazione dell'autolettura relativa ai consumi di tutti gli utenti dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico in grado di interfacciarsi con il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129.

8-ter. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

8-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emana i criteri generali per il funzionamento del sistema, garantendo la massima accessibilità possibile da parte degli utenti nei rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

1. 21. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini della presente legge, per utente si intendono le persone fisiche, i liberi professionisti e le micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

1. 22. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, devono chiudersi entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua.

Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente ogni 12 mesi, i distributori di energia elettrica e gas e fornitori di servizi idrici devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'elenco delle utenze i cui dati di misura reali risalgono a un periodo superiore ai 12 mesi precedenti.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, interviene per verificare la diligenza degli operatori, sanzionando eventuali comportamenti scorretti.

1. 23. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto quanto segue:

a) il ripristino della timbratura della data di invio per la posta massiva, relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici;

b) il divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrino la data di spedizione o di consegna.

1. 01. Prodani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.

1. 02. Baldelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico sono stabiliti alcuni principi di diligenza ai quali venditori e distributori devono attenersi nella fatturazione dei consumi di energia e di acqua e dei servizi connessi, comunque rispettando i seguenti criteri:

a) i conguagli possono avvenire esclusivamente sulla base di dati reali;

b) tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, si

devono chiudere entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua;

c) qualunque sia la tipologia di misuratore installato, i consumatori possono trasmettere l'autolettura, di cui il venditore e il distributore devono tener conto nelle rispettive fatturazioni;

d) il venditore ha l'obbligo di rettificare le fatture stimate sulla base delle autoletture, mettendo a disposizione dei clienti adeguati sistemi per inviare l'eventuale prova dell'autolettura comunicata;

e) il termine di pagamento per le fatture di conguaglio di importo anomalo deve essere significativamente più ampio rispetto a quello previsto per il pagamento delle fatture ordinarie;

f) il consumatore ha diritto alla rateizzazione delle fatture di conguaglio, con rate di periodicità non inferiore a quella delle fatture ordinarie;

g) in caso di contestazione sull'importo della fattura di importo anomalo, le azioni di sollecito del pagamento – sia sulla fattura contestata che sulle successive – sono sospese fino al momento in cui il venditore fornisce una risposta motivata ed esauriente alla contestazione del consumatore.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico verifica, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze, il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

1. 03. Ricciatti.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C.
3792 Baldelli.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

1.100 Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

1.101 Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: dell'utente sopprimere le seguenti: , anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mer-

cato; dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: indebito; sopprimere, in fine, le parole: non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.

1.102 Il Relatore

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico al 1° gennaio 2020 »

2.100 Il Relatore.

ALLEGATO 3

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 21 », comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Alle riunioni del Comitato partecipano:

a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:

1) del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira);

2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;

3) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC);

4) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;

5) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);

6) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);

b) i presidenti:

1) dell'istituto nazionale di astrofisica (INAF);

2) dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Ai soggetti predetti non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

2. 1. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 21 », comma 6, lettera a), dopo le parole: sul settore produttivo inserire le seguenti: tenendo altresì conto delle politiche industriali regionali nei medesimi ambiti.

2. 2. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 21 », comma 6, lettera d), dopo le parole: e dell'attività dell'A.S.I. inserire le seguenti: ovvero di società partecipate della predetta Agenzia.

2. 3. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 21 », comma 6, lettera g), inserire la seguente: g-bis) garantisce il raccordo tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul

territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

2. 4. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

Al comma 1, capoverso « ART. 21 », comma 6, sopprimere la lettera o).

2. 5. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. ».

Conseguentemente, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto da cinque membri, scelti tra personalità di riconosciuta onorabilità e di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nei campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. ».

3. 1. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.
- 7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti. *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01337 e n. 7-01371)* 135
- 7-01379 Rizzetto: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 136

INTERROGAZIONI:

- 5-11598 Tripiedi: Iniziative per superare la situazione di precarietà dei lavoratori del settore della ricerca 137
- ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* 143
- 5-12591 Paris: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 137
- ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* 145

SEDE REFERENTE:

- Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137
- ALLEGATO 3 (Proposte emendative riferite al Testo unificato adottato come Testo base)* ... 147
- ALLEGATO 4 (Emendamenti della Relatrice al Testo unificato adottato come Testo base)* .. 154
- ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati)* 156

COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo 142

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici

e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01337 e n. 7-01371).

7-01379 Rizzetto: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01337 Ciprini e 7-01371 Damiano, rinviata nella seduta del 26 ottobre 2017, e avvia la discussione della risoluzione 7-01379 Rizzetto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, poiché la risoluzione n. 7-01379 Rizzetto, verte su un argomento analogo a quello affrontato dalle risoluzioni già in discussione, nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 26 ottobre si è concordato di discuterla congiuntamente ad esse.

Avverte, quindi, che il deputato Rizzetto, firmatario della citata risoluzione n. 7-01379, ha rinunciato a illustrarla.

Chiede quindi alla Ministra di esprimere il proprio parere.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sulle risoluzioni in discussione.

Tiziana CIPRINI (M5S), prima firmataria della risoluzione n. 7-01337, esprime la sua soddisfazione per la conclusione positiva della discussione e per il fatto che, con il parere favorevole del Governo, la Commissione si accinge ad approvare atti di indirizzo che affrontano un problema così rilevante.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in qualità di primo firmatario della risoluzione n. 7-

01371, si unisce alla deputata Ciprini nell'espressione della soddisfazione per la positiva conclusione della discussione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), firmatario della risoluzione n. 7-01379, si dichiara soddisfatto perché la Commissione si accinge a conseguire il positivo risultato dell'approvazione degli atti di indirizzo in discussione.

Davide TRIPIEDI (M5S), constatato l'interesse di tutti i gruppi alla tematica della proroga delle graduatorie, auspica che la presa di posizione politica che la Commissione sta per assumere possa al più presto tradursi in un atto normativo.

La Ministra Maria Anna MADIA assicura che il Governo è impegnato nella ricerca della migliore modalità per centrare l'obiettivo entro l'anno, o attraverso uno specifico emendamento al disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento o nell'ambito del decreto-legge che, a fine anno, dispone la proroga di termini legislativi in scadenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che le risoluzioni verranno poste in votazione in ordine di presentazione, per le parti non assorbite da precedenti votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità le risoluzioni n. 7-01337 Ciprini, n. 7-01371 Damiano e n. 7-01379 Rizzetto.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO – Interviene la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.25.

5-11598 Tripiedi: Iniziative per superare la situazione di precarietà dei lavoratori del settore della ricerca.

La Ministra Maria Anna MADIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), ringraziando la Ministra, si dichiara parzialmente soddisfatto per quello che considera un parziale passo in avanti verso la soluzione del problema della precarietà che caratterizza i ricercatori italiani.

Sottolinea che si tratta di lavoratori in possesso di professionalità che contribuiscono alla crescita economica dell'Italia e che, per questo, sarebbe giusto incentivarli a rimanere nel nostro Paese piuttosto che, come purtroppo avviene, a cercare altrove una collocazione lavorativa stabile.

5-12591 Paris: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

La Ministra Maria Anna MADIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina PARIS (PD), ringraziando la Ministra per la puntualità della risposta, osserva che l'eliminazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni costituisce un obiettivo politico che il Governo si è dato e che ora appare, finalmente, raggiungibile.

Infatti, alla luce delle linee guida la cui prossima emanazione è stata preannunciata dalla Ministra, gli enti locali saranno messi in grado di procedere alla definizione dei fabbisogni di personale a valenza triennale, la base per potere poi procedere alle successive stabilizzazioni del personale precario. Auspica, peraltro, che il Ministero possa svolgere un'attività di indirizzo rispetto agli enti territoriali con riferimento alle modalità di definizione dei fabbisogni di personale. Si dichiara

soddisfatta, anche a nome dei colleghi firmatari dell'interrogazione, anche perché la Ministra ha dato una risposta puntuale con riferimento alle diverse fattispecie segnalate dall'interrogazione, potendo in tale modo assicurare i singoli interessati sul fatto che il Governo si sta facendo carico anche della loro problematica.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 24 ottobre, la Commissione ha deliberato l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in esame, proposto dalla relattrice, come testo base per il seguito dell'esame. Avverte che il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento, che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Fa, quindi, presente che sono state presentate cinquantasei proposte emendative, che possono ritenersi ammissibili (*vedi allegato 3*). Segnala, altresì, che la relatrice ha presentato sette nuovi emendamenti (*vedi allegato 4*). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9 e 30 di domani, giovedì 9 novembre.

Come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si avvierà l'esame delle proposte emendative e saranno esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione di quelli testé presentati dalla relatrice, che verranno posti in votazione domani, quando proseguirà l'esame delle altre proposte emendative.

Dà, pertanto, la parola alla relatrice per l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Tinagli 1.33, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Simonetti 1.10 (*vedi allegato 5*). Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Simonetti 1.16, Lombardi 1.41, Martelli 1.19, Mazziotti Di Celso 1.53, Lombardi 1.43, 1.42 e 1.44, Giorgio Piccolo 1.20, Simonetti 1.17 e Martelli 1.21, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Giorgio Piccolo 1.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Zappulla 1.23, Martelli 1.24, Simonetti 1.18 e 1.11, Tinagli 1.39 e Auci 1.1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Simonetti 1.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita, quindi, al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Nel dichiararsi consapevole di aver espresso un limitato numero di pareri favorevoli, evidenzia, tuttavia, che il testo

unificato adottato come testo base già ha recepito molte indicazioni provenienti dalle diverse politiche.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) sottoscrive gli emendamenti presentati dal collega Mazziotti Di Celso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Irene TINAGLI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.33 proposta dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione gli identici emendamenti Tinagli 1.33, come da ultimo riformulato, e Simonetti 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Tinagli 1.33 (*Nuova formulazione*) e Simonetti 1.10 (*vedi allegato 5*) e respinge gli emendamenti Simonetti 1.16, Lombardi 1.41 e Martelli 1.19.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.53, da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.43, 1.42 e 1.44, Giorgio Piccolo 1.20, Simonetti 1.17 e Martelli 1.21.

Giovanna MARTELLI (MDP), in qualità di sottoscrittrice della proposta emendativa, accetta la riformulazione dell'emendamento Giorgio Piccolo 1.22 proposta dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Giorgio Piccolo 1.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*) e respinge l'emendamento Zappulla 1.23.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Martelli 1.24 deve ritenersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giorgio Piccolo 1.22 (*Nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.18.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.11, osserva che la previsione che i componenti del consiglio di amministrazione svolgano i loro compiti a tempo pieno precluderà la possibilità di ricoprire tali cariche alle personalità maggiormente qualificate e di esperienza. Ciò vale anche per i dirigenti pubblici, ai quali la previsione del collocamento fuori ruolo toglierà qualsiasi interesse a fare parte del consiglio di amministrazione dei due Istituti di previdenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che le preclusioni previste dal comma 9 dell'articolo 1, non riguardando l'attività pregressa, non precludono ai due Istituti di avvalersi dell'apporto di personalità di particolare esperienza e competenza.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, ricorda che si tratta di un tema molto discusso in sede di comitato ristretto e che le argomentazioni in esso riportate dai colleghi Simonetti, Tinagli e Auci sono ragionevoli e meritevoli di attenzione. Tuttavia, la scelta di basare l'intervento normativo sulla necessità di superare l'attuale assetto monocratico ha portato a privilegiare l'opzione per un impegno a tempo pieno di coloro che comporranno il consiglio di amministrazione dei due Istituti. Solo tale tipo di impegno, infatti, li metterà in grado di incamerare le necessarie informazioni riguardanti l'attività svolta al fine dell'assunzione delle migliori decisioni.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), dichiarandosi d'accordo con il collega Simonetti, aggiunge che la previsione di consiglieri di amministrazione a tempo pieno comporterà la parcellizzazione delle com-

petenze e metterà a rischio la stessa funzionalità degli enti.

Irene TINAGLI (PD) concorda con quanto affermato dai colleghi Simonetti e Auci e rileva che i consiglieri di amministrazione sono chiamati ad assumere le decisioni strategiche per gli enti, dal momento che la gestione ordinaria è compito della tecnostruttura esistente.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, ribadendo la scelta compiuta nel testo unificato da lei proposto, osserva che lo svolgimento del ruolo a tempo pieno da parte dei componenti del consiglio di amministrazione è funzionale anche ad impedire che tra gli organi degli Istituti si crei una sorta di gerarchia tra chi ha un incarico a tempo pieno e chi, al contrario, lo svolge a tempo parziale.

Marco BALDASSARRE (Misto-AL-TIpI), dichiarandosi d'accordo con la relatrice, rileva che il provvedimento è teso anche a evitare il ripetersi dell'eventualità che organi apicali degli Istituti ricoprano contemporaneamente diverse cariche, a detrimento dell'ordinata e proficua gestione, come purtroppo è avvenuto nel passato.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene che per scongiurare il pericolo di un impegno poco assiduo dei consiglieri di amministrazione a tempo parziale si potrebbe introdurre nel testo la previsione di un numero minimo di riunioni del consiglio di amministrazione nell'arco di un periodo predefinito. Oltretutto, a suo giudizio, l'attuale formulazione del testo precluderebbe a professionalità di comprovata e indiscussa esperienza, quali ad esempio i professori universitari, di dare il loro apporto nella gestione di tali importanti istituti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che la possibilità che si determinino conflitti tra gli organi è presente in ogni tipologia di assetto, come dimostrano i recenti episodi che hanno interessato

l'INPS che, ricordiamo, ha una struttura eminentemente monocratica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.11, Tinagli 1.39 e Auci 1.1.

Roberto SIMONETTI (LNA) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.12 proposta dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Simonetti 1.12 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*) e respinge l'emendamento Giorgio Piccolo 1.25.

Irene TINAGLI (PD), accettando l'invito della relatrice, ritira il suo emendamento 1.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Auci 1.2, 1.3 e 1.4, nonché Lombardi 1.45.

Irene TINAGLI (PD), accettando l'invito della relatrice, ritira il suo emendamento 1.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.46 e Zappulla 1.26.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.50, da lui sottoscritto.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 1.49.

Irene TINAGLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.36, osserva che esso è volto a riconoscere la rappresentanza in seno al consiglio di strategia e vigilanza degli Istituti di nuovi portatori di interessi, quali i lavoratori autonomi e professionisti non iscritti agli ordini, gli studenti, i dottorandi e i giovani in formazione professionale e in apprendistato. Si tratta di un modo, a suo giudizio, innovativo di dare voce a categorie finora escluse ma che hanno acquistato nel tempo un peso

notevole nelle politiche nazionali e uno spazio altrettanto importante nell'azione di competenza dei due Istituti.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur condividendo l'intendimento sotteso all'emendamento 1.36 della collega Tinagli, osserva che la sua attuazione porrebbe insormontabili difficoltà nell'individuare la rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza di tali categorie in assenza di regole precise. A suo giudizio, inoltre, i sindacati confederali, tra i soggetti chiamati a fare parte del consiglio di strategia e vigilanza, assolvono la funzione di rappresentare sul piano nazionale anche le professioni e le figure che ancora non hanno trovato voce autonomamente.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, concordando con la collega Gneccchi, osserva che il consiglio di strategia e vigilanza è composto dai rappresentanti delle categorie che contribuiscono al finanziamento degli Istituti attraverso il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, categorie alle quali, per questo, non sono riconducibili i soggetti di cui all'emendamento 1.36 della collega Tinagli.

Irene TINAGLI (PD) osserva che l'INPS eroga prestazioni non solo previdenziali ma anche assistenziali, finanziate dalla fiscalità generale. Oltretutto, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli ordini sono tenuti al pagamento dei contributi all'INPS. A suo giudizio, l'approvazione del suo emendamento stimolerebbe le categorie prive di rappresentanza a organizzarsi o a rafforzare quelle forme embrionali che già esistono ma che rimangono confinate entro limiti numerici quasi irrilevanti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tinagli 1.36 e 1.37.

Irene TINAGLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.38, osserva che esso è volto a estendere al consiglio di strategia e vigilanza l'esclusione, prevista per il comi-

tato scientifico, della corresponsione di qualsiasi emolumento, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, non ritiene condivisibile mettere sullo stesso piano il consiglio di strategia e vigilanza e il comitato scientifico, data la diversità di funzioni a essi attribuite. In ogni caso, ricorda che la normativa vigente in materia definisce chiaramente i limiti entro i quali possono essere fissati gli emolumenti riconosciuti ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza.

Irene TINAGLI (PD), prendendo atto della precisazione della relatrice, propone di inserire nel testo il rinvio alla normativa vigente, per evitare che, in assenza di qualsiasi indicazione, possa verificarsi un ingiustificato aumento dei costi di funzionamento del consiglio di strategia e vigilanza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che il testo rimette a un decreto ministeriale la determinazione delle indennità da riconoscere, che, a suo avviso, saranno in linea con quelle attualmente erogate ai componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tinagli 1.38 e Auci 1.5.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.6, osserva che il suo emendamento è volto a evitare che si creino sovrapposizioni tra il consiglio di amministrazione e il consiglio di strategia e vigilanza, con conseguenze negative sul rapporto tra i due organi e sul complessivo funzionamento degli Istituti.

La Commissione respinge l'emendamento Auci 1.6.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.7, osserva che esso è finalizzato a razionalizzare l'attività del comitato scientifico, il

cui piano di lavoro deve essere predisposto dal consiglio di strategia e vigilanza, che determina anche gli eventuali incarichi di ricerca esterni proposti dal comitato scientifico medesimo. Ricorda, infine, che in altri emendamenti da lui presentati vi sono proposte per la determinazione di congrui compensi per coloro che sono chiamati a far parte del medesimo comitato scientifico.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, osserva che l'approvazione dell'emendamento Auci 1.7 avrebbe la conseguenza di modificare la natura consulenziale del comitato scientifico, che, attraverso la committenza di studi a esperti esterni, finirebbe con il sovrapporsi alle competenti strutture interne degli istituti, con conseguenze negative sulla loro attività. Infine, nel constatare che l'opinione del collega Auci in materia di compensi è diametralmente opposta a quella espressa dalla collega Tinagli, coglie l'occasione di ricordare che il testo da lei proposto è il frutto del tentativo di conciliare tutte le istanze emerse in sede di comitato ristretto e, pertanto, cerca di realizzare un delicato equilibrio tra posizioni spesso contrastanti.

La Commissione respinge l'emendamento Auci 1.7.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 1.47, che prevede l'obbligo di relazione semestrale ai Ministeri vigilanti sull'attività svolta dal consiglio di strategia e vigilanza, chiede di conoscere i motivi alla base dell'invito al ritiro formulato dalla relatrice.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, osserva che la presenza permanente di un rappresentante di uno dei due Ministeri vigilanti in seno al consiglio di strategia e vigilanza rende, di fatto, superflua la previsione di una relazione semestrale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.47,

Giorgio Piccolo 1.27, Zappulla 1.28, Martelli 1.29 e Zappulla 1.30.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.13, volto alla riduzione del numero dei componenti del collegio dei sindaci, osserva che la previsione di sette componenti si pone ben al di sopra di quanto avviene per le maggiori società quotate in borsa, i cui collegi sindacali sono composti, normalmente, di tre membri.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, ricordando lo sforzo fatto per conciliare le opposte visioni emerse in sede di comitato ristretto, rileva che il numero di sette sindaci è il frutto di una valutazione che tiene conto del contenuto delle proposte di legge originarie, delle richieste dei diversi gruppi e dell'attuale composizione dei collegi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.13 e 1.14.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.52, da lui sottoscritto.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.15 e rifacendosi alla sua esperienza di amministratore di un ente locale, osserva che la sua proposta emendativa è volta ad impedire che la durata del collegio dei sindaci coincida con quella del consiglio di amministrazione, rendendo, in questo modo, impossibile una vera attività di controllo, che, al contrario, sarebbe consentita solo dalla previsione della scadenza sfalsata dei due organi.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, pur comprendendo il punto di vista del collega

Simonetti, osserva che la logica seguita dal testo da lei proposto è quella dell'omogeneità della durata di tutti gli organi dei due Istituti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che, in ogni caso, l'effettività dei controlli è garantita dai Ministeri vigilanti, ai quali è attribuito il potere di nomina dei sindaci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.15, Lombardi 1.48, Giorgio Piccolo 1.31 e 1.32, nonché Auci 1.8.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.51, da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldassarre 1.40 e Auci 1.9.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione di quelle presentate dalla relatrice nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del testo unificato alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 novembre 2017.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-11598 Tripiedi: Iniziative per superare la situazione di precarietà dei lavoratori del settore della ricerca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni poste dall'interrogante riguardano specificamente il proseguimento dell'attività di ricerca da parte degli IRCCS pubblici a seguito dell'entrata in vigore del recente decreto legislativo n. 75 del 2017. A riguardo, ricordo anzitutto che il 5 giugno scorso si è svolto un incontro tecnico di chiarimenti tra i direttori scientifici degli Istituti e i vertici tecnici del Ministero della salute e del Dipartimento della funzione pubblica. A seguito dell'incontro è stata redatta anche una nota formale da parte dell'Ufficio legislativo (prot. n. 1533 del 1° agosto scorso) con la quale è stato chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, gli IRCCS possono continuare a utilizzare tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla disciplina già vigente, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che contempla le collaborazioni da attribuire a esperti di particolare e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura altamente qualificata, come nel caso dei ricercatori degli IRCCS, per obiettivi e progetti specifici e determinati. Con il decreto legislativo n. 75 del 2017 è stato esclusivamente previsto che, a tutela delle forme genuine di collaborazione e al fine di non alimentare il precariato, a partire dal 1° gennaio 2018, nel settore pubblico, per via delle disposizioni già dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, tali prestazioni di lavoro autonomo non potranno tradursi in pre-

stazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (nel settore privato le prestazioni rese con tali modalità sono assimilate al lavoro subordinato). In sostanza, le collaborazioni genuine potranno continuare ma non potranno avere le caratteristiche di etero organizzazione vietate dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, prima ancora, dall'articolo 2 del citato decreto n. 81.

Peraltro, il divieto di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa riguarda i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2017 e non intaccherà i rapporti in corso a quella data.

Occorre, poi, aggiungere che, proprio per garantire la continuità delle attività di ricerca, il personale degli IRCCS gode di una specifica e maggior tutela, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tale previsione consente, in deroga al divieto di cui al citato articolo 7, comma 5-bis, di continuare comunque ad avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di lavoro flessibile al 31 dicembre 2016, ossia anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, è doveroso segnalare che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, che detta precise norme volte a consentire l'assunzione stabile di personale precario titolare di contratti di lavoro

flessibile e a tempo determinato, trova applicazione anche nei confronti del personale degli IRCCS, come sarà peraltro ribadito in una circolare a mia firma, di prossima emanazione.

Infine, si segnala che sono in corso fattive e concrete interlocuzioni tra gli uffici dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della semplificazione e pubblica amministrazione, al fine di

introdurre una norma che preveda un percorso di stabile reclutamento specificamente dedicato ai ricercatori degli IRCCS e che presuppone una riorganizzazione a piramide dell'organico degli Istituti.

Si manifesta, ancora una volta, la disponibilità del Governo a proseguire nel fattivo confronto per risolvere le annose problematiche che riguardano il personale in questione.

ALLEGATO 2

5-12591 Paris: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si chiedono una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni di superamento del precariato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Preliminarmente, preciso che le procedure in esame saranno oggetto di una circolare di prossima pubblicazione e di linee guida che chiariranno tutti gli aspetti applicativi in essere.

Nello specifico dei chiarimenti richiesti:

A. Stato di adozione dei piani triennali dei fabbisogni:

« quale sia lo stato del processo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni con particolare riferimento agli enti locali ».

Il Dipartimento della funzione pubblica sta procedendo all'elaborazione delle linee guida in materia di reclutamento del personale, previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, che, per gli enti locali, verranno adottate previo accordo in sede di Conferenza Unificata.

Si segnala, che, in sede di prima applicazione, nelle more di adozione dei suddetti piani, le pubbliche amministrazioni potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nei termini previsti dall'articolo 22, comma 1.

B. Personale precario dei centri per l'impiego e possibilità di accedere per gli stessi alle procedure di reclutamento stabile:

« a quali procedure di stabilizzazione possa accedere il personale precario dei centri per l'impiego ».

È indubbio che le disposizioni di cui all'articolo 20 ricomprendano anche questo personale. Tra l'altro, nel disegno di legge di bilancio AS 2960, all'articolo 68, comma 20, si prevede che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possano applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere possono, quindi, essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.

C. Lavoratori con contratti a tempo determinato, che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo:

« quali iniziative si intendano adottare per tutelare i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo e non potranno beneficiare di proroghe né essere assunti in assenza di nuovi bandi di concorso ».

Con la circolare di prossima pubblicazione si chiarirà che tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno tu-

telati in quanto rientranti nelle categorie dell'articolo 20, con conseguente possibilità di proroga dei contratti in essere al fine di consentire l'espletamento delle procedure.

D. Possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che, non abbiano maturato i tre anni di servizio continuativo a tale titolo, bensì abbiano svolto le medesime funzioni sulla base di contratti di collaborazione:

« se vi sia la possibilità di assumere a tempo indeterminato, lavoratori assunti

con contratti a tempo determinato che, alla data del 31 dicembre 2017, non abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo, ma abbiano svolto in modo prolungato le medesime funzioni sulla base di contratti, di collaborazione ».

Sempre nella predetta circolare verrà specificato che l'articolo 20, comma 1, sarà applicabile agli stessi purché siano stati assunti a seguito del superamento di procedure concorsuali e abbiano maturato il requisito dei tre anni, anche con diverse tipologie di contratti flessibili.

ALLEGATO 3

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: lettere a), b) e d) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e).

1. 33. Tinagli.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) il Presidente;.

1. 10. Simonetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri con le seguenti: Il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto da quattro consiglieri, sono.

1. 16. Simonetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: consiglieri aggiungere le seguenti: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici esperti, di cui almeno un terzo costituita da esterni, anche stranieri, e la maggioranza da interni all'amministrazione, e valutati tramite procedura comparativa da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e.

1. 41. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata, fermi restando i criteri di cui al comma 7, tra le candidature pervenute a seguito di selezione pubblica bandita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il quarto mese antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione, tramite comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le candidature pervenute sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla conclusione della procedura di nomina di cui al presente comma.

1. 19. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: l'intesa con le seguenti: il parere;

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole: dell'intesa con le seguenti: del parere.

1. 53. Mazziotti Di Celso.

Al comma 7, dopo la parola: competenza aggiungere le seguenti: nelle discipline economiche o giuridiche o sociologiche o statistiche e tecniche.

1. 43. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. In caso di assenza o impedimento del presidente, è nominato un vicepresidente con funzioni vicarie.

1. 42. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel rispetto del principio di imparzialità, osta al conferimento della carica di consigliere d'amministrazione il ricoprire o l'aver ricoperto negli ultimi tre anni, cariche di partito, il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali ed europei.

1. 44. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Non può essere nominato componente del consiglio di amministrazione chi nei due anni precedenti ha ricoperto la carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ha

ricoperto incarichi di governo a livello nazionale, regionale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 20. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 8, sostituire le parole: I componenti del consiglio di amministrazione con le seguenti: Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.

1. 17. Simonetti.

Al comma 8, sopprimere le parole: , possono essere confermati una sola volta.

1. 21. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per la nomina di nuovi componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti ai sensi del comma 8, si segue la procedura di cui al comma 6.

1. 22. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono comunque in carica, anche in deroga al termine di cui al comma 8, fino alla nomina dei nuovi componenti.

1. 23. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La conferma dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 8 è subordinata al parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza assoluta dei loro componenti.

1. 24. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: dell'incarico aggiungere le seguenti: Il presidente ed.

1. 18. Simonetti.

Al comma 9, dopo le parole: professionale o di consulenza aggiungere le seguenti: inerente o riconducibile all'attività dell'istituto.

1. 11. Simonetti.

Al comma 9, sostituire le parole da: né possono *fino alla fine del comma con le seguenti:* che attenga alle materie riguardanti l'attività degli istituti, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o nelle organizzazioni sindacali, datoriali o altri incarichi all'interno degli istituti. Per i dipendenti pubblici l'incarico di consigliere è compatibile con quello svolto nell'amministrazione di provenienza. Tale compatibilità viene stabilita dal responsabile della medesima amministrazione con relazione motivata che dovrà essere valutata da tutti i soggetti che intervengono nella procedura di nomina.

1. 39. Tinagli.

Al comma 9, sostituire le parole da: , né possono *fino a:* rispettivi ordinamenti *con le seguenti:* che attenga alle materie riguardanti l'attività degli istituti, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno degli istituti. Per i dipendenti pubblici l'incarico di consigliere è compatibile con quello svolto nell'amministrazione di provenienza e tale compatibilità è stabilita dal responsabile della medesima amministrazione con relazione motivata trasmessa a tutti i soggetti che intervengono nella procedura di nomina.

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: Il presidente *aggiungere le seguenti:* , che deve ricoprire

l'incarico a tempo pieno e non può svolgere altre attività nei settori privato, professionale o pubblico,.

1. 1. Auci.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: o di rappresentanza nei partiti politici aggiungere le seguenti: ovvero nelle organizzazioni sindacali.

1. 12. Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente.

1. 25. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il presidente predispone i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, lettera c) sostituire la parola:* predispone *con le seguenti:* approva i piani pluriennali e;

b) *al comma 19, sopprimere la lettera c).*

1. 35. Tinagli.

Al comma 11, lettera c), sostituire la parola: predispone *con la seguente:* approva.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:* c) esprime la propria valutazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sui criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento approvati dal consiglio di am-

ministrazione e predispone una apposita relazione entro quindici giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta e approva i medesimi atti entro il termine di due settimane.

b) al comma 19, lettera g), dopo le parole: di ciascun anno, *aggiungere le seguenti:* le relazioni di cui alla lettera c), unitamente a.

1. 2. Auci.

Al comma 11, lettera e), sopprimere le parole: , sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale,.

1. 3. Auci.

Al comma 11, lettera h), sopprimere le parole: , nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza.

1. 4. Auci.

Al comma 11, sopprimere la lettera i).

1. 45. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) nomina i membri del comitato scientifico secondo criteri definiti dal comma 28 predispone il piano di lavoro del medesimo comitato e delibera gli eventuali incarichi di ricerca esterni su proposta dello stesso comitato scientifico.

1. 34. Tinagli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In caso di inottemperanza da parte del consiglio d'amministrazione e del

direttore generale, alle linee di indirizzo ed alle direttive generali del consiglio di strategia e vigilanza, si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei casi più gravi lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e l'esecuzione degli atti di gestione attraverso un commissario *ad acta*.

1. 46. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da diciannove membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nove in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nove in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

1. 26. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di ponderazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi all'interno del consiglio di strategia e vigilanza.

1. 50. Mazziotti Di Celso.

Al comma 14, dopo le parole: politiche sociali *aggiungere le seguenti:* uno designato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: quattordici con la seguente: tredici.

- 1. 49.** Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Al comma 14, sostituire le parole: e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza di quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi con le seguenti: , cinque in rappresentanza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, quattro in rappresentanza delle principali associazioni dei datori di lavoro, tre in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei professionisti non iscritti agli ordini, e due in rappresentanza di studenti, dottorandi, e giovani in programmi di formazione professionale e apprendistato.

- 1. 36.** Tinagli.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Il consiglio di strategia e vigilanza elegge tra propri membri un presidente.

- 1. 37.** Tinagli.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione al consiglio di strategia e vigilanza non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

- 1. 38.** Tinagli.

Al comma 19, sopprimere la lettera b).

- 1. 5.** Auci.

Al comma 19, lettera e), sostituire le parole da: avvalendosi anche dell'Organi-

simo fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso richieste da avanzare al consiglio di amministrazione e, per suo tramite, all'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al collegio dei sindaci.

- 1. 6.** Auci.

Al comma 19, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) predispone il piano di lavoro del comitato scientifico di cui al comma 28 e determina gli eventuali incarichi di ricerca esterni, su proposta dello stesso comitato scientifico.

- 1. 7.** Auci.

Al comma 19, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) invia una relazione semestrale ai Ministeri vigilanti in merito allo stato di attuazione della strategia.

- 1. 47.** Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: 19-bis. Il consiglio di strategia e vigilanza approva ai sensi del comma 20 un regolamento con il quale definisce la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento.

- 1. 27.** Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il consiglio di strategia e vigilanza.

- 1. 28.** Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

Al comma 22, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) riferisce al consiglio di strategia e vigilanza ogni volta che questo ne faccia richiesta.

- 1. 29.** Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

Al comma 23 aggiungere, in fine, le parole: , sentito il consiglio di strategia e vigilanza.

1. 30. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

Al comma 24, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: tre.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: Quattro con la seguente: Due e la parola: tre con la seguente: uno.

1. 13. Simonetti.

Al comma 24, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: Quattro con la seguente: Tre e la parola: tre con la seguente: due.

1. 14. Simonetti.

Al comma 24, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.

1. 52. Mazziotti Di Celso.

Al comma 25, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

1. 15. Simonetti.

Al comma 26, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ai fini di un controllo collaborativo.

1. 48. Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

Al comma 27, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I componenti sono nominati dal consiglio di strategia e vigilanza, su proposta

del presidente, d'intesa con il consiglio di amministrazione.

1. 31. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 28, primo periodo, dopo la parola: elevata aggiungere le seguenti: e comprovata.

Conseguentemente, al medesimo comma apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sopprimere le parole da: , i cui componenti fino a: una sola volta;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata dei componenti del comitato scientifico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione.

1. 32. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 28, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: pianifica e controlla attività di ricerca su temi specifici, affidate all'esterno dell'istituto.

1. 8. Auci.

Al comma 28, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e propone al consiglio di amministrazione criteri e procedure per l'accesso alle banche dati dell'istituto, anche in formato aperto.

1. 51. Mazziotti Di Celso.

Al comma 28, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il comitato scientifico è tenuto al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'utilizzo, da parte di un membro del comitato scientifico, dei dati presenti presso la banca dati dell'istituto per obiettivi o scopi diversi da

quelli del comitato stesso determina l'immediata decadenza del responsabile della violazione.

- 1. 40.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 28, sostituire il terzo periodo con il seguente: La partecipazione al comitato scientifico dà titolo alla corresponsione di un gettone di presenza e al rimborso delle spese documentate.

- 1. 9.** Auci.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale *aggiungere le seguenti:* e quelle maggiormente rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute.

- 2. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei collegi dei sindacati che sono rinnovati alla scadenza naturale.

- 3. 1.** Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.

ART. 4.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le indennità di carica spettanti al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione dell'INPS dell'INAIL non possono essere comunque superiori alle indennità di carica percepite dai presidenti dell'INPS e dell'INAIL in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

- 4. 1.** Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

ALLEGATO 4

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

Al comma 4, sopprimere le parole: , lettere a), b) e d).

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: , lettere a), b) e d).

1. 54. La Relatrice.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

1. 55. La Relatrice.

Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente: 30 All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma

1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

1. 56. La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione

2. 2. La Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 3. La Relatrice.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal rinnovo dei collegi dei sindaci ai sensi del comma 2, i posti di dirigente generale fuori ruolo previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nella dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli incarichi di componente dei collegi dei sindaci degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, incrementano, in misura pari all'eccedenza rispetto al numero dei componenti del collegio dei sindaci da nominare ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della presente legge, i posti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del predetto Ministero e sono considerati quali incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è conseguentemente adeguato il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

3. 2. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 1 e dai rimborsi delle spese i cui all'articolo 1, comma 28, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

4. 2. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, premettere la seguente lettera: 0a) il presidente;

*** 1. 33.** *(Nuova formulazione).* Tinagli.

Al comma 3, premettere la seguente lettera: 0a) il presidente;

*** 1. 10.** Simonetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione

in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al comma 6.

1.22. *(Nuova formulazione).* Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: compresi gli con la seguente: nonché.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: ovvero nelle organizzazioni sindacali

1. 12. *(Nuova formulazione).* Simonetti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12034 Loreface: Diritto ad un indennizzo per i congiunti di soggetti emodanneggiati	157
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	160
5-12066 Lenzi: Approvazione del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza ..	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	162
5-12281 Brignone: Iniziative per il sostegno delle persone affette da spettro autistico	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	164

RISOLUZIONI:

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00268)	158
ALLEGATO 4 (Proposta di un nuovo testo della risoluzione)	166
ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	173

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.15.

5-12034 Loreface: Diritto ad un indennizzo per i congiunti di soggetti emodanneggiati.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, rileva che la risposta fornisce quantomeno una chiara ricostruzione del quadro applicativo della normativa vigente. Preannuncia, quindi, la presentazione, nel corso dell'esame della legge di

bilancio, di emendamenti volti ad assicurare senza eccezioni il giusto indennizzo alle persone contagiate da coniugi emodanneggiati.

5-12066 Lenzi: Approvazione del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donata LENZI (PD), replicando, esprime apprezzamento per i continui passi avanti compiuti sul tema oggetto dell'interrogazione, osservando che ciò è avvenuto anche grazie allo stimolo proveniente dal Parlamento.

5-12281 Brignone: Iniziative per il sostegno delle persone affette da spettro autistico.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS), replicando, nel rilevare con soddisfazione l'impegno assunto dal Governo, ribadisce la drammaticità e la gravosità dell'assistenza a carico delle famiglie in assenza di struttura adeguate, situazione che riguarda in particolare le regioni meridionali. Si augura, pertanto, che con la prossima manovra di bilancio possano essere individuate risorse in grado di compensare il taglio delle prestazioni offerte dalle regioni, traducendo in termini concreti l'attenzione mostrata con la risposta fornita nella seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.35.

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00268).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute ha avuto luogo la discussione sulla risoluzione in oggetto.

Fa presente, quindi, di aver proceduto, sulla base degli interventi svolti dai colleghi intervenuti nel dibattito, nonché a seguito di contatti intercorsi con il Governo, alla riformulazione della risolu-

zione integrandola sia nelle premesse sia nella parte dedicata agli impegni. Illustra, pertanto, tale riformulazione, evidenziando soprattutto il contenuto degli impegni ulteriori rispetto al testo originario della risoluzione, di cui ai numeri 3), 14) e 15) (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione in esame, come riformulata.

Elena CARNEVALI (PD), esprimendo apprezzamento per l'accoglimento di alcune proposte di integrazione del testo della risoluzione, osserva che il lavoro collettivo svolto ha permesso rafforzarne l'impianto, sottolineando l'esigenza di una maggiore omogeneità delle opportunità di cura nella fase acuta e in quella successiva, della riabilitazione, su tutto il territorio nazionale. Evidenzia, in proposito, l'importanza di una collaborazione fattiva con le regioni. Nel rilevare quanto sia significativo l'apporto fornito dalle società scientifiche, pone in risalto l'impegno relativo al recupero cognitivo dei pazienti, ricordando le carenze finora riscontrate in tale ambito.

Propone, infine, di integrare la risoluzione con un ulteriore impegno, volto a incentivare la diffusione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale dei *trials* inclusi nella *Revisione Cochrane* del 2004.

Vittoria D'INCECCO (PD) osserva che, grazie anche alla riformulazione del testo originario, la Commissione si accinge ad approvare un buon testo, che sottolinea la rilevanza della prevenzione e di una diagnosi precoce. Nel condividere la sottolineatura effettuata dalla collega Carnevali sulla fase della riabilitazione, coglie l'occasione per segnalare al Ministero della salute l'esigenza di vigilare sull'attuazione omogenea a livello delle singole regioni di quanto previsto dai LEA in relazione alla disfgia.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA), nel formulare un giudizio complessivamente

favorevole sul nuovo testo illustrato dal presidente Marazziti, ritiene utile sottolineare l'importanza dell'impegno di cui al numero 17), rilevando che un maggiore utilizzo della trombectomia può contribuire a ridurre i danni causati dall'*ictus*. Precisando di parlare in primo luogo sulla base della propria conoscenza della realtà romana, richiama l'attenzione sulla carenza di posti letto nelle strutture di riabilitazione nonché sulla non uniforme qualità delle stesse.

Silvia GIORDANO (M5S) si dichiara soddisfatta del testo in discussione, che affronta a 360 gradi il tema della prevenzione e cura dell'*ictus*, ringraziando per l'accoglimento delle integrazioni proposte dal suo gruppo e sottolineando, in particolare, l'importanza dell'impegno di cui al numero 15), relativo all'esigenza di assicurare in tutto il Paese un livello adeguato di posti letto nelle strutture di riabilitazione. In conclusione, si augura che gli impegni assunti non restino lettera morta, ma si traducano in fatti concreti.

Maria AMATO (PD) esprime apprezzamento per l'inserimento di un impegno relativo alle reti tempo-dipendenti e all'equità dell'accesso, ribadendo l'esigenza di garantire la salute dei cittadini che vivono

in aree periferiche ed interne. Ribadisce che occorre assicurare interventi tempestivi per ridurre i danni dell'*ictus*, garantendo, sulla base di una scelta condivisa con le regioni, che la valutazione sui tempi di percorrenza in situazioni di emergenza abbia la prevalenza sulle linee guida adottate.

Paola BOLDRINI (PD), ricordando la maggiore incidenza dei casi di *ictus* tra le donne, propone di integrare il testo della risoluzione, al fine di assicurare che nell'ambito della prevenzione e della diagnosi dell'*ictus* si tenga conto delle differenze legate al genere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, riformula ulteriormente il testo della risoluzione, integrando l'impegno di cui al numero 1), nella direzione proposta dalla collega Paola Boldrini, e inserendo un ulteriore impegno, accogliendo la richiesta della collega Carnevali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo della risoluzione come da ultimo riformulata, che assume il numero 8-00268 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-12034 Lorefice: Diritto ad un indennizzo per i congiunti di soggetti emodanneggiati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per avermi dato la possibilità di tornare su un tema, quello della procedura prevista per la transazione e l'equa riparazione in ipotesi di soggetti emodanneggiati, che è al centro di molteplici iniziative, anche normative, da parte del Ministero della salute, in merito alle quali, come noto, sono stati già forniti elementi informativi nel corso di altre sedute di sindacato ispettivo.

Tuttavia, a fronte della specificità del quesito posto con l'atto ispettivo in esame, mi limiterò, in questa sede, a fornire le precisazioni richieste in merito ai soggetti che possono beneficiare delle relative provvidenze.

A tal riguardo, occorre ricordare le specifiche disposizioni normative in vigore. Mi riferisco, in particolare, alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, all'articolo 2, comma 361, dispone che « per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 ».

Inoltre, il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, prevede che ai soggetti di cui al citato articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, « che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura tran-

sattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria ».

Dalla lettura delle disposizioni citate si evince, pertanto, che i destinatari della procedura transattiva ed i beneficiari del ristoro dell'equa riparazione sono, secondo la vigente normativa, i soggetti (talassemici, affetti da altre emoglobinopatie, o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali) danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; ciò in quanto il requisito per l'applicazione delle citate previsioni di legge è costituito dall'avere subito il danno esclusivamente nelle ipotesi ivi indicate.

Voglio, tuttavia, precisare che, in considerazione della delicatezza e sensibilità insite nella tematica in esame, il legislatore è intervenuto con una specifica previsione normativa (legge n. 238 del 1997 articolo 1 comma 6) che, nell'integrare l'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, ha ricompreso, tra i soggetti beneficiari dell'indennizzo, anche il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché il figlio contagiato durante la gestazione.

Per tali soggetti, dunque, è pienamente riconosciuto il diritto all'indennizzo, anche se, per espressa scelta legislativa, non può

ad essi estendersi l'applicazione della procedura transattiva e del ristoro dell'equa riparazione.

Concludo dando piena assicurazione agli onorevoli interroganti che, nel caso in cui il Parlamento ritenga di mutare

tale indirizzo legislativo, il Ministero della salute non mancherà di fornire il proprio supporto, in termini organizzativi, alla soddisfazione di tali istanze, delle quali è ben chiara la delicatezza e la complessità.

ALLEGATO 2

5-12066 Lenzi: Approvazione del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Torno volentieri sul tema della resistenza antimicrobica, già affrontato lo scorso luglio in Aula in sede di interpellanze urgenti, per fornire alcuni aggiornamenti sull'approvazione del relativo Piano nazionale nonché le informazioni richieste sulla rispondenza con il piano europeo.

Preliminarmente, mi preme ricordare che, nel maggio 2015, presso il Ministero della salute, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza.

Il Gruppo di lavoro, composto da esperti del Ministero della salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché da rappresentanti delle Regioni e delle Società Scientifiche del Settore, ha elaborato la bozza del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza 2017-2020, seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed attenendosi, altresì, alle Raccomandazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), nonché dell'esito di una visita effettuata nel nostro Paese, nei giorni 9-13 gennaio scorso, da un gruppo di esperti per valutare la situazione in merito al problema dell'Antimicrobico-Resistenza ed allo stato delle strategie in atto o in corso di elaborazione.

La bozza del Piano è stata sottoposta nel luglio 2017 al Consiglio Superiore di Sanità, che ha espresso parere favorevole, ed è stata trasmessa, in data 30 agosto 2017, alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni che, nel corso della seduta dello scorso 2 novembre, ha approvato con Intesa il documento in questione.

Pertanto, sono lieto di informare che l'iter di approvazione del Piano – per quanto, come si è visto, estremamente complesso – risulta ormai definito, con ciò comportando considerevoli vantaggi in ambito medico-veterinario, a partire da una auspicata ridotta mortalità dovuta all'antibiotico-resistenza.

Per quanto riguarda, invece, la ricetta elettronica, desidero ricordare che il Ministero della salute sta seguendo con attenzione l'iter di approvazione del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017, nel quale sono contenute importanti misure che vanno nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Rammento, infatti, che fra le disposizioni di tale provvedimento, vi è quella, contenuta nell'articolo 1, relativa al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE (Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari), con particolare riguardo alla tracciabilità elettronica dei medicinali veterinari.

È prevista, infatti, l'introduzione dell'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e distribuzione dei medicinali veterinari, all'interno della Banca dati operante presso il Ministero della salute nonché la sostituzione, nell'ambito dell'Agenda di Semplificazione, del modello cartaceo di ricetta medico-veterinaria con un modello informatizzato.

Alla luce di quanto rappresentato, | il monitoraggio dei livelli di riduzione
concludo auspicando che l'*iter* di appro- | degli antibiotici, nei diversi settori, a
vazione del disegno di legge si concluda | beneficio sia degli animali sia della salute
nel più breve possibile permettendo, così, | dell'uomo.

ALLEGATO 3

5-12281 Brignone: Iniziative per il sostegno delle persone affette da spettro autistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema dell'autismo è da sempre all'attenzione del Ministero della salute che ha adottato una serie di iniziative volte a migliorare la qualità e riappropriatezza degli interventi assistenziali.

Segnalo, innanzitutto, le « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico », le quali costituiscono uno strumento, ormai, pienamente operativo in quanto recepito dalla maggior parte delle Regioni.

Dette Linee di indirizzo forniscono indicazioni omogenee per la programmazione, l'attuazione e la verifica dell'attività per i minori e adulti affetti da autismo, al fine di consolidare la rete dei servizi e per migliorarne le prestazioni, favorendo il raccordo e coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte.

Il tema dell'autismo è stato, altresì, inserito tra le priorità da affrontare all'interno del « Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) », approvato in Conferenza-Stato Regioni il 24 gennaio 2013, il quale sottolinea la necessità di integrare i diversi approcci istituzionali, organizzativi e clinici alla problematica, allo scopo di garantire la continuità della cura nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta.

L'evidenza crescente che l'individuazione precoce del rischio di autismo e un tempestivo intervento, ancor prima che il disturbo si esprima nella sua pienezza, possano significativamente ridurre la sua interferenza sullo sviluppo e attenuarne il

quadro clinico finale, ha determinato il finanziamento di uno specifico Progetto finalizzato alla costituzione di un « Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico ».

In tale ambito, particolare rilevanza è stata riconosciuta alla sorveglianza attiva dello sviluppo, attraverso strumenti di « screening » all'età di 18 e 24 mesi da parte dei Pediatri, ed il coordinamento con le Unità Specialistiche di Neuropsichiatria Infantile, nell'ambito dei controlli sanitari a tempi prestabiliti che il Servizio Sanitario Nazionale prevede durante l'infanzia.

Non può non essere menzionata, altresì, « l'Indagine conoscitiva sulla rete dei servizi che operano sul territorio nazionale a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie », promossa nel 2013 dal Ministero della salute per migliorare la conoscenza dei bisogni e dell'offerta. La mappa aggiornata dell'offerta, che ne è scaturita, è finalizzata anche a meglio orientare le strategie di programmazione socio-sanitaria nazionale, regionale e locale e rappresenta la realizzazione di uno degli obiettivi di sanità pubblica e delle azioni previste nelle citate « Linee di indirizzo » approvate come Accordo in Conferenza Stato-Regioni nel 2012.

La legge 18 agosto 2015, n. 134 « Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie », ha dato un ulteriore concreto impulso alle attività intraprese.

Al fine di garantirne la compiuta attuazione, infatti, è stato istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la

cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Per stabilire i criteri e le modalità di utilizzo di tale Fondo, per attuare interventi mirati e coordinati rivolti ai pazienti e al loro contesto familiare ed ambientale in tutto il territorio nazionale, è stato emanato il decreto interministeriale tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016.

Tale decreto ha impresso una ulteriore accelerazione delle attività connesse al tema sollevato nell'atto ispettivo.

Esso, infatti, prevede, innanzitutto, l'elaborazione di nuove linee guida sulla diagnosi e la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

Da altro punto di vista, il decreto impone anche l'aggiornamento delle citate Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico, a cui il Ministero della salute sta attualmente lavorando, ed il monitoraggio del recepimento e la verifica della implementazione delle stesse Linee di indirizzo attraverso specifici Piani Regionali.

Sempre sulla base del citato decreto verranno sviluppate ulteriori iniziative, che elenco brevemente:

promozione dell'attività di formazione, su tutto il territorio nazionale, per rafforzare, preferibilmente con modalità integrate, conoscenze e competenze specifiche di tutte le figure professionali coinvolte (sanitarie, sociali ed educative);

promozione di progetti di ricerca coordinati dalle Regioni, riguardanti la sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di

cura dei pazienti nell'arco della vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall'età evolutiva all'età adulta;

promozione di idonee soluzioni residenziali e semi-residenziali, corredate dalla previsione di specifici criteri/indicatori che permettano di valutarne appropriatezza e qualità;

valorizzazione delle migliori pratiche per l'integrazione scolastica, per la transizione dall'istruzione al lavoro e l'inclusione lavorativa.

Tali iniziative consentiranno al Ministero della salute l'acquisizione, sistematizzata e continua, di dati aggiornati e provenienti da tutto il territorio nazionale, il monitoraggio delle attività dei servizi, la valutazione epidemiologica sulle caratteristiche dell'utenza e sui relativi percorsi di diagnosi e trattamento, la valutazione del grado di efficienza e di utilizzo delle risorse sia a livello regionale che nazionale.

Inoltre, grazie ai progetti regionali, verranno identificate e diffuse, in tutto il territorio nazionale, buone prassi concernenti la presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico per tutto l'arco di vita.

Infine, saranno avviate anche iniziative e proposte progettuali basate sulle evidenze ed azioni di sistema in tutte le Regioni italiane, che garantiranno omogeneità di diagnosi e presa in carico dei pazienti su tutto il territorio nazionale.

Concludo, pertanto rassicurando gli Onorevoli interroganti che l'obiettivo specifico che emerge dall'atto ispettivo – e cioè la necessità di garantire la piena omogeneità dei livelli di assistenza, su tutto il territorio nazionale, per le persone che abbiano un disturbo dello spettro autistico – sarà perseguito dal Ministero della salute con estremo impegno, utilizzando, a tal fine, la molteplicità di strumenti che ho brevemente illustrato in questa sede.

ALLEGATO 4

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale.**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

per le dimensioni epidemiologiche e per l'impatto socio-economico, l'*ictus* rappresenta uno dei più importanti problemi sanitari nei paesi industrializzati. In Italia, l'*ictus* cerebrale costituisce la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte (o la seconda, come riportano altre stime) dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, essendo responsabile del 10-12 per cento di tutti i decessi annui;

L'*ictus* cerebrale è una patologia fortemente correlata all'età; passando dalla quarta all'ottava decade di vita, l'incidenza della malattia aumenta di circa 100 volte. Questo rapporto fa prevedere che il peso globale delle malattie cerebrovascolari è destinato ad aumentare nel tempo: attualmente gli ultrasessantenni nel nostro Paese costituiscono ben il 25 per cento della popolazione totale, mentre gli ultrasessantacinquenni sono il 19 per cento (negli anziani di 85 anni e oltre, l'incidenza dell'*ictus* è fra il 20 e il 35 per cento); tuttavia, pur avendo una maggiore incidenza nell'età anziana, l'*ictus* può colpire anche i giovani e, talora, anche i bambini. La proporzione della patologia che si manifesta in soggetti di età inferiore ai 45 anni è pari a circa il 5,5 per cento di tutti gli *ictus* nei Paesi occidentali, mentre circa 10.000 casi, ogni anno, riguardano soggetti con età inferiore ai 54 anni, soggetti in età lavorativa per i quali l'impatto della malattia, in termini di riduzione dell'autosufficienza e di incidenza dei bisogni assistenziali, risulta particolar-

mente gravoso, con conseguenze in ambito familiare e sociale estremamente rilevanti. Nel complesso, il costo medio annuo per ciascun paziente con disabilità grave (circa 400.000 nella sola Italia) a carico di famiglia e collettività – escludendo i costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), quantificati ad oggi in circa 3,5 miliardi di euro annui – è di circa 30.000 euro, per un totale di circa 13-14 miliardi di euro per anno. Questa cifra, che rappresenta il 78,8 per cento dei costi totali indotti dalla patologia, si riferisce sia alla riduzione di produttività relativa alla perdita di lavoro dei pazienti che ai costi legati all'assistenza prestata dai familiari; una corretta strategia di prevenzione dell'*ictus* cerebrale rientra nell'ambito più generale della prevenzione e controllo delle patologie croniche nel loro complesso;

L'Italia si è dotata del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), un organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze; lo strumento fondamentale di pianificazione definito dal Ministero della salute è rappresentato dal piano nazionale della prevenzione (PNP). Il nuovo PNP 2014-2018, al fine di «ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili», tra cui sono comprese le malattie cerebrovascolari, promuove una strategia di promozione della salute e di sensibilizzazione della popolazione sui vantaggi collegati all'adozione di stili di vita sani in una visione che abbracci

l'intero corso della vita; le strategie sull'individuo, invece, prevedono la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e intermedi, perseguita mediante la loro diagnosi precoce e la modificazione degli stili di vita. Le politiche che incidono sulla riduzione della mortalità e della morbosità delle malattie cerebrovascolari, intervenendo sui fattori di rischio modificabili, devono essere adottate fin dalla giovane età in modo da mantenere nel corso della vita un profilo di rischio favorevole; sulla prevenzione primaria, che resta l'arma più valida e importante per combattere questo tipo di patologie, molto è stato fatto, tanto che alcune azioni quali controllo della pressione sanguigna, della glicemia e del colesterolo, attività fisica e stili di vita salutari, stanno lentamente entrando nella quotidianità di tutti. A questo scopo l'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, si è dotata del programma strategico « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari », che promuove la salute come bene collettivo, attraverso la condivisione delle responsabilità fra i cittadini e la collettività. Esso si propone di intervenire sui quattro principali fattori di rischio modificabili delle malattie croniche (fumo, abuso di alcol, dieta scorretta e inattività fisica);

L'ipertensione arteriosa è il principale fattore di rischio in grado di determinare un *ictus* cerebrale nella popolazione generale. Tale fattore di rischio è definito « modificabile » perché può essere corretto apportando delle modificazioni allo stile di vita oppure attraverso una terapia farmacologica appropriata. L'ipertensione è un « nemico silenzioso » perché fino a quando non produce danni evidenti agli organi non ci sono sintomi che ne segnalino la presenza. È pertanto fondamentale un regolare controllo di tale patologia;

esistono, tuttavia, altri fattori di rischio sui quali non esiste ancora piena consapevolezza tra i cittadini, mentre l'azione di informazione e prevenzione da parte del Servizio sanitario nazionale ri-

sulta ancora insufficiente, con particolare riferimento alla fibrillazione atriale (FA). Sebbene per i soggetti affetti da FA il rischio *ictus* sia molto maggiore rispetto ai soggetti sani, le evidenze scientifiche a livello internazionale indicano, tuttavia, una sottovalutazione dei rischi legati alla patologia, che si traduce in gravi carenze sia sul piano diagnostico che terapeutico. Chi soffre di FA, infatti, corre un rischio di *ictus* 4-5 volte maggiore, con esiti particolarmente gravi: per il 20 per cento dei pazienti l'*ictus* si rivela fatale, per il 60 per cento è causa di disabilità;

secondo quanto pubblicato sul sito della Società italiana dell'ipertensione arteriosa « la stretta relazione esistente fra ipertensione arteriosa e FA è ben nota ». Uno studio condotto nel 2016 su una rilevante parte della popolazione e il conseguente elevato numero di eventi cardiovascolari osservati nel *follow-up*, ha consentito di approfondire anche le implicazioni prognostiche della FA. Il riscontro dell'aritmia si è associato, infatti, a un aumento del 31 per cento del rischio di eventi vascolari e ad un aumento dell'89 per cento del rischio di eventi mortali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sul *Supplemento Ordinario* n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con riferimento all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza correlate alle malattie croniche e invalidanti, prevede una riduzione di alcune prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo; in particolare, non risultano più in regime di esenzione il potassio, l'esame delle urine, l'*holter* delle 24 ore e la radiografia toracica. Poiché in Italia sono 16 milioni le persone che soffrono di ipertensione arteriosa e ogni anno ne muoiono 280 mila a causa di malattie cardiovascolari, la stragrande maggioranza dei quali sono anziani, i quali saranno pertanto costretti a rivolgersi alla sanità privata per ottenere le predette

prestazioni sanitarie, mentre per chi non se lo può permettere non resta che la rinuncia alle medesime;

il percorso terapeutico più idoneo per la profilassi dell'*ictus* correlato a FA è definito da linee guida internazionali, europee e nazionali, che individuano nella terapia anticoagulante il trattamento sanitario più appropriato. Infatti, nonostante l'ingresso dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) che offrono una migliore efficacia, sicurezza e comodità per la maggioranza dei pazienti affetti da FA, permangono ancora molte criticità nella cura di un grande numero di pazienti che non riescono ad accedere alle terapie appropriate. Degno di nota, a tal proposito, è un progetto CCM 2014 dal titolo « Progetto FAI: la FA in Italia. La medicina di iniziativa e il medico di medicina generale per garantire l'accesso a servizi e cure efficaci riducendo i costi per il SSN e i costi sociali legati all'elevato rischio di *ictus* cerebrale ». Il progetto si poneva l'obiettivo di valutare la frequenza di FA, stimandone il rischio cardioembolico e le relative necessità terapeutiche, attraverso la validazione di una metodologia di *screening* da proporre ai medici di medicina generale. Si calcola che la popolazione che presenta un bisogno clinico non soddisfatto corrisponde al 65 per cento del totale (secondo dati forniti dal sistema epidemiologico regionale del Veneto), con forti disparità tra le diverse regioni. Nello specifico, più di mezzo milione di pazienti non riceve un trattamento adeguato a copertura del rischio d'*ictus* cerebrale. In totale, nei pazienti con FA non valvolare: il 16,5 per cento non viene trattato; il 15,2 per cento viene trattato con Warfarin pur avendo INR (Rapporto internazionale normalizzato) instabile; il 37,5 per cento viene trattato con aspirina. Alcune regioni, inoltre, hanno stabilito una quota massima di pazienti ai quali è somministrabile la terapia con i nuovi anticoagulanti: alcune la hanno individuata nel 30 per cento dei nuovi pazienti, altre nel 20 per cento. Malgrado questo approccio restrittivo, in

quelle stesse regioni il numero dei pazienti in terapia non ha raggiunto nemmeno il 50 per cento del tetto previsto;

oggi, inoltre, in aggiunta alle cure tradizionali, la ricerca più avanzata ha permesso l'utilizzo di diverse strategie non farmacologiche volte a contrastare l'insorgenza della FA o a limitare i suoi effetti attraverso l'utilizzo di dispositivi medici. Tra di esse, si segnalano le tecniche di ablazione e la chiusura dell'auricola sinistra. Ciò costituisce un passaggio fondamentale nel trattamento delle patologie cardiovascolari laddove l'approccio interventistico mininvasivo offre un'alternativa terapeutica ai pazienti con FA non efficacemente trattabili con farmaci. L'utilizzo di dispositivi ha consentito, altresì, di riportare risultati molto incoraggianti, sia in termini di sicurezza che di efficacia, anche nel trattamento della stenosi carotidea, che costituisce la causa più frequente di eventi ischemici acuti cerebrovascolari (circa il 35 per cento). Negli ultimi anni lo *stenting* carotideo (CAS) è divenuto alternativa consolidata alla chirurgia tradizionale;

è evidente, quindi, che esiste un oggettivo problema di informazione e una difficoltà di accesso alle nuove terapie che passa anche attraverso difficoltà burocratiche, restrizioni per i soggetti che possono prescrivere la terapia e diffidenza; uno studio osservazionale, eseguito in 16 regioni italiane, ha evidenziato che sussiste un tempo eccessivamente lungo tra il momento in cui il paziente si rende conto che « c'è qualcosa che non va » e il momento in cui viene presa la decisione di recarsi in ospedale; il concetto di « *time is brain* » ha portato al centro della riflessione sull'*ictus* cerebrale il problema del tempo che intercorre tra l'esordio sintomatologico di un *ictus* acuto e l'effettivo accesso del paziente alla terapia, soprattutto per quanto riguarda la trombolisi farmacologica o la trombectomia meccanica. In diverse migliaia di casi, infatti, si dovrebbero azzerare o ridurre drasticamente gli effetti invalidanti dell'*ictus* con delle cure adeguate prestate nelle primissime ore

dalla comparsa dei sintomi. La somministrazione del trattamento trombolitico farmacologico entro le prime 4-5 ore dall'inizio dei sintomi consente, a circa un terzo delle persone colpite da *ictus* ischemico, di rientrare rapidamente nelle proprie abitazioni, completamente guarite, e ad un altro 50 per cento di tornare a casa in buone condizioni funzionali. Ma proprio in questa fase si presenta uno dei problemi del sistema sanitario nazionale rispetto alla patologia: in molte regioni italiane non esiste il codice *ictus* per il trasporto del paziente e quindi il personale del 118, pur riconoscendone i sintomi, è tenuto, in base ai protocolli vigenti, a portare il paziente al pronto soccorso più vicino, anche se non dotato di unità neurovascolare (*stroke unit*), aggiungendo quindi tempi morti a quelli che già si perdono nel riconoscimento dei sintomi;

in Italia le unità neurovascolari, vale a dire i centri adeguatamente preparati per trattare gli *ictus*, sono realtà diffuse « a macchia di leopardo ». Il Ministero della salute stima che dovrebbero esserne presenti oltre 300 (il numero ottimale sarebbe 350), mentre ne risultano operative meno di 170, concentrate principalmente nel Nord Italia. Si va dalle 42 della Lombardia alle 5 della regione Sicilia, passando per Napoli che non ne ha nessuna. Si pensi che nel Meridione si muore più di *ictus* cerebrale che di infarto del miocardio proprio perché le unità neurovascolari sono quasi assenti. Purtroppo, la mancanza di una buona copertura nazionale, così come di una rete assistenziale integrata, fa sì che l'*ictus* abbia conseguenze molto gravi non solo per il paziente ma anche per i suoi familiari. La carenza strutturale, soprattutto al Centro-Sud, rappresenta un vero problema sul quale intervenire. Perché, se da un lato, agendo precocemente, si salvano i pazienti da gravi invalidità permanenti, dall'altro il Sistema sanitario risparmia sui costi associati al *post ictus*. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 febbraio 2005, è stato sancito l'accordo concernente

le «Linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale dei pazienti con *ictus* cerebrale», che contiene tutti gli elementi di indirizzo basati su prove di efficacia, in termini di miglioramento degli esiti clinici e funzionali di un sistema organizzato di cura per l'*ictus* cerebrale. Un progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del 2008, dal titolo «Promozione dell'assistenza all'*ictus* cerebrale in Italia», aveva come obiettivo quello di favorire l'attuazione sistematica dell'accordo Stato-regioni del 3 febbraio 2005 attraverso il monitoraggio e l'*audit* delle esperienze regionali, individuando gli ostacoli alla implementazione e evidenziando gli strumenti organizzativi, gestionali e formativi per superarli. È stata monitorata la situazione organizzativa ed assistenziale dell'*ictus* cerebrale su tutto il territorio nazionale, sono stati esaminati i decreti e le delibere regionali sull'assistenza all'*ictus* elaborati dalle singole regioni nel corso degli anni ed è stata confrontata l'aderenza e la corrispondenza con gli elementi assistenziali definiti come prioritari in sede di Conferenza Stato-regioni, di cui sopra. Anche per questo l'Italia ha fatto recentemente un enorme passo in avanti con il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2 aprile 2015 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2015). Il testo del decreto declina correttamente sia gli standard ospedalieri per le varie patologie, sia l'organizzazione delle unità neurovascolari di primo e di secondo livello. Tali novità rappresentano sicuramente un avanzamento per quanto riguarda la causa dell'*ictus*, nonostante non siano ancora maturate le condizioni per l'approvazione di una legge specificamente dedicata all'argomento;

in Italia, le persone che hanno avuto un *ictus* e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono oggi circa 940.000, ma il fenomeno è in costante crescita, a causa dell'invecchiamento della popolazione. Per quanto riguarda il costo medio dell'assistenza, per i primi tre mesi dopo un *ictus*, si parla di circa 6.000 euro per ogni caso (la fonte è

lo studio europeo EC Stroke Project). Negli ultimi anni si è passati da un tempo medio di riabilitazione in strutture ospedaliere di 6 mesi a circa 45 giorni, ribaltando così sulle famiglie i costi sociali ed economici del percorso post acuto. Una possibile soluzione potrebbe essere quella della teleriabilitazione domiciliare. Si veda, a tal proposito, la recente indagine di Agenas « Indagine conoscitiva sulla diffusione della tele-assistenza per la gestione del paziente nella riabilitazione post-ictus ». Tuttavia, ad oggi, non è ancora prevista nei prontuari regionali la rimborsabilità delle teleriabilitazione;

le linee guida nazionali e internazionali sono concordi nell'indicare che, per ridurre le conseguenze dell'*ictus*, occorra necessariamente beneficiare di una valutazione precoce, effettuata in fase acuta, del livello di disabilità *post-ictus*, e del fabbisogno riabilitativo. In particolare, occorre che tale valutazione sia effettuata entro 48 ore dall'evento da personale medico specializzato e da altri professionisti della riabilitazione, che intervenga una precoce presa in carico riabilitativa, già in fase acuta, allo scopo di contenere le menomazioni secondarie e di favorire il processo di recupero, nonché un indirizzamento tempestivo a percorsi riabilitativi dopo la fase acuta per le persone che ne hanno necessità, individuando il *setting* più appropriato in base alle condizioni clinico-funzionali della persona, ed un trattamento riabilitativo indirizzato, oltre che alle menomazioni sensomotorie, anche a quelle cognitive, sulla base di una valutazione individualizzata;

il modello organizzativo suggerito dalla letteratura per garantire adeguata continuità di presa in carico della persona con *ictus*, dalla fase acuta a quelle post-acute e riabilitativa, fino alla fase di reinserimento ovvero di domiciliazione o di assistenza a lungo termine, è quella che la letteratura in genere indica come « *co-ordinated stroke care* ». La necessità di assicurare adeguata continuità di cura dopo la fase acuta di ospedalizzazione, e di provvedere alla definizione di un ap-

propriato percorso riabilitativo, è sancita dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

in aggiunta alla trombolisi farmacologica, che per lungo tempo ha rappresentato il trattamento *standard* per lo stroke cerebrale, i risultati di diversi studi internazionali randomizzati evidenziano un miglioramento degli *outcome* clinici nei pazienti trattati con un procedimento di trombectomia meccanica o con associazione di trombolisi e trombectomia. I vantaggi di tale tecnica si riscontrano già a partire dalla finestra temporale di intervento che si colloca tra le 6 e le 8 ore dopo i primi sintomi clinici, rispetto alle 4, 5 ore disponibili per la trombolisi, consentendo quindi un più ampio raggio d'azione. La trombectomia meccanica, combinata o meno con la trombolisi, ha indiscutibilmente dimostrato la sua efficacia in termini di positivi cambiamenti neurologici nei pazienti selezionati tramite *imaging* e con ictus da occlusione prossimale, che rappresenta il 45 per cento del totale degli eventi. Mentre in tali casi, i più pericolosi, la sola trombolisi ha mostrato i suoi limiti, la trombectomia meccanica effettuata in centri specializzati permette di effettuare con successo la rimozione del coagulo di sangue in circa il 90 per cento dei casi, riducendo il rischio di recidive e disabilità. I risultati di questi studi sembrano dunque confermare un notevole miglioramento degli *outcome* di pazienti colpiti da ictus cerebrale: a riprova di ciò, le società scientifiche italiane ed europee hanno già riconosciuto questa tecnica e hanno già iniziato la revisione delle proprie linee guida per il trattamento dello *stroke*,

impegna il Governo:

1) a incentivare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale e della FA che può provocarlo, rendendo organici e fruibili tutti i dati scientifici, medici e statistici che riguardano questa malattia;

2) ad assumere iniziative volte a prevedere agevolazioni per consentire l'ac-

cesso ai farmaci e ai dispositivi medici per curare le predette patologie e agli strumenti utili alla loro prevenzione, nonché a sensibilizzare gli operatori sanitari in materia di prevenzione e di informazione sull'*ictus* cerebrale;

3) a considerare l'opportunità di reinserire nel prossimo aggiornamento dei LEA le prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo, tenuto conto che l'ipertensione costituisce il principale rischio di *ictus*;

4) a considerare l'opportunità di riconoscere la FA come patologia altamente rischiosa e gravemente invalidante, predisponendo, nell'ambito del nuovo Piano sanitario nazionale, alla voce « Patologie rilevanti-malattie cardiovascolari e cerebrovascolari », una sezione dedicata alla FA e all'*ictus* cardioembolico, in cui sono esposti i progetti di prevenzione, cura e sensibilizzazione nel medio periodo;

5) a promuovere l'opportuna conoscenza della FA e delle carotidopatie, al fine di favorire la diminuzione dei casi individuali e ridurre le complicanze dell'aritmia e delle stenosi carotidee nel lungo periodo;

6) ad assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, affinché siano inseriti nei piani sanitari regionali i temi della FA e dell'*ictus* cardioembolico al fine di rendere disponibili, nel territorio nazionale, in modo equo e uniforme, le nuove opportunità terapeutiche previste per un corretto trattamento di tali patologie;

7) a considerare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con le regioni, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali mirati e di carattere multidisciplinare pianificando e coordinando l'attività condivisa tra presidi ospedalieri e centri per la gestione e la cura della FA per indirizzare il paziente verso le scelte terapeutiche più idonee, superando per le reti tempo-dipendenti il vincolo del bacino d'utenza quando i tempi medi di accesso/

intervento risultino eccessivi rispetto a quelli raccomandati dalle linee guida;

8) a predisporre un piano d'incentivazione per la produzione e la commercializzazione dei farmaci antiaritmici di ultima generazione e dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) e dei dispositivi medici più innovativi, predisponendo, altresì, un piano logistico per garantire la massima diffusione sul territorio nazionale dei medicinali e dei dispositivi medici di ultima generazione e assumendo iniziative per rimuovere il limite nella prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali per molte categorie di medici, in particolare per i medici di medicina generale;

9) a incoraggiare e sviluppare modalità migliori per erogare costantemente informazioni sull'*ictus* ai professionisti e ai decisori pubblici, oltreché all'opinione pubblica, sensibilizzando quest'ultima anche all'adozione di stili di vita salubri, al fine di prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari;

10) a promuovere, in collaborazione con le regioni, l'implementazione delle unità neurovascolari di I e di II livello, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015;

11) a promuovere, in collaborazione con le regioni, una ricognizione delle risorse umane disponibili necessarie e specifiche alla implementazione delle unità neurovascolari, e quindi di dirigenti medici specialisti in neurologia e specialisti in neuroradiologia, e ad assumere iniziative per incrementarne la dotazione organica laddove questa sia carente;

12) a considerare l'opportunità di assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, per controllare annualmente il numero di pazienti eleggibili alla trombolisi che sono stati realmente trattati, con la finalità di raggiungere il 100 per cento entro 5 anni;

13) ad incentivare le società scientifiche di settore a mettere a punto un piano

per la formazione di professionisti competenti nei trattamenti di rivascolarizzazione endoarteriosa;

14) ad assumere iniziative in collaborazione con le regioni, per l'attuazione diffusa delle indicazioni sulla valutazione del fabbisogno riabilitativo, l'individuazione del *setting* più appropriato e la predisposizione di un idoneo progetto riabilitativo secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

15) ad assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, per assicurare un numero di posti letto appropriato e implementare percorsi adeguati e tempestivi per la riabilitazione *post-ictus* che comprendano sia i trattamenti in regime di ricovero presso strutture riabilitative, che quelli effettuati in *setting* extraospedalieri (ambulatoriali, domiciliari, in regime di

residenzialità extraospedaliera) in funzione del fabbisogno della persona;

16) ad assumere iniziative perché sia assicurato in tutti i *setting* il trattamento riabilitativo, oltre che delle menomazioni sensomotorie, anche di quelle cognitive;

17) a considerare l'opportunità di avviare iniziative per permettere una rapida diffusione della trombectomia meccanica su tutto il territorio nazionale e garantire maggiori opportunità terapeutiche a beneficio di tutti i pazienti;

18) ad incentivare l'adozione di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA) in grado di garantire che, dopo un iniziale *screening* anche in strutture periferiche, i pazienti potenzialmente candidati a terapie non farmacologiche possano accedere su tutto il territorio nazionale a centri in grado di eseguire tali terapie.

(7-01134)

« Marazziti, Gigli ».

ALLEGATO 5

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessò che:

per le dimensioni epidemiologiche e per l'impatto socio-economico, l'*ictus* rappresenta uno dei piú importanti problemi sanitari nei paesi industrializzati. In Italia, l'*ictus* cerebrale costituisce la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte (o la seconda, come riportano altre stime) dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, essendo responsabile del 10-12 per cento di tutti i decessi annui;

L'*ictus* cerebrale è una patologia fortemente correlata all'età; passando dalla quarta all'ottava decade di vita, l'incidenza della malattia aumenta di circa 100 volte. Questo rapporto fa prevedere che il peso globale delle malattie cerebrovascolari è destinato ad aumentare nel tempo: attualmente gli ultrasessantenni nel nostro Paese costituiscono ben il 25 per cento della popolazione totale, mentre gli ultrasessantacinquenni sono il 19 per cento (negli anziani di 85 anni e oltre, l'incidenza dell'*ictus* è fra il 20 e il 35 per cento); tuttavia, pur avendo una maggiore incidenza nell'età anziana, l'*ictus* può colpire anche i giovani e, talora, anche i bambini. La proporzione della patologia che si manifesta in soggetti di età inferiore ai 45 anni è pari a circa il 5,5 per cento di tutti gli *ictus* nei Paesi occidentali, mentre circa 10.000 casi, ogni anno, riguardano soggetti con età inferiore ai 54 anni, soggetti in età lavorativa per i quali l'impatto della malattia, in termini di riduzione dell'autosufficienza e di incidenza

dei bisogni assistenziali, risulta particolarmente gravoso, con conseguenze in ambito familiare e sociale estremamente rilevanti. Nel complesso, il costo medio annuo per ciascun paziente con disabilità grave (circa 400.000 nella sola Italia) a carico di famiglia e collettività – escludendo i costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), quantificati ad oggi in circa 3,5 miliardi di euro annui – è di circa 30.000 euro, per un totale di circa 13-14 miliardi di euro per anno. Questa cifra, che rappresenta il 78,8 per cento dei costi totali indotti dalla patologia, si riferisce sia alla riduzione di produttività relativa alla perdita di lavoro dei pazienti che ai costi legati all'assistenza prestata dai familiari; una corretta strategia di prevenzione dell'*ictus* cerebrale rientra nell'ambito piú generale della prevenzione e controllo delle patologie croniche nel loro complesso;

L'Italia si è dotata del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), un organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze; lo strumento fondamentale di pianificazione definito dal Ministero della salute è rappresentato dal piano nazionale della prevenzione (PNP). Il nuovo PNP 2014-2018, al fine di «ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili», tra cui sono comprese le malattie cerebrovascolari, promuove una strategia di promozione della salute e di sensibilizzazione della popolazione sui

vantaggi collegati all'adozione di stili di vita sani in una visione che abbracci l'intero corso della vita; le strategie sull'individuo, invece, prevedono la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e intermedi, perseguita mediante la loro diagnosi precoce e la modificazione degli stili di vita. Le politiche che incidono sulla riduzione della mortalità e della morbosità delle malattie cerebrovascolari, intervenendo sui fattori di rischio modificabili, devono essere adottate fin dalla giovane età in modo da mantenere nel corso della vita un profilo di rischio favorevole; sulla prevenzione primaria, che resta l'arma più valida e importante per combattere questo tipo di patologie, molto è stato fatto, tanto che alcune azioni quali controllo della pressione sanguigna, della glicemia e del colesterolo, attività fisica e stili di vita salutari, stanno lentamente entrando nella quotidianità di tutti. A questo scopo l'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, si è dotata del programma strategico « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari », che promuove la salute come bene collettivo, attraverso la condivisione delle responsabilità fra i cittadini e la collettività. Esso si propone di intervenire sui quattro principali fattori di rischio modificabili delle malattie croniche (fumo, abuso di alcol, dieta scorretta e inattività fisica);

l'ipertensione arteriosa è il principale fattore di rischio in grado di determinare un *ictus* cerebrale nella popolazione generale. Tale fattore di rischio è definito « modificabile » perché può essere corretto apportando delle modificazioni allo stile di vita oppure attraverso una terapia farmacologica appropriata. L'ipertensione è un « nemico silenzioso » perché fino a quando non produce danni evidenti agli organi non ci sono sintomi che ne segnalino la presenza. È pertanto fondamentale un regolare controllo di tale patologia;

esistono, tuttavia, altri fattori di rischio sui quali non esiste ancora piena consapevolezza tra i cittadini, mentre l'a-

zione di informazione e prevenzione da parte del Servizio sanitario nazionale risulta ancora insufficiente, con particolare riferimento alla fibrillazione atriale (FA). Sebbene per i soggetti affetti da FA il rischio *ictus* sia molto maggiore rispetto ai soggetti sani, le evidenze scientifiche a livello internazionale indicano, tuttavia, una sottovalutazione dei rischi legati alla patologia, che si traduce in gravi carenze sia sul piano diagnostico che terapeutico. Chi soffre di FA, infatti, corre un rischio di *ictus* 4-5 volte maggiore, con esiti particolarmente gravi: per il 20 per cento dei pazienti l'*ictus* si rivela fatale, per il 60 per cento è causa di disabilità;

secondo quanto pubblicato sul sito della Società italiana dell'ipertensione arteriosa « la stretta relazione esistente fra ipertensione arteriosa e FA è ben nota ». Uno studio condotto nel 2016 su una rilevante parte della popolazione e il conseguente elevato numero di eventi cardiovascolari osservati nel *follow-up*, ha consentito di approfondire anche le implicazioni prognostiche della FA. Il riscontro dell'aritmia si è associato, infatti, a un aumento del 31 per cento del rischio di eventi vascolari e ad un aumento dell'89 per cento del rischio di eventi mortali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sul *Supplemento Ordinario* n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con riferimento all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza correlate alle malattie croniche e invalidanti, prevede una riduzione di alcune prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo; in particolare, non risultano più in regime di esenzione il potassio, l'esame delle urine, l'*holter* delle 24 ore e la radiografia toracica. Poiché in Italia sono 16 milioni le persone che soffrono di ipertensione arteriosa e ogni anno ne muoiono 280 mila a causa di malattie cardiovascolari, la stragrande

maggioranza dei quali sono anziani, i quali saranno pertanto costretti a rivolgersi alla sanità privata per ottenere le predette prestazioni sanitarie, mentre per chi non se lo può permettere non resta che la rinuncia alle medesime;

il percorso terapeutico più idoneo per la profilassi dell'*ictus* correlato a FA è definito da linee guida internazionali, europee e nazionali, che individuano nella terapia anticoagulante il trattamento sanitario più appropriato. Infatti, nonostante l'ingresso dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) che offrono una migliore efficacia, sicurezza e comodità per la maggioranza dei pazienti affetti da FA, permangono ancora molte criticità nella cura di un grande numero di pazienti che non riescono ad accedere alle terapie appropriate. Degno di nota, a tal proposito, è un progetto CCM 2014 dal titolo «Progetto FAI: la FA in Italia. La medicina di iniziativa e il medico di medicina generale per garantire l'accesso a servizi e cure efficaci riducendo i costi per il SSN e i costi sociali legati all'elevato rischio di *ictus* cerebrale». Il progetto si poneva l'obiettivo di valutare la frequenza di FA, stimandone il rischio cardioembolico e le relative necessità terapeutiche, attraverso la validazione di una metodologia di *screening* da proporre ai medici di medicina generale. Si calcola che la popolazione che presenta un bisogno clinico non soddisfatto corrisponde al 65 per cento del totale (secondo dati forniti dal sistema epidemiologico regionale del Veneto), con forti disparità tra le diverse regioni. Nello specifico, più di mezzo milione di pazienti non riceve un trattamento adeguato a copertura del rischio d'*ictus* cerebrale. In totale, nei pazienti con FA non valvolare: il 16,5 per cento non viene trattato; il 15,2 per cento viene trattato con Warfarin pur avendo INR (Rapporto internazionale normalizzato) instabile; il 37,5 per cento viene trattato con aspirina. Alcune regioni, inoltre, hanno stabilito una quota massima di pazienti ai quali è somministrabile la terapia con i nuovi anticoagulanti: alcune la hanno individuata nel 30 per cento dei nuovi pazienti, altre nel 20 per cento.

Malgrado questo approccio restrittivo, in quelle stesse regioni il numero dei pazienti in terapia non ha raggiunto nemmeno il 50 per cento del tetto previsto;

oggi, inoltre, in aggiunta alle cure tradizionali, la ricerca più avanzata ha permesso l'utilizzo di diverse strategie non farmacologiche volte a contrastare l'insorgenza della FA o a limitare i suoi effetti attraverso l'utilizzo di dispositivi medici. Tra di esse, si segnalano le tecniche di ablazione e la chiusura dell'auricola sinistra. Ciò costituisce un passaggio fondamentale nel trattamento delle patologie cardiovascolari laddove l'approccio interventistico mininvasivo offre un'alternativa terapeutica ai pazienti con FA non efficacemente trattabili con farmaci. L'utilizzo di dispositivi ha consentito, altresì, di riportare risultati molto incoraggianti, sia in termini di sicurezza che di efficacia, anche nel trattamento della stenosi carotidea, che costituisce la causa più frequente di eventi ischemici acuti cerebrovascolari (circa il 35 per cento). Negli ultimi anni lo *stenting* carotideo (CAS) è divenuto alternativa consolidata alla chirurgia tradizionale;

è evidente, quindi, che esiste un oggettivo problema di informazione e una difficoltà di accesso alle nuove terapie che passa anche attraverso difficoltà burocratiche, restrizioni per i soggetti che possono prescrivere la terapia e diffidenza; uno studio osservazionale, eseguito in 16 regioni italiane, ha evidenziato che sussiste un tempo eccessivamente lungo tra il momento in cui il paziente si rende conto che «c'è qualcosa che non va» e il momento in cui viene presa la decisione di recarsi in ospedale; il concetto di «*time is brain*» ha portato al centro della riflessione sull'*ictus* cerebrale il problema del tempo che intercorre tra l'esordio sintomatologico di un *ictus* acuto e l'effettivo accesso del paziente alla terapia, soprattutto per quanto riguarda la trombolisi farmacologica o la trombectomia meccanica. In diverse migliaia di casi, infatti, si potrebbero azzerare o ridurre drasticamente gli effetti invalidanti dell'*ictus* con delle cure

adeguate prestate nelle primissime ore dalla comparsa dei sintomi. La somministrazione del trattamento trombolitico farmacologico entro le prime 4-5 ore dall'inizio dei sintomi consente, a circa un terzo delle persone colpite da *ictus* ischemico, di rientrare rapidamente nelle proprie abitazioni, completamente guarite, e ad un altro 50 per cento di tornare a casa in buone condizioni funzionali. Ma proprio in questa fase si presenta uno dei problemi del sistema sanitario nazionale rispetto alla patologia: in molte regioni italiane non esiste il codice *ictus* per il trasporto del paziente e quindi il personale del 118, pur riconoscendone i sintomi, è tenuto, in base ai protocolli vigenti, a portare il paziente al pronto soccorso più vicino, anche se non dotato di unità neurovascolare (*stroke unit*), aggiungendo quindi tempi morti a quelli che già si perdono nel riconoscimento dei sintomi;

in Italia le unità neurovascolari, vale a dire i centri adeguatamente preparati per trattare gli *ictus*, sono realtà diffuse « a macchia di leopardo ». Il Ministero della salute stima che dovrebbero esserne presenti oltre 300 (il numero ottimale sarebbe 350), mentre ne risultano operative meno di 170, concentrate principalmente nel Nord Italia. Si va dalle 42 della Lombardia alle 5 della regione Sicilia, passando per Napoli che non ne ha nessuna. Si pensi che nel Meridione si muore più di *ictus* cerebrale che di infarto del miocardio proprio perché le unità neurovascolari sono quasi assenti. Purtroppo, la mancanza di una buona copertura nazionale, così come di una rete assistenziale integrata, fa sì che l'*ictus* abbia conseguenze molto gravi non solo per il paziente ma anche per i suoi familiari. La carenza strutturale, soprattutto al Centro-Sud, rappresenta un vero problema sul quale intervenire. Perché, se da un lato, agendo precocemente, si salvano i pazienti da gravi invalidità permanenti, dall'altro il Sistema sanitario risparmia sui costi associati al *post ictus*. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 febbraio

2005, è stato sancito l'accordo concernente le « Linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale dei pazienti con *ictus* cerebrale », che contiene tutti gli elementi di indirizzo basati su prove di efficacia, in termini di miglioramento degli esiti clinici e funzionali di un sistema organizzato di cura per l'*ictus* cerebrale. Un progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del 2008, dal titolo « Promozione dell'assistenza all'*ictus* cerebrale in Italia », aveva come obiettivo quello di favorire l'attuazione sistematica dell'accordo Stato-regioni del 3 febbraio 2005 attraverso il monitoraggio e l'*audit* delle esperienze regionali, individuando gli ostacoli alla implementazione e evidenziando gli strumenti organizzativi, gestionali e formativi per superarli. È stata monitorata la situazione organizzativa ed assistenziale dell'*ictus* cerebrale su tutto il territorio nazionale, sono stati esaminati i decreti e le delibere regionali sull'assistenza all'*ictus* elaborati dalle singole regioni nel corso degli anni ed è stata confrontata l'aderenza e la corrispondenza con gli elementi assistenziali definiti come prioritari in sede di Conferenza Stato-regioni, di cui sopra. Anche per questo l'Italia ha fatto recentemente un enorme passo in avanti con il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2 aprile 2015 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2015). Il testo del decreto declina correttamente sia gli standard ospedalieri per le varie patologie, sia l'organizzazione delle unità neurovascolari di primo e di secondo livello. Tali novità rappresentano sicuramente un avanzamento per quanto riguarda la causa dell'*ictus*, nonostante non siano ancora maturate le condizioni per l'approvazione di una legge specificamente dedicata all'argomento;

in Italia, le persone che hanno avuto un *ictus* e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono oggi circa 940.000, ma il fenomeno è in costante crescita, a causa dell'invecchiamento della popolazione. Per quanto riguarda il costo medio dell'assistenza, per i primi tre mesi dopo un *ictus*, si parla di

circa 6.000 euro per ogni caso (la fonte è lo studio europeo EC Stroke Project). Negli ultimi anni si è passati da un tempo medio di riabilitazione in strutture ospedaliere di 6 mesi a circa 45 giorni, ribaltando così sulle famiglie i costi sociali ed economici del percorso post acuto. Una possibile soluzione potrebbe essere quella della teleriabilitazione domiciliare. Si veda, a tal proposito, la recente indagine di Agenas « Indagine conoscitiva sulla diffusione della tele-assistenza per la gestione del paziente nella riabilitazione post-ictus ». Tuttavia, ad oggi, non è ancora prevista nei prontuari regionali la rimborsabilità delle teleriabilitazione;

le linee guida nazionali e internazionali sono concordi nell'indicare che, per ridurre le conseguenze dell'*ictus*, occorra necessariamente beneficiare di una valutazione precoce, effettuata in fase acuta, del livello di disabilità *post-ictus*, e del fabbisogno riabilitativo. In particolare, occorre che tale valutazione sia effettuata entro 48 ore dall'evento da personale medico specializzato e da altri professionisti della riabilitazione, che intervenga una precoce presa in carico riabilitativa, già in fase acuta, allo scopo di contenere le menomazioni secondarie e di favorire il processo di recupero, nonché un indirizzamento tempestivo a percorsi riabilitativi dopo la fase acuta per le persone che ne hanno necessità, individuando il *setting* più appropriato in base alle condizioni clinico-funzionali della persona, ed un trattamento riabilitativo indirizzato, oltre che alle menomazioni sensomotorie, anche a quelle cognitive, sulla base di una valutazione individualizzata;

il modello organizzativo suggerito dalla letteratura per garantire adeguata continuità di presa in carico della persona con *ictus*, dalla fase acuta a quelle post-acute e riabilitativa, fino alla fase di reinserimento ovvero di domiciliazione o di assistenza a lungo termine, è quella che la letteratura in genere indica come « *co-ordinated stroke care* ». La necessità di assicurare adeguata continuità di cura dopo la fase acuta di ospedalizzazione, e

di provvedere alla definizione di un appropriato percorso riabilitativo, è sancita dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

in aggiunta alla trombolisi farmacologica, che per lungo tempo ha rappresentato il trattamento *standard* per lo stroke cerebrale, i risultati di diversi studi internazionali randomizzati evidenziano un miglioramento degli *outcome* clinici nei pazienti trattati con un procedimento di trombectomia meccanica o con associazione di trombolisi e trombectomia. I vantaggi di tale tecnica si riscontrano già a partire dalla finestra temporale di intervento che si colloca tra le 6 e le 8 ore dopo i primi sintomi clinici, rispetto alle 4, 5 ore disponibili per la trombolisi, consentendo quindi un più ampio raggio d'azione. La trombectomia meccanica, combinata o meno con la trombolisi, ha indiscutibilmente dimostrato la sua efficacia in termini di positivi cambiamenti neurologici nei pazienti selezionati tramite *imaging* e con ictus da occlusione prossimale, che rappresenta il 45 per cento del totale degli eventi. Mentre in tali casi, i più pericolosi, la sola trombolisi ha mostrato i suoi limiti, la trombectomia meccanica effettuata in centri specializzati permette di effettuare con successo la rimozione del coagulo di sangue in circa il 90 per cento dei casi, riducendo il rischio di recidive e disabilità. I risultati di questi studi sembrano dunque confermare un notevole miglioramento degli *outcome* di pazienti colpiti da ictus cerebrale: a riprova di ciò, le società scientifiche italiane ed europee hanno già riconosciuto questa tecnica e hanno già iniziato la revisione delle proprie linee guida per il trattamento dello *stroke*,

impegna il Governo:

1) a incentivare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale e della FA che può provocarlo, tenendo conto anche delle differenze di genere e rendendo organici e fruibili tutti i dati scientifici, medici e statistici che riguardano questa malattia;

2) ad assumere iniziative volte a prevedere agevolazioni per consentire l'accesso ai farmaci e ai dispositivi medici per curare le predette patologie e agli strumenti utili alla loro prevenzione, nonché a sensibilizzare gli operatori sanitari in materia di prevenzione e di informazione sull'*ictus* cerebrale;

3) a considerare l'opportunità di reinserire nel prossimo aggiornamento dei LEA le prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo, tenuto conto che l'ipertensione costituisce il principale rischio di *ictus*;

4) a considerare l'opportunità di riconoscere la FA come patologia altamente rischiosa e gravemente invalidante, predisponendo, nell'ambito del nuovo Piano sanitario nazionale, alla voce « Patologie rilevanti-malattie cardiovascolari e cerebrovascolari », una sezione dedicata alla FA e all'*ictus* cardioembolico, in cui sono esposti i progetti di prevenzione, cura e sensibilizzazione nel medio periodo;

5) a promuovere l'opportuna conoscenza della FA e delle carotidopatie, al fine di favorire la diminuzione dei casi individuali e ridurre le complicanze dell'aritmia e delle stenosi carotidee nel lungo periodo;

6) ad assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, affinché siano inseriti nei piani sanitari regionali i temi della FA e dell'*ictus* cardioembolico al fine di rendere disponibili, nel territorio nazionale, in modo equo e uniforme, le nuove opportunità terapeutiche previste per un corretto trattamento di tali patologie;

7) a considerare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con le regioni, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali mirati e di carattere multidisciplinare pianificando e coordinando l'attività condivisa tra presidi ospedalieri e centri per la gestione e la cura della FA per indirizzare il paziente verso le scelte terapeutiche più idonee, superando per le reti tempo-dipendenti il vincolo del bacino

d'utenza quando i tempi medi di accesso/intervento risultino eccessivi rispetto a quelli raccomandati dalle linee guida;

8) a predisporre un piano d'incentivazione per la produzione e la commercializzazione dei farmaci antiaritmici di ultima generazione e dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) e dei dispositivi medici più innovativi, predisponendo, altresì, un piano logistico per garantire la massima diffusione sul territorio nazionale dei medicinali e dei dispositivi medici di ultima generazione e assumendo iniziative per rimuovere il limite nella prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali per molte categorie di medici, in particolare per i medici di medicina generale;

9) a incoraggiare e sviluppare modalità migliori per erogare costantemente informazioni sull'*ictus* ai professionisti e ai decisori pubblici, oltreché all'opinione pubblica, sensibilizzando quest'ultima anche all'adozione di stili di vita salubri, al fine di prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari;

10) a promuovere, in collaborazione con le regioni, l'implementazione delle unità neurovascolari di I e di II livello, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015;

11) a promuovere, in collaborazione con le regioni, una ricognizione delle risorse umane disponibili necessarie e specifiche alla implementazione delle unità neurovascolari, e quindi di dirigenti medici specialisti in neurologia e specialisti in neuroradiologia, e ad assumere iniziative per incrementarne la dotazione organica laddove questa sia carente;

12) a considerare l'opportunità di assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, per controllare annualmente il numero di pazienti eleggibili alla trombolisi che sono stati realmente trattati, con la finalità di raggiungere il 100 per cento entro 5 anni;

13) ad incentivare le società scientifiche di settore a mettere a punto un piano

per la formazione di professionisti competenti nei trattamenti di rivascolarizzazione endoarteriosa;

14) ad assumere iniziative in collaborazione con le regioni, per l'attuazione diffusa delle indicazioni sulla valutazione del fabbisogno riabilitativo, l'individuazione del *setting* più appropriato e la predisposizione di un idoneo progetto riabilitativo secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

15) ad assumere iniziative, in collaborazione con le regioni, per assicurare un numero di posti letto appropriato e implementare percorsi adeguati e tempestivi per la riabilitazione *post-ictus* che comprendano sia i trattamenti in regime di ricovero presso strutture riabilitative, che quelli effettuati in *setting* extraospedalieri (ambulatoriali, domiciliari, in regime di residenzialità extraospedaliera) in funzione del fabbisogno della persona;

16) ad assumere iniziative perché sia assicurato in tutti i *setting* il trattamento

riabilitativo, oltre che delle menomazioni sensomotorie, anche di quelle cognitive;

17) a considerare l'opportunità di avviare iniziative per permettere una rapida diffusione della trombectomia meccanica su tutto il territorio nazionale e garantire maggiori opportunità terapeutiche a beneficio di tutti i pazienti;

18) ad incentivare l'adozione di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA) in grado di garantire che, dopo un iniziale *screening* anche in strutture periferiche, i pazienti potenzialmente candidati a terapie non farmacologiche possano accedere su tutto il territorio nazionale a centri in grado di eseguire tali terapie;

19) a considerare l'opportunità di incentivare la diffusione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale dei *trials* inclusi nella *Revisione Cochrane* del 2004.

(8-00268) « Marazziti, Gigli, Lenzi, Silvia Giordano, Brignone, Binetti, Monchiero, Amato, Paola Boldrini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Lorefice, Miotto, Piazzoni ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi*) 180

ALLEGATO (*Proposta di rilievi della relatrice approvata dalla Commissione*) 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

SEDE REFERENTE:

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 183

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo 184

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 ottobre scorso la relatrice, onorevole Terrosi, ha illustrato l'atto in esame. Ricorda altresì che nella seduta del 7 novembre è stata svolta l'audizione di alcune rappresentanze sindacali.

Avvisa che le Commissioni di merito dovrebbero concludere l'esame del prov-

vedimento nella giornata odierna, per cui la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi nella corrente seduta. Avvisa altresì che il prescritto parere del Consiglio di Stato è stato reso il 31 ottobre scorso.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di rilievi (vedi allegato) che intende sottoporre alla Commissione evidenziando che, nel formulare i rilievi, ha ritenuto di accogliere le istanze manifestate nel corso delle audizioni dai rappresentanti sindacali del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato.

Fa presente, in particolare, che dalle audizioni è risultato opportuno che si proceda all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del MIPAAF, tenendo nella debita considerazione che esso è stato assegnato al Dicastero agricolo e non è rientrato, quindi, nelle fattispecie del transito « a domanda ». Occorrerebbe inoltre far riferimento a una tabella di equiparazione che rispetti, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli.

Rileva che il trasferimento delle funzioni relative allo spegnimento dell'incendio richiede tuttora un completamento del percorso, attraverso una più compiuta individuazione del personale e dei mezzi necessari per garantire l'assolvimento di tale delicato compito, evitando ogni inefficienza in ordine all'utilizzo di competenze e di mezzi che erano prima in possesso del Corpo forestale dello Stato. Evidenzia, a tal proposito, che assume particolare importanza l'esigenza di non disperdere le competenze acquisite nel tempo dai Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) transitati dal Corpo forestale dello Stato al Corpo dell'Arma dei Carabinieri.

Rimarca, altresì, che occorre utilizzare nel modo più efficace possibile le unità di personale attualmente appartenenti al gruppo volo del disciolto Corpo forestale

in modo da garantire al meglio il controllo del territorio e l'efficacia delle operazioni di spegnimento, assicurando, al contempo, che tutti gli elicotteri in dotazione possano essere utilizzati per le stesse operazioni di spegnimento degli incendi.

Rileva, inoltre, che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia non ha previsto alcuna procedura per permettere l'inquadramento in ruolo del contingente di personale operaio assunto dal Corpo forestale ai sensi della legge n. 124 del 1985, nonostante tale personale svolga funzioni di tipo istituzionale.

Si sofferma quindi sulle questioni che formano oggetto dei quattro rilievi contenuti nella sua proposta. Il primo rilievo ha ad oggetto l'opportunità di modificare l'articolo 6 del provvedimento in esame in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del MIPAAF avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli.

Il secondo rilievo concerne l'opportunità di richiedere che venga definito un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che preveda la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), fermo restando il loro inquadramento presso il Corpo dell'Arma dei Carabinieri.

Il terzo rilievo riguarda l'opportunità di prevedere che nel medesimo accordo venga previsto che presso la struttura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri appositamente creata venga assegnato, fermo restando l'inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri, tutto il personale elicot-

terista (piloti e specialisti) appartenente all'ex COA-CFS, trasferendo, al contempo, allo stesso Dipartimento, la proprietà della flotta aerea ed elicotteristica appartenente al disciolto Corpo forestale.

Infine, il quarto rilievo attiene all'esigenza di prevedere che il Corpo dell'Arma dei Carabinieri venga autorizzato ad assumere, mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge, personale operaio con contratto a tempo indeterminato allo scopo di mantenere inalterato il numero di OTI provenienti dal Corpo forestale ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124.

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, dopo aver ringraziato la relatrice per il puntuale lavoro svolto, sottolinea come da sempre il MoVimento 5 Stelle abbia manifestato la propria contrarietà alla soppressione del Corpo forestale dello Stato e alla militarizzazione del personale ad esso assegnato.

Esprime un sincero apprezzamento per il contenuto dei rilievi formulati dalla relatrice. Giudica infatti molto positivo il tentativo, sotteso al primo rilievo, di rendere più equo l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del MIPAAF prevedendo che si tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto.

Valuta altresì positivo il secondo rilievo, che a suo avviso potrebbe, tra l'altro, contribuire ad incrementare il numero dei Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) sul territorio nazionale. Esprime tuttavia perplessità in ordine al fatto che, per effetto dell'inquadramento dei DOS nell'Arma dei Carabinieri, per la prima volta si creerebbe una figura dedicata al coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi in ambito militare.

Reputa inoltre di fondamentale importanza l'ultimo rilievo che affronta la questione della stabilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato tran-

sitato al Ministero della Difesa o all'Arma dei Carabinieri, sollevata in sede di audizione da alcune sigle sindacali.

In considerazione degli aspetti positivi della proposta di rilievi formulata dall'onorevole Terrosi, preannuncia che il suo Gruppo esprimerà sulla stessa un voto di astensione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice, onorevole Terrosi, per l'articolata ed approfondita proposta di rilievi che potrebbe rappresentare una soluzione ad alcuni profili problematici emersi nel processo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Ringrazia inoltre il Presidente Sani, per aver consentito alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni, e gli stessi soggetti auditi per i preziosi spunti offerti nell'approfondire le problematiche del settore.

Evidenzia, in particolare, che nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza che venga data la possibilità di transitare a domanda nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e assegnato dal 1° gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Corpo della guardia di finanza. Sottolinea, a tal riguardo, che nelle premesse, la proposta di rilievi, accogliendo quanto emerso nel corso delle audizioni, si fa carico di manifestare l'esigenza di riaprire la mobilità.

Rimarca quindi l'importanza del rilievo che concerne la necessità di garantire stabilità professionale e prospettive di carriera al personale operaio a tempo indeterminato proveniente dal Corpo forestale dello Stato (che ammonta a circa 1300 dipendenti) prevedendo che l'Arma dei Carabinieri possa assumerlo mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge.

Evidenzia altresì la rilevanza della questione oggetto del primo rilievo che attiene all'esigenza di garantire al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei

ruoli del MIPAAF, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli, un inquadramento che tenga nella dovuta considerazione il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto.

Rileva inoltre l'estrema delicatezza del nuovo inquadramento dei Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), transitati dal Corpo forestale dello stato all'Arma dei Carabinieri, nel quale occorre tenere conto della necessità di non disperdere le competenze da essi acquisiti nel tempo. Osserva, a tal proposito, che tra le cause che possono aver contribuito ad una non efficiente e tempestiva attività di spegnimento degli incendi che di recente hanno afflitto alcune aree del nostro Paese, si può includere anche il fatto che i DOS non sono stati messi nelle condizioni di poter operare al meglio. A tale proposito, osserva che il secondo rilievo formulato dalla relatrice ha ad oggetto la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i DOS, fermo restando il loro inquadramento presso il Corpo dell'Arma dei Carabinieri.

Si sofferma, infine, sulle problematiche legate al personale elicotterista appartenente all'ex COA-CFS (30 unità), con riferimento al quale, nel terzo rilievo predisposto dalla relatrice, si propone, fermo restando l'inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri, che tale personale sia assegnato presso la struttura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri appositamente creata, trasferendo, al contempo, allo stesso Dipartimento, la proprietà della flotta aerea ed elicotteristica appartenente al disciolto Corpo forestale.

Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017 — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.

C. 3864 Sani.

(Seguito esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 luglio scorso la relatrice, onorevole Terrosi, ha introdotto la discussione sul provvedimento. Successivamente, è stato svolto un ciclo di audizioni, che si è concluso il 26 ottobre scorso e che ha visto l'intervento delle organizzazioni agricole, dei professori De Mastro, Delfino e Zucconi, della Federazione erboristi italiani, di Unierbe, di Federimpresa erbe, della Federazione italiana produttori di piante officinali e della Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in tecniche erboristiche.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, ritiene opportuno che, al fine di elaborare un nuovo testo della proposta di legge all'esame, che tenga conto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, possa essere istituito un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, preso atto delle intenzioni annunciate dalla relatrice, propone alla Commissione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2017.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
C. 4417 Russo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).

**PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451);

preso atto favorevolmente delle modifiche recate dall'articolo 5 volte, tra l'altro, a chiarire che il passaggio di competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro di riferimento relativo alle competenze regionali e locali disciplinato dalla legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, che rinvia, all'articolo 7, una compiuta definizione degli strumenti e delle metodologie di impiego di mezzi e personale agli accordi di programma stipulati con le singole regioni;

considerato, inoltre, che l'articolo 6 interviene in merito all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo l'applicazione della « tabella di equiparazione » approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, la quale ha regolato le procedure di mobilità riguardanti la fattispecie del transito « a domanda » del personale del Corpo forestale;

preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FNS, UIL-PA, CISAL CFS e USB pubblico impiego;

considerato, in particolare, che nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza che venga data la possibilità di transitare a domanda nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e assegnato dal 1° gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Corpo della guardia di finanza;

ritenuto, al riguardo, auspicabile che venga posta in essere una ricognizione dei fabbisogni eventualmente esistenti in relazione alle competenze che prima svolgeva il Corpo forestale dello Stato e che ora sono state assegnate all'Arma dei carabinieri e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo un monitoraggio in ordine ai problemi applicativi che tale trasferimento possa avere comportato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti del personale transitato nei due Corpi, alle aspettative di progressione economica e alla salvaguardia delle professionalità esistenti;

considerato, altresì, che è risultato opportuno procedere all'inquadramento

del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo nella debita considerazione che esso è stato assegnato al Dicastero agricolo e non è rientrato, quindi, nelle fattispecie del transito « a domanda », e che occorrerebbe far riferimento a una tabella di equiparazione che rispetti, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;

ritenuto, al riguardo, che il trasferimento delle funzioni relative allo spegnimento dell'incendio richiede tuttora un completamento del percorso, attraverso una più compiuta individuazione del personale e dei mezzi necessari per garantire l'assolvimento di tale delicato compito, evitando ogni inefficienza in ordine all'utilizzo di competenze e di mezzi che erano prima in possesso del Corpo forestale dello Stato;

considerato, in particolare, di particolare importanza non disperdere le competenze acquisite nel tempo dai Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) transitati dal Corpo forestale dello Stato al Corpo dell'Arma dei Carabinieri;

ritenuto, altresì, che occorre utilizzare nel modo più efficace possibile le unità di personale attualmente appartenenti al gruppo volo del disciolto Corpo forestale in modo da garantire al meglio il controllo del territorio e l'efficacia delle operazioni di spegnimento, assicurando, al contempo, che tutti gli elicotteri in dotazione possano essere utilizzati per le stesse operazioni di spegnimento degli incendi;

rilevato, altresì, che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia non ha previsto alcuna procedura per permettere l'inquadramento in ruolo del contingente di personale operaio assunto dal

Corpo forestale ai sensi della legge n. 124 del 1985, nonostante tale personale svolga funzioni di tipo istituzionale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 6 del provvedimento in esame in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere che venga definito un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che preveda la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), fermo restando il loro inquadramento presso il Corpo dell'Arma dei Carabinieri;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che nel medesimo accordo venga previsto che presso la struttura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri appositamente creata venga assegnato, fermo restando l'inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri, tutto il personale elicotterista (piloti e specialisti) appartenente all'ex COA-CFS, trasferendo, al contempo, allo stesso Dipartimento, la proprietà della flotta aerea ed elicotteristica appartenente al disciolto Corpo forestale;

valutino le Commissioni di merito di prevedere che il Corpo dell'Arma dei Carabinieri venga autorizzato ad assumere, mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge, perso-

nale operaio con contratto a tempo indeterminato allo scopo di mantenere inalterato il numero di OTI provenienti dal Corpo forestale ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, non essendo pervenuti da parte dei colleghi rilievi o osservazioni sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che tiene conto, tra l'altro, delle osservazioni espresse dalla deputata Schirò nella seduta di ieri aventi ad oggetto l'opportunità di incentivare il ricorso ai veicoli elettrici.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Mario SBERNA (DeS-CD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Mario SBERNA (DeS-CD), *relatore*, evidenzia che con l'atto in esame si dà attuazione alla delega conferita con l'articolo 1 e l'Allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), secondo i principi e criteri direttivi specifici recati dall'articolo 6 della medesima legge di delegazione ed i principi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, ricorda che l'articolo 6 della legge di delegazione europea 2015 detta un importante principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015, alla luce del quale il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio — sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi-, dovrà prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

La direttiva (UE) 2015/637 – adottata il 20 aprile 2015, che ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata –, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima infatti che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.

Ricorda brevemente che la direttiva (UE) 2015/637 mira (articolo 1) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.

Dal punto di vista giuridico la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE.

Difatti la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale.

D'altra parte, l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela – questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE. La disposizione prevede inoltre che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare direttive sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela

consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi – e la direttiva 2015/637 costituisce per l'appunto l'attuazione di quest'ultima previsione.

Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera *c*), comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.

In questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una tutela consolare non discriminatoria, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (articolo 2) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (articolo 9). La direttiva specifica inoltre la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (articolo 5) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di paesi terzi.

Il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.

Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1° maggio 2018.

Passando alla illustrazione dello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione, rileva che il provvedimento si compone di 5 articoli.

In primo luogo, esso modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. L'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini

non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali (articolo 1).

Con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011, riguardante l'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari) viene introdotto il concetto di « cittadino europeo non rappresentato », cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.

Il provvedimento consente quindi agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).

Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.

Sono altresì previste norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.

Ai fini di facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli esteri e della

cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.

Dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di 1a categoria.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
(Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 2436 Dell'Orco, recante « Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »;

richiamati i contenuti della proposta, finalizzata allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, oltre al contenimento dei costi di viaggio, consente la riduzione del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale;

ricordato in proposito che il sistema di *car pooling* viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento degli impegni del Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; tale sistema appare altresì coerente con le determinazioni assunte in sede di Accordo sul clima di Parigi, nel dicembre 2015;

osservato come, per contribuire ulteriormente alla riduzione delle emissioni, sarebbe auspicabile incentivare anche nel trasporto condiviso un più ampio ricorso all'utilizzo di auto elettriche, anche a tal fine garantendo una più ampia disponibilità sul territorio nazionale di apposite colonnine per la ricarica di tali veicoli;

rilevato altresì che la proposta appare coerente con la politica europea dei trasporti e della mobilità sostenibile, volta alla promozione di una nuova cultura

della mobilità urbana, che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'UE;

richiamata in merito la Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016)501 final), che evidenzia come il trasporto urbano sia responsabile del 23 per cento delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE e incoraggia la pianificazione di una mobilità urbana sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di mobilità condivisa;

richiamate sul punto le recenti comunicazioni della Commissione europea « Un'agenda europea per l'economia collaborativa » (COM(2016)356 final) e « L'Europa in movimento – Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti » (COM(2017) 283 final), nelle quali si evidenzia che il settore trasporti nell'UE deve cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, facendo emergere nuovi modelli di *business* che producono servizi innovativi di mobilità, fra cui le nuove piattaforme *online* per le operazioni di *car pooling*;

ricordato infine che la definizione di *car pooling* recata dalla proposta in esame appare coerente con quanto previsto nel progetto di legge di riforma del codice della strada, approvato in prima lettura dalla Camera il 9 ottobre 2014 e attualmente all'esame del Senato (S. 1638), volto ad introdurre analoga definizione nel codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE;

osservato che il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine alle informazioni da fornire al consumatore attraverso l'etichetta dei prodotti, che si auspica possano condurre all'obbligatorietà, per tutti i Paesi membri, dell'indicazione dell'origine del prodotto o della materia prima;

ricordato che, in tale ambito, è stato emanato, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge di delegazione europea 2016 (legge 12 agosto 2016, n. 170), il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che prevede l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dei Trentino e di Bolzano, in data 26 ottobre 2017;

considerato che il predetto schema è chiamato ad aggiornare, in relazione alle

novità introdotte con il regolamento (UE) n. 1169/2011, sostituendole, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, attuative della direttiva 2011/91/UE, la quale detta norme in merito alle marche e diciture, che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

preso atto, al riguardo, che gli articoli da 17 a 20 dello schema in oggetto dettano disposizioni relative alle informazioni che debbono figurare in specifiche categorie di prodotti;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 25 prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, in quanto rientranti, secondo quanto specifica la relazione illustrativa, in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

considerato, in proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia;

ritenuto, quindi, opportuno, premettere all'articolo 25 un inciso dove si faccia

salva l'applicazione della normativa europea vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 25, siano premesse le seguenti parole: « Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. S. 2960 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

S. 2960 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5^a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2960, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ».

Ricorda che, a seguito della riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica

(legge n. 196 del 2009), i contenuti delle precedenti legge di bilancio e legge di stabilità confluiscono, a partire dallo scorso anno, nella nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* legge di stabilità.

La seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle della legge di bilancio, con la differenza che essa può ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrare nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, illustra le disposizioni di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione.

Il disegno di legge si compone di 120 articoli, organizzati in 2 Sezioni, la prima delle quali suddivisa in titoli e capi.

Il titolo VII della I Sezione – costituito dagli articoli 68-72 – reca disposizioni in materia di regioni ed enti locali.

L'articolo 68, ai commi 1-3, interviene sul concorso da parte delle Regioni a

statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, viene ridotta l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e si stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), mediante la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo. Sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle regioni in ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali. Con riferimento al riparto del contributo di 300 milioni, esso è demandato ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018. Al riguardo, sarebbe opportuno anticipare al 31 gennaio tale data, per evitare effetti negativi sulla capacità programmatica delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, evitare il ritardo nella conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 68, comma 4, rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

Il medesimo articolo 68, commi da 5 a 8, consente alle Regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa attraverso

il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.

I commi 9 e 10 del medesimo articolo 68 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Viene inoltre eliminato l'obbligo – ora previsto – di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

I commi da 11 a 15 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

Il comma 16 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

I commi da 19 a 23 prevedono il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego nonché delle relative risorse. Il comma 20 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore.

Il comma 24 attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor

gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Il comma 25 sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 69, comma 1, istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali, demandando la definizione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Con i successivi commi 2 e 3 viene stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità.

Il comma 4 esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la Regione Siciliana si è impegnata con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare non vengono considerate in tale computo: il contributo annuo di 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l'accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016; le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. In tal modo, la norma in esame recepisce il punto 4 dell'accordo siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana il 12 luglio 2017.

L'articolo 70, comma 1, destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere

dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere). Il riparto delle predette risorse è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018. Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale data « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta » (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno entro il 10 febbraio 2018.

Osserva che il tenore della disposizione in commento potrebbe dare luogo a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento della norma fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere le parole « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta ».

L'articolo in esame, al comma 3, destina inoltre un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Qualora l'intesa non sia raggiunta

entro il 31 gennaio 2018, « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta », il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata. Per quanto concerne quest'ultima previsione, in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI, richiama le considerazioni già svolte con riferimento al comma 1.

L'articolo 71, comma 1, prevede l'assegnazione, a favore di determinati Comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i Comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al « Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia », istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti. Con riferimento ai contributi di cui al comma 1, i commi successivi disciplinano: le modalità di presentazione della richiesta (comma 2) e di assegnazione del contributo (comma 3), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 5), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 6) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 7), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche che hanno ricevuto tale finanziamento (commi 8 e 9). In particolare, per quanto riguarda le modalità di assegnazione del contributo, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun Co-

mune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Il comma 10 attribuisce ai piccoli Comuni un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui (e comunque non superiore a 500.000 euro annui per ciascun ente) da destinare al finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018. I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni ». La legge riguarda i « piccoli comuni » che l'articolo 1 definisce come i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popo-

lazione fino a 5.000 abitanti. Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.

Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, rileva l'opportunità di tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale riguardo, il comma in esame potrebbe essere riformulato prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge.

I commi 11 e 12 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

I commi 13 e 14 sono volti a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli Comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

I commi 15 e 16 attribuiscono ai Comuni un contributo per l'anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai Comuni interessatini nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.

L'articolo 72, comma 1, interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui: sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui (di cui 300 destinati all'edilizia scolastica) ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui

per l'effettuazione di spese di investimento; sono state disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti. L'articolo in esame incrementa gli spazi finanziari per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari da parte dei Comuni facenti parte di un'unione di Comuni. In particolare, oltre all'incremento delle risorse per l'assegnazione degli spazi finanziari, il comma in esame disciplina – alla lettera *b*) – la richiesta di spazi finanziari da parte di Comuni facenti parte di un'unione di Comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi trasferiti all'unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.

L'articolo 72, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica « misto » per Regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984. Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria comporta che le entrate proprie degli enti sopra richiamati rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Oltre alle disposizioni recate dal titolo VIII, specificamente dedicato alle Regioni e agli enti locali, segnala alcune delle previsioni relative a: misure per la riduzione della pressione fiscale (Sezione I, titolo II, capo I); misure per i cd. investimenti « Industria 4.0 » (Sezione I, titolo II,

capo II); misure in materia sanitaria (Sezione I, titolo III, capo V); misure in materia di agricoltura (Sezione I, titolo III, capo VII); misure per l'ambiente e il territorio (Sezione I, titolo III, capo VIII); interventi nei territori colpiti da eventi sismici (Sezione I, titolo VI); misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (Sezione I, titolo VIII).

Tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 6 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

Tra le misure per i cd. investimenti « Industria 4.0 » (*big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification-RFID*, tracciamento e pesatura di rifiuti), l'articolo 10 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziare per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Tra le previsioni in materia di agricoltura, l'articolo 47, comma 3, demanda alle Regioni l'individuazione dei distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale, disponendo contestualmente l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, del Registro nazionale dei distretti del cibo, che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.

I distretti del cibo sono istituiti con le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari (comma 1). Sulla base del comma 5, le modalità per gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto concerne le misure per l'ambiente e il territorio, l'articolo 49 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. È previsto che il Piano nazionale sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Osserva che non viene fissato un termine per l'adozione di tale decreto. Nelle more dell'adozione del Piano nazionale, viene prevista l'approvazione, sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Anche in questo caso non è fissato un termine per l'emanazione del decreto. Per il finanziamento del Piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50

milioni per ciascuno degli anni 2018-2022), quale anticipazione per le risorse connesse alla realizzazione del Piano nazionale.

Sempre in materia di ambiente e territorio, l'articolo 51 reca l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui definisce la composizione. Istituisce, inoltre, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «Italia Meteo». Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici e operativi. L'articolo definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione. Definisce, infine, l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad «Italia Meteo» e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia. Per quanto riguarda specificamente lo Statuto dell'Agenzia «Italia Meteo», il comma 8 dell'articolo in esame stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Lo Statuto deve rispettare le norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

Tra le misure in materia sanitaria, il comma 7 dell'articolo 41 disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi.

I commi da 8 a 11 del medesimo articolo 41, con riferimento al settore sanitario, recano specifiche norme per enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo, tra l'altro, che le modalità e i tempi di attuazione degli obblighi

e del sistema di gestione di cui ai commi 8 e 9 siano definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (comma 10).

Quanto agli interventi nei territori colpiti da eventi sismici: l'articolo 60 aggiunge ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri Comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009; l'articolo 61 attribuisce la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai commissari delegati delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia; si ricorda che la normativa vigente di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 attribuisce la medesima facoltà ai Presidenti delle Regioni; l'articolo 65 dispone che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia sia differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento; l'articolo 66 reca misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Per quanto, infine, concerne le misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno: sono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 73).

È prevista la possibilità, per specifiche Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sarde-

gna), di introdurre misure complementari volte all'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 35 anni di età o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (articolo 74).

Sono incrementate di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse destinate alla « Strategia per le Aree interne » a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 75).

È istituito un fondo denominato « Fondo imprese Sud » a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a

valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC)-Programmazione 2014-2020 (articolo 76).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con sette osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.20 alle 8.30.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (S. 2960 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2960, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 »;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) delle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza » « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finan-

ziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

preso atto dell'orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sul provvedimento in esame manifestato nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera;

espresso apprezzamento per il complesso delle misure introdotte nel titolo VII, di specifico interesse delle Regioni ed enti locali e valutate con particolare favore le finalità delle disposizioni riguardanti:

la riduzione dell'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 68, commi 1-3, del provvedimento in esame;

il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, con le connesse risorse finanziarie (articolo 68, commi 19-23), sebbene, quanto a quest'ultimo aspetto, occorrerebbe valutare l'adeguatezza dello stanziamento che secondo la Conferenza delle Regioni dovrebbe essere ulteriormente integrato per evitare ripercussioni sul servizio e sull'occupazione;

il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità (articolo 69, commi 2 e 3);

L'attribuzione di risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere) per lo svolgimento di funzioni fondamentali (articolo 70, comma 1). Sul punto si registra tuttavia la posizione degli enti locali che chiedono un ulteriore incremento di risorse da destinare alla manutenzione stradale e all'edilizia scolastica;

L'assegnazione, a favore dei Comuni, di contributi (quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020) per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (articolo 71, commi 1-9);

L'attribuzione ai piccoli Comuni di un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui per il finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive (articolo 71, comma 10);

L'incremento dei contributi erogabili ai singoli comuni volti a favorire la fusione di tali enti (articolo 71, commi 13 e 14);

l'assegnazione di un contributo pari a 300 milioni di euro ai Comuni per l'anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili;

L'accrescimento degli spazi finanziari già previsti dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, per gli enti locali per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023, accrescimento che rappresenta una misura particolarmente efficace di sostegno agli investimenti degli enti locali;

valutate altresì positivamente, nel complesso, le finalità delle disposizioni relative agli interventi in favore dei territori colpiti da eventi sismici (articoli 60, 61, 65 e 66), nonché le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno (articoli 73-76);

preso atto che:

l'articolo 68, comma 2, stabilisce che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni debba essere assicurato, fra l'altro:

per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi che saranno oggetto di una proposta da parte delle Regioni e dalle Province autonome, in sede di auto-coordinamento, che dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018;

considerato, al riguardo, che:

il richiamato taglio ai finanziamenti per l'edilizia sanitaria, che si somma a pregresse decurtazioni, pone l'esigenza di una verifica in ordine all'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi in tale settore;

sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle Regioni in

ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali;

la data del 30 aprile 2018 entro cui si deve pervenire all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro potrebbe incidere negativamente sulla capacità programmatica delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, ritardare la conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti;

si ritiene pertanto opportuna un'anticipazione di tale data al 31 gennaio, in modo da farla coincidere con la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa per il riparto fra le Regioni del contributo complessivo alla finanza pubblica;

rilevato che:

il tenore dell'articolo 70, comma 1, riguardante il riparto delle risorse destinate alle Province e alle Città metropolitane, potrebbe prestarsi a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di poter procedere comunque con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza di proposte di riparto da parte delle ASSOCIAZIONI degli enti locali (o anche di una sola di esse);

al fine di consentire al Governo di poter procedere senza indugio nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, evitando possibili ritardi che penalizzerebbero gli stessi enti di area vasta, si ritiene opportuno sopprimere le parole « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta »;

le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 70, comma 3, circa il riparto del contributo a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, nel caso in cui non intervenga l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie lo-

cali entro il 31 gennaio 2018, ma entro tale data sia stata presentata una proposta dell'UPI;

il comma 10 dell'articolo 71, che attribuisce ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui, non tiene conto della legge n. 158 del 2017, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni », che persegue analoghe finalità. Ciò sebbene gli ambiti di intervento considerati nel comma in esame corrispondano proprio a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, ivi istituito;

al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, nonché evitare la frammentazione delle procedure e dei canali finanziari, parrebbe opportuna una sinergia con le misure già introdotte dalla legge n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni. A tale riguardo, occorrerebbe riformulare il comma 71 prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge;

preso atto che tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 6 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del Consiglio comunale;

pur ritenendo condivisibile la finalità del contenimento della pressione fiscale, occorrerebbe avviare una riflessione sull'esigenza, per il futuro, di restituire agli enti territoriali la piena capacità impositiva nello spirito della legge n. 42 del 2009

in materia di federalismo fiscale, adottata in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

rilevato altresì che:

l'articolo 58, ai commi 2 e 3, dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, inclusi gli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente;

l'articolo 49 prevede: *i)* l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Si osserva che non viene fissato un termine per l'adozione di tale decreto; *ii)* nelle more dell'adozione del Piano nazionale, l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione;

ritenuto opportuno che per tali decreti ministeriali sia fissato un termine per la loro emanazione,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di una verifica dell'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi per l'edilizia sanitaria a seguito del taglio dei finanziamenti in tale settore ai sensi dell'articolo 68, comma 2, lettera *b)*;

b) si valuti la necessità di individuare risorse aggiuntive in favore delle Regioni da destinare alle politiche sociali, con particolare riferimento all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

c) si valuti l'opportunità di anticipare al 31 gennaio 2018 la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, lettera *c)*;

d) all'articolo 70, commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta »;

e) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 10 dell'articolo 71 al fine di tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, sulla base di quanto illustrato in premessa;

f) si valuti la necessità di destinare agli enti territoriali idonee risorse per consentire loro di far fronte, almeno in parte, agli oneri che gli stessi saranno chiamati a sostenere per il rinnovo dei contratti del personale alle loro dipendenze, ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3;

g) all'articolo 49, si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui i decreti ministeriali ivi previsti debbano essere adottati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	207
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	209
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>) .	208
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	208

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 451.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono in distribuzione.

Il deputato Mino TARICCO, *relatore*, rileva che, nella formulazione della proposta di parere, si è strettamente attenuto ai profili di competenza della Commissione, rinviando ad altre sedi le considerazioni sul merito del provvedimento, che, come è noto, è oggetto di ampie discussioni. Formula quindi la proposta di parere.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE concorda con la proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 452.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che non è stato ancora trasmesso alla Commissione il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento. Pertanto, poiché il provvedimento è stato assegnato con riserva alla Commissione in attesa della trasmissione dei prescritti pareri, l'esame non potrà essere concluso nella seduta odierna, nonostante la prossima scadenza, il 12 novembre, del termine per l'espressione del parere.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire rassicurazioni alla Commissione in ordine al fatto che il Governo comunque non procederà all'approvazione definitiva del decreto legislativo in assenza del parere della Commissione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE assicura che l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento avverrà solo successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringraziando il sottosegretario Manzione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata non appena il parere del Garante per la protezione dei

dati personali sarà formalmente trasmesso alla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 455.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Pertanto, poiché il provvedimento è stato assegnato con riserva alla Commissione in attesa della trasmissione dei prescritti pareri, l'esame non potrà essere concluso nella seduta odierna, nonostante la prossima scadenza, il 14 novembre, del termine per l'espressione del parere.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire rassicurazioni alla Commissione in ordine al fatto che il Governo comunque non procederà all'approvazione definitiva del decreto legislativo in assenza del parere della Commissione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE assicura che l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento avverrà solo successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringraziando il sottosegretario Manzione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata non appena pervenuto il parere della Conferenza unificata.

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato;

tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata;

premessi che:

la relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione ritiene necessario un intervento integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia interessate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, di chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite e di disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento;

in questo quadro, il provvedimento interviene su aspetti quali: l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle

Forze armate del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma con meno di 6 anni dal congedo; le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri; la definizione di alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari per fatti commessi dal personale del Corpo forestale prima del transito nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza;

rilevato che:

con riferimento alle modalità di raccordo tra le attività dei Vigili del fuoco e quelle delle regioni a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale, l'articolo 5, comma 1, contiene, alla lettera *b*), un richiamo non corretto all'articolo 7, comma 1, anziché 3, della legge n. 353 del 2000,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), il riferimento all'articolo 7, comma 1, della legge n. 353 del 2000 con quello, più corretto, all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sui principi del federalismo fiscale e l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	210
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sui principi del federalismo fiscale e l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Luca ZAIA, *Presidente della Regione Veneto*, Maurizio GASPARIN, *Direttore dell'Area programmazione e Sviluppo Stra-*

tegico della Regione Veneto, Luca ANTONINI, *componente della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto*, Mario BERTOLISSI, *componente della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Simonetta RUBINATO (PD), e Daniele MARANTELLI (PD) e il senatore Federico FORNARO (MDP).

Luca ZAIA, *Presidente della Regione Veneto*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Zaia per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	211
Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure idonee a valorizzare la vendita degli spazi pubblicitari (rel. Bernini) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Schema di risoluzione</i>)	213
Comunicazioni del presidente	212
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 649/3159 al n. 654/3172)</i>)	216

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure idonee a valorizzare la vendita degli spazi pubblicitari (rel. Bernini).

(*Esame e rinvio*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure idonee a

valorizzare la vendita degli spazi pubblicitari.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

(*La Commissione concorda*).

Dichiara quindi aperta la discussione e dà la parola alla relatrice Bernini per l'illustrazione del documento.

Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII), *relatrice*, illustra lo schema di risoluzione (*vedi allegato 1*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice, dà la parola ai senatori Maurizio ROSSI (MISTO-LC) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) che intervengono sull'ordine dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 649/3159 al n. 654/3172, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure idonee a valorizzare la vendita degli spazi pubblicitari.**SCHEMA DI RISOLUZIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

che il settore dei media e in particolare quello televisivo sta vivendo una fase di grande difficoltà per la contrazione delle risorse dovuta, da un lato, a una situazione di crisi economica generalizzata e, dall'altro, alla squilibrata concorrenza globale e multiplatforma con gli OTT, forti di una capacità economica incontrastabile e di un sistema di regole, anche fiscali, che li favorisce ingiustamente e rende sempre più complicata la presenza e l'esistenza sul mercato di imprese che per anni hanno garantito molteplicità di contenuti e il pluralismo informativo;

che in tale contesto la pubblicità, non solo per il settore televisivo, è una risorsa fondamentale per garantire la competitività delle imprese, l'informazione mediata e responsabile e gli investimenti nella produzione audiovisiva italiana ed europea;

che la forte crescita della pubblicità *online* rispetto a quella diffusa dai mezzi tradizionali è un ulteriore elemento che rende sempre più difficile la competizione per acquisire tale forma di finanziamento, fondamentale non solo per il settore, ma anche per la promozione dei servizi e dei prodotti di tutte le imprese italiane;

che nel settore radiotelevisivo vige in Italia un sistema misto pubblico/privato che consente al servizio pubblico di beneficiare della risorsa pubblicitaria in aggiunta al canone di abbonamento;

che tale facoltà è per la legislazione europea legittima, a condizione che tale forma di finanziamento sia coerente con la funzione di servizio pubblico, e cioè soltanto quando concorra solo marginalmente alla copertura del relativo onere, e non quando sia tale da trasformare il servizio pubblico in una tipica impresa commerciale;

che per questi motivi il finanziamento da pubblicità deve qualificarsi come un mero contributo integrativo del finanziamento pubblico sulla base del principio della massima valorizzazione delle risorse e conseguentemente degli spazi disponibili. A tal proposito, la Commissione Europea, sulla base della conseguente giurisprudenza in materia, ha adottato una « Comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01) » in cui sono molti i punti che impongono ai servizi pubblici radiotelevisivi un utilizzo rispettoso delle condizioni di canone/pubblicità come quello vigente in Italia. In detta Comunicazione è in particolare previsto che « nelle loro attività commerciali, le emittenti di servizio pubblico sono tenute a rispettare i principi del mercato [...]. Gli stati membri assicureranno che le emittenti di servizio pubblico rispettino il principio della piena concorrenza, effettuino i loro investimenti commerciali in rete secondo il principio dell'investitore in economia di mercato e non attuino nei confronti delle loro concorrenti pratiche contrarie alla concorrenza, basate sul loro finanziamento pubblico. Un esempio di pratica anticoncorrenziale può essere la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato. Un'emittente

di servizio pubblico potrebbe essere tentata, per ridurre le entrate delle concorrenti, di diminuire in misura eccessiva i prezzi della pubblicità [...], dato che il conseguente contrarsi dei suoi introiti è coperto dalla compensazione pubblica. Tale comportamento non può essere ritenuto intrinseco alla funzione di servizio pubblico affidata all'emittente e in ogni caso perturberebbe «le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune» violando quindi il protocollo di Amsterdam» (par. 93 e 94);

che attualmente la Rai si distingue, nel panorama europeo, per una libertà di ricorso alle risorse pubblicitarie senza pari; basti ricordare che la BBC e la televisione pubblica spagnola RTVE non trasmettono comunicazione commerciale audiovisiva, mentre l'emittente pubblica francese non può farlo nel *prime time* e anche quella tedesca ha forti limitazioni;

che nonostante tali condizioni di maggior favore e i limiti imposti dalla disciplina europea, sembrerebbe che negli ultimi cinque anni la Rai abbia posto in essere politiche commerciali aggressive mediante artificiosi e ingiustificati ribassi dei prezzi netti degli spazi pubblicitari, con il conseguente svilimento del valore della risorsa pubblicitaria e gravi effetti di turbativa dell'intero mercato della comunicazione;

che la mancanza di interventi inibitori contro tali comportamenti ha dimostrato l'inefficacia della disciplina applicata alla concessionaria del servizio pubblico, sulla quale non hanno sortito alcun effetto segnalazioni come quella dell'Associazione degli editori della carta stampata presso l'Autorità Antitrust, le segnalazioni e le istanze presentate dalle emittenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i tentativi di dissuasione e le proteste in ogni sede degli editori;

che a partire dal 2012 e fino a tutto il 2016, ma con un dato che risulta essere attuale anche per il 2017, gli sconti mediamente praticati dalla Rai, sulla base di

dati Nielsen, sono progressivamente aumentati fino a un valore medio superiore all'85 per cento con punte superiori anche al 90 per cento. Con tale politica sui prezzi l'effetto è stato quello di ridurre gli spazi competitivi per tutte le imprese che operano nel settore della comunicazione, di deprimere le loro potenzialità di investimento e di incidere sulla qualità economica e dimensionale degli inserzionisti, sottraendo in tal modo anche risorse al mercato della stampa e dell'emittenza locale. Una politica di vero e proprio *dumping* che la Rai ha potuto perseguire grazie alle risorse garantite dal canone;

che è ancora più grave che tale atteggiamento persista, pur in presenza di una stabilizzazione dei ricavi garantita dalle nuove forme di contrasto all'evasione mediante il ricorso al pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica;

che tale politica dei prezzi da parte della Rai ha contribuito in modo determinante alla progressiva depressione del mercato;

che da tali pratiche commerciali la Rai non ne ha neanche ricavato alcun beneficio sui propri bilanci visto che il ridotto prezzo netto degli spazi Rai rispetto a quelli applicati dal mercato ha portato alla conseguenza di svilire il valore della risorsa pubblicitaria della concessionaria pubblica, un bene prezioso e contingentato. Rispetto a cinque anni fa il costo di un'inserzione sulla Rai è significativamente inferiore rispetto a quello sulle reti Mediaset, con differenze che arrivano a punte tra il 30 per cento e il 40 per cento nel *prime time*. Un aspetto questo che merita un'attenta riflessione, considerato il valore della programmazione Rai e anche il fatto che fino a cinque anni fa tale differenza registrava un dato esattamente contrario, soprattutto se riferito ai prezzi della pubblicità su Rai Uno;

che di una tale situazione di alterazione del quadro concorrenziale è del resto consapevole lo stesso Governo che diversamente non avrebbe previsto una disposizione come quella di cui comma 2 dell'articolo 9 della nuova Convenzione in

cui si prevede che « Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, la società concessionaria provvede a stipulare i contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di leale concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Le competenti autorità di settore verificano su base annuale il rispetto dei principi suddetti e del corretto assetto del mercato »;

che complementare a questo comportamento è un'ulteriore pratica scorretta che ha portato la Rai ad affollare prioritariamente la rete più importante (Rai Uno) e i canali tematici più seguiti con un'interpretazione illegittima e tendenziosa della norma prevista all'articolo 38, comma 1, del TUSMAR in cui è previsto che « La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e il 12 per cento di ogni ora... ». Una norma che è stata peraltro richiamata dal recente DPCM del 28 aprile 2017 di affidamento della concessione alla Rai, che all'articolo 9 prevede che « la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della società concessionaria del servizio pubblico avviene nei limiti di quanto stabilito agli articoli 37 e 38 del TUSMAR ». Una previsione normativa che, letta congiuntamente all'articolo 38, comma 2, in cui si prevedono per le emittenti private un limite di affollamento orario e uno giornaliero su ogni singola rete, non consente alcuna distinzione tale da permettere alla Rai di applicare i limiti di affollamento in modo cumulativo e non per singola rete;

CONSIDERATO

che appare fondamentale inibire tale illegittimo comportamento che non trova il minimo riscontro nel testo normativo e appare in palese contrasto con le ragioni dal limite di affollamento, volto, da un lato, a tutelare gli spettatori, al contrario esposti soprattutto su Rai Uno con sistematicità a una quantità di pubblicità superiore rispetto al consentito, e, dall'altro,

ad assicurare l'equilibrio nell'accesso delle emittenti alle risorse pubblicitarie;

che la sistematica violazione dell'affollamento settimanale conduce a un eccesso di offerta pubblicitaria da parte della concessionaria pubblica sia nell'ambito delle reti generaliste – che si giovano della possibilità di « spalmare » l'affollamento settimanale sull'insieme di tre palinsesti, concentrando la pubblicità sul canale a più alta audience come Rai Uno –, sia rispetto ai canali semigeneralisti e tematici, cui viene applicato il solo limite orario. Ci sono esempi quotidiani di programmi, tra cui film su Rai Uno, nei quali tra autopromozioni e *spot* la durata dell'interruzione supera i cinque minuti. Per non parlare della comparsa sulle reti Rai delle telepromozioni e delle televendite, tipologie di comunicazione pubblicitaria tipiche delle emittenti commerciali, in passato mai diffuse dalla concessionaria pubblica;

IMPEGNA

il Consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. ad adottare entro centottanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione procedure aziendali idonee a:

consentire un'adeguata valorizzazione degli spazi pubblicitari così da evitare che siano commercializzati a prezzi inferiori a quelli di mercato;

applicare su ogni singola rete, e non cumulativamente per le tre reti generaliste, il limite del 4 per cento di affollamento pubblicitario settimanale di cui all'articolo 38, comma 1, del TUSMAR;

escludere la trasmissione sui propri canali di telepromozioni e televendite, che sono forme di comunicazione commerciale che appaiono proprie più dei *network* nazionali e delle televisioni private locali, che della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 649/3159 al n. 654/3172)**

LIUZZI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa la Rai avrebbe chiesto al Governo un altro anno di tempo per la redazione del nuovo piano *news*, la cui adozione sarebbe indispensabile anche per la creazione della testata digitale di cui affidare la direzione alla giornalista Milena Gabanelli;

sempre secondo la stampa il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nella riunione dello scorso 28 settembre avrebbe richiesto al Consiglio di amministrazione «almeno sei mesi» per la redazione del nuovo piano di riorganizzazione dell'area informativa dell'azienda;

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riportate sulla stampa;

in caso affermativo, da quando abbiano iniziato a decorrere «i sei mesi» ai quali il direttore generale della Rai ha fatto riferimento, considerando che al momento della nomina era già direttore del Tg1 da almeno cinque anni e che si è insediato nel nuovo incarico di direttore generale della Rai lo scorso 9 giugno. (649/3159)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il tema dello sviluppo di un «piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche» (come specificamente previsto

nella Convenzione) è stato oggetto in più occasioni di dibattito all'interno del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, più in particolare, alla luce della sua complessità (basti considerare, a tal proposito, che la stessa Convenzione individua puntualmente i diversi principi cui deve essere ispirata l'informazione Rai) è stata evidenziata l'opportunità di procedere alla redazione del piano secondo una tempistica ragionevole, che possa risultare compatibile con la definizione di un progetto – quale quello del piano di riorganizzazione dell'informazione – che si caratterizza per la sua rilevante strategicità nella vita del servizio pubblico.

FICO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

fra i compiti assegnati al servizio pubblico radiotelevisivo dal contratto nazionale di servizio rientra quello di salvaguardare la memoria audiovisiva del Paese, anche attraverso il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo;

la digitalizzazione del patrimonio Rai quale obbligo fondamentale del servizio pubblico è stato ribadito nella convenzione allegata alla concessione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017;

l'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema di convenzione allegato alla concessione prescrive alla Rai l'obbligo della completa digitalizzazione, conservazione e promozione degli archivi storici radiofo-

nici e televisivi, garantendo anche attraverso il *web* il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;

il programma « Blitz », condotto fra gli altri da Gianni Minà, è uno dei programmi storici del servizio pubblico radiotelevisivo. Fra il 1981 e il 1984, nello studio del programma televisivo di Rai 3 sono stati ospitati i più importanti testimoni della cultura del Paese, da Massimo Troisi a Fabrizio De André, da Sergio Endrigo a Bruno Lauzi, le cui interviste sono in alcuni casi reperibili in rete attraverso canali non ufficiali;

secondo fonti stampa « lo smisurato patrimonio » audiovisivo di cui è protagonista Gianni Minà, fra cui le puntate della trasmissione « Blitz », non sarebbe mai stato archiviato dalla Rai e rischierebbe quindi di andare perduto;

più precisamente, l'allora conduttore della trasmissione, attraverso la sua pagina Facebook, ha spiegato che il programma « non è presente nella Cineteca Rai ». Il giornalista aggiunge di essere riuscito « a salvare solo 20 puntate (quelle che ho potuto ridurre, grazie a Rai 3, da 5 ore a una e che sono in Cineteca) ma il resto dei supporti – e della memoria quindi! – si sta ormai deteriorando senza pietà »;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dagli organi di stampa, e più precisamente da Gianni Minà, circa la incompleta digitalizzazione delle puntate del programma « Blitz », andato in onda su Rai 3 dal 1981 al 1984;

se, in caso affermativo, non ritenga doveroso procedere a una pronta ricognizione – e alla conseguente digitalizzazione – del materiale di « Blitz » in possesso degli archivi Rai, alla luce sia dell'importanza del programma nell'ambito del patrimonio audiovisivo nazionale sia del timore pubblicamente espresso da Gianni Minà circa il deterioramento del materiale ancora disponibile;

se sia stato previsto il caricamento delle puntate di « Blitz » sul portale di Rai Teche. (650/3161)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Tutte le registrazioni delle puntate di Blitz, impresse su numerosissimi supporti, sono archiviate nei magazzini Rai: le registrazioni delle puntate del primo ciclo (1981 – 1982) sono per la maggior parte archiviate presso l'archivio di Roma, le puntate del secondo ciclo (1982-1983) e terzo ciclo (1983-1984) sono in parte presso l'archivio di Roma ed in parte presso quello di Milano. Per quanto riguarda lo stato di conservazione non risultano esserci problematiche specifiche su tali supporti.

La digitalizzazione delle registrazioni del programma Blitz rientra nel più complessivo piano di digitalizzazione del patrimonio audio e video della Rai, custodito sia nei magazzini di Roma che in quelli delle sedi regionali; tale piano è attualmente in fase di sviluppo e si prolungherà – tenuto conto del volume dei supporti – nell'arco di alcuni anni. Nel caso di Blitz alcune puntate sono già state digitalizzate e si sta procedendo alla digitalizzazione di tutto il materiale archiviato (compresi altri programmi firmati dallo stesso Gianni Minà).

Per quanto riguarda la pubblicazione sul portale Raiplay.it di programmi del passato si ritiene opportuno mettere in evidenza come una sezione del portale – denominata « i favolosi » – sia riservata esclusivamente alla valorizzazione del patrimonio storico attraverso la riproposizione delle più importanti produzioni Rai degli anni passati. Nel prossimo anno Blitz, nell'ambito della valorizzazione dei programmi di intrattenimento, sarà pubblicato in questa sezione.

Da ultimo, si segnala che nel sito delle Teche (<http://www.teche.rai.it>), che si caratterizza per la proposta di brevi « chicche » tratte dagli archivi Rai, pubblicate generalmente in occasione di (avvenimenti o ricorrenze particolari), sono pubblicati e disponibili alcuni estratti dal programma Blitz.

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

con sentenza definitiva del 15 giugno 2015, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano relativa a tre articoli dei quotidiani della Libria Editrice, « Cronache di Napoli » e « Corriere di Caserta »;

l'8 ottobre u.s., il dottor Saviano è stato ospite della trasmissione « Che tempo che fa », il *talk show* in onda su Rai 1 e condotto da Fabio Fazio,

si chiede di sapere:

se ritenga opportuno che uno scrittore condannato per plagio sia invitato a pubblicizzare i propri libri in prima serata sulla principale rete del servizio pubblico;

quale sia il compenso corrisposto al dottor Saviano per essere stato ospite della trasmissione « Che tempo che fa », andata in onda in prima serata domenica 8 ottobre. (651/3162)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Roberto Saviano è uno degli scrittori italiani di maggiore successo sia in Italia che all'estero, le sue opere hanno registrato vendite record (Gomorra oltre 2 milioni di copie vendute in Italia e 10 milioni in tutto il mondo) e i temi da lui affrontati hanno sempre riscosso notevole interesse anche televisivo; questa è, in sintesi, la ragione del suo invito in trasmissione in occasione dell'uscita il 12 ottobre 2017 del suo nuovo libro « Bacio Feroce ». Per quanto riguarda la condanna per plagio, si ritiene che tale vicenda sia già stata affrontata e definita nelle sedi adeguate.

Con riferimento agli aspetti economici, si mette in evidenza come gli ospiti del programma siano contrattualizzati direttamente dalla società L'OFFicina licenziataria del format e affidataria della produzione in appalto parziale; in ogni caso, in base alle informazioni disponibili, si ritiene che a Roberto Saviano non sia stato corrisposto

nessun compenso per la sua partecipazione alla puntata di « Che tempo che fa » dell'8 ottobre.

GASPARRI, BRUNETTA. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

domenica sera, 9 ottobre, in prima serata su Rai Uno, è stato trattato in maniera unilaterale e senza alcun contraddittorio il discusso tema dello *ius soli*;

stando ad alcuni sondaggi pubblicati sui principali organi di informazione, gli stessi italiani si sono nettamente detti contrari a questo provvedimento;

la cittadinanza facile per gli stranieri non solo non è considerata una priorità, ma per la stragrande maggioranza degli italiani è assolutamente da bocciare;

durante la trasmissione « Che tempo che fa » si è dato spazio a questo argomento senza alcun confronto o punto di vista alternativo a quello favorevole;

si chiede di sapere:

se si ritenga corretto questo uso monocolore del servizio pubblico;

se ritengano possibile che la trasmissione « Che tempo che fa » continui a fare un'informazione di parte in prima serata su Rai Uno;

se la Rai intenda usare ancora lo spazio di « Che tempo che fa » per una informazione riguardante temi di attualità politica trattati in maniera fuorviante;

se non si voglia impedire tale uso strumentale del servizio pubblico da parte di Fabio Fazio e di altri conduttori in altri spazi di intrattenimento. (652/3167)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Nel corso delle prime puntate il programma « Che tempo che fa » ha invitato ospiti vari del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport; con i vari ospiti sono stati affrontati argomenti di interesse

pubblico o che li avevano coinvolti personalmente. Si ritiene che la rilevante varietà degli ospiti e dei temi trattati sia stata tale da assicurare un'adeguata pluralità editoriale.

A « *Che tempo che fa* » si raccontano storie più che affrontare temi specifici; in tale quadro, pertanto, per quanto attiene più in particolare al caso dello *ius soli*, l'argomento è stato affrontato con Ghali (noto rapper nato a Milano da genitori tunisini) solo a margine della sua esibizione canora, con Godfred Donsah (calciatore originario del Ghana che milita in serie A nel Bologna) e con lo scrittore Roberto Saviano per parlare delle loro esperienze personali. Tenuto conto della pluralità editoriale che caratterizza il programma, vi saranno occasioni, nel corso del programma stesso, in cui verranno invitati ospiti che sul tema in questione manifestano opinioni diverse.

—
 RONDINI, CAPARINI, CROSIO – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai

Premesso che:

pochi giorni fa è stata diffusa dalle maggiori testate giornalistiche la notizia secondo cui il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è indagato dalla Procura di Locri per presunti illeciti commessi nella gestione dei progetti per l'accoglienza degli immigrati, in particolare truffa, concussione e abuso d'ufficio;

l'accusa, in particolare, riguarderebbe i finanziamenti dello Stato e dell'Unione Europea non « rendicontati a sufficienza e fatture delle spese sostenute nel 2014 non giustificate » e coinvolge anche il Presidente dell'associazione « Città futura Don Puglisi », la prima associazione sorta a Riace per gestire l'emergenza dei profughi;

sono stati perquisiti anche gli uffici di molte altre associazioni impegnate nello stesso ambito;

il Sindaco in questione, per la sua attività in favore dell'accoglienza, ha ispirato anche una *fiction* « di impegno so-

ciale » prodotta da Picomedia, Rai Fiction e Ibla Film, « Tutto il mondo è paese », le cui riprese sono state fatte in Calabria nell'estate scorsa;

il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, presentando la miniserie che dovrebbe andare in onda nel 2018, ha sottolineato come Domenico Lucano abbia « accolto i migranti creando un'opportunità di crescita per Riace, ripopolando il paese con i migranti e offrendo un esempio di integrazione straordinario »;

la *fiction*, così come è stata girata, ha quindi come protagonista un personaggio positivo inserito in un contesto che viene valorizzato e presentato come esempio da seguire;

alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, il messaggio lanciato dalla concessionaria pubblica non può esaurirsi in una esaltazione del progetto di accoglienza portato avanti dal Sindaco di Riace, anche perché potrebbe, in seguito ai doverosi accertamenti della magistratura, rivelarsi completamente fallimentare;

si chiede di sapere:

se sia ancora intenzione della Rai programmare la messa in onda della *fiction* coprodotta « Tutto il mondo è paese », così come è stata realizzata nei mesi scorsi o se, invece, non ritenga più corretto e più rispondente alla propria missione di concessionaria di un servizio di informazione completo e imparziale, attendere la fine del procedimento giudiziario in corso ed, eventualmente, integrare le scene girate con il reale epilogo della vicenda;

a quanto ammontino i costi già sostenuti dalla Rai per la coproduzione della *fiction* in oggetto e se non ritenga che quanto accaduto possa arrecare perdite economiche in termini di sponsorizzazioni e pubblicità, diminuendo gli introiti previsti e gravando quindi sulle risorse della concessionaria;

se siano stati elargiti da parte della Rai dei contributi economici al Sindaco Lucano, in forma personale, o, più in

generale, all'Amministrazione del Comune di Riace. (653/3169)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

« *Tutto il mondo è paese* » è un Tv Movie liberamente ispirato al racconto del modello di integrazione dei migranti nel comune di Riace ed in altri comuni calabresi. Allo stato attuale la fiction è ancora in fase di produzione; l'ipotesi inizialmente considerata – su cui saranno effettuate tutte le necessarie valutazioni – era quella di inserirla nell'ambito della fascia di garanzia del palinsesto della primavera 2018.

Sotto il profilo editoriale la scelta di sviluppare il progetto è stata determinata da quanto accaduto nel comune calabrese. Da qualche anno, infatti, Riace è meta di interesse mediatico internazionale: televisioni come la BBC, Università americane e grandi registi come Wim Wenders (che ha realizzato un cortometraggio sull'esperienza del comune calabrese), hanno acceso un faro su una realtà nuova e fino allora quasi sconosciuta; ancora, la rivista americana *Fortune* nel 2016 ha parlato di Riace come un modello di ospitalità studiato in tutta Europa con un programma di integrazione sostenibile che ha riattivato l'economia di un paese destinato a svuotarsi.

Si è pertanto ritenuto opportuno portare alla ribalta avvenimenti di rilevanza culturale, sociale e politica che segnano l'evoluzione del Paese e, ancora, dare attenzione a un territorio che in genere viene raccontato per gli aspetti legati alla criminalità organizzata. Il racconto della contemporaneità è parte fondamentale e viva della linea editoriale della fiction Rai, con l'obiettivo di analizzare le complessità del reale. In tale quadro il borgo di Riace costituisce una sorta di microcosmo ideale per far emergere un tema importante ed attuale che riguarda la vita del nostro Paese: solidarietà, accoglienza, umanità, pur nella loro difficile applicazione, costituiscono valori imprescindibili del nostro patrimonio culturale.

La storia, come sopra sintetizzato, è ispirata agli eventi reali, ma i nomi dei personaggi sono di fantasia. Non si tratta in

alcun modo di una storia agiografica sul Sindaco di Riace, ma narra le vicende di un protagonista che, lontano dagli stereotipi, non è un eroe a tutto tondo, ma un uomo con le sue contraddizioni e debolezze, seguendo le regole della moderna drammaturgia. L'elemento chiave di questa storia risiede, invece, nel mettere in luce un'esperienza umana profonda che ha coinvolto l'intera comunità e ha trovato nell'accoglienza un'alternativa ad un destino che pareva segnato. La storia si ferma nel recente passato e pur riferendosi liberamente a persone reali ne prende le distanze. In conclusione, quello che interessa maggiormente raccontare parte anche dalla constatazione che il modello Riace ha avuto un'eco straordinaria in molti paesi europei e non solo.

Per quanto riguarda il tema di eventuali contributi economici al Comune di Riace o al Sindaco Lucano, si segnala che la Rai si è limitata ad acquisire i diritti di diffusione attraverso un accordo di pre-acquisto del Tv movie senza entrare nella produzione dello stesso.

BRUNETTA, BERNINI, CAPARINI, GELMINI – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

domenica 15 ottobre 2017, il palinsesto di RaiUno ha previsto una programmazione che ha ottenuto, in termini d'ascolto, risultati deludenti;

il calo di ascolti ha riguardato, in particolar modo, la costosa trasmissione « Che tempo che fa » in onda su Rai1 che in prima serata (dalle 20:46 alle 22:39) ha conquistato 3.762.000 spettatori pari al 14,9 per cento di share, mentre su Canale 5 la fiction « L'isola di Pietro », nella stessa fascia oraria (dalle 21:26 alle 23:13), ha raccolto 3.973.000 spettatori pari al 16,6 per cento di share;

in linea generale il programma « Che tempo che fa », condotto dal celebre conduttore Fabio Fazio, ha registrato sin dalla seconda puntata un calo di ascolti: si passa infatti dal 20,8 per cento

di *share* della prima puntata al 18,9 per cento di *share* di domenica 1° ottobre, per poi toccare il 18,3 per cento domenica 8 ottobre ed il 14,9 per cento nella puntata del 15 ottobre con ben 211.000 spettatori in meno rispetto a quanto registrato da Canale 5;

il calo netto degli ascolti si registra anche per « Che fuori tempo che fa » in onda il lunedì sera: si passa infatti dal 14,5 per cento di *share* della prima puntata, al 12,2 per cento della seconda e al 9,1 per cento della terza puntata;

il calo di ascolti registrato domenica 15 ottobre ha riguardato anche la trasmissione « Domenica In » che dalle 13:58 alle 17:26 ha intrattenuto 1.706.000 spettatori pari ad uno *share* del 12,3 per cento, mentre Domenica Live – in onda su canale 5 – ha raccolto nella prima parte, dalle 16:27 alle 16:55, il 19,1 per cento di *share* e nella seconda parte, dalle 16:59 alle 17:57, il 20,7 per cento di *share*;

i risultati deludenti registrati in particolar modo dalla trasmissione condotta da Fabio Fazio non giustificano in alcun modo il costo sostenuto dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la realizzazione della stessa trasmissione nonché il compenso milionario percepito dallo stesso conduttore in violazione di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in merito all'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annui anche ai contratti di collaborazione e di natura artistica;

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza, nei confronti dei conduttori, direttori di rete e delle testate giornalistiche, intendano assumere i vertici Rai al fine di evitare il ripetersi di risultati così deludenti che danneggiano l'immagine dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, causando importanti perdite anche in termini di introiti pubblicitari, e se non

intendano prendere in considerazione l'ipotesi di apportare modifiche ai palinsesti in essere. (654/3172)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Nel rinviare a quanto emerso nel corso dell'audizione tenuta presso questa Commissione lo scorso 18 ottobre, anche con riferimento ai profili editoriali delle scelte di palinsesto, per ciò che attiene più specificamente agli ascolti si specifica quanto segue.

Nella stagione in corso la Rai sulle 24 ore sta realizzando mediamente il 35,1 per cento contro il 32,6 per cento di Mediaset; rispetto al corrispondente periodo del 2016 la Rai cresce dello 0,3 per cento mentre Mediaset è in calo dello 0,7 per cento. Con riferimento al prime time, invece, la Rai si colloca al 36,6 per cento (inferiore dello 0,2 per cento rispetto al 2016) a fronte del 32,9 per cento di Mediaset (con un distacco di più di 3,5 punti).

Per quanto riguarda, più in particolare, gli ascolti relativi al programma « Che Tempo che fa » si mette in evidenza che la trasmissione di Fazio ha realizzato in media in prima serata il 18,6 per cento, crescendo dello 0,5 per cento rispetto alle corrispondenti serate domenicali del 2016 (che peraltro includevano anche una partita della Nazionale di calcio che ha totalizzato il 28,2 per cento). Se si amplia il riferimento all'intera fascia di messa in onda del programma dalle 20.40 alle 24 (« Che tempo che fa » e « Il tavolo »), la crescita media di Rai 1 rispetto all'anno scorso aumenta all'1,6 per cento (17,3 per cento le quattro domeniche 2017, contro il 15,7 per cento del 2016). Il lunedì in seconda serata, inoltre, Fazio realizza l'11,2 per cento contro il 9,5 per cento medio di « Porta a Porta » del lunedì nell'autunno 2016 (nell'attuale stagione « Porta a Porta » realizza il 10,9 per cento ma non va in onda il lunedì contro un programma di grande ascolto come « Il Grande Fratello Vip »).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Mercoledì 8 novembre 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 8.45 alle ore 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

L'audizione è dedicata a un'occasione di saluto istituzionale al procuratore nazionale Franco Roberti e di riflessione comune sulla situazione e sulle prospettive

della lotta alla mafia nel nostro Paese, nell'imminenza della conclusione del suo incarico in ragione del prossimo collocamento in quiescenza.

Franco ROBERTI, *procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Luigi GAETTI (M5S), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il procuratore Roberti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono per l'Agenzia delle Entrate, il direttore, Ernesto Maria Ruffini, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, Franco Maggio, il portavoce, Giovanni Bartoloni, e il capo ufficio comunicazione, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria.

Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Michele PELILLO (PD), e Paolo PETRINI (PD).

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	225
Esame dello schema di relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente (<i>Esame e conclusione</i>)	225
ALLEGATO 1 (<i>Schema di relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente</i>)	227
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative</i>)	275

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame dello schema di relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente.

(Esame e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che lo schema di relazione è stato predisposto avvalendosi di un gruppo di esperti e a

conclusione dei lavori del gruppo di lavoro è stato fissato un incontro tra gli esperti ed i componenti della Commissione, per illustrare i punti cardine dello schema stesso (*vedi allegato 1*). La Commissione nell'ultimo anno, dopo la costituzione del gruppo di lavoro, ha anche effettuato due visite, la prima all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e il secondo al presidio ospedaliero accreditato « Pineta Grande Hospital » di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Lo schema è stato quindi trasmesso a tutti i componenti della Commissione ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì scorso.

Dopo aver illustrato il contenuto dello schema di relazione, avverte che sono state presentate due proposte emendative al testo presentato (*vedi allegato 2*). Come relatore, esprime parere favorevole su entrambe le proposte, la prima avendo carattere formale e la seconda precisando meglio le finalità dell'intervento di vacci-

nazione che si consiglia di seguire per i minori di anni 14. Per la seconda proposta emendativa propone di utilizzare gli estremi formali del provvedimento indicato come «decreto Lorenzin», ossia il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 («Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Camilla SGAMBATO (PD) accetta la proposta di riformulazione suggerita dal relatore.

Elena CARNEVALI (PD) propone di sottolineare meglio nella relazione il problema della necessità di ristorare gli enti locali, in particolare i comuni, per le spese che comunque sostengono per mantenere livelli sanitari minimi all'interno dei loro territori, anche con interventi a margine o a completamento delle competenze previste dalla normativa.

Torna a sottolineare il tema della informatizzazione delle visite e della storia sanitaria dei migranti, che nel percorso dell'accoglienza ripetono spesso esami, con ingiustificato spreco di risorse. Appoggia quindi la richiesta di un passaporto sanitario digitale.

Da ultimo, sollecita una permanente e crescente attenzione sulle categorie vulnerabili, da tutelare anche all'interno degli interventi di tipo sanitario.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) aderisce alle considerazioni della col-

lega Carnevali e ricorda che curare chiunque in qualunque parte del mondo è un imperativo che non si può mettere in secondo piano ed in questo senso esprime soddisfazione per l'operato della Commissione, che con la relazione in esame contribuisce a fare chiarezza su molte questioni affrontate senza un adeguato supporto scientifico.

Federico GELLI, *presidente e relatore*, raccogliendo le suggestioni emerse dal dibattito, presenta la proposta emendativa n. 3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Sgambato 1 e 2 (*nuova formulazione*), indi approva la proposta n. 3 del relatore. La Commissione approva quindi lo schema di relazione, con le modifiche apportate nella discussione odierna.

Federico GELLI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, e ricorda che la relazione sarà trasmessa alla Presidenza della Camera per la pubblicazione con il DOC. XXII-bis n. 15.

La seduta termina alle 9.35.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI RELAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE
DEI MIGRANTI E DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE****PREMESSA**

Negli ultimi anni il tema dei flussi migratori è diventato uno degli argomenti principali della politica italiana e internazionale, se non il principale. Addirittura, si è sottolineato come l'immigrazione abbia "cambiato profondamente la fisionomia delle società occidentali" (Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale del Ministero dell'Interno).

In questo quadro di attenzione alle conseguenze dello spostamento da un Paese all'altro di centinaia di migliaia di persone, nel 2014 la Camera dei deputati ha deciso di istituire la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

Con riferimento ai contenuti della presente relazione, vale la pena ricordare che la delibera istitutiva del 17 novembre 2014 (modificata e integrata dalla delibera del 23 marzo 2016) attribuisce alla Commissione di inchiesta – tra gli altri - il compito di verificare "le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente".

Il tema dell'accoglienza dei migranti è spesso affrontato sulla base di approcci emotivi, basati su visioni morali, paure o diffidenze. Questo approccio risulta addirittura amplificato se si pensa ai profili sanitari che accompagnano un imponente fenomeno migratorio.

Uno dei compiti della Commissione è di far sì che le scelte di politica nazionale in questo ambito avvengano sulla base di approfondimenti e riflessioni accurate della materia.

Questa relazione intende fornire al Parlamento, ma anche all'opinione pubblica, un contributo di chiarezza sulle misure di politica sanitaria da mettere in campo, cercando di distinguere i problemi da affrontare dagli

aspetti che – invece – non dovrebbero creare allarme.

Come infatti si vedrà nel corso della relazione, spesso alcuni luoghi comuni - o paure - si scontrano con le risultanze della concreta attività di assistenza. In particolare, sembra soprattutto il caso di sottolineare quanto sia infondato il timore di una diffusione incontrollata di malattie infettive.

Ovviamente, in spirito costruttivo, la relazione tenta anche di avanzare proposte per migliorare la risposta pubblica alle questioni da affrontare.

Considerato il livello di tecnicità della materia, la Commissione ha convenuto di avvalersi di operatori del settore, cui vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti.

In ordine alfabetico, hanno collaborato con la Commissione Emanuele Caroppo, Roberto Cauda, Chiara Mirabella, Massimo Musicco, Emanuele Nicastrì, Giovanni Maria Pirone, Ginevra Poli, Claudio Pulvirenti e Livia Turco.

**LA TUTELA DELLA SALUTE DEI
MIGRANTI E DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE**

1. IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA

1.1. I DATI SUI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

GLISBARCHIDEL2017

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, al 2 novembre 2017 sono sbarcati in Italia 111.552 migranti.

Nel 2016 gli sbarchi erano giunti alla cifra di 181.436, a cui devono essere aggiunti i 153.842 sbarcati nel 2015 e i 170.100 nel 2014, per un totale di 616.930 persone approdate negli ultimi 4 anni.

SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA

Al 27 ottobre 2017, 190.719 migranti risultavano ospiti del sistema nazionale di accoglienza (di questi 166.403 presso i centri di prima accoglienza e gli altri 24.316 presso gli SPRAR).

In questo inizio d'anno, le prime quattro nazionalità dichiarate allo sbarco sono Nigeria, Guinea, Costa D'Avorio e Bangladesh, configurando una mutazione degli arrivi rispetto agli anni precedenti. Gli eritrei, ad esempio, che nel 2015 risultavano al primo posto tra i Paesi di provenienza (con il 27% del totale), rappresentano quest'anno circa il 5% degli sbarcati.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Riguardo ai minori stranieri non accompagnati, vi è stato un incremento significativo degli arrivi in Italia, con un numero di 25.846 persone nel 2016. Al 31 ottobre 2017, i minori stranieri non accompagnati che risultano sbarcati dall'inizio dell'anno risultano 14.579.

Anche il numero di richiedenti asilo è aumentato nel corso del 2016 rispetto all'anno precedente: 123.600 rispetto a 83.970 del 2015. Al 27 ottobre 2017, sono state registrate 115.368 richieste di protezione internazionale.

1.2. I DATI SUL COMPLESSO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

Appare interessante accompagnare a questi dati, relativi al fenomeno migratorio in corso e quindi agli arrivi di stranieri che chiedono al nostro Paese il riconoscimento della protezione internazionale, alcuni dati, non meno importanti, sulla complessiva presenza della popolazione straniera in Italia.

DAL 1998 AL 2015 GLI
STRANIERI
SONO
QUINTUPLICATI

A questo proposito, come riportato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prof. Giorgio Alleva, nella seduta del 9 novembre 2016, nel 1998, primo anno in cui il dato è disponibile, risultavano poco meno di un milione gli stranieri residenti. Nel 2015 il numero degli stranieri nel nostro Paese risultava quasi quintuplicato. Si tratta della crescita relativa più marcata registrata tra i Paesi europei. Se il numero degli stranieri viene rapportato alla popolazione complessiva, si può constatare che in Italia gli stranieri rappresentano l'8,3 per cento della popolazione totale, un valore più alto di quello della Francia (6,6 per cento) e di poco inferiore a quello tedesco (9,3 per cento). Peraltro quote più alte si registrano in Belgio (11,6 per cento), Irlanda (11,9 per cento) e Austria (13,2 per cento).

In termini assoluti, al 1° gennaio 2017 si contavano 5.047.028 stranieri, quasi 33.000 unità in più rispetto al 2014.

Dal lato degli ingressi, ad alimentare il numero degli stranieri in Italia concorrono non solo le migrazioni dall'estero, ma anche i tanti nati nel nostro Paese da genitori entrambi stranieri, più di 70.000 all'anno.

Dal lato delle uscite, si registra un numero crescente di persone che ogni anno da straniere diventano italiane (178.000 nel 2015).

La composizione per genere della popolazione straniera è equilibrata, con un lieve vantaggio femminile. Le donne sono il 51,4 per cento. Questo equilibrio nasconde, in realtà, situazioni molto differenti tra le diverse cittadinanze. È noto, infatti, che alcune collettività, come quella ucraina, sono sbilanciate al femminile, mentre gli originari del Bangladesh, per esempio, registrano una netta prevalenza maschile.

Questo dato è interessante, essendo in assoluta controtendenza rispetto a quello riferito ai richiedenti asilo, laddove la percentuale maschile è largamente preponderante (oltre il 75%).

Notoriamente, la popolazione straniera residente si concentra nel Centro-Nord, che ne ospita quasi l'84 per cento, mentre il Sud ospita l'11 per cento e le isole circa il 5 per cento.

L'ETÀ MEDIA È BASSA

La popolazione straniera è molto giovane (età media sotto i 34 anni), anche se con notevoli differenze tra i diversi gruppi di cittadinanza. In

generale, la quota di ragazzi fra 0 e 14 anni fra gli stranieri è superiore di 5 punti percentuali a quella che si riscontra fra gli italiani della stessa fascia d'età. Al contrario, le persone con 65 anni e più tra gli stranieri hanno un'incidenza di poco superiore al 3 per cento, mentre nella popolazione italiana pesano per quasi il 24 per cento.

Come ci si può attendere, si tratta in larga parte di popolazione in età attiva, che cerca di produrre un reddito.

IL CALO DEMOGRAFICO IN
ATTO

Nel 2015 per la prima volta la popolazione complessiva residente nel paese è risultata in calo di 150 mila unità, trovando un parziale temperamento nei flussi dall'estero e nelle nascite che ne conseguono.

Il dato relativo al 2016 denota una nuova diminuzione della popolazione residente in Italia di circa 142 mila unità, che deriva da una diminuzione degli italiani di circa 205 mila unità, solo parzialmente compensata da un aumento degli stranieri di circa 63 mila unità.

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, nella seduta del 7 giugno 2016, ha illustrato la tipologia di popolazione migrante oggetto di attenzione del Ministero, distinguendola nelle percentuali di genere pari al 75% maschi, 15% femmine, 10% minori. Le prime collettività di residenti sono quelle provenienti da Romania (22,9%), Albania (9,3%), Marocco (8,7%), Cina (5,4%) e Ucraina (4,6%). I principali indicatori demografici mostrano come le comunità straniere siano sempre più stabili e strutturalmente integrate, pur in presenza di un elevato grado di eterogeneità e dinamicità del fenomeno migratorio italiano. I dati Istat evidenziano che nel 2014 il tasso di fecondità delle donne italiane è stato di 1,29 rispetto all'1,97 delle donne immigrate: l'apporto di quest'ultime risulta dunque determinante, benché non sufficiente a invertire il *trend* demografico.

Circa quattro residenti su cinque vivono inseriti all'interno di un contesto familiare e questo accade più frequentemente per la componente femminile, processo che lascia intravedere una transizione nelle caratteristiche dei migranti da mera "forza lavoro" a vera e propria "popolazione".

2. QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40 (COSIDDETTA LEGGE "TURCO-NAPOLITANO")

La legge 6 marzo 1998, n. 40 (cosiddetta legge "Turco-Napolitano"), poi confluita nel Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), ha inquadrato in forma omogenea ed inclusiva i provvedimenti sulla tutela della salute degli immigrati.

Con l'evoluzione della legislazione in ambito sanitario, il diritto di accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) viene collegato alla cittadinanza e allo *status* giuridico degli stranieri. Come si vedrà immediatamente a seguire, si è progressivamente registrata una evoluzione favorevole agli stranieri, di fatto o direttamente ammessi – almeno sul piano normativo - alle prestazioni sanitarie, o comunque agevolati in tal senso. Sul piano normativo restano alcune restrizioni per gli stranieri irregolari, ma soprattutto vanno segnalate alcune difficoltà di ordine pratico, di cui si farà accenno nel prosieguo del capitolo

La disciplina vigente delinea dunque livelli differenti di tutela, indipendenti dal Paese di nascita, ma parametrati alla durata della permanenza in Italia.

TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286): GLI STRANIERI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO SONO EQUIPARATI AGLI ITALIANI

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, specialmente se per motivi di lavoro, di famiglia o di protezione sociale, anche in fase di rilascio del primo permesso o di eventuale regolarizzazione e nelle more del rinnovo, godono del medesimo diritto/dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani (articolo 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Tale articolo ha esteso l'obbligatorietà dell'iscrizione al SSN anche in caso di assenza del requisito della cittadinanza italiana, considerando sufficiente la regolarità del soggiorno, con un notevole aumento della platea dei destinatari della norma.

Del resto, l'articolo 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", impegnando anche a garantire "cure gratuite agli indigenti".

DIRETTIVA EUROPEA 2013/33/UE

Dal punto di vista della normativa comunitaria, va ricordata la direttiva n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, l'articolo 17 affida agli Stati membri il compito di provvedere a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita e tutelino la salute fisica e mentale dei richiedenti protezione internazionale.

Ai fini dell'accesso alle cure, gli Stati membri possono obbligare i

richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO
1999, N. 394

Un problema che si è posto quasi subito è quello legato alla notevole mobilità lavorativa dei migranti, che vivono una condizione di precarietà. A questo fine, il regolamento attuativo del Testo unico sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), precisa che, in mancanza di residenza, il cittadino straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha effettiva dimora e che per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno (articolo 42).

Il richiedente asilo ha diritto all'assistenza sanitaria, all'esenzione dal *ticket* e al medico di base per tutta la durata della pendenza della richiesta d'asilo. Tuttavia è risultato alla Commissione che spesso l'esercizio di questi diritti è ostacolato da difficoltà pratiche e che vi sono significative difformità di procedure sul territorio nazionale. In particolare, è emerso che il tempo che intercorre tra la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale e la verbalizzazione della domanda comporta per i richiedenti la temporanea, ma spesso prolungata, impossibilità di richiedere l'iscrizione anagrafica nel comune di dimora e, con essa, l'assistenza sanitaria piena. In alcune città, inoltre, è molto lungo il tempo di attesa per ottenere il codice fiscale, prerequisite per avere la tessera sanitaria, quindi il medico di base e l'esenzione. Spesso in questo periodo per garantire l'assistenza sanitaria ai migranti si utilizza il codice STP (Straniero temporaneamente presente), descritto subito appresso, ma si tratta evidentemente di una pratica impropria.

STP □ STRANIERO
TEMPORANEAMENTE PRESENTE

In caso di stranieri privi di permesso di soggiorno, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative e sono estesi i programmi di medicina preventiva, mediante attribuzione di un codice temporaneo (ma rinnovabile), valido sull'intero territorio nazionale (cosiddetto codice STP - Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice viene rilasciato da tutte le strutture sanitarie pubbliche, è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni previste.

DIVIETI DI SEGNALAZIONE DEGLI
STRANIERI IRREGOLARI

Anche in questo caso, alla disciplina di principio si affianca una previsione volta a superare ostacoli pratici che potrebbero rendere di difficile attuazione la normativa. Pertanto, l'articolo 35, comma 5, del ricordato decreto legislativo n. 286 del 1998 pone il divieto ai medici e al personale che opera presso le strutture sanitarie di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale che chiede accesso alle cure mediche.

Per quanto riguarda le prestazioni assicurate agli stranieri irregolari, in

base al comma 3 del medesimo articolo 35, il SSN garantisce agli STP:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978 e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995 (*Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile*);

b) la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortunio;

d) inoltre, gli stranieri STP sono inclusi nei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenze).

L'assistenza sanitaria deve essere garantita tramite le Aziende sanitarie, secondo le modalità stabilite da apposite indicazioni regionali, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi specifica esperienza, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari da parte del personale delle strutture sanitarie all'autorità di pubblica sicurezza, previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 286/1998, non è stato modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto in Italia il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e conserva pertanto piena vigenza.

La medesima legge n. 94 del 2009 ha stabilito che per l'accesso alle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 35 del T.U., non si richiede l'esibizione di documenti attestanti il soggiorno.

CIRCOLARE DEL MINISTERO
DELLA SANITÀ 24 MARZO 2000,
N.5

La circolare del Ministero della sanità 24 marzo 2000, n. 5 (*"Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*) definisce i concetti di «cure urgenti» e «cure essenziali». Le prime sono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, mentre quelle essenziali sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze,

cronicizzazioni o aggravamenti).

ACCORDO STATO-REGIONI 20
DICEMBRE 2012 PER LA
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA ALLA POPOLAZIONE
STRANIERA

Proprio in risposta alla marcata eterogeneità e difformità applicativa delle norme nazionali a livello locale, è stato sottoscritto, in data 20 dicembre 2012, l'Accordo Stato-Regioni e province autonome, recante *“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome”*.

Si tratta di un atto interpretativo delle norme vigenti, volto a favorire un più omogeneo accesso alle cure da parte della popolazione immigrata e a facilitare il lavoro degli operatori sanitari. Di seguito sono riportate sinteticamente alcune indicazioni, che nella realtà non risultano ancora uniformemente applicate:

- iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno;
- iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri in via di regolarizzazione;
- iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo permesso di soggiorno per uno dei motivi che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN;
- iscrizione volontaria al SSR per i familiari ultra 65enni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008, secondo la normativa vigente;
- garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo fino alla possibile risoluzione dell'evento morboso, compresi anche eventuali trapianti;
- rilascio preventivo del codice STP per facilitare l'accesso alle cure;
- definizione del codice di esenzione X01¹ per gli STP;
- iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani;
- iscrizione volontaria per i comunitari residenti;
- equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi di coloro che hanno il codice STP.

Una delle disparità sottolineate dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin nella seduta del 14 giugno 2016 riguarda l'esenzione dal *ticket*, in

¹ Codice di esenzione attribuito al cittadino extracomunitario non in regola con la norme relative all'ingresso e al soggiorno, privo di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione alla spesa sanitaria e in possesso di tesserino STP. Il codice viene rilasciato qualora non sia possibile ricorrere ad altro tipo di esenzione (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.).

alcune regioni esteso rispetto alla normativa nazionale. Tale facoltà, esercitata solo da alcune regioni, è tuttavia preclusa alle regioni in piano di rientro dal *deficit* finanziario.

Il principale limite del regime assicurato agli immigrati irregolari che fruiscono del codice STP è che non si possono programmare eventuali interventi chirurgici e che non sono previste le cure per le epatiti virali croniche.

Nel corso dell'audizione del 14 giugno 2016 dei responsabili del presidio ospedaliero di Castel Volturno Pineta grande, è stato fatto presente che in alcuni casi l'intervento terapeutico rimane incompleto perché i titolari del codice STP vengono curati per le patologie più gravi ed acute, che prevedono ad esempio il ricovero in reparti di rianimazione, ma poi non possono essere diretti alla successiva riabilitazione, perché gli istituti specializzati non accettano questa tipologia di pazienti.

Su un altro piano, va detto che se è vero che il codice STP non consente l'assegnazione di un medico di base, spesso tale vuoto del sistema di tutela è colmato dai medici volontari (necessariamente autorizzati dalle aziende sanitarie del territorio di competenza), che possono utilizzare i ricettari per poter emettere ricette ricevibili dai farmacisti e dai laboratori.

LA REVOKA DELLA COPERTURA
SANITARIA IN SPAGNA

Che il tema sia complesso lo dimostra l'esperienza spagnola, laddove a causa delle difficoltà economiche la copertura sanitaria degli immigrati irregolari è stata oggetto di un passo indietro. In particolare, nel 2012 il governo spagnolo ha emesso un decreto (Real Decreto-Ley 20 aprile 2012, n. 16) che - al fine di rendere il sistema sanitario sostenibile - ha revocato il precedente pieno diritto alla copertura sanitaria pubblica, limitandola - per quanto qui rileva - in particolare nei confronti dei migranti irregolari. In sostanza, si è passati da un sistema di copertura universalistica ad un sistema di stampo assicurativo, con un requisito di accesso consistente nel possesso del requisito di immigrato regolare, con regolare permesso di soggiorno. Il Governo ha esplicitamente rilevato che non si possono tenere sullo stesso piano le posizioni di chi è in posizione di legalità con chi è irregolare. In caso di non disponibilità dei requisiti per essere considerato "assicurato" (o beneficiario), il diritto alla prestazione sanitaria è subordinato al pagamento delle spese sostenute. Considerato il carattere fortemente decentralizzato del sistema sanitario nazionale spagnolo, il decreto ha dovuto oltretutto essere attuato a livello regionale. Pertanto, dopo la revoca della copertura sanitaria generalizzata e la gestione del diritto a livello territoriale, sono oggi riscontrabili notevoli differenze nella copertura sanitaria degli immigrati irregolari tra le diverse regioni spagnole².

² <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403&p=20170701&tn=0;>
[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016300239.](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016300239)

3. QUADRO EPIDEMIOLOGICO

“EFFETTOMIGRANIESANO”

Il quadro epidemiologico relativo alla popolazione immigrata in Italia appare fortemente condizionato da dinamiche di selezione, soprattutto nelle fasi iniziali e finali del progetto migratorio, oltre che da processi di integrazione sociale e di relazione con i servizi sanitari.

La dinamica di selezione cui si è appena fatto cenno consiste nell’osservazione che il fenomeno migratorio in atto riguarda persone in condizioni di salute più che buone. Si tratta, innanzitutto, di popolazioni giovani e si deve tener conto che la tendenza individuale a porre in atto l’atto migratorio (indipendentemente dalle cause che la motivano) è limitato da eventuali cattive condizioni di salute.

A ciò si deve aggiungere che le condizioni in cui si realizza il viaggio migratorio costituiscono un ulteriore fattore di selezione dei migranti: in generale, solo gli individui non affetti da malattie hanno buone probabilità di poter arrivare nel nostro Paese. La stessa durata del viaggio costituisce un ulteriore elemento di selezione della popolazione migrante.

GLI IMMIGRATI ALL'ARRIVO
PRESENTANO CONDIZIONI
GENERALI DI SALUTE
TENDENZIALMENTE MIGLIORI DI
QUELLE DEI RESIDENTI

Una prima considerazione che si può trarre, pertanto, è che gli immigrati, al momento del loro arrivo, presentano generalmente buone condizioni generali di salute, tendenzialmente migliori di quelle della popolazione dei Paesi di arrivo. Il risultato del descritto meccanismo di selezione naturale è definito con l’espressione “effetto migrante sano”.

LE MALATTIE INFETTIVE

All’interno di questo quadro generale uno specifico approfondimento va fatto per le malattie infettive (trasmissibili), soprattutto perché si tratta di un aspetto particolarmente temuto, soprattutto con riferimento alla scabbia, alla tubercolosi e all’HIV.

LE RAGIONI DELLA PAURA DEL
CONTAGIO

Il timore di contagi causati da movimenti significativi di popolazione ha giustificazioni sul piano storico. In letteratura si cita il caso delle epidemie che hanno accompagnato la cosiddetta conquista dell’America, quando i bianchi ‘esportarono’ il vaiolo, il morbillo e l’influenza, causando una strage delle popolazioni indigene, prive di difese immunitarie specifiche. In senso opposto, dall’America fu importata la sifilide, con pesantissime conseguenze in particolare in Spagna, Francia ed Italia.

Un’altra contestuale migrazione di popoli e di infezioni si è verificata a

La legge è stata considerata non arbitraria dalla sentenza del Tribunale costituzionale 21 luglio 2016, n. 139. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7904. Anche dopo la riforma, è rimasto il diritto universale a cure gratuite per minori e per l’assistenza al parto.

partire dal 1600, con la diffusione della febbre gialla causata dallo spostamento – per schiavitù – delle popolazioni africane nelle Americhe. In questo caso le conseguenze non furono immediate, ma ritardate nel tempo, in quanto si tratta di una malattia che viene trasmessa attraverso un insetto vettore (la zanzara). Con la diffusione e la moltiplicazione delle zanzare si è cominciata a diffondere in modo drammatico la febbre gialla nel Paese di arrivo.

L'EFFICACIA DELLA PREVENZIONE DEI CONTAGI E I CONTATTI TRA POPOLAZIONI SONO AUMENTATI

Poste queste premesse, la realtà del fenomeno migratorio che ha interessato gli ultimi anni porta a conclusioni diverse, per due ordini di ragioni. Da un lato, le conoscenze, l'organizzazione e i mezzi di prevenzione e sorveglianza attuali non sono paragonabili a quelli del passato. Dall'altro, al giorno d'oggi i contatti fra popolazioni sono molto più frequenti e quotidiani, considerando la facilità e la ricorrenza dei viaggi intercontinentali, per cui sono state di fatto già abbattute le principali barriere che in passato potevano segregare o contenere agenti microbici infettanti.

LA PROFILASSI INTERNAZIONALE: LA COMPETENZA È DEGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA (USMAF)

Sotto il profilo organizzativo, il Ministero della salute nell'esercizio delle sue funzioni di profilassi internazionale si avvale dei propri Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), che sono presenti nei principali porti ed aeroporti del Paese e che, ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, hanno lo specifico compito di mettere in atto le misure di vigilanza e profilassi transfrontaliera.

Il Regolamento sanitario internazionale rappresenta lo strumento per garantire la massima sicurezza possibile contro la diffusione delle malattie infettive con la minima interferenza su viaggi, movimenti e commercio internazionale.

Con riferimento all'esperienza migratoria più recente, va sottolineato che in alcuni dei paesi di origine delle migrazioni non si è realizzata la cosiddetta "transizione epidemiologica"³ e, a differenza dell'Italia, le

³ Per designare i grandi cambiamenti nella distribuzione delle malattie nelle popolazioni umane, in un articolo del 1971 l'epidemiologo Abdel R. Omran ha introdotto formalmente l'espressione "transizione epidemiologica" o sanitaria, mettendo in relazione la struttura demografica di una popolazione con la tipologia delle malattie presenti in essa. Omran distingue nella storia delle popolazioni umane tre fasi, separate da due transizioni. Nella prima fase si osserva la presenza di un'alta mortalità, dovuta in gran parte alle malattie infettive, bilanciata da un'alta natalità, il che produce una notevole stabilità demografica, a basso livello. Nella seconda fase lo sviluppo economico, il miglioramento delle condizioni di vita e l'introduzione di misure sanitarie adeguate producono una drastica riduzione della mortalità mentre il tasso di natalità rimane inalterato. La combinazione dei due andamenti produce di conseguenza un forte incremento demografico. Lo sviluppo della seconda fase porta successivamente alla riduzione della natalità, anche grazie all'educazione sessuale e al controllo delle nascite, il che porta di nuovo alla stabilità (o talvolta alla riduzione) della dinamica demografica, caratterizzata da bassa natalità e bassa mortalità. Nel mondo contemporaneo, nelle diverse situazioni geografiche ed economiche, le popolazioni si trovano in fasi diverse della transizione epidemiologica. I paesi industrializzati sono nella fase tre, con un sistema sanitario efficiente, un elevato tenore di vita ed una bassa natalità, mentre molti paesi del terzo mondo sono nella fase uno, con una forte mortalità, soprattutto infantile, ed un elevato tasso di fertilità. Infine, molti paesi 'in via di sviluppo' si trovano nella fase due, caratterizzata da

malattie a maggiore occorrenza sono ancora le malattie trasmissibili e non quelle cronico-degenerative.

Questa osservazione pone il problema della specializzazione delle strutture sanitarie, che - a tutela della salute dei migranti - dovrebbero rivedere la propria vocazione sanitaria, recuperando una specifica attenzione alle patologie trasmissibili, laddove l'evoluzione della nostra società ha portato, appunto, ad una maggiore focalizzazione sul controllo delle patologie cronico-degenerative.

LE MALATTIE INFETTIVE E LA
POPOLAZIONE ITALIANA: IL
RISCHIO DI CONTAGIO È
TRASCURABILE

Dal punto di vista della popolazione italiana, si pone il problema di fare fronte al potenziale pericolo che i migranti trasmettano ai residenti malattie infettive. Il timore riguarda sia le malattie attualmente sotto controllo che la possibilità di introdurre o reintrodurre malattie infettive che non sono più presenti nel nostro Paese.

Va detto che l'esperienza maturata consente di affermare che si tratta di un problema teorico, sostenuto da paure che non trovano riscontri obiettivi.

ATTUALMENTE MANCANO LE
CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA
TRASMISSIONE DELLE MALATTIE
CONTAGIOSE

Le evidenze epidemiologiche mettono in luce il fatto che l'incidenza delle patologie infettive di importazione è rimasta nel tempo del tutto trascurabile, nonostante l'aumento del numero di migranti provenienti da paesi in cui la prevalenza delle malattie trasmissibili è molto più alta che in Italia (i cui rischi di trasmissione alla popolazione ospite rimangono a tutt'oggi trascurabili, in assenza di vettori specifici e/o delle condizioni socioeconomiche favorevoli alla loro diffusione).

Vi sono, peraltro, evidenze che l'effetto migrante sano esiste anche tra i profughi che sbarcano sulle coste italiane. In questo senso militano i dati della sorveglianza sindromica effettuata dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dal progetto europeo CARE e da altre rilevazioni epidemiologiche condotte dall'INMP a Lampedusa e a Trapani Milo, per quanto riguarda gli *hotspot*, così come a Roma sui migranti in transito.

L'ESPERIENZA DI CATANIA

I dati raccolti in un osservatorio privilegiato, sotto il profilo degli sbarchi, quale quello di Catania, vanno nella stessa direzione.

Nel periodo gennaio-dicembre 2016, sono sbarcati 17.989 migranti e le sindromi riscontrate sono state prevalentemente febbrili (510) o di tosse+febbre (191). Le malattie infettive registrate sono state 19 casi di tubercolosi polmonare e 4 casi di tubercolosi extra polmonare, 11 polmoniti batteriche, 11 gastroenteriti, 8 episodi di varicella, 3 di schistosomiasi, 2 infezioni da HIV, un episodio di pielonefrite e uno di spondilodiscite.

un'intensa crescita demografica. Da: *La storia delle epidemie, le politiche sanitarie e la sfida delle malattie emergenti* Bernardino Fantini, sibaese.unile.it/index.php/domeneo/article/download/14592/12716

Anche nel 2017 l'andamento è analogo. Gli sbarchi nel periodo gennaio-settembre sono stati 15.789 e le malattie infettive registrate sono 22 casi di tubercolosi polmonare e 4 extra polmonari, 8 polmoniti batteriche, 6 di varicella, 6 di schistosomiasi, 4 infezioni da HIV, 2 cirrosi da epatite B, 2 sepsi, 2 episodi di malaria, 2 shigelliosi e un caso di scabbia impetiginizzata.

Anche i dati della sorveglianza sindromica effettuata dall'ISS su circa 5 mila ospiti di centri di accoglienza, tra maggio 2011 e giugno 2013, hanno evidenziato solo 20 "allerte statistiche", tra cui 8 casi di scabbia, 5 sindromi respiratorie febbrili, 6 gastroenteriti e 1 caso di sospetta tubercolosi polmonare. Analogamente, l'esperienza maturata dall'INMP a Lampedusa e a Trapani non ha evidenziato gravi malattie infettive e diffuse, ma comuni affezioni dermatologiche facilmente curabili, quali scabbia, pediculosi, impetigine e dermatite da contatto.

Infine, rilevazioni epidemiologiche condotte negli ultimi tre anni a Roma nell'ambito di un piano di assistenza sanitaria su profughi in transito verso Paesi nordeuropei, messo in atto dall'INMP e dalle ASL Roma A e Roma B in collaborazione con diverse organizzazioni del privato sociale, confermano i dati della sorveglianza sindromica dell'ISS.

Le evidenze epidemiologiche, pertanto, concorrono a delineare il profilo di una popolazione del tutto estranea agli "esotismi sanitari".

In base agli esiti pubblicati dello studio *Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari*⁴, una conferma della scarsa rilevanza di patologie infettive di importazione degli immigrati "viene dall'esperienza del poliambulatorio dell'INMP⁵, a Roma: nel periodo compreso tra il 2008 e i primi dieci mesi del 2016, su 23.025 pazienti senza permesso di soggiorno (pari al 25% della casistica complessiva), sono state diagnosticate patologie infettive e parassitarie ... solo nel 10% dei soggetti visitati ... Da tale esperienza non emerge, dunque, un quadro dominato dalla presenza di patologie tropicali o condizioni esotiche, ma da comuni affezioni della pelle (13%), alterazioni del visus e dell'udito (11%) e da problemi di salute mentale quali

⁴ *Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari* anno 2011-2012 ISTAT - MINISTERO SALUTE, http://www.istat.it/it/files/2014/01/salute-stranieri_2011-2012-FINALE.pdf?title=Salute+degli+stranieri++30%2Fgen%2F2014+-+Testo+integrale.pdf

⁵ L'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP) ha il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione nell'ambito della salute delle popolazioni migranti e delle disuguaglianze socioeconomiche nella salute, in particolare nella valutazione dell'effetto della povertà sulla salute della popolazione. L'Istituto è ente del Servizio sanitario nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Per il compimento delle funzioni dell'Istituto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevede un finanziamento basato sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.

depressione (28%), disturbo post-traumatico da stress (27%), ansia (10%):

IL MIGRANTE MALATO TRENDE A
TORNARE NEL PAESE DI ORIGINE

Gli studi che si occupano della salute dei migranti sotto il profilo epidemiologico si preoccupano anche di evidenziare che i dati che possono essere raccolti sono influenzati dalla tendenza del migrante malato a tornare nel Paese di origine, comportamento noto come *salmon bias*. In questo senso, particolarmente condizionati sono i dati relativi ai decessi, che appunto tendono a consumarsi nei Paesi di origine.

LA DIFFICOLTÀ DI DISPORRE DI
DATI SULL'ASSISTENZA DEI
RIFUGIATI E DEGLI IMMIGRATI

Sarebbe comunque opportuno che le autorità centrali competenti fornissero alla popolazione rassicurazioni basate sui dati a disposizione, presumibilmente più estesi ed approfonditi di quelli possono essere desunti dall'esperienza dei vari operatori che agiscono nelle singole sedi di sbarco o di transito.

LA RILEVAZIONE DELL'ISTAT

In questo senso, è stato recentissimamente pubblicato il già citato studio - curato dall'ISTAT in collaborazione con il Ministero della salute - dal titolo *Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari*, che elabora dati relativi agli anni 2011-2012, aspetto non del tutto neutro per un fenomeno, quale quello migratorio, in fortissima espansione e modificazione negli ultimi anni.⁶

Come riportato nello studio, *“i dati confermano un quadro della condizione di salute assolutamente in linea con un profilo di migranti di prima generazione che si spostano prevalentemente per progetti di lavoro e che portano con sé un capitale di salute che ne fa un gruppo mediamente più sano. Nel complesso, considerando i tassi standardizzati per età, gli uomini stranieri che si percepiscono in buona salute sono l'88,8% contro l'86,4% delle donne straniere (nella popolazione italiana i valori sono rispettivamente pari a 85,3% e 81,8%). Lo stato di salute è influenzato da una serie di fattori socioculturali assolutamente diversificati in base al Paese di provenienza. A sentirsi in buona salute tra i cittadini dei Paesi Ue sono soprattutto i polacchi (88,4%) e, tra i non comunitari, i cinesi (90,2%), i filippini (90,2%) e gli indiani (88,8%). In fondo alla classifica si trovano gli ucraini (85,8%) e i marocchini (85,2%). Sul piano psicologico, maggior benessere si osserva tra gli indiani (55,4%), mentre più vulnerabili appaiono i tunisini (52,5%). L'indice di salute mentale, pari a 78 in media, evidenzia una situazione di maggiore svantaggio per tunisini e marocchini. Il ricorso ai servizi sanitari rappresenta una componente essenziale e forse prioritaria per assicurare un'adeguata qualità della vita: la scarsa o assente conoscenza dei diritti all'assistenza e la conseguente paura di segnalazione rimangono elementi che limitano l'accesso alle cure*

⁶ *Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari*, anno 2011-2012, ISTAT - MINISTERO SALUTE, http://www.istat.it/it/files/2014/01/salute-stranieri_2011-2012-FINALE.pdf?title=Salute+degli+stranieri++30%2Fgen%2F2014++Testo+integrale.pdf

da parte della popolazione straniera. In assenza di disturbi o sintomi vanno dal medico il 57,5% degli stranieri, di più le donne (59,6% contro il 53,9% degli uomini) e i giovani under 14 (62,9%), di meno i cinesi (44,1%). Si rivolgono al Pronto soccorso soprattutto tunisini e marocchini, meno i cinesi. Alla guardia medica si recano di più i giovani adulti e chi vive al Mezzogiorno, al consultorio soprattutto le donne tra i 25 e i 34 anni. Se a questo si aggiungono le difficoltà linguistiche e le differenze culturali, allora il tema della promozione della salute si inquadra in un contesto più ampio che include l'inserimento sociale degli immigrati nel Paese di accoglienza. Il 13,8% degli stranieri (di 14 anni e più) ha difficoltà a spiegare in italiano i disturbi al medico e il 14,9% a comprendere ciò che il medico dice. Lo svantaggio è maggiore per le donne, per gli over 54, per chi ha un titolo di studio basso e per le collettività cinesi, indiane, filippine e marocchine. Il 13% dei cittadini stranieri (di 14 anni e più) ha difficoltà a svolgere le pratiche amministrativo-burocratiche nell'accesso alle prestazioni sanitarie, soprattutto se cinesi o indiani. Gli orari di accesso alle prestazioni sanitarie sono incompatibili con gli impegni familiari o personali per l'8,6% degli stranieri di 14 anni e più, con gli impegni di lavoro per il 16% di quelli di 15 anni e più. Alcune malattie possono insorgere per l'esposizione ad alcuni fattori di rischio (fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, sovrappeso e/o obesità, sedentarietà) che, in gran parte, sono legati a comportamenti individuali. Identificare i fattori di rischio per la salute dovuti a stili di vita non salutari permette di contenere o rimuovere gli ostacoli di natura culturale, sociale ed economica, l'accesso alle conoscenze e alle prassi che determinano l'assunzione di stili di vita e di comportamenti salutogenici nel percorso di vita degli stranieri. A questo proposito il 23,2% degli stranieri di 14 anni e più consuma abitualmente tabacco, contro il 25,8% degli italiani. Come nel caso degli italiani, l'abitudine è più diffusa tra gli uomini (32,4%) che tra le donne (15,1%). Inoltre, quasi un terzo degli stranieri è sovrappeso (30,9%) e l'obesità interessa il 7,8%".

Nel corso dell'audizione del 14 giugno 2016 del Ministro della salute Beatrice Lorenzin era stato comunque rilevato che il Ministero della salute, come su molte questioni, non dispone di dati centralizzati sull'assistenza dei rifugiati e degli immigrati, trattandosi di informazioni censite dalle regioni. Per questo motivo il Ministero, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ha avviato un progetto volto a registrare i dati sanitari appena accennati, sia sotto il profilo epidemiologico che sotto quello dei ricoveri.

La "Sindrome di Salgari"⁷, ossia lo stereotipo del migrante "untore", pericolosa fonte di malattie, specie di tipo infettivo, non è oggi supportata

⁷ Espressione usata da Riccardo Colasanti: "Senza aver mai visitato i paesi tropicali, Salgari scriveva sognando ad occhi aperti di mondi dove quei dati di diversità che egli traeva dalla consultazione nelle biblioteche, servivano ad alimentare la categoria del meraviglioso dei suoi libri.

(PERICOLO DI CONTAGIO INCONTROLLATO) NON È da alcuna evidenza scientifica derivabile da studi epidemiologici formali o da sorveglianze sanitarie.
SUPPORTATA DA RISCONTRI SCIENTIFICI

È indubbio però che a questo riguardo le condizioni possano mutare nel tempo, in relazione ai numerosi fattori che caratterizzano il fenomeno migratorio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e che sia necessario avviare un processo formale di sorveglianza attiva e specifica sulle malattie trasmissibili nei migranti.

“EFFETTO MIGRANTE ESAUSTO”:
LE INSIDIE DELLA MARGINALITÀ

Al contrario, i dati relativi alla salute dei migranti derivati dagli studi e dalle esperienze di sorveglianza delineano, in modo inatteso, un quadro di popolazione esposta alle insidie della marginalità⁸. È il cosiddetto “effetto migrante esausto”, che comporta il depauperamento, più o meno rapido, del patrimonio di salute in dotazione ai migranti, quale che sia al momento dell’arrivo, a seguito della continua esposizione ai fattori di rischio dovuta alle condizioni di povertà in cui versano.

Tale effetto può determinarsi già durante il viaggio, come nel caso dei profughi, o nel Paese ospite (l’Italia, per quanto qui rileva) quando le condizioni di vita del migrante sono tali da rappresentare fattori che predispongono o causano l’insorgenza di malattie.

In effetti gli immigrati tendono, in maniera direttamente proporzionale alla durata della loro permanenza nel Paese ospite, ad adottare stili di vita assimilabili a quelli degli strati socialmente ed economicamente più poveri della collettività ospitante, caratterizzati da un maggiore livello di deprivazione materiale e psicologica rispetto alla popolazione generale, determinando situazioni che inevitabilmente li espongono a problemi di salute

Nel concreto, i principali problemi incontrati dai migranti nei paesi di destinazione sono dati - come visto - dalle difficoltà nell’accesso al sistema di assistenza sanitaria (con riferimento alle diagnosi, ai trattamenti e ai servizi preventivi), nonché da aspetti indiretti ma non irrilevanti - come più volte constatato dalla stessa Commissione nel corso dei sopralluoghi effettuati - come gli alloggi e le condizioni abitative di scarsa qualità, la

Salgari non si interessò di problemi dei migranti, ma se lo avesse fatto avremmo avuto dei bei titoli da leggere nella nostra gioventù, penso a qualcosa come “I tigrotti della Pantanella” o “La filippina di Labuan”. Come Salgari i più bei nomi della medicina accademica italiana, senza aver conosciuto la medicina dei migranti, senza aver forse, mai visitato un immigrato, hanno scritto nei termini di un meraviglioso arrivo di patologie misteriose che moltitudini di Sandokan e Tremal-naik importerebbero nei nostri paesi”. Cf. *La sindrome di Salgari 20 anni dopo* di Salvatore Geraci, <http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali/55-il-mondo-in-una-stanza/269-la-sindrome-di-salgari-20-anni-dopo-di-salvatore-geraci>.

⁸ Vedi le parole di Colasanti riportate in “*La sindrome di Salgari 20 anni dopo*” di Salvatore Geraci, citato: “...E’ stupefacente osservare come il gestore pubblico, di fronte a immigrati che passano i loro giorni per strada, sotto la pioggia o il freddo, mangiando dei guadagni della vendita di fiori ed accendini, tossendo di fame, di stanchezza e povertà, muova commissioni che promuovono lo studio dei problemi di medicina dei migranti, non nel senso di una loro protezione preventiva rispetto a patologie da degrado legate alla povertà e alla fame che fanno in Italia, ma per bonificare i loro corpi da ipotetiche patologie esotiche e pericolose”.

precarità, i problemi legati alla religione, la mancanza di protezione legale, ovvero i rischi non sperimentati nei paesi di origine (ad esempio, contatto con allergeni).

INFEZIONE DA HIV

Il fenomeno del migrante sano che depaupera il proprio benessere di salute durante la permanenza nel paese di destinazione si osserva in particolare nella infezione da HIV e nella tubercolosi. Un recente studio (*Alvarez-Del Arco et al. Aids 2017*) condotto tra il 2013 e 2015 in 9 paesi europei su di una popolazione di 2009 persone con infezione da HIV acquisita nei 5 anni precedenti, ha evidenziato che il 63% delle infezioni da HIV riscontrate nella popolazione migrante sono avvenute dopo l'arrivo nel paese di destinazione; 72% per la popolazione omosessuale, 58% per la popolazione eterosessuale maschile e 51% per quella eterosessuale femminile. In particolare tale percentuale raggiungeva il 71% per i migranti latinoamericani ed il 45% per quelli provenienti dall'Africa Sub-sahariana. L'età e il periodo di permanenza nel paese di destinazione erano fattori indipendentemente associati alla acquisizione di HIV.

INFEZIONE TUBERCOLARE

Per quanto riguarda l'infezione tubercolare, dati recentemente pubblicati (*Hollo et al Eurosurveill 2017*) evidenziano che il *trend* di notifiche di tubercolosi è in calo del 5% annuo tra il 2010 e 2015 in 29 paesi europei. Tale calo è maggiore nella popolazione nativa (meno 7.3%), ma è presente anche in quella residente di origine extraeuropea (meno 3.7%). In realtà uno studio simile condotto nell'area metropolitana di Roma (*Sanè-Schepisi Eurosurveill 2017*) ha evidenziato un dato simile con un calo generale annuo leggermente inferiore (meno 3.2%), ma più rilevante tra la popolazione di origine extraeuropea (meno 12.7%) rispetto a quella nativa (meno 1.3%).

ESPERIENZA DELL'USMAF DI CATANIA

Inoltre, le procedure sanitarie adottate dall'ufficio USMAF – Catania del Ministero della salute, in collaborazione con l'ARNAS Garibaldi di Catania e la Croce Rossa Italiana, evidenziano che tra più di 17.989 migranti sbarcati nel 2016 al porto di Catania solo 191 risultavano essere positivi allo *screening* clinico epidemiologico (1,1%) e di essi solo 23 (0,12%) risultavano essere affetti da tubercolosi, come già anticipato⁹. Tali percentuali vengono confermate anche in un lavoro pubblicato recentemente (*Crepet et al, Int Health 2015*) con 3 sole positività per tubercolosi polmonare su 2.588 migranti sottoposti a *screening* per tubercolosi nei centri migranti della Regione Lazio. Tali dati confermano pertanto che la quota maggiore di tubercolosi nella popolazione migrante si manifesta non immediatamente dopo l'arrivo in Italia, ma negli anni successivi e che comunque l'incidenza di tubercolosi in questa popolazione è in costante calo sia in Europa che in Italia.

⁹ Vedi pag. 22.

MALARIA TRAI MIGRANTI

Inoltre, va segnalato un ulteriore dato sulla malaria nei migranti. Nei circa 600 casi di malaria di importazione registrati negli ultimi 5 anni nel nostro Paese, l'80% viene descritto nella popolazione extraeuropea, spesso in migranti da tempo residenti nel nostro paese che tornano a visitare il proprio paese di origine senza utilizzare misure di profilassi. In nessun caso, comunque, è stata dimostrata la trasmissione di malaria alla popolazione nativa residente in Italia.

Su queste circostanze si devono porre in essere specifiche azioni, soprattutto quando sono la conseguenza di incompleti processi di integrazione e quando le misure di tutela tardano ad attivarsi.

L'ESPERIENZA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO PINETA GRANDE DI
CASTEL VOLTURNO

Il peso della marginalità è emerso anche nel corso delle audizioni del 14 giugno 2016 e del 2 agosto 2017 dei responsabili del presidio ospedaliero di Castel Volturno "Pineta Grande" - che a causa del tessuto sociale in cui è inserito - cura molti pazienti immigrati. Nell'esperienza di tale ospedale, visitato dalla Commissione il 30 ottobre 2017, sono ad esempio frequentissimi i casi di addome acuto da perforazioni gastriche o intestinali con peritonite. Si tratta di patologie strettamente legate a fenomeni "di degrado, di deficit fisico, di malnutrizione e denutrizione e, quindi, scadenza delle condizioni generali, a cui si associano malnutrizione e alcolismo".

Lo stato di precarietà della vita dell'immigrato ha anche altri risvolti, sotto il profilo sanitario.

Lo stesso intervento curativo diviene più difficile, a causa della ricorrenza di fenomeni di comorbosità e comorbilità e da complicanze notevoli, oltre che dalla difficoltà di gestire le fase successiva al ricovero.

Gli stessi rappresentanti dell'ospedale Pineta grande hanno sottolineato che molto spesso i pazienti presentano dei crolli multiorgano. Ad esempio, pazienti con un trauma cranico o un poli traumatismo vanno in rianimazione e già in quel momento presentano un equilibrio emodinamico e biumorale precario; non appena con le cure aumenta lo stato di carenza fisica, si ha l'insorgenza di insufficienze renali o epatica acute, o magari di insufficienze cardiorespiratorie altrettanto serie, difficili da trattare. In questi casi, i tassi di mortalità tendono a crescere.

Un'altra ipotesi frequentemente riscontrata riguarda le crisi ipertensive dei pazienti centroafricani. *"Spesso dalle crisi ipertensive si passa ad emorragie cerebrali devastanti. Ci vogliono giornate e settimane intere di trattamenti per poter fare scendere queste forme di pressione"*.

Da ultimo, un altro aspetto delicato è rappresentato dalla degenza dei pazienti extracomunitari, che ha tempi enormemente più alti della media. *"Quando dimettiamo, dimettiamo per andare dove? Per trasferire il*

paziente nel proprio domicilio, dove c'è una famiglia, una moglie, una madre, una figlia, un infermiere che lo va a curare. Qui dove va? Sotto il ponte? Nella baracca? Allora i miei medici non dimettono".

Nel corso della missione effettuata, la Commissione ha potuto mettere a confronto l'esperienza strettamente sanitaria della struttura ospedaliera Pineta Grande, che riesce ad operare con elevati livelli di efficienza e con apparecchiature tecnologiche di alto livello, con le condizioni dell'area, in cui il disagio ed il degrado si intrecciano sotto il profilo abitativo, ambientale e di tenuta della legalità. Lo stesso andamento demografico del comune è incerto, nel senso che alla popolazione residente si affianca una fascia di stranieri, alcuni regolari e altri che non risultano registrati al comune, la cui quantificazione è largamente approssimativa. L'incertezza su chi risiede nel territorio influisce anche sulle politiche sanitarie, si faccia per tutti l'esempio della profilassi tramite vaccinazioni¹⁰.

I LIMITI PRATICI DEL DIRITTO
ALL'ASSISTENZA SANITARIA

Su un piano più strettamente sanitario si può rilevare che la perdita di salute del migrante è plausibilmente una conseguenza della ridotta possibilità e/o capacità di accesso ai servizi sanitari del nostro Paese.

Benché l'accesso ai servizi sociosanitari sia garantito alla popolazione immigrata da una legislazione complessivamente favorevole e dalla presenza di un sistema sanitario nazionale di stampo universalistico, permangono a tutt'oggi – come detto - forti squilibri e disomogeneità territoriali nel garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ricorda, infatti, la persistenza di barriere burocratiche all'utilizzo dei servizi: i dati Istat precedentemente riportati rivelano che 14 stranieri su 100, in età superiore ai 14 anni, hanno difficoltà nello svolgimento delle pratiche necessarie per accedere alle prestazioni mediche. Infine, permangono importanti difficoltà sul piano comunicativo/relazionale: tra gli stranieri con più di 14 anni, il 13% dichiara di avere difficoltà a spiegare al medico i sintomi del proprio malessere.

Quest'ultimo dato assume una rilevanza particolare, nella prospettiva di un auspicabile inserimento della figura del mediatore culturale tra quelle riconosciute nell'ambito del SSN.

¹⁰ A livello legislativo, un riconoscimento della eccezionale situazione descritta è giunto con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*), il cui articolo 16 prevede che "al fine di superare il particolare degrado in alcune aree (Manfredonia in provincia di Foggia, San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria e appunto Castel Volturno, in provincia di Caserta), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, sono istituiti dei commissari straordinari del Governo. I Commissari adottano, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con il Prefetto, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate, coordinandone la realizzazione. Il piano dovrebbe avere la finalità di "favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari", nonché l'inserimento scolastico dei minori.

L'ESPERIENZA DELL'ISTITUTO
NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEI MIGRANTI E
PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLE POVERTÀ
(INMP)

Per comprendere meglio la situazione, secondo quanto esposto in un documento predisposto dall'Istituto nazionale per la promozione della salute dei migranti e per il contrasto delle malattie delle povertà (INMP), trasmesso alla Commissione nel mese di marzo del 2017, esiste una certa disomogeneità tra popolazione italiana e popolazione straniera residente nella propensione a effettuare una visita medica in assenza di disturbi o sintomi.

Mentre il dato relativo alla popolazione straniera residente arriva al 10,5%, lo stesso dato riferito alla popolazione italiana sale al 15% (dati ISTAT 2013).

Ma è da ritenere inevitabile che lo stesso dato crolli o sia significativamente basso per i migranti arrivati in Italia da poco, che inevitabilmente sperimentano situazioni di vita molto più precarie degli stranieri residenti, oggetto della rilevazione appena esposta.

In ogni caso, pur tenendo conto delle specificità dei migranti, non si può evitare di segnalare che il problema deve essere affrontato nel quadro più generale delle politiche di rimozione degli ostacoli socio-economici all'accesso ai servizi sanitari della stessa popolazione italiana.

4. SALUTE DEI MIGRANTI:
GLI INDIRIZZI INDIVIDUATI DURANTE LA 66MA RIUNIONE DELL'OMS
EUROPA

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la Sanità¹¹ – Comitato regionale europeo, il 15 dicembre 2016, è stato presentato il documento “*Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region*” ed è stata approvata l'omonima risoluzione¹².

In particolare, l'*action plan* copre nove aree di intervento prioritario:

- stabilire un *framework* di collaborazione entro il quale agire
- fare azione di *advocacy* per il diritto alla salute di rifugiati, richiedenti asilo e migranti
- valutare i determinanti sociali di salute
- lavorare sulla *preparedness* in salute pubblica e assicurare una risposta efficace
- migliorare il sistema sanitario e la sua resilienza
- prevenire le malattie croniche
- migliorare e ridurre i rischi rappresentati dalle malattie croniche
- assicurare la prevenzione in modo etico e efficace
- migliorare la comunicazione sulla salute.

Sono inoltre stati identificati tre argomenti specifici:

- ✓ la necessità di migliorare i servizi dedicati alla salute mentale
- ✓ l'importanza di formare operatori sanitari culturalmente competenti su esigenze di salute e barriere linguistiche e culturali
- ✓ la vulnerabilità dei minori non accompagnati.

Di seguito vengono ripresi gli interventi prioritari individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità, cercando di illustrarne il contenuto:

- stabilire un *framework* di collaborazione entro il quale agire.

Al fine di stabilire una cornice entro la quale organizzare una strategia collaborativa dei vari attori, nel documento si fa riferimento

¹¹ L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o *World Health Organization*, WHO in inglese), agenzia speciale dell'ONU per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L'OMS suddivide il mondo in sei strutture organizzative regionali, ognuna facente capo ad un proprio Comitato Regionale, tra cui quella per l'Europa (EURO), con sede a Copenaghen in Danimarca e diretto da Zsuzsanna Jakab. Oltre all'intero continente, comprende anche la Russia e Israele.

¹² <http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/66maRiunioneOmsEuropa.asp>.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/319113/66rs06e_MigrantHealth_160765.pdf?ua=1

da un lato alle organizzazioni sovranazionali, quali Nazioni Unite, Unione Europea e Unione economica euroasiatica e altre istituzioni e organizzazioni internazionali e dall'altro al coordinamento tra livello nazionale e livello locale, ivi comprese le espressioni della società civile e delle comunità immigrate. La logica è quella di creare una rete volta a rafforzare le azioni a tutela della salute, lasciando un ruolo chiave alla stessa OMS. Agli Stati membri si chiede di fornire supporto tecnico, informazioni e risorse necessarie, coordinare le parti interessate nel settore sanitario, stabilire meccanismi di monitoraggio e garantire il rispetto degli *standards* delle politiche internazionali in materia di protezione dei diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti con riferimento al tema della salute.

Portando l'obiettivo nella realtà istituzionale italiana, sembra che la collaborazione invocata non possa prescindere da realtà anche esterne al mondo sanitario tradizionalmente inteso, con particolare riferimento alle Prefetture e agli enti gestori delle strutture di accoglienza, che forniscono le maggiori risposte al fenomeno migratorio. È noto che le strutture di accoglienza forniscono anche servizi di assistenza sanitaria di base e costituiscono – una volta aperto il circuito dell'accoglienza – il primo anello della catena di assistenza a favore dei migranti. Esiste poi una realtà più frammentata, relativa agli irregolari, affrontata primariamente da organismi del terzo settore ma anche da presidi ospedalieri (la Commissione ha avuto modo di visitare l'INMIP - Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà Istituto nazionale e l'Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta). Per quanto riguarda l'assistenza fornita dalle Asl, si rinvia alla ricostruzione del quadro normativo relativo alla tutela della salute dei migranti.

- fare azione di *advocacy* per il diritto alla salute di rifugiati, richiedenti asilo e migranti

L'azione volta a sostenere il diritto alla salute dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nella logica del Documento, si risolve in particolare nell'offrire un accesso equo ai servizi sanitari, superando discriminazioni e la stessa capacità di pagare per i servizi in questione.

Si richiede quindi ai singoli Stati membri un impegno ad introdurre una normativa di sostegno in questa direzione, che sia improntata alla tutela dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, nonché del diritto umano alla salute, con piani sanitari basati sui diritti umani dei migranti, di cui monitorare l'attuazione.

Parallelamente, il Documento sottolinea l'obiettivo di fornire alle popolazioni migranti informazioni accurate sulle problematiche della salute e sui percorsi disponibili per rispondere ai bisogni di salute, prestando uguale attenzione all'informazione per gli operatori sanitari e non sanitari.

In Italia, si tratta di affrontare o almeno studiare la fattibilità di un accesso universale ai servizi sanitari, di studiare politiche di prevenzione delle malattie contratte nelle condizioni di precarietà tipiche della vita del migrante e di trovare una adeguata soluzione normativa alla figura del mediatore professionale.

- valutare i determinanti sociali di salute.

Questa linea di indirizzo fa riferimento all'analisi dei fattori socioeconomici importanti per migliorare l'integrazione e impostare politiche a lungo termine a favore della salute.

In questo caso si tratta di un intervento plurisetoriale che coinvolge i temi della salute, della protezione sociale e della compatibilità finanziaria. I temi più immediati, nell'ottica del Documento, riguardano la politica abitativa, l'accesso all'istruzione, la garanzia di un lavoro e di un reddito, affrontando anche le difficoltà (o discriminazioni) basate su genere, nazionalità, religione, possibilità finanziarie e orientamenti politici.

L'obiettivo tende a sottolineare i riflessi positivi in tema di tutela della salute di un inserimento sociale dei migranti, in un'ottica di integrazione difficile da perseguire finché permarranno le condizioni di difficoltà legate alla gestione degli sbarchi di massa, per tacere delle difficoltà legate all'impatto sociale dell'accoglienza sulle popolazioni ospitanti. La relazione non può che porre questo tema sullo sfondo di tutto l'approfondimento legato agli aspetti sanitari, senza però entrare in valutazioni più ampie che spettano a documenti di carattere generale.

- migliorare il sistema sanitario e la sua resilienza.

L'obiettivo indica alcuni temi specifici di cui anche il sistema sanitario si deve far carico, in relazione alla situazione di soggettiva vulnerabilità del migrante. In particolare il Documento fa riferimento a situazioni quali la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare, le violenze di genere e gli stupri (cui si collegano fenomeni socio-culturali importanti, quali il matrimonio forzato e la gravidanza adolescenziale), nonché la salute mentale. Lo stesso Documento prosegue prendendo in considerazione anche i soggetti affetti da traumi o ferite, soprattutto tra i rifugiati provenienti da paesi colpiti da conflitti e violenza. Per quanto riguarda le

strutture sanitarie, viene rilevato che spesso le donne migranti potrebbero desiderare di essere curate da medici femminili, in base ad un principio di maggior vicinanza, sensibilità culturale e equità di genere. Il Documento parla anche di una importante opera di “promozione dell’alfabetizzazione sanitaria”.

- prevenire le malattie croniche della popolazione tutta e in particolare di quella migrante, categoria esposta al rischio di vulnerabilità e *stress*.

Questo obiettivo si muove su un tema di particolare interesse/preoccupazione per la popolazione dei paesi di transito e destinatari, soprattutto perché le popolazioni migranti spesso provengono da paesi con un’alta prevalenza di alcune malattie trasmissibili. Inoltre, i centri di ricezione e gli ambienti sovraffollati sono favorevoli alla diffusione delle malattie trasmissibili.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto sorvegliare le condizioni di salute in modo proporzionato alla salute della comunità, potenziando ed affinando la capacità di sorveglianza epidemiologica e garantendo programmi di vaccinazione appropriati per gli immigrati. Il Documento fa presente anche la necessità di facilitare la condivisione di informazioni tempestive e trasparenti.

La necessità di fare chiarezza su questi aspetti di prevenzione e profilassi generale è probabilmente uno dei temi principali di questa Relazione, che cerca appunto di far presente che un’azione pubblica volta ad un controllo proporzionato dei rischi di diffusione di malattie può garantire la popolazione residente, che non deve essere esposta allo *stress* del timore incontrollato.

- assicurare la prevenzione in modo etico e efficace.

Questo obiettivo parte dalla constatazione che i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti non costituiscono una minaccia aggiuntiva alla sicurezza sotto il profilo sanitario delle comunità ospitanti.

I controlli che vengono fatti all’ingresso dovrebbero essere quindi sufficienti per fronteggiare il problema e per questo motivo devono essere proporzionati, rispettosi della dignità dei rifugiati e mirati ai reali rischi riscontrabili per i migranti e la popolazione ospitante, ovviamente in una cornice di riservatezza. Il personale (sanitario e non) dovrebbe svolgere una funzione di orientamento del migrante, che andrebbe ammesso a *screening* e specifici prima di accedere a determinate attività o sulla base di particolari situazioni (per esempio, *screening* durante la gravidanza, per le malattie neonatali e per l’ingresso scolastico). Tali esami dovrebbero essere eseguiti nell’ambito dell’assistenza sanitaria essenziale.

- migliorare la comunicazione sulla salute.

Questo obiettivo sottolinea l'importanza di migliorare la raccolta e l'accesso alle informazioni sul tema della salute dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, dei loro comportamenti a rischio e dell'accesso all'assistenza sanitaria. Un passo in avanti in questo senso sarebbe agevolato da una forma di cooperazione con i paesi di origine, non sempre possibile.

Uno sforzo comunicativo dovrebbe anche essere compiuto per fornire informazioni ai rifugiati, ai richiedenti asilo e gli immigrati sul sistema sanitario del paese ospitante per dissipare le paure e le false percezioni, con un linguaggio appropriato, tenendo conto dei fattori socioculturali e religiosi; e dovrebbe essere adattato per anche la popolazione ospitante.

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovrebbero rafforzare i sistemi di informazione sanitaria per una migliore raccolta di dati sui rifugiati e sul loro stato di salute, promuovere l'inclusione di variabili riferite ai migranti nei sistemi di raccolta dei dati esistenti e promuovere metodi innovativi, tra cui indagini e metodi qualitativi, per raccogliere dati su rifugiati, richiedenti asilo e migranti.

5. PIANO NAZIONALE D'INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PIANO NAZIONALE
D'INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel mese di settembre 2017 il Ministero dell'Interno ha diffuso il *Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale*. Si tratta di un documento previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*“Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”*), che assegna al Tavolo di coordinamento nazionale¹³, insediato presso il Ministero dell'Interno, il compito di predisporre - almeno ogni due anni - un piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Nel piano presentato sono individuate - tra le altre - linee d'intervento per l'integrazione dei titolari di protezione internazionale anche con riferimento all'accesso all'assistenza sanitaria.

Il piano parte dalla constatazione della distanza tra situazione normativa e attuazione pratica, nel campo della tutela della salute dei titolari di protezione internazionale, *“con disuguaglianze che gravano in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, come le vittime di tratta, di tortura o di stupri, i lavoratori sfruttati, i minori non accompagnati e i sopravvissuti ai naufragi”*.

Pertanto, il Piano si pone l'obiettivo di migliorare l'attuazione del descritto Accordo Stato-Regioni per la salute dei migranti del 2012 (vedi pag. 15), rendendo omogeneo a livello territoriale l'accesso al servizio sanitario nazionale.

In particolare, vengono individuate sette priorità:

1. monitorare a livello nazionale e regionale l'applicazione dell'accordo Stato-Regioni del 2012;
2. procedere ad una sistematica rilevazione dei bisogni della fascia di popolazione più vulnerabile che includa i titolari di protezione

¹³ Il Tavolo di coordinamento è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione ai fini della predisposizione del Piano con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.

internazionale, con particolare riferimento a salute mentale e disabilità, minori, donne, mutilazioni genitali femminili (MGF), violenza di genere (GBV), e gruppi di persone LGBTI (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed*);

3. rafforzare i servizi, con particolare attenzione alle patologie psichiatriche e disturbi post traumatici, all'ampliamento e alla migliore diffusione di servizi aperti e gratuiti, al potenziamento delle attività di prevenzione con particolare riferimento a vaccinazioni, *screening* e tutela della salute materno-infantile;
4. potenziare la formazione del personale sanitario anche sulla normativa vigente in tema di protezione internazionale, nonché sugli aspetti culturali che possono influire sulla valutazione clinica, aumentando anche l'utilizzo di mediatori e personale interculturale;
5. migliorare l'informazione sui diritti e sull'uso appropriato dei servizi sanitari;
6. dare piena attuazione alle Linee guida sulle vittime di tortura;
7. promuovere la revisione della normativa nazionale sull'esenzione del *ticket* sanitario in modo che tenga in considerazione anche le esigenze dei titolari di protezione internazionale.

MISURE PER I
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

Di rilievo anche le misure di carattere sanitario necessarie per una migliore integrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

In particolare, il Piano fissa l'obiettivo dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e dell'esenzione dal pagamento del *ticket* per tutti i minori non accompagnati, ancorché non sia stato ancora nominato un tutore, nonché la previsione di interventi specifici di presa in carico sanitaria in regime residenziale per i casi complessi, quali ad esempio il disagio mentale.

6. INIZIATIVE IN ATTO E CRITICITÀ RISCONTRATE

6.1. PROFILASSISANITARIA E PRIMA ACCOGLIENZA - CRITICITÀ

GLI UFFICI SANITÀ MARITTIMA,
AEREA E DI FRONTIERA
(USMAF)

Come anticipato¹⁴, le operazioni di primo controllo sanitario vengono effettuate nella maggior parte dei casi dai medici degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), uffici coordinati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

Dal 2014, in base agli accordi presi tra Ministeri nel quadro delle operazioni internazionali di salvataggio in mare, i medici degli USMAF intervengono, ove possibile, già a bordo della nave stessa, o altrimenti in banchina.

PRIMO CONTROLLO

Il primo controllo consiste nell'esecuzione di un *triage* generale con rilevazione della temperatura corporea e verifica delle condizioni cliniche di ciascun migrante. In questo modo può essere stabilita una priorità per lo sbarco in banchina o per l'invio al ricovero ospedaliero (modello Lampedusa).

Allo stato, nei porti presidiati dagli USMAF, in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero della salute, con le autorità locali e con altri enti quali la Croce Rossa, viene realizzata una piattaforma sanitaria con tende amovibili, solitamente di proprietà della Croce Rossa Italiana, con cui il Ministero della salute fin dal 2007 ha stipulato convenzioni nazionali per l'organizzazione di reparti di sanità pubblica, per la collaborazione nella gestione dei flussi migratori.

Come emerso nella audizione del 7 giugno 2016 del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, esempio di buona prassi sembra essere Catania, con la suddivisione per aree (area medica, area chirurgica, area gestanti e minori, area isolamento, area decessi e infine un'area per minori) e dotazioni quali una tenda di alto isolamento e una barella N36 ad alto biocontenimento (che consente il trasporto in sicurezza del paziente verso i reparti di malattie infettive), nonché un sistema di prevenzione della malattia tubercolare "Diagnosi in banchina", realizzato in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, che permette di completare una diagnosi di tubercolosi in due ore.

Sarebbe opportuno prevedere l'estensione di questo sistema in tutti gli *hub*. Risulta che in questa direzione siano già andati altri porti della Sicilia e della Calabria, nonché – in misura minore – della Puglia e della Campania.

Le condizioni sanitarie riscontrate più frequentemente sono legate più

¹⁴ Vedi pag. 20.

alle condizioni disagiate del viaggio che a malattie infettive, come detto nella ricostruzione del quadro epidemiologico.

LESINTOMATOLOGIEPIÙ COMUNI

In genere, si tratta di disidratazione, sintomi febbrili, congiuntiviti, traumatismi, ustioni, ferite da armi da fuoco e intossicazioni per esposizione a vapori tossici nelle stive.

LEDDOPEDIAGNOSI

Molte volte i migranti vengono rivalutati in banchina dal personale delle aziende sanitarie provinciali, con una sovrapposizione di diagnosi, che inficia anche l'attendibilità dei flussi informativi e la mancata attuazione di quanto richiesto dai medici dell'USMAF.

IL MANCATO RACCORDO
INFORMATIVO CON LE
STRUTTURE SANITARIE

Le maggiori criticità organizzative da segnalare per questa fase di intervento sono legate alla difficoltà di ottenere dalle strutture sanitarie presso cui vengono ricoverati i migranti informazioni circa la diagnosi e la data di dimissione.

6.2. ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE E DI PREVENZIONE SANITARIA

VACCINAZIONE DEI MINORI DI 14 ANNI

Nell'ambito della presa in carico sanitaria, si raccomanda di offrire ai migranti bambini (0-14 anni), che non sono mai stati vaccinati o che presentano documentazione incerta, le vaccinazioni secondo il calendario nazionale vigente, in rapporto all'età, incluso il vaccino anti-HPV (*vaccino contro il Papilloma virus umano*).

Per l'anti-difterite-tetano-pertosse, la vaccinazione deve essere effettuata previa valutazione dello stato immunitario nei confronti del tetano.

In particolare, si raccomanda l'estensione del vaccino quadrivalente anti morbillo, rosolia, parotite e varicella che potrà essere offerto ai bambini migranti secondo il nuovo programma vaccinale anche in assenza di documentazione sierologica di eventuale suscettibilità alla infezione.

Negli adulti che abbiano storia vaccinale incerta o assente, si raccomanda di offrire le seguenti vaccinazioni: anti-polio; anti morbillo-parotite-rosolia, ad esclusione delle donne in gravidanza; anti-difterite/tetano/pertosse; anti-HBV a tutta la popolazione adulta sottoposta a *screening* e risultata negativa ai marcatori sierologici, anti-varicella a tutte le donne in età fertile, previa valutazione sierologica.

In minori ed adulti che entrano in comunità chiuse come i centri di accoglienza per migranti va offerta la vaccinazione antimeningococcica B e C (quadrivalente ACWY).

BARRIERE CULTURALI ALLA
VACCINAZIONE

In merito alla vaccinazione antinfluenzale tra gli immigrati adulti a rischio di complicanze, un recente articolo pubblicato sulla rivista internazionale "Plos One" del novembre 2016 da ricercatori del'ISS/INMP/ISTAT ha evidenziato che la copertura vaccinale antinfluenzale è minore rispetto a quella tra i cittadini italiani (16,9% vs 40,2%), seppure in misura diversa a seconda dell'area di provenienza e della durata di permanenza nel nostro Paese. Essendo l'accesso alla vaccinazione gratuito per tutti i residenti, inclusi gli immigrati, questi risultati suggeriscono che la copertura vaccinale antinfluenzale in questi due sottogruppi sia influenzata anche da barriere di tipo culturale e linguistico, barriere sulle quali è necessario un maggior approfondimento per promuovere efficaci strategie di accesso alla vaccinazione. Questo è quanto emerge da una ricerca svolta nell'ambito dell'indagine Istat 2012-2013 su un sottocampione di oltre 40 mila residenti in Italia considerati a rischio di complicanze per influenza (tra i quali circa 1000 erano cittadini stranieri).

6.3. FORMAZIONE SULLA MEDICINA INTERCULTURALE - APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

LA MEDIAZIONE CULTURALE
COME PONTE TRA DUE CULTURE

La mediazione culturale rappresenta una funzione necessaria per agevolare il processo di integrazione dei migranti all'interno della comunità di accoglienza. Va considerata come un "ponte" fra le parti, volto a favorire la conoscenza reciproca di valori e tradizioni e promuovere una prospettiva di interscambio e arricchimento fra culture diverse.

Tra le prime istituzioni che si sono servite della figura del mediatore culturale c'è la scuola, dove il ruolo della mediazione è quello di facilitare le prime linee di contatto per agevolare l'integrazione degli alunni stranieri. In seguito queste figure professionali si sono diffuse anche in altri ambiti, come per esempio nel sistema giudiziario (questura, tribunali, istituti penitenziari), nel lavoro (centri di impiego), nei servizi sociali e nella sanità.

L'inserimento della mediazione linguistica-culturale nel settore della salvaguardia della salute è indispensabile; vi è infatti la necessità di aiutare il

migrante nell'accesso alle cure, aiutandolo ad individuare dove e a chi chiedere assistenza adeguata e specializzata e ad interpretare correttamente il proprio malessere.

Il modo di intendere la malattia è in stretta relazione col tipo di educazione ricevuta e con la cultura di appartenenza; è dunque di prioritaria importanza abbattere sia le difficoltà nella comunicazione linguistica sia l'eventuale differenza di significato che culture diverse attribuiscono allo stesso processo morboso per evitare il pericolo dell'errore diagnostico.

E tutto questo ha ancora maggiore importanza quando i sintomi sono di natura psicologica e/o psichiatrica.

Al momento manca un quadro normativo nazionale che precisi e regolarizzi definitivamente i settori d'intervento dei mediatori culturali. La Commissione ha avuto modo di constatare che in taluni casi, per fare ricorso al mediatore culturale, le strutture sanitarie hanno dovuto far ricorso a notevole "fantasia amministrativa", ricorrendo a progetti tematici, assunzioni a tempo determinato o più spesso con un inquadramento in figure professionali improprie.

La prima legge sulla migrazione in Italia (legge 30 dicembre 1986, n. 943) rappresenta un passo importante verso la valorizzazione dell'aspetto culturale; infatti all'articolo 1, accanto all'eguaglianza tra lavoratori immigrati e italiani nell'accesso ai diritti sociali, troviamo il riconoscimento del diritto specifico alla protezione della cultura e della lingua di origine.

La già citata legge n. 40 del 1998 ha iniziato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente della figura dei mediatori culturali cercando di metterne in ordine le competenze; l'articolo 40 (comma 1) introduce e riconosce, per la prima volta, la figura di questi professionisti "al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi".

Manca, comunque, un riconoscimento e una definizione ufficiale a livello nazionale¹⁵ della figura del mediatore culturale; inoltre il loro lavoro è spesso frammentario e affidato al caso. Sarebbe pertanto maturo il tempo di garantire una maggiore estensione della figura del mediatore culturale in ambito sanitario, stabilizzandone la figura.

6.4. ACCESSO AI FARMACI ORFANI IN ITALIA

DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO DI

Alcune delle patologie tropicali di importazione che potrebbero

¹⁵ Per un riconoscimento normativo a livello regionale, vedi la Delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 29 novembre 2006, n. 1386/P ("Mediatore culturale" - approvazione della qualifica professionale e dei relativi standard formativi).

FARMACI NON INSERITI NEL
FRONTUARIO ITALIANO

interessare i migranti ma, in prospettiva, anche una fetta sempre maggiore di popolazione residente in Italia, sono curate con farmaci che non fanno parte del prontuario italiano.

Sono spesso farmaci a basso costo ma con estrema difficoltà di approvvigionamento, in quanto non licenziati in Italia, autorizzati dall'AIFA ed acquistati all'estero a prezzo molto più alto. Le singole farmacie ospedaliere pertanto inviano con enormi difficoltà richieste di acquisto all'estero non sempre ottenendo l'acquisizione del farmaco stesso.

L'identificazione di una farmacia ospedaliera unica per tutto il territorio nazionale, alla stregua del siero antitotulinico polivalente, che potesse acquisire preventivamente tali farmaci, potrebbe essere un'opzione.

7. PROPOSTE OPERATIVE

Esaminato il quadro epidemiologico e ripresi i principali interventi posti o da porre in essere, appare opportuno segnalare gli aspetti degni di attenzione privilegiata, ad avviso della Commissione.

Si tratta di azioni/obiettivi fondamentali per avviare una politica organica in questo settore. Una particolare attenzione viene dedicata al tema della tutela della salute mentale, in cui si delinea un cambio di passo delle modalità di intervento, passando dalla cura alla prevenzione.

Infine vengono individuati una serie di misure di profilassi sanitaria da attuare all'ingresso del migrante in Italia e nel periodo immediatamente successivo alla sua permanenza. Nel caso in cui si prolunghi la presenza sul suolo italiano, l'intervento sanitario "mirato" alla situazione del migrante tenderà a perdere di senso e dovranno essere intraprese le misure che riguardano tutta la popolazione residente.

7.1 OBIETTIVI DI POLITICA SANITARIA

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

- la popolazione migrante - all'ingresso in Italia - deve avere la possibilità di registrare la propria informazione sanitaria in formato digitale, come un vero e proprio passaporto sanitario digitale.

In tal modo sarà possibile tracciare inequivocabilmente tali dati durante tutto il percorso del migrante in Italia e negli altri paesi europei, personalizzare l'accesso alle cure, se necessario, ed evitare ritardi e duplicazioni di interventi.

Appare appena il caso di evidenziare che tali informazioni debbono essere gestite con adeguati livelli di protezione, ai sensi della legge sulla *privacy*, trattandosi di dati per loro natura sensibili. La digitalizzazione della informazione sanitaria può assicurare un legame stabile con il sistema sanitario nazionale già immediatamente dopo l'arrivo in Italia e l'iniziale *screening* clinico epidemiologico, a prescindere dalla area geografica ove sarà successivamente assegnato il migrante/rifugiato;

- istituire una sorveglianza epidemiologica formale sulle condizioni di salute dei migranti basata su indicatori di *outcome* derivati dai dati amministrativi del SSN;

- analizzare in modo sistematico e dinamico i dati epidemiologici dei migranti incrociando in un archivio delle fragilità i dati etnici, biologici, quelli sulle condizioni psicologiche e sullo *status* di inclusione sociale, in modo tale da giungere ad individuare un ideale

PASSAPORTO
SANITARIO DIGITALE

SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA

ARCHIVIO DELLE
FRAGILITÀ

percorso diagnostico-assistenziale del migrante;

ACCELERARE LE
PRATICHE PER L'ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA AL SERVIZIO
SANITARIO DEI RICHIEDENTI ASILO

- accelerare le pratiche per l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario dei richiedenti asilo (es. far sì che sia sufficiente, in mancanza di passaporto, la ricevuta rilasciata dalla Questura della richiesta di permesso di soggiorno, corredata da foto, per l'ottenimento del codice fiscale, eventualmente prevedendo un'iscrizione temporanea per poi prolungarne la durata al rilascio effettivo del permesso);

LINEE GUIDA
NAZIONALI DI TUTELA PSICO-
FISICA PER LA PRESA IN CARICO
DEI MIGRANTI

- elaborare delle linee guida nazionali per la presa in carico, la tutela e l'implementazione della salute psico-fisica delle popolazioni migranti e rendere necessaria la sottoscrizione di una Carta di adesione da parte di tutte le associazioni, enti e delle altre realtà che intenderanno operare nel settore per qualsivoglia tipo d'intervento;

FORMAZIONE
INTERCULTURALE DEGLI
OPERATORI SANITARI E DEI
COLLABORATORI

- rendere necessaria, prima di ogni impiego lavorativo, la formazione interculturale di tutti gli operatori attivi nel settore e che in modo diretto o indiretto si occuperanno di salute delle popolazioni migranti;

UNIVERSITÀ
SPECIALIZZATE

- individuare Università da abilitare come polo di riferimento formativo nazionale per tutti gli operatori che intenderanno lavorare nell'area della salute delle popolazioni, indipendentemente dalla disciplina di riferimento;

CORSI DI STUDIO
UNIVERSITARI DEDICATI ALLA
SALUTE IN CHIAVE
INTERCULTURALE

- introdurre come materie di studio e di esame universitario - in tutte le facoltà - corsi dedicati alla salute (intesa in modo bio-psico-socio-legale) e malattia in chiave interculturale; tali corsi potranno consentire un impiego lavorativo che contempra la presa in carico e l'accoglienza dei migranti;

RIDURRE LE
VULNERABILITÀ

- attivare percorsi specifici e modalità operative dedicate per ridurre la vulnerabilità (minori non accompagnati, gruppi monoparentali, donne sole, vittime di torture, etc.);

PIATTAFORMA
ISTITUZIONALE DEI PROGETTI A
FAVORE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI

- istituire una piattaforma centrale e istituzionale ove vengano inserite e siano facilmente reperibili tutte le attività, progetti, interventi, ricerche etc. svolti a favore delle popolazioni migranti, dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione sociale, in modo da favorire la creazione di un lavoro di rete che - partendo dalla ricerca - giunga all'operatività quotidiana con i migranti, avendo sempre disponibili come punto di riferimento le migliori prassi in atto o attuate.

7.2 TUTELA DELLA SALUTE MENTALE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI

TUTELA DELLA SALUTE
MENTALE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI

Un aspetto cruciale per il buon esito di ogni singola fase del processo migratorio è quello della tutela della salute mentale delle popolazioni migranti.

Ad oggi, molti degli interventi attuati in tale ambito guardano al fenomeno migratorio come fenomeno “straordinario” e concentrano quindi i propri sforzi sulla gestione delle “urgenze”. Ne consegue che molte delle risorse vengono usate per la cura di evidenti quadri clinici acuti come il *Disturbo post traumatico da stress*.

Se è vero che quest’ultimo si riscontra con incidenza più elevata in molte situazioni migratorie caratterizzate appunto da presenza di rilevanti fattori traumatici e di *stress*, al contempo sarebbe riduttivo e, soprattutto, clinicamente errato ritenere che la tutela della salute mentale si possa risolvere semplicemente attraverso la cura degli stati acuti, per quanto numerosi essi possano essere.

A fronte di un attento studio della più recente bibliografia nazionale e internazionale sul tema e della valutazione delle specifiche condizioni e situazioni di accoglienza sul territorio nazionale, senza disconoscere la “straordinarietà” di alcuni aspetti del fenomeno migratorio col quale l’Italia *in primis* è chiamata a confrontarsi, appare fondamentale iniziare a tutelare e implementare la salute mentale delle popolazioni migranti recuperando modalità operative caratteristiche di situazioni di “normalità”. Guardare ai fenomeni migratori in tale modo consente di passare dalla sola cura alla più auspicabile prevenzione.

OCCORRE INTERVENIRE PER
RIDURRE LE CONDIZIONI DI
VULNERABILITÀ

Appare quindi necessario un cambio di paradigma: non guardare soltanto al disagio psichico dei migranti quando questo già si è presentato ma operare per prevenire lo sviluppo del disagio; non guardare quindi solo alla malattia ma intervenire per ridurre la vulnerabilità e il rischio che quest’ultima si trasformi poi in malattia. Perché, per quanto alto potrà essere il numero dei migranti con evidente disturbo post traumatico da stress, questo numero sarà sempre molto inferiore al numero di potenziali malati che si potranno avere nel giro di mesi o brevissimi anni se non si interviene preventivamente per ridurre fattori di rischio e vulnerabilità.

Sulla base di quanto detto si conclude che appare necessario e urgente:

- 1) mettere in rete in modo continuo e strutturato tutti i servizi, strutture, Università, organizzazioni ed enti che a vari livelli (assistenza, ricerca, servizi, etc.) si occupano in modo diretto e/o indiretto della salute mentale delle popolazioni migranti. Lo scambio di informazioni e conoscenze consentirà di operare in modo omogeneo risolvendo il problema del “gap” informativo nel quale ancora spesso si disperde la continuità di presa in carico e cura dei migranti. Il lavoro di rete renderebbe

possibile migliorare l'efficacia, l'efficienza e la riproducibilità degli interventi - attraverso la valutazione di processo ed esiti - sia da parte dei soggetti che costituiscono la rete sia da parte dei beneficiari dei servizi;

2) creare un portale istituzionale delle migrazioni, dove fare confluire anche tutte le informazioni relative all'area della salute delle popolazioni migranti (dai progetti attivi, alla ricerca, alla presa in carico e alle buone prassi cliniche) e nel quale ciascun operatore del settore potrebbe rinvenire con facilità informazioni, aggiornamenti e quant'altro necessario a migliorare l'offerta e continuità di presa in carico dei migranti;

3) istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla tutela e implementazione della salute psico-fisica delle popolazioni migranti che sia punto di riferimento nazionale per tutte le reti regionali e "locali";

4) affidare all'Osservatorio nazionale permanente il compito di redigere linee guida per la tutela e implementazione della salute mentale delle popolazioni migranti che non scindano la salute mentale da quella fisica e che considerino la vulnerabilità e la prevenzione come elementi portanti del successo di una buona accoglienza e che omologhino su tutto il territorio nazionale la presa in carico sanitaria non discriminatoria, non stigmatizzante e realizzata a beneficio del singolo e della comunità tutta.

Nello specifico le linee guida dovrebbero indicare tutte le buone prassi, le modalità di presa in carico e gestione dei migranti per quanto riguarda la salute psico-fisica e malattia di tutte le varie e singole fasi del processo di migrazione dalla prima accoglienza all'integrazione e inclusione nel territorio;

5) formare gli studenti alla salute, vulnerabilità e malattia in prospettiva trans-culturale durante il corso di studi in medicina, psicologia, sociologia, scienze infermieristiche etc., introducendo il tema come specifica materia ed esame;

6) rendere obbligatoria la formazione per tutti gli operatori del settore (inclusi i mediatori culturali) sui temi della salute, vulnerabilità e malattia in prospettiva trans-culturale attraverso la collaborazione con le università e l'attivazione di corsi di perfezionamento e/o master *ad hoc*;

7) favorire interventi di formazione attiva sul campo facilitando attuazioni di *best practices*, scambio di competenze e condivisione continua al fine di veicolare i processi formativi virtuosi attraverso il miglioramento e l'attuazione degli stessi interventi;

8) stanziare risorse economiche al fine di assumere il personale sanitario previsto in pianta organica nei Dipartimenti di salute mentale al fine di attivare la creazione di unità operative o ambulatori dedicati alla presa in carico di migranti che prevedano la presenza di psichiatri, psicologi, infermieri, mediatori culturali e assistenti sociali formati in modo specifico sui temi della salute mentale dei migranti e della psichiatria culturale;

9) attivare o fare in modo che, presso le ASL, le eventuali unità operative dedicate alla tutela della salute dei migranti contemplino nel loro

organico la presenza fissa di uno psichiatra al fine di attuare gli interventi necessari in tema di prevenzione del disagio psichico e non solo fisico. Dette unità operative dovrebbero garantire interventi presso le strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, anche attraverso una operatività “mobile” favorendo il controllo e l’omogeneità degli interventi tra i centri, la prevenzione e la riduzione degli elementi di vulnerabilità, l’individuazione, l’emersione e la presa in carico integrata da parte dei servizi pubblici territoriali di quelle condizioni di vulnerabilità post-traumatica e con grave disagio psico-sanitario.

In tal modo, la presa in carico psico-socio-sanitaria potrebbe essere integrata e basarsi sulla collaborazione tra il servizio sanitario pubblico, il privato sociale e medicina di assistenza primaria, garantendo risposte efficaci ai bisogni di salute dei migranti attraverso modelli integrati di assistenza territoriale, strumenti informatici di condivisione della presa in carico assistenziale (diffusione della cartella clinica informatizzata ad esempio) e strumenti di monitoraggio in grado di verificare l’andamento del percorso sanitario al fine di meglio adattarlo al singolo destinatario.

Questa modalità operativa consentirebbe non solo di rispondere in modo accurato alla domanda di salute in tutti quei casi di chiara manifestazione di malattia (si veda ad esempio al disturbo post traumatico da *stress*), ma anche di ridurre gli invii incongrui alle strutture del Dipartimento di salute mentale e di risparmiare quindi importanti risorse individuando casi che realmente trarrebbero giovamento dalla formulazione di un progetto terapeutico che possa avvalersi delle risorse disponibili nel campo della salute mentale;

10) favorire e diffondere l’utilizzo di strumenti innovativi (supporti informatici, cartella clinica informatizzata, etc.) per intercettare precocemente (sin dal primo *screening* sanitario) le condizioni di vulnerabilità psico-fisica (vittime di tortura e violenza estrema, vittime della tratta e minori stranieri non accompagnati a rischio dispersione) e modelli di intervento integrati in grado di agire efficacemente nel recupero del benessere psico-fisico. In questo ambito favorire tutti quei progetti nati dal lavoro di rete che mirano ad arricchire l’offerta di accoglienza lavorando sulla riduzione dello *stress* e della vulnerabilità;

11) favorire il coordinamento e la cooperazione tra enti di ricerca e servizi affinché le attività di ricerca vengano svolte in modo da offrire strumenti utili e ricadute vantaggiose per le esigenze concrete degli operatori impegnati nella promozione e tutela della salute mentale delle popolazioni migranti.

7.3 I CONTROLLI SANITARI ALL'ARRIVO E NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

I paragrafi che seguono hanno natura prevalentemente tecnica e si dividono in due parti, i primi riguardano i controlli all’arrivo e poi seguono

alcuni paragrafi sui controlli da effettuare dopo un periodo, anche minimo, di permanenza.

7.3.1. I CONTROLLI ALL'ARRIVO

7.3.1.1. SCREENING SINDROMICO ALL'INGRESSO (SINO A 15 GG)

LINEA GUIDA I CONTROLLI
ALLA FRONTIERA - LA
FRONTIERA DEI CONTROLLI

È stato predisposto e presentato, dopo una fase di revisione pubblica, il documento: *“Linee guida i controlli alla frontiera - la frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”*, sviluppato dall'Istituto nazionale salute migrazioni e povertà (INMP) in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con la Società italiana di medicina delle migrazioni S.I.M.M., nell'ambito del Programma Nazionale Linee Guida sulla salute dei migranti del Ministero della Salute¹⁶.

LINEE GUIDA SULLA
PREVENZIONE DELLE
MALATTIE INFETTIVE TRA I
MIGRANTI APPENA GIUNTI IN
EUROPA

Inoltre gli *European Center for Disease Control (ECDC)* hanno promosso delle linee guida sulla prevenzione delle malattie infettive tra i migranti appena giunti in Europa che dovrebbero giungere alla pubblicazione entro il 2017¹⁷. Tale documento intende offrire raccomandazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche sulla pratica dei controlli, per la quale esiste a tutt'oggi elevata incertezza e discrezionalità.

In particolare, nel contesto della visita medica all'ingresso in Italia, particolare attenzione deve essere posta all'anamnesi clinica, familiare e sociale, nonché alla ricerca attiva di segni e/o sintomi suggestivi di specifiche condizioni morbose – in particolare tubercolosi, malaria, IST, parassitosi, anemia, diabete – ai fini di un tempestivo accesso alle cure. La visita medica deve includere la valutazione dello stato nutrizionale, dell'apparato cardiorespiratorio, dell'acuità visiva e uditiva, un'accurata ispezione della cute per l'identificazione di ectoparassitosi (di frequente riscontro nei migranti di recente arrivo) e la ricerca di segni di traumi e/o esiti di torture.

In considerazione della particolarità del *setting*, si raccomanda che il personale sociosanitario sia in possesso delle necessarie conoscenze circa il quadro epidemiologico nei Paesi di provenienza e in quelli di transito, sia formato all'approccio transculturale e riceva adeguato supporto

¹⁶ <http://www.inmp.it/index.php/ita/Pubblicazioni/Libri/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download>

¹⁷ (http://ecdc.europa.eu/en/press/events/_layouts/forms/Event_DispForm.aspx?ID=400&List=a8926334-8425-4aae-be6a-70f89f9d563c&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fhealthtopics%2Fmigrant%2Dhealth%2FPages%2Fmigrant%2Dhealth%2Easpx)

psicologico, nell'ottica di gestire situazioni emotivamente stressanti e prevenire il *burn-out*.

È raccomandato l'impiego di mediatori culturali in possesso di specifiche competenze sanitarie, al fine di supportare la relazione medico-paziente.

È inoltre raccomandato l'uso di strumenti informativi per la registrazione e la pronta disponibilità di dati sanitari, fatte salve le esigenze di tutela della *privacy* del paziente, lungo tutto il percorso di accoglienza.

PRINCIPALI SINDROMI DA
CONTROLLARE NELLA
PRIMA VISITA

Nell'attesa comunque che venga delineato con precisione tale percorso cui comunque si farà riferimento in futuro, si esplicitano le patologie infettive di cui tenere conto all'ingresso del migrante in Italia secondo un approccio sindromico e secondo l'area di origine e di transito del migrante.

7.3.1.2. SINDROME INFETTIVA RESPIRATORIA.

SINDROME INFETTIVA
RESPIRATORIA

Si consiglia di applicare lo *screening* clinico epidemiologico per la sindrome respiratoria acuta secondo le indicazioni OMS, essenzialmente ai fini di identificare eventuali casi di tubercolosi polmonare bacillifera.

La ricerca attiva della malattia tubercolare deve essere avviata precocemente, già al momento della valutazione sanitaria iniziale allo sbarco (o in altro punto di ingresso), e proseguita lungo tutto il percorso di accoglienza. È necessario fornire ai migranti informazioni adeguate sui sintomi d'esordio della tubercolosi e sulle modalità di contagio.

Se positivo allo *screening* clinico epidemiologico, il migrante deve essere avviato ad una delle divisioni di malattie infettive secondo procedure di sicurezza adeguate al sospetto clinico (ad esempio in isolamento respiratorio in caso di sospetta TB). Presso tale struttura il migrante sarà sottoposto alle indagini diagnostiche necessarie a sciogliere il sospetto clinico di patologia tubercolare attiva o latente o di altra natura, in regime di degenza ordinaria, ambulatoriale o DH a seconda della opportunità e competenza¹⁸

7.3.1.3. SINDROME FEBBRILE SENZA ALTRO COINVOLGIMENTO D'ORGANO

SINDROME FEBBRILE SENZA
ALTRO COINVOLGIMENTO
D'ORGANO

In caso di sindrome febbrile senza coinvolgimento d'organo, il migrante deve essere avviato ad una delle divisioni di malattie infettive distribuite in maniera capillare su tutto il territorio nazionale per eseguire una consulenza infettivologica.

¹⁸ Vedi il documento citato "Linea guida i controlli alla frontiera - la frontiera dei controlli".

Tale consulenza sarà finalizzata alla diagnosi di malaria (eseguire la ricerca di plasmodio malarico su microscopia ottica, test rapido, ecc.), febbri enteriche (salmonella), rickettsia, borrelia, febbre gialla (in relazione all'area geografica di provenienza o di transito) o arbovirosi (in relazione alla area geografica di provenienza o di transito), ecc.

7.3.1.4. SINDROME DIARROICA

SINDROME DIARROICA

In caso di patologia acuta gastro enterica, si consiglia di eseguire valutazione infettivologica in una delle divisioni di malattie infettive per la ricerca nelle feci diarroiche di microrganismi batterici (copro coltura per E. Coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, ecc.), di parassiti (esame parassitologico feci su 3 campioni a caldo), e, in caso di epidemia, di virus enterici che rimangono comunque di difficile diagnosi eziologica.

7.3.2. I CONTROLLI DA EFFETTUARE DURANTE LA PERMANENZA PROLUNGATA (OLTRE 15 GG)

POSSIBILI SCREENING PROGRAMMATI

A seconda dell'approccio sindromico o della area geografica di origine o di transito del migrante sarà opportuno programmare una serie di *screening* per specifiche patologie sempre nelle strutture divisionali di malattie infettive.

7.3.2.1. SINDROME RESPIRATORIA

SINDROME RESPIRATORIA

In caso di patologia respiratoria subacuta o cronica è necessario escludere prioritariamente la patologia tubercolare. Il paziente va riferito per consulenza ad una delle divisioni di malattie infettive ove potrà eseguire gli esami volti a definire la eziologia tubercolare o meno.

7.3.2.2. SINDROME IPEREOSINOFILA PERIFERICA

SINDROME IPEREOSINOFILA PERIFERICA

In tutti i pazienti provenienti da area tropicale eseguire esame parassitologico feci su 3 campioni a caldo e parassitologico su 3 campioni di urine per schistosomiasi. Se negativo questo screening iniziale il paziente andrà riferito a un centro di maggiore capacità diagnostica dove eseguire esami di secondo livello (scopia diretta o sierologia x filaria, *Strongyloides*, *Schistosoma*, *Toxocara*, echinococco, ecc.).

7.3.2.3. SINDROME DIARROICA CRONICA O ALVO ALTERNO

SINDROME DIARROICA CRONICA O A ALVO ALTERNO.

In paziente migrante con sintomatologia riconducibile ad alvo alterno, si consiglia di effettuare come *screening* l'esame parassitologico delle feci su 3 campioni a caldo e la ricerca del sangue occulto nelle feci. In caso di

necessità, il paziente andrà riferito a un centro di maggiore capacità diagnostica dove eseguire esami di secondo livello.

7.3.2.4. SINDROMI SESSUALMENTE TRASMESSE (STD)

SINDROMI SESSUALMENTE
TRASMESSE (STD)

A tutti i migranti, nell'ambito della presa in carico sanitaria, deve essere offerto un adeguato *counselling* che garantisca informazioni chiare ed esaustive sull'infezione da HIV, sull'AIDS e sulla possibilità di accedere a cure efficaci. Tali informazioni devono essere fornite secondo una prospettiva culturalmente sensibile, possibilmente nella lingua madre, e avvalendosi di mediatore linguistico-culturale, con particolare attenzione ai migranti con storia di incarcerazione in paesi in transito, di violenza sessuale o con sospetto clinico di malattia sessualmente trasmessa.

7.3.2.5. SINDROME EPATITICA

SINDROME EPATITICA

Si raccomanda di offrire il test di *screening* per l'infezione da HBV (epatite B) ai migranti provenienti da Paesi a prevalenza di HBsAg¹⁹ >2% e, indipendentemente dalla provenienza, a soggetti con fattori di rischio (infezione da HIV, pregresse trasfusioni di sangue o emoderivati, tossicodipendenza, *partner* sessuali multipli, abuso sessuale, familiari stretti con infezione da HBV, terapia con immunosoppressori) e alle donne in gravidanza.

Il test di *screening* per l'infezione da HCV (epatite C) andrà offerto ai migranti provenienti da Paesi a prevalenza di HCV >3%* e, indipendentemente dalla provenienza, a soggetti con fattori di rischio (infezione da HIV, pregresse trasfusioni di sangue o emoderivati, tossicodipendenza, parametri epatici alterati, pratiche che prevedono penetrazione della cute a scopo non terapeutico).

7.3.2.6. ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI

ASINTOMATICI
PAUCISINTOMATICI

○ Si raccomanda di offrire l'esame emocromocitometrico e la valutazione dei parametri vitali (polso e pressione arteriosa) a tutti i migranti, come parte integrante della valutazione dello stato di salute.

Nelle donne migranti deve essere valutato l'eventuale stato di gravidanza e offerto l'inserimento in programmi di *screening* del K. cervice uterina (neoplasie dell'utero).

¹⁹ La sigla HBsAg sta per *Hepatitis B surface antigen*. Si tratta dell'antigene di superficie dell'epatite B, anche conosciuto come **antigene Australia**.

In soggetti asintomatici di età ≥ 35 anni, provenienti da Paesi ad alta prevalenza di diabete (Sub-continente indiano, Medio Oriente, Nord Africa, Africa sub-sahariana) e con specifici fattori di rischio (ipertensione, iperlipidemia, familiarità per malattia diabetica), può essere offerto lo *screening* glicemico.

In caso di migrante asintomatico proveniente da paese centro o sudamericano (specie Bolivia, con il 20% di sieroprevalenza) si può consigliare la sierologia per malattia di *Chagas* (o tripanosomiasi).

In caso di pazienti paucisintomatici con microematuria provenienti da aree tropicali, si può consigliare la sierologia per schistosomiasi e la ricerca delle uova di schistosoma su urine e feci.

8. CONCLUSIONI

NECESSITÀ DI UNA
CAMPAGNA
COMUNICATIVA

La presente relazione ha un prevalente e istituzionale scopo di approfondimento del tema delle condizioni di salute dei migranti e dei riflessi per la popolazione residente.

A questa finalità se ne affianca un'altra – per certi versi non meno importante – di carattere divulgativo.

Infatti, come emerge in più punti della relazione, appare indispensabile uno sforzo comunicativo che con una campagna di adeguate dimensioni contribuisca a dissipare paure e false percezioni sulle conseguenze del fenomeno migratorio in atto (in questo senso, del resto, si era pronunciato anche il documento conclusivo del Convegno tenutosi a Roma il 23-24 novembre 2015 sulla salute dei migranti e dei rifugiati, a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità²⁰).

Che l'arrivo in larga scala di rifugiati e migranti possa avere delle conseguenze (anche) sul piano sanitario è un tema da approfondire.

Ma, come si evince dal contenuto della presente relazione, i risultati possono essere diversi da quelli attesi da chi non ha avuto modo di approfondire il tema.

LE CONDIZIONI DI SALUTE
DEL MIGRANTE,
ALL'ARRIVO E DURANTE LA
PERMANENZA NEL PAESE
OSPITANTE

Come più volte rilevato nel corso della Relazione, gli immigrati, al momento del loro arrivo, presentano buone condizioni generali di salute, di norma migliori di quelle della popolazione dei Paesi di arrivo (cosiddetto "effetto migrante sano"), in quanto si tratta di una popolazione giovane, destinata a produrre una qualche forma di reddito e che si sottopone a un viaggio non solo rischioso, ma anche estremamente faticoso. Appare pertanto ingiustificato il timore di una imminente diffusione incontrollata di malattie infettive (cosiddetta "Sindrome di Salgari"). Questa paura non è supportata da alcuna evidenza scientifica derivabile da studi epidemiologici formali o da sorveglianze sanitarie, né a livello nazionale né a livello mondiale. L'invocata campagna comunicativa dovrebbe pertanto essere indirizzata a fare chiarezza su questo punto, sottolineando che un controllo proporzionato sui rischi di diffusione di malattie infettive viene già effettuato dagli organismi preposti, soprattutto al momento dell'arrivo dei migranti in Italia, e che fino ad oggi non risultano evidenze che possano generare allarmi.

²⁰ http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/298196/Stepping-up-action-on-refugee-migrant-health.pdf

PEGGIORAMENTO DELLA
SALUTE DEI MIGRANTI NEI
PAESI DI DESTINAZIONE

Al contrario, gli studi e le esperienze di sorveglianza condotte hanno evidenziato che è la popolazione migrante, esposta alle insidie della marginalità, a essere destinata a un sensibile peggioramento delle condizioni di salute (cosiddetto “effetto migrante esausto”).

Gli studi condotti mettono anche in risalto il fatto che il migrante in condizioni di difficoltà, in particolare di salute, tende a tornare nel Paese di origine, alleggerendo in questo modo il carico per i servizi sanitari (cosiddetto effetto *salmon bias*).

RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RACCOLTA DEI DATI

Ovviamente, una campagna di informazioni necessita di dati su cui fondare le proprie affermazioni. Non si può non sottolineare che allo stato manca un punto di raccolta complessiva di dati, in quanto da un lato il Ministero della salute si muove nelle consuete difficoltà di raccogliere dati diffusi a livello regionale e l'ISTAT inevitabilmente elabora dati non recentissimi, che per un fenomeno in continuo mutamento e in costante ascesa come quello migratorio costituisce un elemento non irrilevante. Del resto, come visto, anche l'Organizzazione mondiale della sanità indica come uno degli assi strategici di intervento il miglioramento della raccolta e dell'accesso alle informazioni sul tema della salute dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti. Un passo in avanti in questo senso sarebbe agevolato da una forma di cooperazione con i paesi di origine, non sempre però possibile per motivi organizzativi e politici. In ogni caso, nelle attività di raccolta di dati di tipo sanitario dei Paesi di destinazione occorrerebbe inserire variabili e descrittori riferibili ai migranti, oltre ad immaginare indagini mirate, di cui i primi esempi, come visto, sono già stati predisposti (e riportati nella presente Relazione).

Una strategia comunicativa completa dovrebbe poi comprendere anche un'azione volta a fornire informazioni ai migranti sul sistema sanitario del Paese ospitante, con un linguaggio appropriato e tenendo conto dei fattori socioculturali e religiosi.

Per chiudere l'argomento, va sottolineato che lo stesso Piano di integrazione dei titolari di protezione internazionale indica due obiettivi su cui concentrare gli sforzi nella politica sull'immigrazione, ossia da un lato quello di “migliorare l'informazione sui diritti e sull'uso appropriato dei servizi sanitari” e dall'altro quello di “procedere ad una sistematica rilevazione dei bisogni della fascia di popolazione più vulnerabile che includa i titolari di protezione internazionale, con particolare riferimento a salute mentale e disabilità, minori, donne, mutilazioni genitali femminili (MGF), violenza di genere (GBV), e gruppi di persone LGBTI (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed*)”.

LA
CULTURALE

MEDIAZIONE La necessità di creare un ponte tra migranti e mondo sanitario riguarda

sia la fase di accesso ai servizi che il successivo intervento terapeutico: vi è infatti la necessità di aiutare il migrante nell'accesso alle cure, aiutandolo ad individuare dove e a chi chiedere assistenza adeguata e specializzata e ad interpretare correttamente il suo malessere.

In questo senso, l'incontro tra linguaggi ma soprattutto culture diverse necessita di apposite figure professionali, quelle dei mediatori culturali. Occorre infatti sottolineare che i migranti, dopo un viaggio faticoso in cui hanno nella maggior parte dei casi rischiato la vita e sopportato condizioni estreme, si presentano nel luogo di sbarco in condizioni di inferiorità, non parlando la lingua, versando in uno stato di paura e precarietà, con scarse informazioni (anche) sul sistema sanitario del Paese di accoglienza.

Allo stato manca, come visto, una normativa nazionale di riferimento. Tale mancanza di strutturazione rende problematico e sminuisce il ruolo fondamentale di questa professione, che richiede notevoli competenze personali e tecniche.

È dunque di centrale importanza il superamento di questa condizione giuridica con una codificazione normativa del profilo professionale della figura del mediatore linguistico-culturale.

Per quanto concerne la formazione dei mediatori è necessaria una preparazione multidisciplinare, per acquisire tutte le opportune conoscenze necessarie per garantire la piena tutela del diritto alla salute della popolazione straniera. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che nel ruolo del mediatore sono fondamentali, oltre alle conoscenze linguistiche, molte altre competenze (ad esempio di natura giuridica, informatica, sanitaria, medica e psicologico-psichiatrica) e soprattutto una comprensione profonda della cultura di origine del migrante. Una preparazione professionale ampia ed adeguata è necessaria per evitare che i mediatori diventino soltanto dei meri traduttori, perdendo così la loro funzione di "ponte" fra schemi conoscitivi differenti. La formazione di base deve coprire le seguenti aree: sanitaria e socio-sanitaria, salute mentale in prospettiva culturale e delle migrazioni, etica e deontologica, giuridica e antropologica.

Un importante passo in avanti nella formazione della figura del mediatore culturale, potrebbe essere l'introduzione di una metodologia condivisa a livello europeo, tramite l'attivazione di specifici progetti, al fine di elaborare un approccio internazionale nella presa in carico dei migranti.

Si ricorda che lo stesso Piano di integrazione dei titolari di protezione internazionale indica fra le priorità da perseguire quella di "potenziare la formazione del personale sanitario anche sulla normativa vigente in tema di protezione internazionale, nonché sugli aspetti culturali che possono influire

sulla valutazione clinica, aumentando anche l'utilizzo di mediatori e personale interculturale”.

COBERTURA SANITARIA
INTEGRALE E GRATUITA PER
TUTTI GLI STRANIERI

Nel corso della Relazione è tornato più volte il tema della copertura sanitaria integrale e gratuita per tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo che ne giustifica (o meno) la presenza sul suolo italiano, attraverso l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute “come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Si tratta di un tema di politica sociale per certi versi ineludibile, da affrontare però – come dimostra anche l'esperienza straniera (spagnola in particolare) - in un quadro complessivo che tenga conto della sostenibilità organizzativa e finanziaria.

Tuttavia, una ricognizione di rango parlamentare sulle tematiche sanitarie collegate al fenomeno dell'immigrazione è una premessa indispensabile di questo tipo di decisione.

Giova ricordare che il Piano di integrazione dei titolari di protezione internazionale indica l'obiettivo di “promuovere la revisione della normativa nazionale sull'esenzione del *ticket* sanitario in modo che tenga in considerazione anche le esigenze dei titolari di protezione internazionale”, nonché di consentire “l'iscrizione al servizio sanitario nazionale” e “l'esenzione dal pagamento del *ticket* per tutti i minori non accompagnati, ancorché non sia stato ancora nominato un tutore”.

La stessa Organizzazione mondiale della sanità parla della necessità di “offrire un accesso equo ai servizi sanitari, superando discriminazioni e la stessa capacità di pagare per i servizi in questione”.

IL DISAGIO MENTALE

Anche il tema del disagio mentale e dell'assistenza psicologica richiama prepotentemente alcune delle questioni di metodo appena ricordate, quale quella della necessità di un mediatore culturale e quella di non concentrarsi solo sulla prima fase, ossia quella immediatamente successiva all'arrivo del migrante. Anche per questo aspetto appare necessario guardare ai fenomeni migratori in modo da passare dalla sola cura alla prevenzione, tutelando la salute mentale delle popolazioni migranti non solo e non tanto nella fase emergenziale quanto in quella di “normalità”, che troppo spesso significa disagio e solitudine.

LE DIFFICOLTÀ DERIVANTI
DAL MANCATO
INSERIMENTO SOCIALE

Per ridurre la vulnerabilità e il rischio che quest'ultima si trasformi poi in malattia (fisica e psichica), l'Organizzazione mondiale indica anche la necessità di intervenire sui "fattori determinanti della salute", individuando come aree più critiche "la politica abitativa, l'accesso all'istruzione, la garanzia di un lavoro e di un reddito, affrontando anche le difficoltà (o discriminazioni) basate su genere, nazionalità, religione, possibilità finanziarie e orientamenti politici".

POLITICA DI PREVENZIONE

Restando sul piano più strettamente sanitario, appare fondamentale andare nella direzione del "potenziamento delle attività di prevenzione con particolare riferimento a vaccinazioni, screening e tutela della salute materno-infantile", come recita il più volte citato Piano di integrazione.

LE CATEGORIE
VULNERABILI

Tra le priorità da affrontare rientra anche quella di una selezione delle categorie più bisognose di assistenza. Se è vero che i migranti costituiscono di per sé una categoria debole, è altresì vero che esistono categorie più in difficoltà, i deboli fra i deboli. Si tratta di quelle che il legislatore definisce "categorie vulnerabili". Sotto il profilo sanitario, l'attenzione per chi è più in difficoltà si traduce in una particolare attenzione a temi quali la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare, le violenze di genere e gli stupri (cui si collegano fenomeni socio-culturali importanti, quali il matrimonio forzato e la gravidanza adolescenziale), la salute mentale i soggetti affetti da traumi o ferite, tra cui particolare importanza spetta alle vittime di tortura.

DALLA CURA DEL PAZIENTE
ALLA CURA DELLA
PERSONA

La sfida sanitaria posta alla nostra società dal fenomeno migratorio richiede pertanto interventi a tutti i livelli, creando una rete tra i vari organismi pubblici, le associazioni e i professionisti interessati, oltre che una maggiore consapevolezza della società nel suo complesso.

È tuttavia indispensabile, a livello politico, tenere contemporaneamente d'occhio anche strategie di medio periodo, che consentano di affrontare il fenomeno anche con riferimento alle seconde o terze generazioni di stranieri presenti sul territorio nazionale, nonché le concause sociali che possono portare ad aggravamenti della salute dei migranti e della popolazione residente.

Una adeguata e mirata prevenzione costituisce una sorta di investimento sanitario sul futuro, difficile da realizzare mentre si cerca di affrontare i problemi attuali. Se però si accetta l'idea che il fenomeno migratorio non è destinato a sparire nei prossimi anni, ma ci accompagnerà in maniera stabile, occorre mettere mano a politiche che possano alleggerire il sistema sanitario e la società nel suo complesso da aggravamenti prevedibili che possono essere evitati.

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI RELAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE
DEI MIGRANTI E DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE****PROPOSTE EMENDATIVE**

A pagina 16, Quadro normativo, al terzo capoverso, dopo le parole “Nel corso dell’audizione del 14 giugno 2016 dei responsabili del presidio ospedaliero di Castel Voltumo Pineta grande”, aggiungere il seguente periodo: “così come verificato anche in occasione della missione presso la stessa struttura sanitaria del 30 ottobre u.s.”.

1. Sgambato

A pagina 32, Iniziative in atto e criticità riscontrate, paragrafo 6.2. Attività di vaccinazione e di prevenzione sanitaria, dopo le parole: “incluso il vaccino anti-HPV (vaccino contro il Papilloma virus umano)”, aggiungere il seguente periodo: “in modo tale da soddisfare l’esigenza dell’immunità di gregge di cui alla ratio del Decreto Lorenzin”.

2. Sgambato

A pagina 32, Iniziative in atto e criticità riscontrate, paragrafo 6.2. Attività di vaccinazione e di prevenzione sanitaria, dopo le parole: “incluso il vaccino anti-HPV (vaccino contro il Papilloma virus umano)”, aggiungere il seguente periodo: “in modo tale da soddisfare l’esigenza dell’immunità di gregge di cui alla ratio del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”.

2. Sgambato (nuova formulazione)

A pagina 10, Quadro normativo, dopo le parole: “(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)”, aggiungere il seguente periodo: “Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari, il testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 35), prevede che le cure assicurate ai detentori del codice STP (cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali e programmi di medicina preventiva) siano erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. Il Ministero dell’interno è tenuto al rimborso delle spese delle prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali. Per le altre prestazioni, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. Possono residuare delle aree non coperte dal sistema normativo (si pensi all’accoglienza di frontiera a Ventimiglia, Como o

Gorizia, ovvero ai comuni connotati da una massiva concentrazione di cittadini stranieri per i quali il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede l'intervento di un Commissario straordinario (Manfredonia in provincia di Foggia, San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria e Castel Voltumo, in provincia di Caserta), oppure interventi urgenti a favore di transitanti, persone espulse, soggetti usciti dal circuito dell'accoglienza. Nel corso dell'audizione del 2 agosto 2017 del sindaco di Castel Voltumo, sono state segnalate anche spese collaterali che non rientrano nelle previsioni normative (nel caso di specie, frequentissimi casi di spese per la sepoltura di salme non reclamate da alcun parente, nell'ambito della popolazione straniera). Sarebbe il caso di cominciare a prevedere forme di ristoro della spesa non solo sanitaria, ma anche socio-assistenziale sostenuta con riferimento alla popolazione straniera dai comuni quali enti territoriali chiamati ad intervenire laddove lafità ogni altra autorità o persona responsabile”.

3. Il relatore

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 novembre 2017. – Presi-
denza del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.30 alle 16.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea. JOIN(2017) 30 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Documento approvato</i>)	8

RISOLUZIONI:

7-01324 Spadoni: Sui profili attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00269</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	11

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della difesa Roberta Pinotti e della Viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di Regola- mento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294final) e della Comuni- cazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 <i>final</i>).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 <i>final</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 96</i>)	16
<i>ALLEGATO (Documento finale approvato)</i>	19

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (atto n. 469).	
Audizione di rappresentanti di: Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA), Associazione produttori TV (APT), 100autori, Sky Italia e Confindustria radio-televisioni	22

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	23
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza. C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	25
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
---	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B Businarolo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	32
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	43
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (Atto n. 465) del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia	46
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	47
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi)</i>	57
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	47
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo della proposta Molteni C. 4376 adottato come testo base)</i>	60
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	

Audizione di Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52
--	----

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	65
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	68
---	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	69
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	70
-----------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
---	----

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	81
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	84
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	84
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)	96
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	85
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	86
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	90
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
AVVERTENZA	92

VI Finanze**RISOLUZIONI:**

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01353 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).	
7-01385 Fregolent: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).	
7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (<i>Discussione congiunta – Conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01353 e 7-01385 e approvazione delle risoluzioni 8-00266 e 7-01385 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01386</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	111
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Fabrizio Barini, Partner di Intermonte SIM (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	108

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta, C. 4607 Alberti e C. 4608 Ruocco, recanti disposizioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito	108
--	-----

AVVERTENZA	108
------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
Sull'ordine dei lavori	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
RISOLUZIONI:	
7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale. (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00267</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	121
7-01362 Braga: Sull'attuazione dei contratti di fiume (<i>Discussione e rinvio</i>)	118
ERRATA CORRIGE	119

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	123

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	132
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti presentati</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.	
7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.	

<i>(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01337 e n. 7-01371)</i>	135
7-01379 Rizzetto: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti <i>(Discussione e conclusione – Approvazione)</i>	136
INTERROGAZIONI:	
5-11598 Tripiedi: Iniziative per superare la situazione di precarietà dei lavoratori del settore della ricerca	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-12591 Paris: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	137
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative riferite al Testo unificato adottato come Testo base) ...</i>	147
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti della Relatrice al Testo unificato adottato come Testo base) ..</i>	154
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati)</i>	156
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo	142
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-12034 Loreface: Diritto ad un indennizzo per i congiunti di soggetti emodanneggiati	157
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	160
5-12066 Lenzi: Approvazione del Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza ..	157
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	162
5-12281 Brignone: Iniziative per il sostegno delle persone affette da spettro autistico	157
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	164
RISOLUZIONI:	
7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00268)</i>	158
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di un nuovo testo della risoluzione)</i>	166
<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)</i>	173
XIII Agricoltura	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi)</i>	180
<i>ALLEGATO (Proposta di rilievi della relatrice approvata dalla Commissione)</i>	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE REFERENTE:

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	183
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo	184
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Nuovo testo C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. S. 2960 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	207
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	209
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>) .	208

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sui principi del federalismo fiscale e l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure idonee a valorizzare la vendita degli spazi pubblicitari (rel. Bernini) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Schema di risoluzione</i>)	213
Comunicazioni del presidente	212
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 649/3159 al n. 654/3172)</i>)	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	224
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	225
Esame dello schema di relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente (<i>Esame e conclusione</i>)	225

ALLEGATO 1 (Schema di relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente)	227
ALLEGATO 2 (Proposte emendative)	275
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	277

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0009250